



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dottorato di Ricerca in Storia dell'Europa Mediterranea

ATTIVITÀ E DOCUMENTAZIONE DELLA *MAGNA CURIA RATIONUM* DEL REGNO DI SICILIA, NELL'EPOCA DI ALFONSO IL MAGNANIMO: FORME, PROCEDIMENTI E PROTAGONISTI

Settore scientifico disciplinare M-STO/01 M-STO/02 M-STO/07 M-STO/09
SECS-P/12

TESI DI
ROSARIA LI DESTRI

COORDINATORE
PROF. PIETRO CORRAO

TUTOR
PROF. PIETRO CORRAO

XXI CICLO - ANNO ACCADEMICO 2006 - 2007

DOTTORATO



INDICE

	Pag
Introduzione	7
Capitolo I	
I Maestri Razionali nel Regno di Sicilia nel primo Quattrocento	10
1. Il quadro istituzionale	11
a) La disciplina dell'organo attraverso la normativa generale del regno	17
b) La legislazione sulla <i>Magna Curia officii Rationum</i> di Martino e Alfonso	21
c) Le riforme da Giovanni II a Filippo II	28
2. Competenze e attribuzioni	37
3. La <i>Magna Curia officii Rationum</i>	43
a) L'organico della Corte	47
b) Funzionamento tecnico e prerogative	58
c) La politica di Alfonso nelle nomine dei Maestri Razionali: tra regole ed eccezioni	62
4. Confronti e paralleli: Il <i>Maestre Racional</i> nella Corona d'Aragona e la Regia Camera della Sommaria del regno di Napoli	72
Capitolo II	
La documentazione	78
1. L'Archivio della <i>Magna Curia officii Rationum</i>	80
2. Il fondo del <i>Tribunale del Real Patrimonio</i> : le sopravvivenze documentarie della <i>Magna Curia Rationum</i> del periodo alfonsino	83

a) <i>Scritture processuali</i>	86
b) <i>Atti</i>	87
c) <i>Lettere viceregie e dispacci patrimoniali</i>	89
d) <i>Numerazione provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio</i>	89
3. La documentazione di altri uffici del regno	91
4. La duplice produzione dei Maestri Razionali: la serie <i>Atti</i> e la serie <i>Quaterni licterarum</i>	92
5. Le <i>Lettere patrimoniali</i>	93
a) I caratteri formali	94
b) I contenuti	99
 Capitolo III	
Il controllo sull'amministrazione finanziaria del regno	103
1. Il sistema fiscale nella prima metà del XV secolo	103
2. Il controllo contabile	108
a) I soggetti passivi del controllo contabile	109
b) Il procedimento	112
c) Le disfunzioni del sistema	118
d) Il rapporto con il Conservatore del Real Patrimonio	131
3. La registrazione degli atti di natura finanziaria	136
4. L'attività dei Maestri Razionali in qualità di organo consultivo e d'indirizzo dell'amministrazione finanziaria	138
 Capitolo IV	
La giurisdizione della <i>Magna Curia Rationum</i>	152

1. Il contenzioso: le tipologie delle controversie	156
2. Le procedure giudiziarie utilizzate per la risoluzione delle controversie	167
a) Lo svolgimento del processo	171
b) La sentenza	187
c) Le impugnazioni delle sentenze	190
3. L'esercizio della funzione di "amministrazione attiva"	192

Appendici

I. Appendici al capitolo I

1. Maestri Razionali e componenti dell'ufficio di cancelleria dal 1416 al 1458	198
2. I giudici della <i>Magna Curia Officii Rationum</i> dal 1416 al 1458	210
3. Lettera viceregia con inserta lettera di Alfonso in risposta ad alcuni dubbi sollevati dai Maestri Razionali in merito alla nomina di un nuovo membro del collegio	212

II. Appendici al capitolo II: esempi di documentazione

1. Lettera dei Maestri Razionali al Secreto della città di Messina (1441)	215
2. Lettera dei Maestri Razionali al Capitano di Noto (1449)	218
3. Lettera dei Maestri Razionali al Vicesecreto di Taormina (1436)	219
4. Lettera dei Maestri Razionali allo Stratigoto di Messina (1450)	220

III. Appendici al capitolo III: esempi di documentazione

1. <i>Informaciones summarie</i> dei conti del Tesoriere, Antonio Sin, dal 1440 al 1449	222
2. Quietanza di pagamento sui conti del Tesoriere del regno della XIV	224

indizione (1435-36)	
3. Tabella: Ingiunzioni a presentare i conti dell'amministrazione della Secrezia di Palermo emesse nei confronti del Secreto, Jayme Paruta	231
IV. Appendici al capitolo IV: esempi di documentazione	
1. <i>Lictera citatoria</i>	240
2. Sentenza emessa a conclusione di procedimento sommario	241
3. Esempio di procedimento introdotto <i>per viam informationis</i>	242
4. Sentenza emessa a conclusione di procedimento ordinario	245
5. <i>Lictera de presentacione processus</i>	246
6. Esempio di procedimento <i>per viam apellationis</i>	247
Bibliografia	249

Abbreviazioni utilizzate

ASP - Archivio di Stato di Palermo

ACA - Archivo de la Corona de Aragón

CO - ASP, Fondo Conservatoria del registro

Proton - ASP, Fondo Protonotaro del regno

RC - ASP, Fondo Real Cancelleria

TCO – ASP, Fondo Tribunale del Concistoro

TRP - ASP, Fondo Tribunale del Real Patrimonio

CO, *Mercedes* - ASP, Fondo Conservatoria del registro, Serie Mercedes

TRP, Atti - ASP, Fondo Tribunale del Real Patrimonio, Serie Atti

TRP, LV - ASP, Fondo Tribunale del Real Patrimonio, Serie Lettere Viceregie

TRP, NP - ASP, Fondo Tribunale del Real Patrimonio, Serie Numerazione Provvisoria

TRP, NP, *Lettere patrimoniali* - ASP, Fondo Tribunale del Real Patrimonio, Serie Numerazione Provvisoria, Sottoserie Lettere patrimoniali

TRP, SP - ASP, Fondo Tribunale del Real Patrimonio, Serie Scritture Processuali

TRP, SP, *Effetti pendenti* - ASP, Fondo Tribunale del Real Patrimonio, Serie Scritture Processuali, Sottoserie Effetti Pendenti

TRP, SP, *Scritture pendenti* - ASP, Fondo Tribunale del Real Patrimonio, Serie Scritture Processuali, Sottoserie Scritture Pendenti

Pesi, misure e monete in uso in Sicilia nel XV secolo¹

Pesi:

Cantaro: un *cantaro* equivale a Kg. 79,342, e si divide in 100 *rotoli*. Un *rotolo*, a sua volta, si divide in 30 *onze*.

Misure di capacità per gli aridi:

Salma: per Palermo e la Sicilia occidentale corrispondente a 275,08 litri; per Messina e la Sicilia orientale viene superato del 20% il valore dell'unità

¹ A. Giuffrida, *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, pp. 4-10.

precedentemente indicato. Una *salma* si divide in 16 *tumuli* e un *tumulo* in 4 *mondelli*.

Misure di capacità per i liquidi:

Botte, equivalente a litri 1100, 355; una *botte* equivale a 4 *salme*, e una *salma* a 8 *barili*. Un *barile*, a sua volta, si divideva in 40 *quartucci*.

L'olio si misurava a *cafiso*, equivalente a Kg, 7, 934. Un *cafiso* si divideva in 10 *rotoli*.

Misure di superficie:

Salma: equivale a mq 17462, 59, e si divide in 16 *tumuli*.

Monete:

Onza ponderis generalis: moneta di conto, in peso d'oro. Si divide in 30 *tari*. Un *tari*, a sua volta, si divide in 20 *grana*, e un *granum* in 6 *denari*.²

² Dentici Buccellato, *Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo*, p.29.

INTRODUZIONE

Diversi sono gli studi che hanno analizzato la gestione economico-finanziaria del regno di Sicilia sotto Alfonso V.

All'interno del progetto di realizzazione di un nuovo impero mediterraneo, cercato e voluto da Alfonso nei lunghi anni del suo regno (1416-1458), la Sicilia assumeva il ruolo centrale di laboratorio per sperimentare nuove alchimie istituzionali e normative.

Le ingenti risorse umane e finanziarie utilizzate per la realizzazione di tale progetto e la precarietà degli equilibri che tali sperimentazioni necessariamente comportavano, hanno indotto gran parte della storiografia siciliana a dare un giudizio negativo all'intero periodo, liquidandolo come una semplice fase di passaggio tra medioevo ed età moderna.

L'intento del nostro lavoro è stato quello, seppur minimo e parziale, di aprire una finestra su quel periodo, nel tentativo di rileggere le dinamiche politiche, giuridiche e amministrative che si ebbero in Sicilia durante il regno alfonsoino nel solco della più recente tendenza storiografica. Tra le diverse esperienze analizzabili, la gestione finanziaria del regno è quella che meglio si presta alla descrizione delle vicende politico – istituzionali di quel regno. Le scelte di governo operate in questo settore, infatti, da un lato costituiscono il riflesso delle precise volontà politiche del sovrano e dall'altro mostrano come queste, spesso, siano state l'approdo di complessi ed elaborati processi di mediazione con i centri di potere esistenti nell'isola.

Protagonista di questo processo di sperimentazione politico-istituzionale in atto nel regno era l'organo magistratuale preposto al controllo dei conti, l'antica *Magna Curia Rationum*. Tale magistratura, infatti, rappresentava idealmente e nella pratica il crocevia tra epoche differenti, l'una medievale e l'altra propria dell'assolutismo monarchico di età moderna.

Dal punto di vista istituzionale, la *Magna Curia Rationum* del periodo alfonsoino agiva, contemporaneamente, come magistratura garante dell'ordinamento giuridico, a difesa del diritto, e come organo amministrativo sottoposto al potere del sovrano e in difesa dei suoi interessi.

Dal punto di vista politico, poi, si trovava a mediare tra gli interessi del sovrano, con la propria Corte, e quelli delle realtà policentriche del regno (città, nobiltà

feudale, ceti mercantili, notarili, banchieri), che tradizionalmente vedevano nominare loro esponenti come Maestri Razionali.

Le attenzioni di Alfonso, in più occasioni riservate al settore del controllo dei conti, mostrano chiaramente quanto questo fosse importante per la realizzazione delle politiche imperialistiche del sovrano.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, i Maestri Razionali vigilavano ordinariamente sull'operato dei funzionari amministratori del patrimonio e del demanio regio, attraverso il controllo sui conti da questi periodicamente presentati. Essi intervenivano pure straordinariamente, svolgendo inchieste su particolari questioni finanziarie, dietro incarico del sovrano.

Magistratura dotata di *iurisdictio*, la *Magna Curia Rationum* aveva giurisdizione in materia finanziaria: i Maestri Razionali avevano competenza esclusiva nelle cause tra il *fisco* e i privati; in quelle tra i privati aventi ad oggetto beni demaniali, gabelle, tasse e acque pubbliche, tratte; decidevano, infine, sulle questioni sorte tra gli ufficiali del regno sull'attribuzione dei loro incarichi.

Le competenze della Curia ne facevano un osservatore privilegiato dei trasferimenti di ricchezza esistenti nel regno. Nell'ambito della fiscalità, infatti, ruotavano ed erano coinvolti soggetti privati e pubblici, centrali e periferici che, attraverso il sistema degli appalti, dei mutui, delle vendite, garantivano l'allocazione delle risorse.

A causa di queste prerogative, si è scelto di utilizzare il punto di osservazione della magistratura per descrivere gli interventi normativi e di governo operati dal sovrano in materia di gestione e controllo dei conti, e gli effetti che questi avevano sulla macchina politico-amministrativa, insieme ai risvolti che assumevano a livello locale. Si pensi, per esempio, all'indagine prosopografica sui componenti della *Curia Rationum*, osservatorio privilegiato per la ricostruzione delle figure dei Maestri Razionali, della loro estrazione sociale, della loro influenza personale, degli interessi legati alla carica, “*espressione dell'identità del regno*”; all'analisi delle procedure utilizzate dal collegio nello svolgimento dell'attività giudiziaria e amministrativa.

La documentazione che si è utilizzata in via principale per la ricerca, è quella prodotta dai Maestri Razionali sotto Alfonso V, reperibile nel fondo del Tribunale del Real Patrimonio, conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo.

Il materiale di archivio in questione, occorre precisarlo, pur se imponente e in ciò sintomo di una cultura giuridico-amministrativa di tipo moderno, presenta molteplici lacune a causa dei danneggiamenti subiti durante il periodo bellico e le cattive condizioni in cui versa, in ragione delle poche risorse date all'Amministrazione.

Pur se nei limiti appena descritti, gli atti registrati negli archivi della *Magna Curia Rationum* forniscono una miniera di informazioni in ordine alle vicende fiscali del regno e a tutto ciò che vi ruotava intorno: interessi pubblici, privati, di classe.

L'esame e la descrizione degli atti amministrativi e giudiziari della Curia ha consentito di rivelare i rapporti economici e giuridici esistenti tra i diversi soggetti coinvolti; è servito, altresì, per fornire indicazioni sulle prassi e le procedure in uso presso la corte.

Privilegiando l'esame di tali prassi e procedure in materia di diritto, lo studio del materiale conservato è stato oggetto di integrazione e confrontato con quanto disposto dalle fonti normative e consuetudinarie disciplinanti le materie in esame (Capitoli del regno, Prammatiche, *Sanctiones*, Pandette delle gabelle, ecc...) e con quanto è risultato dai precedenti studi in materia.

CAPITOLO I

I Maestri Razionali di Sicilia sotto il regno di Alfonso V.

La prima parte di questo lavoro è dedicata alla ricostruzione del profilo istituzionale che la *Magna Curia* dei Maestri Razionali assume in età alfonsina.

Chi sono i Maestri Razionali; qual è il loro ruolo nelle dinamiche istituzionali che caratterizzano il regno di Sicilia sotto Alfonso il Magnanimo; perché rileva indagarne l'identità e le caratteristiche ai fini di un'indagine che, attraverso le scritture prodotte dall'ufficio, si propone di esaminarne l'attività, nella forma e nel contenuto, sono tutti interrogativi propedeutici, le cui risposte forniscono, a nostro avviso, una chiave di lettura della presente ricerca; essi contribuiscono notevolmente a mettere in prospettiva i dati di una documentazione dalla valenza pragmatica, facendo emergere dalle scritture della pratica quotidiana il *modus operandi* dell'organo e le implicazioni politiche e giuridiche ad esso connesse³.

Il collegio dei Maestri Razionali è uno degli organi centrali dell'amministrazione finanziaria del regno. Le funzioni principali dell'ufficio sono costituite dal controllo *a posteriori* sui conti degli ufficiali pecuniari e, in generale, dalla supervisione sulla gestione finanziaria del regno, cui si aggiunge la competenza giurisdizionale esclusiva in materia finanziaria⁴.

La duplice prerogativa, organo amministrativo e suprema magistratura del regno in campo finanziario, di per sé, è una nota di rilievo, ma la centralità del ruolo della *Magna Curia Rationum* è data anche da un terzo elemento che le conferisce un autorevole potere politico.

L'ufficio dei Maestri Razionali, infatti, è uno degli organi in cui venivano espressi e difesi gli interessi della società del regno e del suo ceto dirigente, rappresentato dal gruppo di funzionari amministrativi e giudiziari dell'isola che, attraverso le cariche

³ Tale rilevazione trova riscontro in quanto osservato, più in generale, da I. Lazzarini, in merito agli studi sulla specificità dei sistemi politici italiani del XIV e XV secolo e ai caratteri comuni del sistema degli stati territoriali italiani: “*Entre les differents éléments qui composent ce système, on peut aisément reconnaître la pratique quotidienne du gouvernement de l'état, dans son équilibre entre les techniques administratives et le choix politique.*” Cfr. Lazzarini, *La nomination des officiers dans l'états du bas moyen age (Milan, Florence, Venise)*, p.1.

⁴ Cfr. Corrao, *Gli ufficiali nel regno di Sicilia del Quattrocento*, p. 315; Idem, *Governare un regno*, pp. 322 ss.; Baviera Albanese, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV*, pp. 75 ss.

amministrative, era riuscito ad affermarsi come classe politica, al servizio della Corona ma in continuo confronto dialettico con essa⁵.

Nelle pagine che seguono, attraverso lo studio analitico della struttura e delle competenze dell'ufficio, del suo funzionamento tecnico, della normativa diretta a regolarne l'attività, delle prerogative attribuitegli, cercheremo di fornire una descrizione organica della *Magna Curia Rationum*, fissando così delle coordinate utili a chiarire alcuni aspetti del processo di formalizzazione dell'attività dell'ufficio, che verrà analizzato nei capitoli successivi. Nel contempo estenderemo l'indagine sia nei confronti degli ufficiali che nel tempo hanno svolto la carica di Maestro Razionale, sia verso i funzionari della cancelleria dell'ufficio. Attraverso l'esame prosopografico dei funzionari della Curia proveremo a dare un "volto" all'ufficio, a definirne meglio l'identità, mettendo in evidenza, ove possibile, l'apporto dell'influenza personale ai fini della determinazione del peso politico dell'organo.

Infine, per individuare le peculiarità della magistratura siciliana, procederemo al confronto con due magistrature coeve dalle analoghe attribuzioni, inserite nei contesti differenti del regno d'Aragona e di quello di Napoli, rispettivamente, il *Maestre Racional* e la *Regia Camera della Sommaria*.

1. Il quadro istituzionale

Prima di iniziare l'analisi dell'assetto e delle funzioni della *Magna Curia Rationum*, appare opportuno descrivere la struttura istituzionale del regno siciliano e il ruolo delle diverse figure funzionali, che con la Curia entravano in rapporto.

Occorre fin da subito rilevare che la struttura amministrativa del regno e gli *officiales* che ne curavano l'attività, appare formalmente immutata dall'origine della propria formazione e consolidamento, avvenute nel XII secolo⁶.

⁵ Cfr. Corrao, *Governare un regno*, p. 328.

⁶ La denominazione di *officialis* identificava tutti quei funzionari dotati di *potestas* che ricoprivano un *officium* formalizzato dalla normativa. Cfr. Martino, cap. VII (1398); Alfonso, cap. CCCLXIV (1446), in cui i titolari delle cariche centrali del regno sono definiti *officiales superiores*; Alfonso, cap. DXXIII (1457), in cui si considerano *officiales superiores* i funzionari dotati di *iurisdictio universalis*; Giovanni II, capp. XXVIII e XLI (1458), in cui sono definiti gli *officiales iurisdicionales*. In, Testa, *Capitula regni Sicilie*, I.

Il nucleo amministrativo del regno siciliano e i suoi apparati, non hanno subito evidenti mutamenti “costituzionali”, nonostante i numerosi e rilevanti mutamenti storici e politici avvenuti nel corso dei secoli XIII, XIV e XV.

Questa apparente immutabilità delle strutture amministrative, però, non deve far credere che all’interno del regno di Sicilia non vi fossero mutamenti nelle gerarchie e nelle prerogative dei singoli organi centrali, né che mancassero forze centrifughe esercitate dai livelli amministrativi locali.

Il regno siciliano del XV secolo non era affatto quella struttura monolitica e centralizzata che potrebbe sembrare solo se ci si limitasse ad elencarne gli apparati amministrativi.

La stessa *Magna Curia Rationum*, istituzione antica e duratura, non era un organo statico e immutabile, ma un ufficio che vedeva aumentare o diminuire le proprie attribuzioni - risentendo delle dinamiche interne al regno - partecipando direttamente alla creazione di forme di equilibrio istituzionale di volta in volta funzionali al regno.

Come risulta dalle più attente ricerche storiche sul periodo, il regno di Sicilia del XIV secolo era un regno dalla forte realtà policentrica, in cui convivevano diversi centri di potere, quello del Sovrano con le proprie attribuzioni, che si manifestavano concretamente negli apparati centrali del regno, e quello delle autonomie locali, consistenti principalmente nelle città demaniali⁷. La realtà politica del regno era caratterizzata dalla continua ricerca – da parte del Sovrano – di equilibri funzionali, che vedevano i diversi centri di potere contribuire in modo rilevante alla costruzione di molteplici forme di rapporti politici, di diritto e istituzionali.

Le città demaniali, in particolare, gelose dei privilegi di nomina dei propri ufficiali, così come delle consuetudini locali e dei privilegi di foro per i propri cittadini, entravano a pieno titolo nelle relazioni e nei rapporti di forza esistenti tra i vari centri di potere del regno e divenivano imprescindibili interlocutori degli organi centrali del regno, come la *Magna Curia Rationum*⁸.

⁷ Cfr. Corrao, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*; Id., *Istituzioni monarchiche, poteri locali, società politica (sec. XIV-XV)*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Elites e potere in Sicilia dal Medioevo ad oggi*, Catanzaro 1995, pagg. 3-16; Pasciuta, *Gerarchie e policentrismo nel Regno di Sicilia. L'esempio del tribunale civile di Palermo (sec. XIV)*.

⁸ Cfr. Genuardi, *Il comune nel medioevo in Sicilia. Contributo alla storia del diritto amministrativo*, Palermo 1921; Pasciuta, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano” LXVI, 1993,

L'influenza dei più grossi centri cittadini nelle politiche del regno derivava anche dal fatto che le classi dirigenti chiamate a formare gli apparati centrali del regno, nel XV secolo, provenivano in gran parte dai ceti cittadini.

Nelle classi dirigenti dell'isola esisteva una certa circolazione delle competenze per cui i ceti dei notai e dei *legum doctores*, in ragione della loro professionalità, entravano in contatto e intrecciavano rapporti con le antiche aristocrazie del regno; è sufficiente dare uno sguardo alla composizione dei vari uffici centrali del regno, in cui convivevano nobili e soggetti provenienti dai ceti professionali cittadini, per comprendere come questa circolazione di competenze fosse diffusa⁹.

L'ordinamento istituzionale del regno e i rapporti politico-amministrativi esistenti tra i suoi diversi organi, che a uno sguardo solo superficiale appaiono sempre gli stessi, immutati sin dalle origini, risentono delle dinamiche socio-politiche interne al regno e in questa luce vanno analizzati, così da comprendere in quale contesto politico-istituzionale la *Magna Curia Rationum* si trovava ad operare nel XV secolo.

Come già accennato, nel regno di Sicilia è possibile distinguere una struttura amministrativa centrale da una locale¹⁰.

Il governo centrale del regno era riferito alla *potestas* del re, la quale per ragioni pratiche di amministrazione si suddivideva in alcune grosse funzioni delegate dal sovrano ed esercitate da ufficiali centrali, ciascuno coadiuvato da un proprio apparato amministrativo.

Massimi responsabili del governo del regno, in assenza del sovrano, erano i Viceré. Dotati di ampi poteri di delega, al punto da esser considerati *alter ego* del sovrano, i Viceré, in realtà, erano inseriti nel sistema amministrativo del regno come tutti gli altri funzionari.

Come ogni altro funzionario, essi ricevevano un salario, erano nominati per un periodo prestabilito e avevano una competenza che, pur se ampia, era limitata e attentamente definita¹¹.

pagg. 239-297; D'Alessandro, *Società cittadina e amministrazione locale: Palermo nel primo Trecento*, in Id., *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Palermo 1994, pagg. 128-151.

⁹ Cfr. Corrao, D'Alessandro, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (sec. XII-XV)*, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna 1994, pagg. 395-444; Id., *Fra città e Corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*.

¹⁰ Per un primo orientamento sulla struttura degli uffici del regno, cfr. Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*.

La funzione centrale di registrazione del regno era assolta dagli uffici del Cancelliere e del Protonotaro del regno¹². Entrambi gli uffici ricevevano le istanze provenienti da tutte le realtà del regno, centrali o locali, erano il luogo di formazione dei provvedimenti regi e di registrazione di ogni provvedimento redatto o ricevuto. Pur non avendo articolazioni periferiche, gli uffici del Cancelliere e del Protonotaro svolgevano un ruolo fondamentale nel regno, mettendo tra loro in relazione ogni singola realtà centrale e locale.

L'amministrazione finanziaria del regno aveva al suo vertice il Tesoriere, ufficio centrale delle entrate e delle uscite fiscali, che disponeva sulle spese correnti e non ordinarie, sull'erogazione degli emolumenti dovuti ai funzionari, e che determinava l'ammontare effettivo delle entrate e delle uscite del regno¹³.

Sempre a livello centrale, ma con numerose ramificazioni a livello locale, l'amministrazione finanziaria vedeva coinvolti due diversi uffici, deputati alla gestione della fiscalità indiretta: il Maestro Secreto e il Maestro Portulano, competenti, rispettivamente, per le gabelle e i diritti di esazione sull'esportazione di cereali.

I due uffici, in realtà, non gestivano direttamente la riscossione dei tributi, essendo questa affidata agli uffici periferici. Essi finivano con l'essere inglobati dal Tesoriere, unico vero arbitro della fiscalità del regno.

Organo centrale di controllo contabile, come si è detto, era la *Magna Curia Rationum*, collegio di antica istituzione, tradizionalmente composto da siciliani, che insieme al Tesoriere esercitava un forte potere politico, attraverso il controllo dei conti e la programmazione finanziaria.

Per arginare il potere di Tesoriere e Maestri Razionali e per meglio garantire gli interessi della Corona, Alfonso istituì un nuovo ufficio, che sovrapponeva in parte le proprie competenze a quelle degli uffici suddetti.

¹¹ Sull'istituzione del Viceré, cfr. Corrao, *Governare un regno*, p.156 ss.; Caldarella, *Un Viceré di Sicilia ignorato: Guglielmo Muntanyans*, in "Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo", XVIII 1933, pp. 97-140; Id., *La cedola di nomina del primo Viceré di Sicilia*, in "Archivio Storico Siciliano", n.s., LIV 1943, pp. 325-328; Id., *Il governo di Pietro d'Aragona in Sicilia (1423-38)*.

¹² Cfr. *Real Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (sec. XIII-XIX)*, Roma 1950; Collura, *La Cancelleria dei re aragonesi di Sicilia*, Palermo; Corrao, *Mediazione burocratica e potere politico negli uffici di Cancelleria del regno di Sicilia (sec. XIV e XV)*; Id., *Governare un regno*, pp. 337 ss.

¹³ Per uno studio più approfondito dell'amministrazione finanziaria del regno e degli organismi coinvolti, cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*; Di Martino, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia*; Dentici Buccellato, *Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo*; Corrao, *L'ufficio del Maestro Portulano in Sicilia fra angioini e aragonesi*.

Al Conservatore del Real patrimonio, istituito nel 1414, veniva delegato il compito di vigilanza sulla legittimità e correttezza delle uscite della Corona e sulla compatibilità di queste con lo stato delle effettive entrate.

Tale competenza, necessariamente, finiva col sovrapporsi in parte con le attribuzioni proprie dei Maestri Razionali e diveniva, in pratica, un controllo delle entrate e delle uscite parallelo a quello tradizionalmente svolto dalla *Magna Curia Rationum*¹⁴.

Organi centrali di giustizia erano il Maestro Giustiziere, responsabile dell'ordine pubblico all'interno del regno, e la Gran Corte, tribunale centrale, composto da quattro giudici, che decideva sia in primo grado che in appello¹⁵.

A tali organi di giustizia si affiancava il Giudice della Sacra Regia Coscienza, che decideva sugli appelli rivolti direttamente al sovrano, oltre a svolgere, all'interno della corte, compiti di consulenza di giustizia.

Altri uffici centrali erano il Provveditore ai castelli e l'Ammiraglio del regno¹⁶.

Il primo esercitava il controllo e aveva giurisdizione sulla rete dei castellani presenti nelle città demaniali. La sua funzione era principalmente di tipo tecnico, dovendosi occupare della dotazione e del vettovagliamento dei castelli, garantendone il funzionamento.

Il secondo esercitava il controllo e aveva giurisdizione sui Viceammiragli nelle città costiere, con compiti di vigilanza sulle coste e i porti, nonché di polizia marittima.

Il livello centrale di amministrazione era affiancato, a livello locale, da ufficiali regi presenti nelle diverse città demaniali che operavano in regime di dipendenza e collegamento con gli uffici centrali.

In ogni città risiedeva un Vicesecreto che si occupava della riscossione delle gabelle e rispondeva direttamente al Maestro Secreto¹⁷, un Castellano, con compiti di difesa

¹⁴ Sul contrasto tra l'ufficio del Conservatore e la *Magna Curia* dei Maestri Razionali in materia di controllo contabile cfr. *infra* cap. III, par. 2 d), pp. 131 ss.

¹⁵ Per uno studio approfondito sull'ordinamento giudiziario del regno, cfr. Baviera Albanese, *L'ufficio di consultore de Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*; Romano, *Tribunali, giudici e sentenze nel "regnum Siciliae" (1130-1516)*; Id., *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, in A. Wijffels (a cura di), *Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Report*, Berlin 1997, pp. 111-161; Corrao, *Fonti e studi per la storia del sistema giudiziario e della criminalità in Sicilia nel tardo medioevo*; Id., *Governare un regno*, pp. 324-337; Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*.

¹⁶ Cfr. Trasselli, *L'Amirauté de Sicile (XIV-XVIII siècles)*, in "Revue d'Histoire Economique et Sociale", XLVIII, 1969, pagg. 193-214.

¹⁷ I centri maggiori e più rilevanti politicamente ed economicamente, forti anche dei privilegi loro accordati dal sovrano, specificamente Palermo, Messina e Catania, avevano diritto ad avere un proprio Secreto, non dipendente dal Maestro Secreto centrale.

e cura delle fortificazioni della città, che rispondeva al Provveditore ai Castelli. Nelle città costiere risiedeva un Viceammiraglio, con compiti di polizia costiera e nei porti con caricatori, da cui si esportava ed importava grano, stava un Viceportulano, dipendente dal Maestro Portulano.

A livello locale, con competenza di giustizia civile, amministrava il Baiulo, ufficiale regio eletto direttamente dall'*universitas*; competente in materia penale era, invece, il Capitano, di nomina regia, che lentamente aveva assorbito e sostituito nelle competenze gli antichi Giustizieri provinciali¹⁸.

I diversi organismi centrali e periferici appena delineati, ciascuno composto, oltre che dal titolare della carica, da luogotenenti, Maestri Notai, in qualche caso giudici, entravano in rapporto con la *Magna Curia Rationum* sia ordinariamente, per ragioni funzionali al sistema amministrativo, che straordinariamente, in caso di situazioni patologiche che vedevano i diversi uffici in conflitto istituzionale.

In ragione dello *status* di organo supremo di controllo dei conti e degli ufficiali pecuniari del regno, nonché di tribunale con competenza esclusiva in materia fiscale, direttamente o indirettamente, tutti gli ufficiali del regno dovevano interloquire con *Magna Curia Rationum*.

Lo studio dei provvedimenti resi dalla *Magna Curia Rationum*, insieme a quelli a questa indirizzati ci aiutano a ricostruire il tipo di rapporti che la Curia intratteneva con le altre istituzioni del regno e con le diverse realtà locali.

In molte occasioni erano i Viceré a sollecitare l'operato della Curia, indirizzando richieste ed esortazioni per dare impulso alle attività del collegio. In altri casi era la Curia a chiedere l'intervento dei Viceré e del Sacro Regio Consiglio, per dirimere quelle controversie che vedevano coinvolti diritti derivanti da privilegi erogati dal sovrano.

Il Tesoriere, avendo assunto un ruolo fondamentale nel controllo delle entrate e delle spese, sia a livello centrale che periferico, veniva in contatto quasi quotidianamente con l'ufficio dei Maestri Razionali, chiamati a svolgere l'attività di revisione dei conti del regno.

Della sovrapposizione di competenze tra la *Magna Curia Rationum* e il Conservatore del Real Patrimonio si è già detto. I rapporti tra i due istituti, dunque,

¹⁸ Come nel caso dei Vicesecreti, anche per l'amministrazione locale della giustizia le più importanti città demaniali godevano di privilegi. Nella città di Messina amministrava lo Stratigoto, con competenze sia civili che penali, a Palermo la figura del Baiulo era sostituita da un Pretore, a Catania da un Patrizio e a Siracusa da un Senatore.

erano spesso di ostilità e di conflitto, sia istituzionale che politico, essendo l'ufficio del Conservatore – almeno per alcuni anni – ricoperto da personalità iberiche particolarmente vicine al sovrano.

I Maestri Razionali, inoltre, in ragione delle proprie competenze di vigilanza sul Maestro Secreto e i Vicesecreti - nonché sui Secreti di Palermo, Messina e Catania - e quando, per ragioni di ufficio, si trovavano nella necessità di conoscere norme, usi e prassi vigenti nei diversi territori, inviavano e ricevevano regolarmente dai predetti uffici comunicazioni di ogni tipo.

Lo stesso avveniva con il Maestro Portulano e suoi Viceportulani, con l'Ammiraglio del regno e i Viceammiragli.

La documentazione delle comunicazioni vigenti tra i diversi organi amministrativi del regno, ci consentono di far luce sullo stato dei rapporti di forza e di potere esistenti tra le istituzioni, le singole personalità insignite della carica e il sovrano.

a) La disciplina dell'organo attraverso la normativa generale del regno

Nel XV secolo le nozioni giuridiche afferenti agli *officia*, le definizioni, le competenze, l'insieme di regole che ne caratterizzava la vita istituzionale, avevano tutte una forte impronta di tipo legislativo. L'intera materia relativa agli *officia*, come osservato¹⁹, era regolata da norme regie che incidevano fortemente sulla formazione degli assetti istituzionali. Anche se le prassi potevano risultare difformi dall'indirizzo normativo, ciò non toglie che è da quest'ultimo che bisogna partire per poter descrivere la natura e il funzionamento degli *officia*, e dei Maestri Razionali in particolare²⁰.

Il ruolo e le funzioni della *Magna Curia Rationum*, dunque, durante il regno di Alfonso il Magnanimo, possono essere meglio compresi attraverso la preliminare analisi del quadro normativo caratterizzante tale istituzione.

La materia – fatta eccezione per l'aspetto più tecnico dell'organizzazione interna dell'ufficio, affidata alla prassi - era disciplinata dallo *ius regium*, costituito dai Capitoli - emessi direttamente dal sovrano o placitati nei Parlamenti²¹ -, dalle

¹⁹ Cfr. *supra* nota 6, p.11.

²⁰ Cfr. Corrao, *Gli ufficiali*, pp. 317- 318.

²¹ Sui Parlamenti siciliani come luogo “luogo di costruzione delle leggi generali del regno” si rimanda allo studio di Pasciuta, *Placet regie maiestati*, capitolo I, pp. 9-26.

Prammatiche e dai Memoriali regi²², disposizioni specifiche contenenti istruzioni sulla gestione amministrativa o chiarimenti di precedenti disposizioni dubbie²³.

I Capitoli erano frutto della contrattazione che si svolgeva in Parlamento tra il sovrano e il regno²⁴, le Prammatiche insieme alle *Constitutiones regie* costituivano, invece, espressione diretta della volontà del sovrano.

Queste fonti rappresentavano la normativa generale del regno, la quale, insieme allo *ius proprium* delle città - a sua volta formato da Privilegi e Capitoli²⁵ e dalle Consuetudini, approvate dal re - formava il sistema normativo vigente nel regno di Sicilia durante il XV secolo e oltre.²⁶

Sul piano sostanziale gli interventi normativi riguardanti i Maestri Razionali investivano diversi settori. I Capitoli – attinenti, più direttamente, agli interessi e alle esigenze del regno - intervenivano, prevalentemente, sulle modalità di registrazione degli atti, sull'esazione dei diritti di sigillo e sulla procedura giudiziaria seguita dalla corte nell'espletamento della funzione giurisdizionale. Il funzionamento e la regolamentazione del controllo finanziario – afferenti alla gestione amministrativa del regno - invece, erano, prevalentemente, oggetto di Prammatiche e Memoriali.

Nostro interesse, come anticipato, è rilevare la disciplina, vigente sotto Alfonso il Magnanimo (1416-1458), della *Magna Curia Rationum* e delle sue attribuzioni. Tuttavia, prescindere da una panoramica più ampia, che comprenda la normativa emanata in materia dai suoi successori, significherebbe trascurare due aspetti, altrettanto importanti, per la nostra analisi: da un lato, le criticità del sistema nel periodo alfonsino, che possono essere meglio comprese attraverso uno sguardo retrospettivo. Dal tenore delle riforme successive, infatti, si evince quali aspetti della normativa alfonsina funzionassero e quali invece venissero disapplicati.

²² Alcuni memoriali, concernenti la composizione della *Curia Rationum*, sono emersi dalla ricognizione di certi volumi della serie *Mercedes* del fondo *Conservatoria del Registro*, conservati presso l'Archivio di Stato di Palermo.

²³ Completano il quadro le lettere regie, dal carattere informale, con le quali il sovrano impartiva determinate disposizioni agli ufficiali del regno. Esempi di queste lettere sono rinvenibili nella rubrica *Quietaciones officialium* dei volumi di *Mercedes* del fondo *Conservatoria del Registro*, dove spesso venivano riportate insieme ai mandati di pagamento.

²⁴ Sulla normativa come espressione di contrattazione politica, cfr. Mazzarese Fardella, *Osservazioni sulle leggi pazionate in Sicilia*, pp. 78 ss.

²⁵ I Privilegi venivano concessi dal sovrano su istanza di privati o enti, mentre i Capitoli venivano approvati con il *placet regio*. Cfr. Pasciuta, *In regia curia*, pp.71-72

²⁶ Sul sistema vigente nel regno di Sicilia fra XIV e XV secolo e in particolare sulla gerarchia delle fonti cfr. Pasciuta, *Placet*, capitolo II, pp. 29-33; Id., *In regia curia*, pp.71-72.

In secondo luogo, che tipo di influenze abbiano avuto tali criticità sui processi di razionalizzazione della gestione finanziaria e dell'apparato amministrativo e giudiziario del regno, intrapresi dai sovrani successivi.

Sulla base di queste considerazioni si è scelto di ampliare il campo d'osservazione agli interventi normativi riguardanti i Maestri Razionali emanati tra i primi del XV secolo e la seconda metà del XVI secolo, così da poter seguire il processo di regolamentazione dell'organo in funzione dei mutamenti avvenuti negli equilibri politici ed istituzionali del regno.

La scelta degli estremi cronologici non è casuale, essi rappresentano due momenti peculiari. Tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV si verificano una serie di trasformazioni all'interno dell'apparato istituzionale del regno, tali da interessare l'intera amministrazione centrale. L'introduzione dell'ufficio del Conservatore del Real Patrimonio, avvenuta nel 1414, ne è l'esempio più evidente, cui si aggiungono altri processi come la redistribuzione di funzioni tra alcuni dei maggiori uffici del regno – ad esempio, la registrazione dei documenti regi – e l'assegnazione di nuove competenze ad organi preesistenti²⁷.

Il collegio dei Maestri Razionali, organo al vertice del settore finanziario, risulta inevitabilmente coinvolto in questi cambiamenti. Da ciò il motivo che ci porta a considerare il periodo come significativo punto di partenza per la nostra analisi. Il termine *ad quem*, invece, è il 1569, anno in cui, con la Prammatica *De reformatione tribunalium*, Filippo II attua la riforma delle magistrature del regno di Sicilia, introducendo quella che sarà – fino al XIX secolo – la configurazione definitiva dei Grandi Tribunali di Sicilia. In questa occasione la *Magna Curia* dei Maestri Razionali viene trasformata in Tribunale del Real Patrimonio.

Lo studio delle disposizioni legislative emanate per la Curia dei Maestri Razionali, nel periodo esaminato, risente del fatto che quelle che ci sono effettivamente pervenute non sono copiose. La spiegazione di questo fenomeno è riconducibile a due diversi fattori: un limite di natura strutturale delle fonti documentarie, da cui deriva la parziale conoscenza del *corpus* normativo effettivamente vigente nel *Regnum*, e un limite di natura sostanziale, soprattutto riguardo al funzionamento

²⁷ Sui processi di trasformazione delle istituzioni del regno e delle loro funzioni cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp.322 e ss; Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 3 ss.

tecnico dell'ufficio, che, come già anticipato, era regolato da norme di natura consuetudinaria o direttamente derivanti dalla prassi²⁸.

Nel passato la materia non sempre era stata oggetto di specifici interventi legislativi da parte dei sovrani. In epoca sveva, ad esempio, le norme poste per regolare la procedura di revisione dei conti erano in gran parte di natura consuetudinaria e avevano, di regola, carattere generale. Nel tempo alle consuetudini si affiancarono anche regole scritte. Queste ultime erano costituite dalle disposizioni di lettere che il sovrano indirizzava ai Razionali - per dettar loro istruzioni da seguire nello svolgimento dell'incarico, le lettere prendevano in questo caso il nome di *forma*, o per rispondere a quesiti posti da questi ultimi, lettere *responsales*, - e che pare assumessero, nella materia in questione, valore di legge. Tale è la conclusione di Angelo Caruso, fondata sulla base dell'inclusione nel *Ritus Regiae Camerae Summarie* (testo curato da Andrea d'Isernia nel 1315) di alcune disposizioni, date da Federico II ai Razionali in lettere responsali²⁹.

La conoscenza che abbiamo della legislazione generale del Regno di Sicilia - dall'insediamento della monarchia aragonese, successivo al Vespro, al 1819, anno dell'entrata in vigore del Codice per il Regno delle Due Sicilie - è demandata alle raccolte a stampa prodotte a partire dal 1497³⁰. Tali raccolte, frutto del processo di consolidazione del diritto attuato nel regno dalla fine del XV secolo³¹, sono state oggetto di una selezione orientata da specifiche finalità politiche e pratiche³². Questo elemento - cui si aggiunge l'ulteriore limitazione della conoscenza indiretta

²⁸ Cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, p.103. L'osservazione viene fatta da questo autore, sulla base del testimonianze dei giuristi del tempo, per il XVI secolo, ma riteniamo sia valida anche per il secolo XV.

²⁹ Diverso è il caso delle lettere con cui il sovrano rispondeva alle petizioni dei privati volte ad ottenere un determinato provvedimento da opporre ai Razionali, che avevano valore soltanto in relazione al caso concreto (in genere i privati si rivolgevano al sovrano quando le consuetudini non regolamentavano determinati rapporti, che i Razionali di conseguenza non riconoscevano, o per lamentare un'interpretazione della consuetudine ritenuta lesiva dei propri interessi), cfr. A. Caruso, *Il controllo dei conti nel regno di Sicilia durante il periodo svevo*, pp. 219-20.

³⁰ *Regalium constitutionum, pragmaticarum et capitulorum*. Raccolta ufficiale curata dal giurista Giovanni Pietro Appulo e promossa dal Viceré Giovanni de La Nuça. Cfr. Pasciuta, *Placet*, p. 39.

³¹ Un'approfondita analisi sul sistema normativo vigente in Sicilia nel XV secolo e sugli itinerari della normazione è stata effettuata da B. Pasciuta. In particolare sulla consolidazione del diritto cfr. Pasciuta, *Placet*, pp. 34-62.

³² Sulle finalità politiche, Pasciuta: " Si comprende bene infatti come in un ordinamento - qual era il regno di Sicilia, che al suo interno si presentava a sua volta policentrico sin dal suo iniziale costituirsi - ciascuno dei centri di potere (a livello locale si pensi alle città) che lo componevano dovesse necessariamente disporre di strumenti aggiornati che rendessero il proprio quadro normativo conoscibile, quanto più possibile certo e agilmente utilizzabile". Pasciuta, *Placet*, p. 35. Per quanto riguarda le finalità pratiche - è il caso in particolare delle raccolte di Prammatiche - le raccolte normative erano, per lo più, destinate agli operatori della pratica forense. Cfr. Pasciuta, *Placet*, p. 44 e pp. 54-62.

e frammentata delle regole dettate dalla prassi, giuntesi soltanto di riflesso, attraverso la documentazione prodotta dalla *curia* stessa – condiziona chiaramente la nostra indagine, limitando la possibilità di esaminare il quadro complessivo della legislazione vigente per i Maestri Razionali³³.

Poste queste premesse, entriamo nel dettaglio delle disposizioni in questione, analizzando separatamente gli interventi legislativi risalenti alla prima metà del XV secolo, da quelli successivi.

Tale operazione consentirà di evidenziare le peculiarità della normativa in funzione del contesto politico-finanziario e sociale in cui si innesta, e di leggere, nello stesso tempo, attraverso le fonti, i mutamenti degli indirizzi di governo, soprattutto in campo finanziario, che si registrano a partire da Giovanni II, per proseguire con Ferdinando il Cattolico e i suoi successori, Carlo V e Filippo II.

b) La legislazione sulla *Magna Curia officii Rationum* di Martino e Alfonso

La normativa sulla *Magna Curia Rationum*, emanata nella prima metà del XV secolo, si concentra sull'obiettivo di rendere efficace il controllo da essa operato sulla gestione finanziaria del regno, al fine di garantirne un'efficiente e razionale funzionamento, a maggiore tutela degli interessi della Corte.

Per raggiungere tale obiettivo si ricorse periodicamente ad interventi che incidevano prevalentemente sulle manifestazioni più dirette di tale controllo: la revisione della contabilità pubblica e la registrazione degli atti, mentre spazio più modesto venne dato alla disciplina della parallela attività giudiziaria dell'organo.

Tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento si assiste ad una progressiva alienazione delle rendite del demanio e del patrimonio regio in favore di privati. Questa pratica - originatasi dalla necessità di far fronte alle esigenze politiche e militari che segnavano i governi di Martino e Alfonso³⁴ - nel tempo si era trasformata in un sistema, divenendo parte integrante delle politiche di governo del regno.

³³ Un'indagine sulla documentazione inedita della Cancelleria, Protonotaro e Conservatoria del Real Patrimonio sicuramente arricchirebbe il quadro delle fonti attualmente conosciute.

³⁴ Si pensi all'operazione di costruzione del consenso condotta da Martino attorno alla nuova monarchia e all'impresa napoletana di Alfonso, attuate a detrimento del patrimonio regio. Cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 203-262; Id., *Amministrazione ed equilibri politici nel regno di Sicilia*, pp. 179-198; Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, pp. 499-506.

Sul piano normativo, per controbilanciare gli effetti depauperativi prodotti da tale sistema, venivano emanati dei provvedimenti che dovevano incidere su due settori chiave dell'amministrazione finanziaria: il controllo contabile e la registrazione degli atti.

Le disposizioni di Martino si inserivano in un disegno più ampio il cui intento era quello di correggere il sistema di gestione delle risorse finanziarie e ristabilire gli ambiti di competenza degli uffici dell'apparato amministrativo centrale³⁵. I capitoli, riprendendo le norme più antiche, attribuivano ai Maestri Razionali il controllo e la registrazione delle lettere patrimoniali (atti riguardanti gli introiti e le spese del regno, il patrimonio regio e quant'altro ricadesse tra le competenze della Curia), oltre alla competenza, nella qualità di giudice di appello, sulle cause decise dal Maestro Secreto³⁶ in materia di gabelle.

Il risultato di questi provvedimenti fu quello di consolidare e intensificare l'azione di controllo dei Maestri Razionali sulle operazioni di spesa pubblica e sulle concessioni dei sovrani; effetto rafforzato dalla disposizione che affidava all'organo il compito di verificare periodicamente i conti degli ufficiali pecuniari e del loro operato, e che si tradusse, nella pratica, nell'esercizio di un pieno controllo di natura politica³⁷.

Significativi, in questo senso, risultano anche gli interventi di Alfonso. Negli anni che precedevano la campagna napoletana, la politica finanziaria del sovrano, in continuità con quella del padre, tendeva alla razionalizzazione della gestione delle risorse patrimoniali del regno. L'avvio dell'*Amprisia* e, successivamente, la politica d'espansione sul territorio italiano³⁸, segnano, invece, l'inizio di una stagione caratterizzata dalla pressante esigenza di reperire fondi per sostenere le campagne

³⁵ Cfr. Pasciuta, *Placet*, p.144.

³⁶ Martino, cap. LX (1402), in Testa, *Capitula*, I, p.109: "Li Mastri Rationali spaccirannu li littere spectanti ala Secretia, cabelli, et patrimonio regali, e secundo li pandecti antiqui specta a loru officio. Etiam li dicti Mastri Rationali canuxirannu et vidirannu de quillo ki specta ala Secretia et cabelli et altri raxuni de patrimonio regali. Di li feudi, vero, et beni burgensatichi et altri cosi si observi secundu li constitutioni antiqui. Et si li cabelloti inter se, oi con li vicesecreti hannu questioni, et recurrinu alu Mastru Secretu, ipsu canuxira, in tanto, quantu specta alu so officiu, tamen in ogni casu la appellationi vaia ali Mastri Rationali"; Martino, cap. LXVII, in Testa, *Capitula*, I, p.112: "... et quilli (lettere) de li gabelli spectanti alu officio de lu Mastru Rationali, passino per lu Mastru Rationali, como esti consueto ...".

³⁷ Cfr. Corrao, *Governare un regno*, p. 354; Baviera Albanese, *L'istituzione*, p.86.

³⁸ Sulla politica italiana di Alfonso cfr. Pontieri, *Alfonso il Magnanimo, re di Napoli (1435 -1458)*; Del Treppo, *Il regno di Napoli.*, Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state.*

militari, cui, di contro, si accompagnava la predisposizione di un sistema di gestione e controllo finanziario improntato a criteri di razionalità ed efficienza.³⁹

Le disposizioni emanate tanto in materia di controllo contabile, quanto in materia di registrazione mostrano la priorità di Alfonso di rendere più incisivi e soprattutto regolari i controlli sulla gestione finanziaria.

Nel primo campo, le norme intervenivano, in particolar modo, sui tempi e sulle procedure di revisione. Una prammatica del 1443⁴⁰ stabiliva l'obbligo, per almeno due dei quattro Maestri Razionali, di rimanere a Palermo durante le visite annuali del Viceré nel regno, con la *corte formata*⁴¹, cioè con il Consiglio regio, di cui facevano parte anche i Maestri Razionali. La *ratio* della norma era quella di evitare che l'attività dell'ufficio, a causa della mancanza del personale, subisse dei blocchi o dei rallentamenti con effetti lesivi degli interessi della *Curia Regis*.

Qualche anno prima, sempre a tutela degli interessi della Corte – minacciati dai frequenti abusi connessi alla politica di amministrazione delle risorse finanziarie, perpetrati durante la conquista del regno di Napoli, e anche dopo – venivano intensificate le verifiche sull'operato degli ufficiali e sui loro conti, e predisposta una maggiore collaborazione fra gli uffici centrali dell'amministrazione finanziaria preposti a tale controllo, cioè il Tesoriere, il Conservatore e i Maestri Razionali. Con un Memoriale del 1436 il sovrano prescriveva al Tesoriere di comunicare ai Maestri Razionali e al Conservatore le entrate straordinarie, come pure di fornire loro dei rendiconti mensili; prescriveva inoltre che i Maestri Razionali e il Conservatore dovevano curare la risoluzione dei casi patrimoniali dubbi, dava loro la facoltà di porre veto alle provvisioni pregiudizievoli per la Corte regia e ordinava che intervenissero in tutti gli acquisti fatti per conto della Corte⁴².

La revisione dei conti degli ufficiali, tuttavia, pur costituendo lo strumento fondamentale dell'azione di controllo, era, probabilmente, anche quello che incontrava maggiori ostacoli nell'applicazione pratica; ce lo attestano tanto le

³⁹ Cfr. Corrao, *Amministrazione ed equilibri*, pp. 182 ss.. La prospettiva di Corrao, relativa alla politica finanziaria di Alfonso il Magnanimo, s'inserisce nel quadro della storiografia più recente che si discosta dalla tradizionale tesi sul saccheggio economico della Sicilia per il finanziamento della conquista napoletana sostenuta da Trasselli in C. Trasselli, *Sul debito pubblico in Sicilia sotto Alfonso V d'Aragona*.

⁴⁰ *Regni Siciliae Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 5.

⁴¹ Alfonso, cap. CCCLXII (1446), in Testa, *Capitula*, I, p.214 (*Quod fiat visitatio regni per viceregem, cum curia formata, semel in anno*).

⁴² Si tratta del Memoriale 2890, c.5v del 1436, della serie *Curiae Siciliae* del fondo *Cancilleria Real* conservato presso l'Archivo de la Corona de Aragón, riportato in Corrao, *Amministrazione ed equilibri*, nota 41, pp. 195-196.

norme, quanto la documentazione⁴³. In tal senso, ancora nel 1451, una Prammatica, prolungando il precedente termine di scadenza, prescriveva agli ufficiali pecuniari di presentare alla fine dell'anno i conti della loro amministrazione⁴⁴ ai Maestri Razionali – incaricati di *examinar, liquidar y diffinecer las dichas cuentas* – precisando, tuttavia, che ogni quattro mesi erano tenuti a dare le *informationes iuradas* delle partite di conti registrate in quel frangente⁴⁵.

Un altro settore su cui insisteva la disciplina normativa sui Maestri Razionali era quello della registrazione degli atti di natura finanziaria.

La prescrizione di registrare tali atti presso la *Magna Curia Rationum*, oltre che presso i due uffici della Cancelleria e del Protonotaro, risalente all'epoca angioina, nasceva dall'esigenza di controllare preventivamente l'entità di qualsiasi atto emanato in favore di privati che, in qualche modo, riguardasse il Patrimonio o gli interessi della Regia Corte e, contemporaneamente, di tenerne memoria nel tempo.

In materia di registrazione esistono svariati interventi normativi, alcuni indirizzati al perseguimento degli interessi della Corte regia, altri emanati per venire incontro alle esigenze del regno.

Attraverso le prammatiche, infatti, il sovrano cercava di controllare il sistema della registrazione degli atti, con l'intento ultimo di controllare l'eccessivo proliferare di documenti attestanti concessioni, che finivano con il depauperare il Patrimonio.

In particolare, una prammatica del 1436 imponeva che le *provisiones* riguardanti gli *iura, regalias et bona regii Patrimonii*, prima di esser sigillate e spedite, venissero revisionate e registrate presso l'ufficio di Maestri Razionali⁴⁶. La disposizione veniva ribadita nel 1458 da un'altra prammatica, la quale precisava che tali

⁴³ Tra gli atti delle serie *Lettere Patrimoniali* e *Atti del fondo Tribunale del Real Patrimonio* è possibile leggere le intimazioni dei Maestri Razionali al personale di uffici come, ad esempio, il Maestro Portulano, affinché vengano presentati le partite di conti dell'ufficio risalenti ad anni indizionali trascorsi da parecchio tempo.

⁴⁴ Il nuovo termine ampliava la scadenza precedentemente fissata la quale prevedeva che i conti si dovessero presentare ogni sei mesi. *Pragmaticarum Sanctionum*, vol. II, t. II, p.90.

⁴⁵ Gli ufficiali avevano 15 giorni di tempo, dalla scadenza del quadrimestre, per fornire le informazioni. *Pragmaticarum Sanctionum*, *Ibidem*.

⁴⁶ “Volentes circa curam et conservationem patrimonii nostri dicti Regni Siciliae uberiori uti cautela, utque officium Magnae nostrae curiae rationum (quod illius principale onus habet) cunctorum, quae per ipsa curiam Regni Siciliae praedicti fiunt et expediuntur tangentium iura, regalias et bona patrimonii eiusdem, debitam scientiam et notizia habeat, tenore praesentis decrevimus providendum quod omnia et quaecunque privilegia, literae, mandata et rescripta, ac executoriae et cautelae factum patrimonii nostri praedicti, sive in pecuniis, sive in feudiis aut rebus mobilibus et stabili bus quomodolibet concernentes, et concernentia antequam sigillentur et expediantur, omnino per dictum officium Magnae curiae rationum revideri, et recognosci, et registrari de caetero debeant.” *Pragmaticarum Sanctionum*, vol. II, t. II, p. 76.

provisioni pecuniarie non dovessero essere registrate dai segretari regi, ma dal maestro notaio della *Magna Curia Rationum* che ne aveva la competenza⁴⁷.

Per rispondere alle richieste del regno, diversamente, la forma legislativa utilizzata era quella dei placiti, nel procedimento formativo dei capitoli del regno. I capitoli emanati in materia di registrazione, infatti, più che rispondere a ragioni di controllo, cercavano di incidere sugli abusi perpetrati dai funzionari preposti alla registrazione e sui costi eccessivi che venivano richiesti per la registrazione degli atti. Specificamente, le richieste riguardavano: l'abolizione dell'uso di un nuovo sigillo introdotto dalla *Magna Curia Rationum* per la registrazione di certi atti giudiziari (lettere citatorie e di convocazione dei testimoni) nel passato non soggetti a tassazione, e il ripristino dell'uso di sigillarli con gli anelli privati dei Maestri Razionali⁴⁸; la riforma delle esazioni del diritto di sigillo da fissare in pandette⁴⁹; la semplificazione della procedura di registrazione degli atti, attraverso l'annotazione dei privilegi e rescritti in non più di due registri (richiesta accolta solo in parte, in quanto il sovrano rispondeva che i registri da tenere nel regno sarebbero rimasti tre: uno tenuto dal Protonotaro, uno dai Maestri Razionali e uno dai Segretari; mentre il Conservatore avrebbe tenuto note tratte dal registro dei Maestri Razionali o direttamente dagli originali)⁵⁰.

⁴⁷ *Pragmaticarum Sanctionum*, vol. II, t. II, pp. 77-78.

⁴⁸ Alfonso, cap. CCCLXXVI (1446), in Testa, *Capitula*, I, p. 218: "Item perchi noviter è stato introducto uno novo sigillo in la Curti de mastri rationali, con li quali si spachiano certi literi iustitiarie, comu su citatorii et de audientia testium, lo quali per lo passato sempre fu costumato essere sigillati per li anelli privati deli dicti mastri rationali, senza solutione alcuna, et per lo presente si exigissi drecto delo dicto sigillo non senza detrimento dela republica delo Regno. Suplica la dicta Maiestà, che sia sua merci comandare, che lo dicto sigillo sia abolito, et de cetero si debiano sigillare li dicti literi como sempre fu costumato".

⁴⁹ Alfonso, cap. CCCLXXXII (1446), in Testa, *Capitula*, I, p.219: " Item peroche in le exactione tanto de lo drecto de sigillo, como de scriptore, che si spachiano in li officii de secretarii, prothonotario et mastri rationali, si fanno multi extorsioni, Suplica ala dicta Maiestà, che placza comandare et connectire alo Vicere de Sicilia, che cum suo consilio maturo debia reformare li exactioni et de quelli fare pandecti, li quali approbati per lo dicto Vicere ex nunc pro tunc la sua Maiestà approbe, laude et mande, che siano observate". La tariffa della tassa di sigillo stabilita in epoca angioina era stata mantenuta dai sovrani aragonesi. Alfonso nel 1433 la confermava nel capitolo LXVI: "In officiis omnibus Cancellarie, Protonotarii, Magistrorum Rationalium et Secretarii, circa emolumentum exactionem registri et sigilli, ne dum pandectae antiquae, verum etiam reformationes inviolabiliter observentur". Alfonso, cap. LXVI (1433), in Testa, *Capitula*, I, p. 136.

⁵⁰ Alfonso, cap. CCCLXXXIII (1446), in Testa, *Capitula*, I, p.219: " Item che per la multitudi deli registri è grandi spisa et interesse deli parti, senza utilità de la curte: Suplica la dicta sua Maiestati, che sia sua merci ordinare che tucti privilegii et rescritti, che obtineranno per quello Regno si debiano registrarli a dui registri, ad altius et non piu. Placet Regiae Maiestati, quod tria tantum registra remaneant in Regno, scilicet, prothonotarii, magistrorum rationalium et secretariorum; et quod conservator teneatur capere notam ex registro dictorum magistrorum rationalium, sive ex originalibus in sui forma". Il capitolo, tuttavia, aveva provocato la protesta del Maestro notaro della Cancelleria, che lamentando la lesione dei propri diritti, chiedeva il ripristino dell'obbligo di

A questi capitoli, placitati nel 1446, si aggiungeva la richiesta, presentata dal Parlamento nel 1451, che gli ufficiali preposti alla registrazione degli atti - nel caso della *Magna Curia Rationum* i maestri notai - potessero percepire, come diritto sugli atti da loro registrati, soltanto la tariffa indicata nelle pandette emanate nel 1420⁵¹, incorrendo in caso contrario nel pagamento di una ammenda⁵².

I capitoli emanati da Alfonso riguardavano anche altri settori di competenza della *Magna Curia Rationum*. In materia di procedura giudiziaria, su istanza del Parlamento, veniva introdotta la possibilità di appellare le sentenze emanate dai Maestri Razionali, *facta la executione*, qualora emergessero nuovi elementi⁵³; diversamente la causa poteva essere sottoposta a revisione presso il regio Consiglio, in presenza degli stessi Maestri Razionali⁵⁴.

Alla *Magna Curia Rationum*, quale supremo tribunale in campo finanziario, si estendeva, inoltre, la riforma della procedura giudiziaria, introdotta con il *Ritus Magne Regie Curie et totius regni Sicilie Curiarum*, promulgato nel 1446.⁵⁵

Rientrava tra le attività della *Magna Curia Rationum* anche il controllo sulle operazioni di riscossione del donativo⁵⁶. In proposito i capitoli stabilivano che i Maestri Razionali - insieme al Viceré, al Maestro Giustiziere e al Conservatore –

registrazione in Cancelleria. Il sovrano accoglieva la richiesta e, modificando la disposizione, manteneva l'obbligo della registrazione di ogni genere di atto presso la Cancelleria, stabilendo invece, che a seconda della loro natura, gli atti sarebbero stati registrati o presso l'ufficio del Protonotaro, oppure, se attinenti alla materia finanziaria presso l'ufficio della *Curia Rationum*. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p.16.

⁵¹ Alfonso, cap. CCL (1420), in Testa, *Capitula*, I, p. 176: “ .. Item scribae officii prothonotarii, magistrorum rationalium, secretariorum et conservatoris, solutionibus exigendis observent ipsorum pandectas: et praecaveant, ne aliquid ultra capiant: quod si fecerint, punientur poenis infra statutis..”. Il capitolo CCL era stato emanato su iniziativa dei Vicerè Vasquez, Torres e Cardona per regolare la riscossione dei diritti da parte degli ufficiali del regno. Cfr. Pasciuta, *Placet*, pp. 181-183.

⁵² Alfonso, cap. CDXIII (1451), in Testa, *Capitula*, I, p.229: “ Item supplica lo dicto Regno che, li secretari, mastri notari dele rationale, non poczano pigliare per loro dricto de litera, oi altri provisioni, excepto quello che è ordinato, seu taxato per li pandecti ordinati per la dicta Maiestà; et si contravenerint, ipso facto quello, che si piglarà lo pagamento, incurrat penam unciarum decem, totiens quotiens contravenerint, Regio fisco applicandarum. ...”.

⁵³ La possibilità riguardava le cause tra il fisco e i privati, o tra privati, qualora la *curia* ne avesse la competenza. Alfonso, cap. CCCLXXV.

⁵⁴ Alfonso, cap. CCCLXXV (1446), in Testa, *Capitula*, I, p.217: “ Item che de sententii dati per li mastri rationali, sive dati siano in li causi vertenti inter fiscum et privatum, sive inter privatos, si quam forte in eis iurisdictionem haberent: si aliqua de novo emergant, facta la executione, si pocza per la parte succumbenti appellare. Si vero nihil novi emergerit, la dicta causa si pocza revidiri in consilio, praesentibus ipsis magistris rationalibus.”

⁵⁵ Il testo del *Ritus Magnae Regiae Curiae* di Alfonso è contenuto nei capitoli XCVI – CCIV, in Testa, *Capitula*, I, pp. 145-167. Sull'argomento e per ulteriore bibliografia cfr. Pasciuta, *In regia curia*, pp.88-92; Id., *Placet*, pp.183-187 e pp. 216-217.

⁵⁶ La tassa discendeva dalla *collecta* o *generalis subventio*, imposta diretta introdotta nel periodo normanno dovuta in casi particolari. Sull'argomento cfr. Di Martino, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia*, pp. 83-145. A partire dal 1446, l'imposta assumeva carattere ordinario e s'inseriva nel meccanismo della contrattazione che si svolgeva in Parlamento. Cfr. Pasciuta, *Placet*, pp. 208-284.

dovessero intervenire nelle operazioni di determinazione e ripartizione delle quote ad opera dei Deputati del regno⁵⁷. Tale intervento costituiva una forma di controllo da parte degli organi centrali su un nuovo sistema di prelievo, il donativo, gestito localmente. Il donativo, infatti, pur potendo apparire esclusivamente come prezzo in un sistema di contrattazione delle norme del regno, assumeva fin da subito le vesti di una forma di contribuzione periodica, la cui riscossione veniva gestita da un organo locale: la Deputazione del Regno. Tale forma di contribuzione, quindi, finiva col diventare un nuovo sistema di riscossione fiscale, diverso da quello tradizionale in uso nel regno, in cui gli organi deputati al controllo fiscale – i Maestri Razionali e il Conservatore del Real Patrimonio – dovevano necessariamente intervenire.⁵⁸

Per concludere il nostro panorama normativo sulla regolamentazione della *Magna Curia Rationum* e della sua attività nella prima metà del Quattrocento, occorre accennare a provvedimenti più specifici, del sovrano o dei Viceré, tesi a definire situazioni d'incertezza determinatesi nell'apparato amministrativo.

Istruzioni volte a limitare a quattro il numero di componenti della Curia, identificati nei creditori della regia Corte, vengono date in alcuni memoriali regi emanati tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Quattrocento⁵⁹; altri memoriali recano direttive al Tesoriere sulla corresponsione del salario a singoli Maestri Razionali⁶⁰. Interventi

⁵⁷ Alfonso, cap. CDXXV (1451), in Testa, *Capitula*, I, p. 231: “Item supplica lo dicto Regno, che li deputati delu novu parlamentu siano quelli che hannu affari la taxa delo pagamento dela presente summa Placet Regiae Maiestati, intervenientibus tamen Vicerege, magistro iustitiario, ac rationalibus, et conservatore, vel eius locumtenente.”; e Alfonso, cap. DXIII (1457), in Testa, *Capitula*, I, p.261: “Item Placet Regiae Maiestati: dum tamen de quolibet brachio, vel statu interveniant ad minus tres ex deputatis cuiusque brachii: simul cum Vicerege, et magistris rationalibus: qui quidem deputati, antequam ad aliqua procedant, teneantur iurare sollenniter, bene, et fideliter se habere in taxatione.”

⁵⁸ Sul donativo come nuovo sistema di prelievo fiscale Cfr. Pasciuta, *Placet*, pp. 246 – 250.

⁵⁹ I *Memoriali* o *Capitoli* in questione sono emersi dalla ricognizione dei volumi, risalenti all'età alfonsina, della serie *Mercedes* del fondo *Conservatoria del Registro* (cfr. *infra* cap. II, par. 3, p. 91). In particolare: CO, *Mercedes* 20, c. 341r (memoriale regio del 1440) “Vol lo senyor Rey que per toltre tota confusio sia reformat lo offic de mestres racionals del dit regne de Sicilia lo qual lo dit senyor reduchix a quatre ordinaris segons lo antich ord del dit regne loqual sien misser Adam de Asmundo, misser Friderico Vintimigla, misser Petro Speciali et lo dit misser Antoni di lu Iudici e aquels e non altres sien pagats lurs salaris e provisions annuals.”; CO, *Mercedes* 26, c. 271r (memoriale del 1445) e c.273r (memoriale del 1446); CO, *Mercedes* 19, c. 367r (memoriale del 1449).

⁶⁰ CO, *Mercedes* 23, c. 316r: Un capitolo regio del 1440 dispone che il Maestro Razionale Antonio de Iudice, “que sempre deia esser hun dels quatre Racionals ordinaris segons lo antich orde del dit regne”, debba essere retribuito senza dover presentare esecutoria e certificazione annuale al Conservatore. CO, *Mercedes* 29, c. 445r: Un esecutoria viceregia del 1448, diretta al Tesoriere, riporta un capitolo regio che ordina l'ammissione, tra i conti di quest'ultimo ufficio, del salario di Goffredo Rizzari - nominato Maestro Razionale ordinario in soprannumero – affinché venga retribuito come uno dei quattro componenti ordinari del collegio.

del genere cercavano di garantire le prerogative e la stabilità dell'ufficio, in modo tale che non si alterassero gli equilibri politici tra gli uffici centrali del regno.

La normativa esaminata, rappresenta la cornice in cui la *Magna Curia Rationum* si muoveva nell'espletamento delle sue funzioni. Nei capitoli dedicati all'approfondimento dell'attività dell'ufficio, attraverso l'analisi della documentazione prodotta dalla Curia, si cercherà di verificare l'effettiva applicazione di queste disposizioni⁶¹.

c) Le riforme da Giovanni II a Filippo II

L'apparato finanziario del regno, e gli organi di controllo in particolare, nel periodo di poco più di un secolo che va dal 1460 e il 1569, furono oggetto di una serie di riforme volute dai sovrani nell'intento di razionalizzare l'amministrazione dell'isola.

La pressante esigenza di mettere ordine nel sistema di amministrazione del regno nasceva tanto da ragioni politiche⁶², come la volontà di affermare il proprio potere manifestata dal sovrano (alla politica di Alfonso, caratterizzata dall'ampia libertà di manovra concessa al ceto dirigente siciliano nella gestione delle concrete azioni di governo del regno⁶³, subentrava una politica tendente ad accentrare il potere nelle mani del sovrano), quanto dalla necessità di disporre di un apparato, soprattutto in campo finanziario, efficiente che consentisse alla Corona di far fronte ai propri bisogni.

⁶¹ Cfr. *Infra*, cap. III p.103 ss. e cap. IV, p. 152 ss.

⁶² Alla morte di Alfonso, il regno di Sicilia, diversamente da quello di Napoli, rimaneva legato alla Corona d'Aragona. Giovanni II, suo successore, nel 1460 proclamava l'unione perpetua del *Regnum* ai regni della Corona, inaugurando una politica centralizzatrice – accentuata da Ferdinando il Cattolico – che avrebbe comportato, tra l'altro, l'estensione al regno di Sicilia, di provvedimenti politico-istituzionali diretti a stabilizzare il dominio aragonese. Il timore che l'isola – spinta da tentazioni indipendentiste – appoggiasse la ribellione della Catalogna, aveva portato il sovrano a mutare l'unione personale, che caratterizzava il legame tra il regno e la Corona d'Aragona, in una unione formale. Cfr. Corrao, *Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterraneo ed Europa (secoli XI – XV)*, p.163. Scrive lo Zurita - a proposito della richiesta del Parlamento siciliano del 1458, con cui si chiedeva l'istituzione del principio della nomina a Vicerè del primogenito del sovrano d'Aragona – che Giovanni II, respingendo l'istanza, rispondeva nel 1460 con la dichiarazione, davanti alle *Cortes* riunite, dell'unione formale dell'isola alla Corona d'Aragona, e giurava che le isole di Sicilia e Sardegna sarebbero state “*perpetuamente unidas al dicho reyno y debaxo de un solo domino, y no se apartessen de la Corona Real*”. Cfr. Zurita, *Anales de la Corona de Aragón*, IV, p. 75.

⁶³ Cfr. Corrao, *Governare un regno*, p. 379.

Già prima della morte di Alfonso, l'amministrazione finanziaria versava in uno stato di disordine⁶⁴ originato da diversi fattori: disfunzioni nella gestione delle risorse finanziarie, pendenze accumulate nella liquidazione dei conti, negligenza dei funzionari nello svolgimento delle proprie mansioni, prevalere dell'interesse privato su quello della *res publica*. Per ovviare a tali problemi venivano intraprese delle riforme, che in parte richiamavano all'osservanza di precedenti disposizioni emanate da Alfonso, in parte introducevano elementi nuovi.

La normativa diretta ai Maestri Razionali, in questo arco di tempo, insiste sulle procedure da rispettare nello svolgimento del controllo dei conti e dell'operato degli ufficiali pecuniari, allo scopo di ricondurlo a criteri di precisione, puntualità e rigorosità. Le norme entrano anche nel merito del funzionamento tecnico dell'organo per accelerarne i tempi farraginosi.

Questo continuo sforzo legislativo operato dai vari sovrani succedutisi nel tempo, teso a riformare il sistema del controllo dei conti, evidenzia che i malfunzionamenti, la corruzione dei magistrati, la politicizzazione degli stessi, erano dei problemi estremamente difficili da risolvere. I continui richiami al rispetto delle norme emanate da Alfonso, operati dalle successive disposizioni di Giovanni II, Ferdinando il Cattolico e Carlo V, fanno comprendere che i tentativi originari di Alfonso di riformare il sistema si erano scontrati con gli interessi privati dei Maestri Razionali e che tali magistrati avevano nella prassi molto più margine di movimento, potere e peso politico di quanto le semplici norme possano fare intuire. Entrando maggiormente nello specifico, si possono delineare quattro tappe nel cammino di riforma della procedura del controllo contabile operato dalla *Magna Curia Rationum*.

Un primo intervento normativo è del 1460, operato da Giovanni II. A questo seguono, nel 1485, una riforma di Ferdinando il Cattolico e, nel 1524, la *reductio ad unum* delle disposizioni esistenti, effettuata da Carlo V. A queste riforme va, infine, aggiunto un importante intervento di Filippo II, datato 1569, che, nell'incidere sull'ordinamento giudiziario dei grandi tribunali del regno, ricadeva direttamente sulla struttura della *Magna Curia Rationum*.

La prima serie di provvedimenti, emanata da Giovanni nel 1460, consisteva in alcune Prammatiche viceregie che intervenivano sulla procedura di revisione dei conti. In esse si stabiliva che i Maestri Razionali dovessero procedere alla verifica

⁶⁴ Cfr. Trasselli, *Sul debito pubblico*, p. 71.

contabile separatamente, riunendosi collegialmente insieme al Conservatore per conferire sui casi che presentassero dubbi e decidere in merito⁶⁵, inoltre si vincolava il Tesoriere ad astenersi dall'effettuare assegnazioni o pagamenti prima di aver ricevuto dai Maestri Razionali i mandati autorizzativi dei pagamenti del Viceré, annotati e registrati presso la *Magna Curia Rationum*⁶⁶.

Vi erano poi delle disposizioni concernenti le modalità di retribuzione e il controllo sui titolari di uffici pubblici, i cui salari gravavano sui proventi del regno⁶⁷. Nel caso specifico dei Maestri Razionali, le prammatiche individuavano negli introiti delle segrezie del regno i cespiti su cui retribuirl⁶⁸ e prescrivevano l'obbligo per l'ufficio del Conservatore di annotare i giorni di assenza dal lavoro dei singoli Maestri Razionali – escludendo dal computo i trenta giorni loro concessi per occuparsi dei propri affari – con conseguente decurtazione dal salario di ognuno essi⁶⁹.

Sempre al 1460 risalgono due capitoli, emanati da Giovanni, a proposito della procedura di revisione dei conti delle collette regie e della registrazione degli atti.

Con il primo capitolo il regno chiedeva al sovrano che gli amministratori del denaro pubblico fossero tenuti a presentare i *computa* delle collette regie e della loro distribuzione a tre esperti di calcoli, provenienti da tre diverse città del regno, affinché ne verificassero la regolarità. L'istanza veniva accolta, ma il sovrano stabiliva che ad esaminare e rivedere i conti fossero i Maestri Razionali, *vel alium fidum*, con l'intervento di alcuni cittadini del regno⁷⁰. Da ciò si evince come, nonostante la materia delle collette e dei donativi fosse stata demandata alla Deputazione del regno, sul prelievo fiscale persistesse una forma di controllo a livello centrale.

In merito alla registrazione degli atti, il Parlamento reiterava una richiesta inoltrata ad Alfonso nel 1446. Veniva, infatti, chiesto a Giovanni di ridurre l'obbligo della

⁶⁵ *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, pp. 5-6.

⁶⁶ *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, pp.106-107.

⁶⁷ Tale controllo veniva effettuato dall'ufficio del Conservatore del Real Patrimonio, cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p.24.

⁶⁸ *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p.108.

⁶⁹ *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 34.

⁷⁰ Giovanni, cap. LII (1460), in Testa, *Capitula*, I, p. 293: "Item pro maximo commodo et avantagio Magnae Regiae Curie, cum iustissimum sit, quemlibet administratorem rerum, et maxime publicarum pecuniarum, dispungi et calculum cum restitutione reliquorum reddi debere; Supplicat ...quod placeat et dignetur mandare quod ii ad quos pervenerint pecuniae collectarum, teneantur reddere calculum distributionis ipsarum ...et ut recte, et legaliter fieri possit dictus calculus, placeat mandare, quod eligantur tres viri probi de tribus civitatibus Regni, experti in calculis fiendisPlacet Regie Maiestati, dum tamen videantur huiusmodi computa, et dispungantur per magistrOS rationales Regni, vel alium fidum: et, intervenientibus aliquibus de Regno pro Regia Maiestate, habita relatione ab ambaxatoribus Regni.....".

registrazione solo presso i registri del Protonotaro e della Cancelleria. Il sovrano placitava il capitolo, disponendo, tuttavia - come già era stato previsto per il Conservatore - che presso i Maestri Razionali venissero fatte delle note, *de quibus notis nulla fiat solutio*⁷¹. La decisione, da un lato, permetteva all'ufficio di mantenere comunque la prerogativa di registrare gli atti, strettamente connessa alla propria funzione di organo di controllo. Dall'altro, prescrivendo la gratuità dell'annotazione, eliminava una delle fonti di malcontento popolare, che costituiva la causa principale della richiesta: il pagamento dei diritti connessi alla registrazione.

Nuove norme sulla revisione dei conti degli ufficiali pecuniari venivano emanate nel 1478. Dal tenore dei provvedimenti si deduce, ancora una volta, l'intento di correggere le disfunzioni del sistema di controllo, conseguenti alle imprecisioni presenti nei rendiconti dei funzionari e ai ritardi nella loro presentazione, oltre che all'inosservanza delle norme vigenti in materia⁷².

L'opera di risanamento dell'amministrazione finanziaria iniziata da Giovanni - affiancato dal figlio Ferdinando, nominato nel 1468 re e co-regnante di Sicilia - veniva continuata dal suo successore.

La politica di Ferdinando il Cattolico caratterizzata dalla tendenza all'accentramento del potere, dal continuo attingere alle risorse del regno per finanziare le spedizioni militari, dall'introduzione del pagamento annuale, anziché triennale, della tassa del donativo, faceva crescere l'esigenza di maggiore efficienza e rigore nell'amministrazione e nel controllo finanziario.

⁷¹ Giovanni, cap. LXI (1460), in Testa, *Capitula*, I, p. 295: "Item quod duo solum remaneant registra, videlicet prothonotarii e cancellarii:Placet Regiae Maiestati, dum tamen apud magistros rationales, et conservatorem fiat nota: de quibus notis nulla fiat solutio".

⁷² Così viene ordinato agli ufficiali pecuniari di specificare nei conti da presentare ai Maestri Razionali (*tam in informacionibus quam in comptis et ratiociniis*) le indicazioni relative alla data e alle somme erogate e riscosse (*apponans diem pecuniarum qualitatem et quantitatem, tam in introitu quam in exitu*) (Di Blasi F. P., *Pragmaticae Sanctiones regni Siciliae*, pp. 137-138); vengono ampliati i termini, fissati nel 1460, per la consegna dei rendiconti ai Maestri Razionali, con la previsione, nel caso questi ultimi riscontrassero omissioni nelle partite d'introito o aumenti nelle partite d'esito, di pene che potevano giungere alla perdita dell'ufficio (*Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, pp. 92-93); inoltre, si ribadisce il tenore della Prammatica alfonsina del 1458, nella pratica disattesa dai Segretari del regno, che attribuisce la registrazione delle *provisiones* concernenti il Patrimonio regio, all'ufficio del Conservatore e dei Maestri Razionali (*Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, pp. 77-78).

Sul piano normativo tale obiettivo veniva perseguito attraverso una serie di riforme che coinvolgevano il sistema politico-istituzionale siciliano, e che s'inquadravano in un più generale disegno di riorganizzazione dei regni della Corona⁷³.

In particolare, nel 1485, il sovrano procedeva alla riforma della *Magna Curia Rationum*⁷⁴, soffermandosi sulle modalità e sui tempi del controllo contabile e dando rilievo ad un elemento, che già negli anni precedenti aveva assunto un certo peso: l'attribuzione della competenza sul controllo *a posteriori* della contabilità del regno, attraverso la qualifica di *Revisor Compotorum*⁷⁵ anche al Conservatore.

L'ufficio del Conservatore, soprattutto dopo il conferimento nel 1489 della competenza giurisdizionale in materia contabile e finanziaria, da svolgere in seno al collegio dei Maestri Razionali, veniva di fatto ad incorporarsi nella struttura della Curia⁷⁶.

Il sovrano, nel prendere atto che l'inefficienza della *Magna curia Rationum*⁷⁷ nell'esaminare e definire la contabilità del regno si ripercuoteva sulla consistenza e la tenuta del Patrimonio regio, emanava delle norme che si concentravano sul *modus operandi* della Curia.

Le disposizioni stabilivano che i Maestri Razionali dovessero concludere, entro l'anno corrente, la definizione dei conti dell'anno precedente. Per snellire tale operazione veniva previsto che, durante la settimana lavorativa, tre membri della Curia si concentrassero sulle operazioni di verifica, mentre, a turno, il quarto componente si sarebbe occupato delle altre incombenze del collegio. Entro il termine fissato i Maestri Razionali avrebbero dovuto, inoltre, presentare il bilancio alla Corte regia e darne certificatoria al Tesoriere.

Ogni anno i Maestri Razionali, con l'intervento del Conservatore, avrebbero dovuto ricevere i conti degli ufficiali, definire le partite dubbie e identificare gli eventuali debitori, incorrendo, qualora fossero passati ai conti dell'anno seguente prima di

⁷³ Cfr. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e di idee*, p.20; Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico: tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468 – 1523)*, passim.

⁷⁴ Cfr. Gregorio, *Considerazioni*, p. 478.

⁷⁵ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 20.

⁷⁶ Cfr. Baviera Albanese, *ibidem*.

⁷⁷ "Item havemos visto por experiencia por lo passado el gran dano que nuestra corte recibe por causa que los Mastres Racionales no veen ni examinan en cada un anno las cuentas de los oficiales pecuniarios, ni hazen la diffinicion necessaria de aquellas segun son tenidos y obligados y perteneze a su officio." *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, p.7.

aver terminato la revisione precedente, in sanzioni che potevano arrivare anche alla privazione della carica⁷⁸.

Un punto su cui le disposizioni regie intervenivano più volte era quello dell'esame delle partite dubbie. A tal proposito veniva introdotta una distinzione tra i casi più complessi (*dudas grandes*), per i quali era previsto che il collegio dei Maestri Razionali e il Conservatore (o almeno un Maestro Razionale e un ufficiale del Conservatore) procedessero ad un esame congiunto delle partite sin dal momento in cui la questione si fosse evidenziata, e i casi più semplici (*de poca importancia*). La trattazione di questi ultimi veniva fissata in un giorno prestabilito della settimana. In quel giorno ogni Maestro Razionale presentava le questioni dubbie riscontrate durante la verifica svolta singolarmente per definirle insieme al collegio e al Conservatore⁷⁹.

Della decisione dei casi trattati nella riunione, cui presenziava anche il giudice della *Magna Curia Rationum*, doveva esser fatta una relazione, nel giorno di mercoledì, al Vicerè⁸⁰.

Il vaglio congiunto del collegio dei Maestri Razionali e del Conservatore - a causa degli inconvenienti derivanti dalla procedura di definizione dei conti⁸¹ - veniva esteso anche alla redazione del bilancio e alla chiusura dei conti, e soprattutto all'esame dei mandati di pagamento "*et grazii straordinarii, che si paganu del Patrimonio, de dinari di la Regia Curti et maxime per li spesi munitioni, fatigui, remunerationi, servitii, giornati, et de altri spesi di ufficiali, et altre persone per elemosini e gratii straordinarii di alcuna quantitati, et summa de denari...*"⁸².

I Maestri Razionali e il Conservatore venivano investiti anche del controllo quadrimestrale sulle estrazioni e immissioni di merci effettuate da persone cui era stato concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di gabella.

A tal fine, il Maestro Secreto e i secreti delle città di Palermo, Messina, Catania, Termini e Malta, ogni 4 mesi dovevano inviar loro le informazioni inerenti alle operazioni franche in modo da verificare che non si svolgessero frodi ai danni della

⁷⁸ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, pp. 6-8.

⁷⁹ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 9.

⁸⁰ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 13.

⁸¹ Ogni Maestro Razionale era incaricato di esaminare i conti presentati da un singolo ufficiale pecuniario, come da disposizione emanata da Giovanni II, tuttavia "*pir vidiri uno sulo mastro rationali li cunti de uno pecuniario, et l'altro per l'altro, et sic de singulis si pigliano alcuni erruri in disservizio de sua regal majestati, et l'uno si excusa cum l'altro, et sic de singulis di molto interesse et danno a su patrimonio de sua majestati*". Cfr. Di Blasi F.P., *Pragmaticae*, p. 209.

⁸² Cfr. Di Blasi F.P., *Pragmaticae*, pp. 208-209.

Corte Regia. Nel caso che dalla verifica fossero emerse delle truffe, i colpevoli avrebbero subito la *publicacio bonorum*⁸³.

I Maestri Razionali, inoltre, venivano investiti della responsabilità dei pagamenti disposti *cum praeceptis et cautelis Viceregis* ed effettuati dal Tesoriere, previa loro verifica. La norma, più precisamente, stabiliva che tali pagamenti - *in quibus erunt debite subscriptiones aut oppositiones* apposte dai Maestri Razionali o altri ufficiali addetti alle verifiche delle spese, le cui *apoche de soluto* (quietanze di pagamento), in sede di approvazione della spesa (*in admissionibus pecuniarum*) fossero risultate oggetto di *dubia et notamenta* diretti allo stesso Tesoriere – *solute sint periculo et iactura nedum dicti Thesaurarii tantum verum etiam ipsorum Magistrorum Rationalium, qui in cautelis eisdem manus suas apposuerunt*⁸⁴.

Mediante altre prammatiche, Ferdinando interveniva anche sul funzionamento tecnico dell'organo.

Venivano, dunque, fissati gli orari di lavoro, il giorno di riposo settimanale, l'obbligo di occuparsi personalmente dell'esame dei conti senza delegare il compito ai propri collaboratori, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati al Patrimonio da eventuali errori commessi dai coadiutori e il relativo risarcimento dei danni all'erario, e, infine, elencate le sanzioni previste in caso d'inosservanza delle disposizioni normative.⁸⁵

La regolamentazione dell'ufficio era completata da alcuni capitoli concernenti le attribuzioni e i requisiti del personale della cancelleria della Curia⁸⁶.

⁸³ Questa Prammatica di Ferdinando il Cattolico riprendeva un precedente Prammatica emanata da Alfonso per la segreteria di Palermo, estendendola alle altre segrezie del regno. Cfr. Di Blasi F.P., *Pragmaticae*, p. 193.

⁸⁴ Cfr. Di Blasi F.P., *Pragmaticae*, pp. 151-152.

⁸⁵ Nei giorni lavorativi i Maestri Razionali dovevano lavorare al mattino e al pomeriggio, secondo l'orario stabilito dalle Prammatiche e variabile in base alla stagione. Nelle settimane in cui non vi fossero giorni festivi veniva loro assegnata una giornata libera per occuparsi delle attività private, il giovedì. Il giudice del collegio, invece, era tenuto a presentarsi all'ufficio i martedì, mercoledì e venerdì, e in ogni altro momento fosse necessaria la sua presenza (Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 12). Oltre al giorno del giovedì, nelle settimane in cui non erano previste altre ferie, veniva disposto che in osservanza delle feste comandate dalla Chiesa il collegio dei Maestri Razionali non lavorasse (Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 11). Nel caso contravvenissero all'obbligo di adempiere personalmente all'esame dei conti la pena comminata consisteva nella detrazione di un terzo dalla retribuzione annuale e nel risarcimento del danno patito dalla Corte Regia per gli errori commessi dai coadiutori (Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 13). Sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni normative, in particolare, cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, pp. 8, 9-11, 12, 13.

⁸⁶ In particolare essi stabilivano che i provvedimenti o lettere emessi dai Maestri Razionali dovessero essere redatti (*mettiti in forma dicti litteri*) esclusivamente dai segretari e maestri notai della curia, o da scrivani ordinari nominati dai segretari, i quali dovevano avere le competenze necessarie per svolgere tale incarico, iscriversi agli atti del protonotaro e sostituire i colleghi assenti, subentrando nella loro attività (si tratta di disposizioni valide anche per gli atti e le lettere del Vicerè, dei giudici

La legislazione di Ferdinando sull'attività di controllo svolta dai Maestri Razionali e sull'ordinamento della Curia viene ripresa da Carlo V.

Molte disposizioni legislative erano diventate desuete a causa della loro inosservanza per cui il sovrano (per il buon governo dell'ufficio) stabiliva, valendosi del consiglio degli stessi Maestri Razionali e del Conservatore, che le norme dei suoi predecessori in materia, venissero raccolte *in unum* e sistemate *per ordinem*.⁸⁷ Così nel 1524 veniva emanata una prammatica viceregia con la quale si reiteravano alcune disposizioni emanate da Alfonso, Giovanni e Ferdinando sulla procedura da seguire nella revisione dei conti, oltre ad introdurne di nuove⁸⁸. Lo scopo era quello di rendere più chiara ed efficiente l'azione del collegio, e restituire fiducia nella *Magna Curia Rationum* a coloro che le si rivolgevano per ottenere giustizia. A questo provvedimento ne seguivano altri rivolti alla definizione di alcune fasi del controllo finanziario (controllo settimanale, nei periodi in cui la Corte si trova a Palermo, dei conti della *dohana*, presso i locali della stessa⁸⁹; accettazione dei conti e rilascio delle quietanze; previsione di una registrazione separata per le significatorie dei debiti emersi dall'esame dei conti e redazione, ogni sei mesi, di una significatoria collettiva delle precedenti passate al Tesoriere⁹⁰).

Il cattivo funzionamento della giustizia - che aveva dato luogo alle riforme di Alfonso (*Ritus* del 1446), di Ferdinando il Cattolico (1485), e, sotto Carlo V, dei Vicerè Monteleone (1526) e Pignatelli (1530) –, nel 1535, spingeva l'imperatore, pressato anche dalle richieste del Parlamento⁹¹, a progettare una nuova riforma

della Gran Corte e altri delegati) (Ferdinando, cap. XLVII (1509), in Testa, *Capitula*, I, p. 351). Inoltre, veniva disposto che gli scrivani dei maestri notai delle corti del regno e i loro *archivarii* sapessero scrivere bene, correttamente e in modo chiaro, così che i provvedimenti e gli atti processuali risultassero corretti e comprensibili, e che restituissero i diritti fatti pagare alle parti per avere copie degli atti, scritture o estratti (Ferdinando, cap. L (1509), in Testa, *Capitula*, I, p. 352).

⁸⁷ Tale motivazione introduceva il testo della Prammatica del 1524. Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t.II, p.14.

⁸⁸ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, pp.14-26. Le disposizioni *ex novo* regolavano diversi aspetti dell'attività dei Maestri Razionali, dalle modalità del controllo (ordine da seguire nell'esame dei conti dei diversi ufficiali pecuniari, formalità del procedimento, pene da applicare ai funzionari inadempienti ecc...) al rapporto col Vicerè (resoconto settimanale sull'attività svolta).

⁸⁹ La Prammatica, emanata nel 1525, riprendeva una precedente disposizione di Ferdinando il Cattolico del 1515. Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, pp. 27-28.

⁹⁰ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 28.

⁹¹ Cfr. Parrino Piccione, I *"Capitula regni Siciliae"* in tema di riforme dell'ordinamento giudiziario, pp. 40 e ss.

organica dei tribunali siciliani.⁹² L'auspicata riforma, tuttavia, non venne attuata e si dovette attendere il suo successore per giungere all'atteso risultato.

Nel 1569, con l'emanazione della prammatica *De reformatione Tribunalium*⁹³, si procedeva alla modifica dell'ordinamento giudiziario siciliano.

La riforma di Filippo II - proposta ai rappresentanti del regno nel Parlamento del 1562, e ivi approvata⁹⁴ - rientrava in un disegno politico ben preciso. Gli obiettivi che essa cercava di realizzare, al di là di una riorganizzazione più efficiente dei grandi tribunali del regno, consistevano nell'uniformare gli organi amministrativi e giudiziari siciliani a quelli del regno di Napoli e del ducato di Milano⁹⁵, e nell'allontanamento da quelle strutture della nobiltà feudale, più interessata a favorire i propri interessi che quelli del regno⁹⁶.

La prammatica del 1569, trasformava la *Magna Curia Rationum* in Tribunale del Real Patrimonio. L'organico del tribunale veniva aumentato, gli originari quattro Maestri Razionali diventano sei, di cui quattro nobili (giudici di cappa e spada), deputati alla revisione e liquidazione dei rendiconti degli ufficiali pecuniari, e due giureconsulti (giudici togati), *pro rebus iustitiam tangentibus*. Nelle questioni di diritto, trattate dalla corte, soltanto ai giuristi era attribuito voto decisivo, mentre gli altri componenti avevano semplicemente la facoltà di esprimere la loro opinione. Il mandato dei sei magistrati era perpetuo, e ad ognuno di essi veniva corrisposto un salario fisso⁹⁷.

⁹² Dalla corte spagnola arrivava la proposta di sostituire i tribunali della *Magna Regia Curia* e della *Magna Curia Rationum* con "due Rote di ufficiali perpetui", ciascuna composta da 5 giudici e un presidente, cui spettava una retribuzione fissa. Cfr. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, p.29.

⁹³ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, pp. 1-4.

⁹⁴ In forza del patto costituzionale che legava il regno di Sicilia al sovrano e del giuramento da lui prestato di rispettarne le leggi (cfr. Mazzaresse Fardella, *Osservazioni*, pp. 51-83.), per procedere alla riforma dell'ordinamento siciliano il sovrano necessitava di una espressa rinuncia del regno alla normativa vigente. A tal proposito, Filippo II aveva dato incarico al marchese di Oriolo di convocare il Parlamento, per ottenere la necessaria autorizzazione a procedere. I tre bracci del regno autorizzavano la modifica dell'ordinamento giudiziario a condizione, tuttavia, che venisse rispettato l'antico privilegio sulla nazionalità siciliana dei magistrati. Cfr. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, pp. 70-82.

⁹⁵ Cfr. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, pp.73-74.

⁹⁶ Sul senso politico della *De reformatione Tribunalium* il Gregorio osservava: "sin dai tempi normanni le cariche di gran giustiziere, di gran cancelliere, di gran camerario erano in mano dei baroni e dei nobili, e quelli riputavansi come i capi naturali, e i presidenti di tutte le supreme amministrazioni, così di giustizia come di economia. Egli è anche vero che alla lontananza della real corte, e sotto il governo dei Vicerè, e da gran tempo il novello stato di cose avea di molto abbassato questi uffici, ed aveali quasi allontanati dai tribunali: ma ciò era avvenuto più per fatto che per legge: e per legge, e per costituzione volle Filippo II spegnere quasi quegli uffici, togliendo loro ogni qualunque lontana ingerenza nell'amministrazione della giustizia e nel governo de' magistrati". Gregorio, *Considerazioni*, p.541; inoltre Cfr. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, pp. 90-93; Parrino Piccione, *I "Capitula"*, p. 64.

⁹⁷ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 3.

La prammatica confermava la presenza di due avvocati fiscali, uno patrocinante presso il tribunale della Gran Corte, l'altro presso il tribunale del Real Patrimonio, anch'essi nominati in perpetuo e con salario fisso⁹⁸.

Tra i provvedimenti legislativi riguardanti il tribunale vi era anche la disposizione che deferiva al Concistoro la competenza a decidere in seconda istanza sui provvedimenti emessi dai Maestri Razionali, fino a quel momento detenuta dal Sacro Regio Consiglio⁹⁹.

L'innovazione su cui occorre soffermarsi, invece, è l'istituzione a capo del collegio di un presidente togato¹⁰⁰, con funzione di coordinare le attività dei Maestri Razionali. Come gli altri membri dell'ufficio, il presidente era nominato in perpetuo e riceveva un salario fisso, che nel suo caso ammontava a mille scudi l'anno¹⁰¹. Quanto al diritto di voto, la disposizione stabiliva *votumque habeat sicut caeteri*¹⁰².

L'istituzione della figura dei presidenti giuristi contribuiva concretamente ad allontanare la nobiltà dalle cariche strategiche dell'apparato istituzionale, ridisegnando l'ordinamento giudiziario siciliano in senso verticistico, ma costituiva la premessa dell'ascesa sociale del ceto togato¹⁰³.

In definitiva, le prerogative attribuite al Tribunale del Real Patrimonio con la riforma, associate alla funzione di controllo sull'amministrazione finanziaria del regno, ne accrescevano l'autorità, accentuando, tra XVI e XVII secolo, il potere politico che l'ufficio deteneva già dal XIV secolo.

2. Competenze e attribuzioni

La *Magna Curia* dei Maestri Razionali svolgeva, nel settore finanziario, funzioni di controllo, registrazione e consultazione. Al contempo era dotata di competenza giurisdizionale sul contenzioso fiscale e amministrativo.¹⁰⁴

⁹⁸ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 4.

⁹⁹ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 3.

¹⁰⁰ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 3. L'istituzione del presidente era prevista anche per gli altri due grandi tribunali del regno, la Gran Corte e il Concistoro.

¹⁰¹ *Ibidem*. I Maestri Razionali, invece, percepivano un salario di cinquecento scudi l'anno.

¹⁰² *Ibidem*. In proposito Sciuti Russi, riportando un punto di Rocco Gambacorta, precisa: "L'ufficio dei presidenti era "principalmente non di studiare le cause et leggere li processi, ma di soprastare che i giudici di loro tribunali bene et con giustizia li provedessero: all'ordinario loro non havendo voto" se non in caso di parità o di surrogazione di un giudice dichiarato sospetto". Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, p.93.

¹⁰³ Cfr. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, pp. 90-100.

¹⁰⁴ Cfr. RC 21, c. 108v, (1392): "*Inter cetera que pertinent et expectant ad officium magistrorum rationalium nostre Curie noscuntur principaliter esse sequentia videlicet: cognicio plena atque*

In un privilegio di nomina di un Maestro Razionale, emanato da Alfonso il Magnanimo, venivano così riassunte le mansioni connesse alla carica: “*regendi administrandi et exercendi una cum aliis in dicto officio presidentibus et qui pro tempore presidebunt iura nostra fiscalias redditus proventus introitus provenciones emolumenta et alia quecumque, quocumque et qualitercumque ad nos et nostram curiam seu fiscum spectantes et spectancia tam de consuetudine quam de iure pro ut vestra intersit defendendo et conservando dicti officii rationes videndo, racionnando et calculando ac dubia et erroris in nostris iuribus fiscalibus emergentia corrigendo, declarando et decidendo, neminem ledendo seu iniustum relevando prece, precio, gracia vel amore tali quod de vestri prefati officii administracione in conspectu nostro valeatis merito commendari ac per rerum vicissitudines provehi ad maiora...*”¹⁰⁵.

Buona parte di queste attribuzioni – seppur con caratteristiche che nel tempo verranno modificate - risalgono alle epoche normanna e sveva. In questa sede procederemo ad una generale presentazione di queste attribuzioni, rimandando l’analisi più approfondita ai capitoli successivi.

Prerogativa principale della *Magna Curia Rationum*, sin dalle sue origini¹⁰⁶, era la revisione e il controllo dei conti degli ufficiali del regno.

L’istituzione di un collegio unico di *Rationales*, preposto alla revisione e al controllo contabile, risale probabilmente al 1240. Lo si deduce da un mandato di

decisio de omnibus et singulis causis que vertantur et verti sperentur inter nos, Curiam nostram seu fiscum nostrum ex parte una et quasvis alias privatas personas ex altera parte ac etiam certe littere que patentes nuncupantur provisionesque plures fiende per officium supradictum iuxta seriem et mentem pandectarum et ordinationum curie nostre predictae, nec non etiam audire, examinare, declarare et diffinire quecumque compota et rationes ab omnibus et singulis officialibus et aliis quibuscumque personis...”, in Baviera Albanese, *L’istituzione*, p.84, nota 209.

¹⁰⁵ Cfr. CO, *Mercedes* 29, cc. 453r – 454v. La nomina riguardava Federico Spatafora, designato Maestro Razionale con privilegio dato a Tivoli, il 20 maggio, X indizione, 1447.

¹⁰⁶ Sui Maestri Razionali in epoca normanna e sveva, cfr. Baviera Albanese, *L’istituzione*, pp.75-81; alle note 179 e ss. si possono trovare utili indicazioni per un ulteriore approfondimento bibliografico. Si rimanda, in particolare, per la bibliografia sul *Regnum* normanno agli studi storico-giuridici di: F. Chalandon, *Histoire de la domination Normand en Italie et en Sicile*, Paris 1907; M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966; E. Jamison, *The norman administration of Apulia and Capua*, in “Papers of the British School at Rome”, VI, 1913; E. Mazzaresse Fardella, *Aspetti dell’organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966; H. Takayama, *The administration of the Norman kingdom of Sicily*, Leyden-New York- Koln 1993. Quanto ai riferimenti bibliografici sull’assetto istituzionale del *Regnum* durante l’età sveva, ci si limita a indicare, nell’abbondantissima bibliografia, un punto di partenza per l’ulteriore approfondimento: il citato studio di Mazzaresse Fardella, *Aspetti dell’organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, e Caravale, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale* (Bologna 1994), p.416 nota 85 e p.417 nota 88.

Federico II con il quale tre funzionari, dalla provata competenza tecnica, venivano incaricati del controllo dei conti di tutti gli ufficiali del regno¹⁰⁷.

L'effettiva acquisizione di una certa identità autonoma, rispetto all'indifferenziata *Curia Regis*, nondimeno, verrà raggiunta dal collegio sotto Manfredi, intorno agli anni tra il 1259 – 1261¹⁰⁸.

I *Rationales Curiae*, da qui denominati *Magistri Rationales*, si configuravano in un collegio che, in condizione di relativa indipendenza¹⁰⁹, esercitava la propria funzione *pro parte curie*. La revisione contabile, infatti, era strumento essenziale per la tutela del *fiscus regio* e costituiva prerogativa del sovrano, al quale competeva, in ultima istanza, la decisione delle questioni più controverse che si presentavano in quell'ambito.

I Maestri Razionali dovevano, personalmente, esaminare i conti relativi agli introiti ed esiti degli ufficiali che avessero maneggio di denaro. L'esame era preceduto dal giuramento di non aver falsificato i conti o altri documenti né di aver corrotto alcuno dei Maestri Razionali e dalla presentazione, da parte dei funzionari, del rendiconto, *quaternus rationis*, insieme ad ogni altra scrittura di natura contabile ad esso inerente, ai mandati d'esecuzione relativi ai pagamenti e alle *apodixe*, a riprova dell'effettiva soluzione di questi ultimi. Appena ricevuti i rendiconti, il collegio procedeva alla verifica degli introiti ed esiti degli ufficiali e al loro bilancio, l'eventuale residuo veniva annotato sul *quaternum* e costituiva il debito dell'ufficiale. Con l'annotazione veniva chiuso il rendiconto. Il mancato pagamento del debito veniva sanzionato sotto un duplice profilo: la perdita della carica e l'esecuzione sui beni del debitore; viceversa, la tempestiva soluzione dello stesso era attestata dal rilascio di una ricevuta e la normale prosecuzione dell'incarico ricoperto. Qualora dalla verifica fossero sorti dubbi o questioni giuridiche

¹⁰⁷ Il mandato in questione è datato 3 maggio 1240 e i funzionari, cui veniva assegnato l'incarico erano Tommaso da Brindisi, Angelo de Marra e Procopio da Matera, cfr. Huillard – Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici II*, p.968. Nel mandato, tuttavia, non si fa riferimento alla qualifica di *rationalis* che è stata, invece, rinvenuta in una costituzione attribuita al 1244 (L.I, c. 90, Nova Constitutio, “*Ut officialibus et procuratoribus nostris*”), cfr. Caruso, *Il controllo dei conti*, p.204-205; cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p.76, note 183 e 184.

¹⁰⁸ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 78-79; Caruso, *Il controllo dei conti*, pp. 211-214.

¹⁰⁹ Scrive Delle Donne in *Alle origini della Regia Camera della Sommaria*, p.49: “La novità introdotta da Manfredi fu quella di nominare degli uomini che per dirittura morale e competenza potessero essere revisori dei conti di tutti gli ufficiali regi preposti all'amministrazione delle finanze. I *rationales curiae* divennero *Magistri Rationales*, e ad essi fu affidata la responsabilità di un organo centrale e relativamente indipendente.”.

controverse il procedimento di revisione andava sospeso e rimesso al sovrano, cui spettava la decisione definitiva.¹¹⁰

In epoca angioina alla competenza in materia di controllo contabile si aggiungeva un controllo generale sull'amministrazione degli uffici centrali e periferici¹¹¹, ma è nell'ambito della restaurazione del potere regio, conseguente all'insediamento di Martino, che la Curia dei Maestri Razionali consolida e amplia le sue prerogative, diventando, tra il XIV e il XV secolo, l'organo di indirizzo e controllo della gestione finanziaria del regno¹¹².

Il controllo, operato *a posteriori*, verteva sui conti annuali di tutti i funzionari pecuniari¹¹³, i quali erano tenuti a presentare i loro conti insieme a tutti i documenti giustificativi (mandati, *apodixae*, ecc...). Il collegio esaminava accuratamente ogni partita di conti, confrontando introiti ed esiti. Nel caso in cui le somme corrispondevano procedeva al rilascio della quietanza finale e il funzionario era liberato dall'addebito, se invece il funzionario risultava debitore lo si indicava al rilascio della quietanza invitandolo a pagare il debito. Qualora il funzionario fosse risultato, invece, creditore veniva autorizzato, nella quietanza, a soddisfare il credito sui redditi futuri dell'ufficio o, nel caso terminasse l'incarico, gli sarebbe stato rilasciato un documento attestante il credito.¹¹⁴

Nell'ambito della funzione di controllo s'incardinava anche un altro genere d'intervento che integrava la procedura ordinaria; su incarico del sovrano o del Vicerè, i Maestri Razionali potevano svolgere inchieste¹¹⁵ relativamente alla gestione delle finanze e all'operato degli ufficiali pecuniari¹¹⁶.

Parallelo al controllo esercitato sulla burocrazia del regno, era quello relativo ai beni feudali. L'inclusione tra le competenze dei Maestri Razionali delle verifiche

¹¹⁰ Caruso, *Il controllo dei conti*, pp. 222-228. Quando il sovrano era lontano la procedura da seguire nell'esame dei conti era diversa. A questo proposito si veda Baviera Albanese, *L'istituzione*, p.80.

¹¹¹ Ai funzionari degli uffici centrali e periferici veniva fatto obbligo di presentare copie delle scritture riassuntive della loro gestione. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 81.

¹¹² Cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 324-329.

¹¹³ Cioè i funzionari del regno che gestivano denaro o amministravano i beni del Patrimonio e del demanio regio. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 84. Al controllo dei Maestri Razionali erano sottoposti anche i commissari e i gli incaricati di missioni straordinarie, tranne che espressamente ne venissero esclusi. Cfr. Baviera Albanese, *ibidem*, p. 84.

¹¹⁴ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 84-85.

¹¹⁵ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 85; Corrao, *Gli ufficiali*, p. 325.

¹¹⁶ L'esigenza di controlli specifici e approfonditi - che anticipano l'introduzione delle "visite generali", ispezioni periodiche di funzionari stranieri disposte dai sovrani a partire dal XVI secolo - nasceva dal disordine generatosi nell'amministrazione finanziaria. La negligenza e gli abusi dei funzionari, favorita dal sistema di rapporti intercorrenti tra loro, causava sistematici ritardi nella verifica dei conti compromettendo lo scopo stesso del controllo. Cfr. Corrao, *Gli ufficiali*, pp. 324 - 326.

sui titoli delle assegnazioni, concesse ai feudatari sulle rendite del Patrimonio regio, così come degli accertamenti sui trasferimenti dei beni, sia feudali che allodiali, ai fini del pagamento della *decima e tari*, consentiva alla Curia di vigilare, per conto del sovrano, sulla feudalità¹¹⁷.

La *Magna Curia Rationum* era tenuta a registrare i provvedimenti regi e viceregi (privilegi, mandati, esecutorie, rescritti, lettere, ecc...) che riguardavano il Patrimonio regio. Così come l'attribuzione del controllo contabile, anche il compito di registrare gli atti di natura finanziaria risale all'epoca sveva¹¹⁸, quando i Maestri Razionali dovevano registrare i mandati riguardanti le entrate e le spese dell'amministrazione regia e conservare presso l'archivio della Curia i *quaternos de iuribus fiscalis*¹¹⁹.

L'obbligo di annotare gli atti *que pondus important*¹²⁰ nei registri della *Magna Curia Rationum* veniva ripreso dalle disposizioni angioine, e in epoca aragonese, i Maestri Razionali dovevano provvedere alla registrazione tanto degli atti finanziari quanto degli atti giudiziari prodotti dalla stessa Curia in qualità di magistratura contabile.

Il collegio dei Maestri Razionali era anche organo consultivo e di indirizzo politico-finanziario, inoltre, in materia di donativo, aveva il compito di intervenire nella determinazione delle quote che le tre parti del regno avrebbero dovuto pagare al sovrano e, successivamente, di revisionare i conti degli esattori¹²¹.

Conclude l'ambito delle competenze attribuite ai Maestri Razionali la giurisdizione sul contenzioso fiscale e amministrativo. L'attribuzione della piena competenza in materia giurisdizionale viene raggiunta dall'ufficio nel XV secolo¹²². La *Magna*

¹¹⁷ Cfr. A. Giuffrida, *La giustizia nel medioevo Siciliano*, pp. 110-111; Lioni, *Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo*, p. 215.

¹¹⁸ Cfr. La Mantia, *Su l'uso della registrazione nel Regno di Sicilia*, p. 201.

¹¹⁹ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 81.

¹²⁰ "Omnes... littere tam patentes quam clause, que pondus important, registrentur in tribus regestris, quorum unum habet cancellarius, aliud magistri racionales et reliquum prothonotarius", Winkelmann, *Acta imperii inedita*, I, Innsbruck 1880, n. 992, p. 745. Sull'argomento cfr. R. Delle Donne, *Le Cancellerie dell'Italia meridionale (secoli XIII - XV)*, p. 374.

¹²¹ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 86.

¹²² In materia finanziaria i Maestri Razionali avevano competenza di natura giurisdizionale, seppur limitata, sin dal periodo svevo, come attesta un documento che riporta delle disposizioni riferibili a quel periodo: *item habent facere licteras decisionis vel determinationis questionum que erunt inter (vel contra) officiales invicem, racione ipsorum officiorum, vel officiales et privatos, ubi tangerent introytus vel exitus racionis officialium ipsorum* (il documento, intitolato *De Officio Magistrorum Rationalium* è riportato in appendice in Caruso, *Il controllo dei conti*, p.235). Tuttavia, la trattazione delle cause e la loro decisione, fino al XIV secolo, avveniva per conto e in nome del sovrano. Solo più tardi (XV secolo) i Maestri Razionali godettero di maggiore autonomia, come testimonia, ad

Curia Rationum giudicava sulle questioni tra il Fisco e i privati vertenti sui beni del demanio e del Patrimonio regio, sulle tasse e gabelle, in materia di acque pubbliche, sulle tratte ed estrazioni granarie, sui debiti e crediti della Corte Regia; giudicava sulle questioni nate tra i funzionari dell'apparato amministrativo per ragioni inerenti alle loro cariche e, infine, su quelle sorte tra privati, che avessero attinenza con il fisco; giudicava, altresì, sulle cause relative allo *ius relevii* e al pagamento della *decima e tari*¹²³, dovuti, rispettivamente, in tutti i casi di trasferimento *mortis causa* dei beni feudali o in caso di alienazione.

Alla Corte si poteva ricorrere in primo di grado di giudizio oppure in appello, avverso le sentenze emanate dagli ufficiali periferici¹²⁴. Contro le sentenze emanate dai Maestri Razionali era possibile ricorrere per revisione al Vicerè che avrebbe presentato la questione al Sacro Regio Consiglio, di cui facevano parte gli stessi Maestri Razionali, per la decisione definitiva.

I Maestri Razionali e i funzionari della *Magna Curia Rationum* godevano del foro privilegiato, per cui le cause civili e criminali in cui erano coinvolti venivano giudicate dalla stessa Curia¹²⁵.

Il quadro delineato non sarebbe completo senza l'accento al risvolto che le funzioni espletate dall'ufficio nella sfera amministrativo-giudiziaria avevano sul piano politico. Il controllo sulla gestione finanziaria che i Maestri Razionali erano incaricati di svolgere, dava loro notevole potere. La gestione finanziaria, infatti, costituiva punto focale di notevoli interessi e fondamento della politica di governo del sovrano. Il controllo su di essa, dunque, rappresentava il momento in cui si contemperavano le esigenze del regno, da una parte, e i bisogni del sovrano, dall'altra.

Le verifiche periodiche sull'operato degli uffici finanziari, i pareri chiamati ad esprimere sull'opportunità dei provvedimenti finanziari, in qualità di organo consultivo, la tendenza a salvaguardare le prerogative della società del regno, di cui erano i rappresentanti più autorevoli insieme alla Gran Corte¹²⁶ – supremo tribunale

esempio, il fatto che le sentenze venivano emanate dalla *curia* in nome proprio e non più del sovrano. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 87.

¹²³ Sullo *ius relevii* e sulla *decima e tari* cfr. *infra*, cap. III, par 1, p. 106.

¹²⁴ Era previsto anche un terzo grado di giudizio, nel caso, ad esempio, di sentenze dei vicesecreti appellate davanti al Maestro Secreto e riproposte davanti alla *curia* dei Maestri Razionali. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 88.

¹²⁵ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 89.

¹²⁶ In questo senso, Corrao: "I due corpi collegiali (Gran Corte e Maestri Razionali) si configuravano da un lato come i massimi organi dei rispettivi ambiti di competenza, dall'altro, sul piano politico,

civile e criminale – si traducevano, nell’insieme, in un rilevante e autonomo potere, che conferiva loro un livello tale di autorevolezza da metterli in condizione di assumere anche posizioni contrastanti nei confronti delle politiche di governo del sovrano e dei Vicerè.¹²⁷

3. La *Magna Curia officii Rationum*

La creazione della Corte dei Maestri Razionali, nell’ambito dell’apparato amministrativo del regno di Sicilia, in linea con il processo di costruzione delle monarchie europee avviatosi tra XII e XIII secolo, è uno degli elementi tipici di ciò che caratterizza la costituzione dei regni medievali: la predisposizione di uffici specializzati nel controllo della contabilità pubblica.

Essenziale, nel dare fondamento giuridico a questi uffici, si rivela il contributo fornito dalla *scientia iuris*.

Nella glossa al termine *rationales* (gl. *rationales* a C. 1.3.4) Accursio, spinto dal problema di definirne natura e funzione, centrava l’attenzione sulla figura dei *rationales*, riconducendola, secondo le tradizionali vie dell’argomentazione giuridica, ad una più antica dell’ordinamento romano¹²⁸.

In particolare, Accursio assimilava i *Rationales* alla figura del *Procurator Caesaris*¹²⁹, funzionario istituito durante l’età del Principato, incaricato di amministrare il patrimonio privato del *princeps* e privo di particolare giurisdizione in materia, e li definiva come *officiales* – che, in generale, qualificava come *iudices fisci*¹³⁰ - *qui raciocinia gerunt*¹³¹.

Risulta evidente la duplice operazione interpretativa del giurista che ancora la nuova figura all’esperienza giuridica romana, mantenendo la continuità nella

come i due centri attorno ai quali si organizzava e nei quali si esprimeva l’identità profonda del regno, così come veniva percepita e rappresentata dal suo ceto dirigente”. Corrao, *Governare un regno*, p. 328.

¹²⁷ Cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 34 ss.

¹²⁸ Un’attenta analisi della questione è stata compiuta da T. De Montagut Estrangués in: *Sobre la recepció del Ius Commune a Catalunya en matèria de retiment de comptes: els Racionals i els Oidors de comptes*, dove, alle pp.380 e 381, viene ricostruito il procedimento esegetico seguito da Accursio, nella sua *glossa ordinaria* al *Corpus Juris* di Giustiniano, su cui si fonda l’assunzione, nel XIII secolo, del termine *Rationales* per denominare la magistratura siciliana investita del controllo sulla gestione finanziaria del regno: i Maestri Razionali.

¹²⁹ Gl. *Rationales* a C. 11.62.2= Accursi Glossa in Codicem, in CGJC, XI, Torino, 1968, p.396: “Rationales, id est, procuratores cesaris ut supra de modo mulc. L. ii, Accursius florentinus”.

¹³⁰ Gl. *Officiales* a C. 1.3.4 = Accursi Glossa in Codicem, in CGJC, X, p. 19: “*Officiales, scilicet, iudices fisci: et generale nomen est.*”.

¹³¹ Gl. *Rationales* a C. 1.3.4. = Accursi Glossa in Codicem, in CGJC, X, Torino, 1968, p. 19.

denominazione, attribuendole, però, una funzione sostanzialmente nuova e diversa rispetto a quella propria dei procuratori del *princeps*¹³², consistente nella gestione e controllo dei conti pubblici (*raciocinia*).

Il problema affrontato dai glossatori viene ripreso, alla fine del XIII secolo, da Jacques de Revigny, insigne maestro della scuola d'Orléans, seguito pedissequamente da Cino da Pistoia, mentre è sostanzialmente ignorato dai principali civilisti e commentatori successivi, come Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi, probabilmente a causa del diverso contesto istituzionale in cui tali giuristi, rispettivamente, operavano.

Jacques de Revigny, infatti, a differenza di Bartolo e Baldo, effettuava le proprie elaborazioni dottrinali in un contesto monarchico, di conseguenza si rapportava alle esigenze amministrative e di governo di un regno; non sorprende, quindi, il fatto che si occupasse della figura dei *rationales*, che rispondeva perfettamente a una delle nuove esigenze amministrative del regno, quella di dotarsi di appositi uffici addetti al controllo dei conti pubblici.

Come già fatto in precedenza da Accursio, anche il giurista francese e, di riflesso, Cino da Pistoia, si concentrano sulla definizione degli *officiales rationales*. Essi hanno cura di specificare che si tratta di ufficiali - in quanto svolgono una funzione pubblica nell'ambito dell'apparato istituzionale (*quia gerunt officium*) - preposti alla specifica mansione di revisionare i conti pubblici secondo il tenore delle norme in materia (*quia debent facere rationem*). All'interno della categoria degli ufficiali, in ragione della specifica competenza cui erano preposti, viene specificata un'altra caratteristica. I razionali, infatti, secondo Revigny e Cino da Pistoia, sono, oltre che ufficiali, anche giudici, in quanto svolgono attività giurisdizionale. Si tratta, dunque, di ufficiali *qui habent officium publicum in curia principis*¹³³ dotati anche di potere giurisdizionale, in virtù della loro funzione di *facere rationem*.

¹³² Come osserva Montagut Estrangués, “Amb la seva glossa del segle XIII, Accursio ha contribuït... a recuperar el nom d'un vell càrrec públic romà com era el procurador del cèsar o racional i dotar-lo d'un nou contingut funcional, tot aprofitant que el significat del seu títol, segons criteris filològics (i no pas pel seu significat històric), s'adiu perfectament amb les necessitats de les monarquies i de les altres corporacions públiques...”, cfr. Montagut Estrangués in: *Sobre la recepció*, p.381.

¹³³ Petri de Bella Phertica [vero Iacobi de Ravanis], *Lectura super codice, officiales rationales* (C. 1.3.4), *Parisiis, s.d., Opera iuridica rariora*, a cura di Maffei, Cortese, Rossi, rist. an., Bologna 1967, fg. XVI: «Officiales rationales dicuntur officiales quia gerunt officium, sed rationales quia debent facere rationem forme, lege. Rationales non officiales, sed utrumque pro se; et tunc dic(itur) rationales idest iudices, quidam enim sunt officiales qui non sunt iudices»; Cynus Pistoriensis, *In Codicem commentaria, Comm. in C. 1.3.4, Francofurti ad Moenum 1578*, rist.an., Torino 1964: “Quaeritur quid sit officium rationale. Breviter ista duo referuntur, secundum Petrum, ad

L'apporto dato dalla *scientia iuris* nel fornire i principi costitutivi e regolatori delle funzioni proprie delle magistrature contabili, dunque, ha consentito di iscrivere tali *nova officia* in un sistema di diritto tradizionale contribuendo a dare autorità e legittimazione all'affermazione del potere monarchico, esercitato attraverso la costituzione delle nuove strutture amministrative.

L'ufficio della *Magna Curia Rationum*, così delineatosi nel XIII secolo, manteneva sostanzialmente la stessa struttura e le stesse funzioni nei secoli successivi.

A mutare, di contro, erano il prestigio e il peso politico dell'ufficio in seno all'apparato istituzionale, in conseguenza del peso che l'autorità regia assumeva nelle dinamiche di potere che si manifestavano nel regno¹³⁴.

L'opera di restaurazione del potere regio da parte di Martino, e il conseguente periodo di stabilità politica fino al consolidamento, dopo gli anni dell'interregno, della sovranità regia raggiunto con Ferdinando I¹³⁵, venivano realizzati in modo specifico attraverso la ristrutturazione dell'apparato amministrativo del regno.

A questo scopo, si attuava un ricambio ai vertici della compagine amministrativa, mediante l'assunzione di personale tecnico qualificato proveniente dal ceto professionale urbano, operazione che portava all'affermazione ed all'ascesa sociale, soprattutto durante il governo di Alfonso, di un ceto di *homines novi*.

Questo nuovo gruppo sociale, in cui spiccava la componente specializzata nell'esercizio delle professioni legali, aspirava, in particolar modo, al conseguimento del titolo nobiliare; e l'assunzione di un incarico pubblico

diversa officialis, id est, iudex rationalis dicitur qui officium habet sive iurisdictionem, et habet locum haec lex in his qui habent officium publicum in curia principis, secundum Petrum.”

¹³⁴ Questo fenomeno è attestato, in maniera esplicita, ad esempio, dalle dichiarazioni di Federico IV, che, in un documento del 1363, rimarcava come la crisi dell'autorità regia si ripercuotesse anche sull'influenza dei Maestri Razionali, cfr. Corrao, *Governare un regno*, p. 325.

¹³⁵ L'insediamento di Martino I sul trono di Sicilia - dopo aver contratto matrimonio nel 1391 con Maria, erede di Federico IV - avveniva nel 1392. Poiché non lasciava figli legittimi, alla sua morte, nel 1409, gli succedeva il padre, Martino il Vecchio, divenuto nel frattempo re d'Aragona, il quale - come già era successo nei periodi d'assenza di Martino I dalla Sicilia - nominava la regina Bianca, moglie in seconde nozze del figlio, Vicaria del regno. Quando nel 1410 anche Martino il Vecchio moriva senza eredi, si apriva una crisi dinastica destinata a durare fino al 1412. In questo periodo - denominato interregno - la reggenza del regno di Sicilia rimaneva alla Vicaria Bianca, cui era stata precedentemente affidata. (Sulla restaurazione monarchica ad opera dei Martini e gli avvenimenti dell'interregno cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 67 ss. e pp.133 ss.). Il convegno di Caspe, del 1412, chiudeva la controversia, iniziata alla morte di Martino il Vecchio, per la successione nei regni della Corona d'Aragona, con l'elezione di Ferdinando di Trastámara. Ferdinando, nel medesimo tempo, diventava re di Sicilia, in virtù dell'unione personale che legava le due Corone, d'Aragona e di Sicilia, instauratasi al momento della successione di Martino il Vecchio al figlio, Martino I, sul trono di Sicilia. Sulla successione di Martino e sul compromesso di Caspe cfr. Menendez Pidal, *El compromiso de Caspe, autodeterminación de un pueblo (1410-12)*; Soldevila, *Historia de Catalunya*, II, pp. 569-619; Sobreques Vidal, *Els barons de Catalunya i el Compromís de Casp*; Vicens Vives, *Els Trastàmars (segle XV)*. Per un efficace bilancio storiografico cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 137-138, nota 11.

rappresentava il sistema più efficace per instaurare un rapporto personale con il sovrano, presupposto fondamentale per l'elevazione sociale e, nello stesso tempo, fonte di arricchimento per gli interessati.

Tratto caratterizzante della politica di Alfonso era quello di rafforzare il proprio potere attraverso l'instaurazione di rapporti personali con i nuovi esponenti del potere politico ed economico dell'isola, il nuovo ceto dirigente, allo scopo di garantirsi la fedeltà.

Attraverso una prassi istituzionale – che aveva alla base il rapporto personale con il sovrano ed era caratterizzata dalla concessione di cariche e rendite come contropartita di servizi o prestiti finanziari resi allo stesso sovrano - si determinava un sistema di rapporti che contribuiva alla trasformazione dell'apparato degli *officia* burocratici in generale, e finanziari in particolare.

Da un lato gli *officia* erano ambiti in quanto fonte di prestigio e di remunerazione per la fedeltà tributata al sovrano, al punto da far nascere una sorta di patriziato burocratico, con intere famiglie interessate al fenomeno; dall'altro lato i forti legami personali che si creavano tra questi *officiales* e il sovrano contribuivano alla graduale assimilazione del potere amministrativo con quello politico.

Questo processo è chiaramente individuabile nelle assegnazioni della carica di Maestro Razionale.

La nomina a Maestro Razionale costituiva l'apice del *cursus* negli uffici amministrativi. Per il suo prestigio era una carica ambita; proprio per questo, però, spesso la sua concessione avveniva sulla base di logiche più politiche, inclini alla volontà ed alle esigenze del sovrano, che tecniche, legate alle competenze e al rigore necessari alla natura dell'ufficio.

Non di rado, poi, la concessione aveva natura remunerativa¹³⁶ e si configurava come conseguenza della “politica delle fedeltà” attuata da Alfonso¹³⁷.

¹³⁶ Esemplari, quanto a questa prassi, sono le nomine, nel 1445, di Calcerando Corbera, Pietro Gaetano e Francesco Casasagia, creditori del sovrano, cfr. CO, *Mercedes* 26, c.273r; ancora in proposito, con un memoriale del 1449, Alfonso ribadisce che dei Maestri Razionali *ne sien pagats quatre e sien aquels dels quals la Cort ha rebut diners en lo temps qui los promogue als dits officis* (tra i quali, appunto, Corbera, Gaetano e Casasagia), cfr. CO, *Mercedes* 19, c. 369r.

In particolare, Calcerando Corbera teneva la carica *cum titulo oneroso*, per un mutuo di 300 oz. fatto al sovrano. Cfr. CO, *Mercedes* 30, c.194r-v.

¹³⁷ Il tema della “politica delle fedeltà” elaborato da G. Papagno nel saggio *I feudalesimi: la ricchezza e il potere politico*, pp. 145-175, a proposito dell'accesso alla ricchezza e al potere attraverso un sistema di rapporti personali fondati sulla fedeltà, viene ripreso da E. I. Mineo, nell'ambito dell'analisi di un caso emblematico di affermazione sociale e politica di una famiglia del patriziato urbano siracusano del XV secolo, per dare un quadro dei rapporti tra la Corona e le nuove forze emergenti. Nel caso siciliano Mineo scrive: “politica delle fedeltà” si rivela nozione ancorché

a) L'organico della Corte

Nel corso della prima metà del XV secolo l'organico della *Magna Curia officii Rationum* comprendeva il collegio dei Maestri Razionali e l'annesso ufficio di cancelleria.

Il collegio dei Maestri Razionali, *segons lo antich ord del dit regne*¹³⁸, doveva essere formato da quattro componenti. Poiché tra le funzioni della *Magna Curia Rationum* era compresa quella giudiziaria relativa alla soluzione delle controversie aventi ad oggetto beni o diritti del fisco, sin dal XIV secolo¹³⁹ l'ufficio era stato dotato di un giudice nominato dal sovrano, che oltre all'esercizio dell'attività giurisdizionale e quant'altro di pertinenza dell'incarico, era tenuto a partecipare al procedimento di revisione e approvazione dei rendiconti degli ufficiali¹⁴⁰.

Si accedeva alla carica di Maestro Razionale esclusivamente attraverso nomina regia, concessa con privilegio del sovrano¹⁴¹, e resa esecutiva nel regno con

dilatata, tuttavia capace di suggerire il senso di tutta una configurazione istituzionale, sempre che in essa risulti subito evidente il reticolo di collegamenti pattizi o, perché no, contrattuali, tutti ammantati di devozione, ciascuno significativo di uno specifico raccordo, personale o familiare, alla persona del sovrano”, cfr. Idem, *Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia*, p. 330.

¹³⁸ Memoriale regio datato 1440, cfr. CO, *Mercedes* 20, c.341r.

¹³⁹ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 92; e Corrao, *Governare un regno*, Appendice IV, pp. 473-528.

¹⁴⁰ L'obbligo per il *iudex rationum* di partecipare alla revisione della contabilità era sicuramente previsto nel 1454, come dimostra un privilegio di nomina emanato in quell'anno: “*sitis iudex in officio iamdicto Magistrorum Racionalium et apud eosdem Magistros Rationales et cum eis interveniatis et intersitis in omnibus et singulis causis, negociis et examinacionibus conpotorum per eosdem Magistros Rationales solitos decidi, terminari, examinari, revideri et calculari, ceteraque demum omnia alia et singula faciatis, regatis et exerceatis que per predecessores vestros in dicto officio iudicatus ... fuerunt solita fieri, regi et exerceri*”. Cfr. TRP, LV 55, c.78r.

¹⁴¹ L'esclusiva pertinenza al sovrano della facoltà di nominare i Maestri Razionali derivava dal fatto che egli soltanto, seguendo il pensiero del giurista siciliano Guglielmo Perno, era “*fons omnium dignitatum et iurisdictionum*”, e, quindi, poteva creare i magistrati. L'interpretazione del giurista s'inseriva nel contesto dell'ampia riflessione elaborata dalla *scientia iuris* medievale sulla *potestas* del re. Secondo Mastrillo: “*Magistratus creatio de Regalibus est, et de iis, quae ad supremam pertinent iurisdictionem (Andr. et Afflict. text. est melior in c. I qua sint regal. ibique Andr. nu. 64) rationem esse quia lege regia populus transtulit hanc potestatem in Principem*”, cfr. Mastrillo, *De magistratibus eorumque imperio et iurisdictionem*, v. I, l.1, p.10; e ancora “*Potestas constituendorum magistratum ad regem pertinet... regum, etenim, est leges dare et ius dicere, eo quod habent regaliam (secundum Andr. in c. I. qua sint regal. sub nu.2 vers. idem dicimus)*”, cfr. Mastrillo, *De magistratibus*, v. I, l.1, p. 18. A differenza del procedimento di nomina, consuetamente, usato nel regno di Sicilia, nella Corona d'Aragona la designazione del *Mestre Racional* avveniva attraverso una dichiarazione regia, il più delle volte, espressa in forma orale. Rappresentavano delle eccezioni a questa modalità: un procedimento straordinario, utilizzato soltanto in due occasioni – la nomina del Maestro Razionale di Sardegna e Corsica, nel 1339, e l'istituzione del Maestro Razionale di Valencia, nel 1419 – caratterizzato dalla solennità della

l'emanazione dell'esecutoria¹⁴². L'ufficio di Maestro Razionale, infatti, rientrava nel novero di quelli che, per espressa disposizione regia, non potevano essere conferiti dai Viceré.

La *restrictio*, tuttavia, poteva subire eccezione nei casi in cui, per necessità o per l'utilità del regno, si richiedeva un intervento immediato. La straordinarietà delle circostanze, in pratica, legittimava l'azione del Viceré, il quale però, nonostante ciò, veniva vincolato, nell'esercizio dei suoi poteri, ad agire così come avrebbe agito il sovrano.¹⁴³

Presupposto all'insediamento nella carica e all'effettivo inizio del mandato¹⁴⁴, *cum omnibus et singulis prehemenciis, prerogativis, auctoritatibus, franquesiis, exempcionibus, honoribus et oneribus ac salario, ... lucris in super obvencionibus, emolumentis et iuribus eidem officio debitis et consuetis*, era la prestazione, da parte del designato Maestro Razionale, del solenne giuramento, con il quale si impegnava a *recepto prius a vobis fidelitatis et id officium ad honorem nostri culminis*

designazione, sancita da un documento ufficiale; e un procedimento, introdotto dalla consuetudine ma finito per diventare uno stile della Corte, basato sul trasferimento alla carica di *Mestre Racional* di un ufficiale della Corte che ricopriva un altro incarico, in genere quello di tesoriere o *escrivan de ración*. Cfr. Montagut, *El Mestre Racional a la Corona d'Aragò*, pp. 257 – 261.

¹⁴² I provvedimenti emanati dal sovrano fuori dalla Sicilia, per avere vigore nel regno, dovevano superare un controllo teso a verificarne la legittimità. Il provvedimento regio veniva, quindi, sottoposto al Viceré che, dopo averlo esaminato e aver ricevuto l'approvazione del Conservatore del Real Patrimonio, rilasciava l'esecutoria, atto che rendeva esecutivo il provvedimento regio. L'istituto dell'esecutoria era finalizzato ad evitare che il sovrano, lontano dal regno e non sempre informato in tempo reale, emettesse provvedimenti contrastanti con gli interessi e le norme della Corona. Cfr. Burgarella, *Nozioni di diplomazia siciliana*, pp.110-111; S. Sambito, *Note sull'esecutoria viceregina nel regno di Sicilia*, in "Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna, a cura di A. Romano, pp. 241-248.

¹⁴³ I Viceré, quali rappresentanti del sovrano nell'isola, al momento dell'insediamento ricevevano una delega di potere abbastanza ampia e corrispondente alle prerogative regie. Tuttavia, tale *potestas* incontrava dei limiti, espressamente dettati dal sovrano allo scopo di evitare che i rappresentanti potessero acquisire consenso nel regno indebolendo la stessa autorità regia. In particolare, la *restrictio viceregum* – disposta da Alfonso a partire dal 1416, attraverso ordini segreti, e rinnovata in occasione di ogni nuova nomina di Viceré - stabiliva che i Viceré non potessero autonomamente conferire gli uffici di Maestro Giustiziere, Ammiraglio del regno, Senescalco maggiore, Cancelliere, Maestro Portulano, Maestro Secreto, Protonotaro, Segretario, Provisore dei castelli, Maestro Razionale, Tesoriere e Conservatore, oltre a negare la potestà di concedere beni feudali, feudi o beni burgensatici del valore superiore alle due onze, e di assegnare pecunie straordinarie. Cfr. CO, *Mercedes* 7, c.219r (1418 – 1419), che reca la prima registrazione di tale memoriale regio nella documentazione del regno di Sicilia, segnalata anche da R. Gregorio in, *Considerazioni*, libro VI, p. 468. Ma già prima di Alfonso, Ferdinando aveva definito nello stesso modo i limiti ai poteri dei *viceregentes* inviati nel 1413 in Sicilia. Sui limiti alla delega dei poteri regi cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 157 ss.

¹⁴⁴ In realtà poteva accadere - poiché spesso l'ufficio di Maestro Razionale, malgrado i divieti del sovrano, veniva venduto dalla Regia Corte *nunc pro tunc* - che nell'organico della *Magna Curia Rationum* risultassero dei membri in soprannumero, i quali, teoricamente, avrebbero dovuto attendere, per svolgere effettivamente tale mansione, che si rendesse vacante una delle quattro cariche previste dall'ordinamento del regno, ma che, contrariamente a ciò, a volte esercitavano lo stesso le funzioni dell'ufficio senza percepire salario (o ricevendo la retribuzione dal Viceré). Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 90.

*nostrarumque regaliarum defensionem, conservacionem et augmentum bene, fideliter et legaliter regendi corporali solitaque ad sancta Dey Evangelia iuramento*¹⁴⁵.

Gli obblighi di fedeltà, rettitudine e rispetto delle leggi nell'esercizio delle proprie funzioni, oggetto di giuramento da parte di tutti gli ufficiali del regno, assumevano, nel caso dei Maestri Razionali, una pregnanza particolare in ragione della peculiare attività da loro presieduta. La loro inosservanza, pertanto, potendo comportare gravi ripercussioni sul fisco regio, conduceva alla revoca dell'incarico. A questo proposito, accadeva che, nell'anno indizionale 1419-20, Alfonso rimuovesse dall'ufficio di Maestro Razionale Andrea Castelli, il quale in seguito a processo per certi crimini commessi contro il Regio Fisco, era stato condannato alla relegazione perpetua nell'isola di Pantelleria¹⁴⁶, e ancora, Goffredo Rizzari, condannato nel 1450 per frode fiscale, subiva contestualmente la revoca dall'incarico di Maestro Razionale.¹⁴⁷

La connotazione fortemente personale che, tuttavia, contraddistingueva il rapporto instauratosi tra il sovrano e il singolo Maestro Razionale, per via della nomina, determinava di fatto che, dalla gestione dell'ufficio non insorgessero responsabilità in capo all'ufficiale, se non nel caso estremo di eventi che avessero inclinato la fiducia del re nei confronti di quest'ultimo.

Quanta influenza avesse la familiarità con il sovrano ai fini della nomina si evince anche dal fatto che il sovrano, in certe circostanze, contestualmente alla nomina, s'impegnava formalmente a non rimuovere l'ufficiale dalla carica, se non in prospettiva di migliorarne la posizione, ad esempio attraverso una promozione *in melius*.

¹⁴⁵ Cfr. CO, *Mercedes* 30, c.201v.

¹⁴⁶ Il processo, che vedeva accusati Corrado e Andrea Castelli, insieme al padre Antonio, era stato affidato da Alfonso a Rogerio de Berlione, giudice della Gran Corte, e si era concluso *cum sententiam religatoriam ad insolam Pantillerie perpetuo*. Cfr. Proton 21, c. 117r-v e Conservatoria, *Mercedes* 8, cc. 248r-249v. Tuttavia, l'anno successivo (1421), il sovrano procedeva alla remissione della sentenza, disponendo a favore di Andrea la reintegrazione nella carica di Maestro Razionale con tutti gli onori e le prerogative ad essa connesse. Cfr. Proton 23, cc. 152r-153r.

¹⁴⁷ La revoca delle concessioni doveva costituire uno dei passaggi controversi inerenti alla questione della *potestas* regia, se la dottrina s'impegnava a darle un sostegno teorico. In particolare, il giurista Guglielmo Perno, nel trattato *De principe, de rege deque regina*, incluso nella raccolta dei *Consilia Pheudalia*, richiamando il pensiero di Andrea d'Isernia, giustificava la revoca di una concessione, da parte del Principe, ma in presenza di una causa: *Proprium principis non est sine causa revocare concessa, ut scribi idem Andream*, cfr. Pasciuta, *Placet*, p. 90, nota 54; e continuava, rifacendosi a Bartolo da Sassoferrato, specificando che, tuttavia, la revoca non era ammissibile qualora la concessione non fosse avvenuta gratuitamente, ma avesse avuto natura venale, cfr. Ivi.

Così, Ruggero Paruta, nel 1425, veniva nominato Maestro Razionale a vita, con la clausola che, nell'evenienza di una restrizione della composizione del collegio o di riduzione del salario dovuto ai magistrati, la sua posizione non avrebbe subito mutamenti se non per ottenere condizioni migliori e, in ogni caso, non senza il suo consenso¹⁴⁸. La stessa clausola figurava nel privilegio di nomina di Filippo Viperano che veniva investito della carica di Maestro Razionale nel 1426¹⁴⁹.

L'assegnazione della carica non era vincolata al possesso di specifici requisiti fisici, ad eccezione del sesso. Potevano ricoprire l'ufficio di Maestro Razionale, come qualunque altra carica pubblica, soltanto gli uomini. Pare non costituisse, invece, requisito necessario la buona condizione di salute. Questa conclusione può essere dedotta dalla prassi per cui ai funzionari assenti per ragioni di salute veniva sospesa o diminuita la retribuzione, ma non era prescritta la revoca dall'incarico¹⁵⁰. Quanto al requisito dell'età, probabilmente anche per la carica di Maestro Razionale era esteso il vincolo dei 25 anni di età, stabilito nel 1398 per gli uffici giudiziari maggiori¹⁵¹.

La specifica funzione espletata dai Maestri Razionali e il ruolo da essi svolto nella politica di governo del regno presupponevano, tuttavia, una selezione degli ufficiali basata sul possesso di requisiti tecnici, giuridici e morali.

Alfonso stesso, nell'*arena* di alcuni privilegi di nomina, ne sottolinea l'importanza: *Studiosa cura debet esse in principe ut fidelium statu et condicione pensatis unumquemque secundum virtutum et meritorum prestanciam atque singularitatem ad maiores gradus proveat et meliorem fortunam eminencioris dignitatis extollat et hoc quidem augeatur regale fastigium quare quo plus*

¹⁴⁸ Cfr. CO, *Mercedes* 13, c. 605r-v.

¹⁴⁹ Cfr. CO, *Mercedes* 14, c. 226v: "... ordinamus promictentes vobis ac iurantes quod in quacumque ordinatione, limitatione seu suspensione de dictis Magistris Racionalibus aut de eorum salariis per nos quomodolibet fienda, vos a dicto magistris racionalatus officio nullatenus ammovebimus seu dictum salarium unciarum 60 limitabimus, aut vobis circa dictum officium onus aliquod imponemus nisi forsitan promoveremus in melius de vestri spontanea voluntate ...".

¹⁵⁰ Il notaio Antonio Guarino, nel 1417, percepiva 11 onze, invece delle 12 assegnategli annualmente, a causa dei due mesi di assenza per motivi di salute (CO, *Mercedes* 6, c.226r), mentre il notaio Leonardo Calava, nel 1420, vedeva dimezzarsi la retribuzione ordinaria di 24 onze perché nei due anni precedenti aveva prestato poco servizio (CO, *Mercedes* 9, c.679r). Filippo Viperano, invece, maestro notaio della *Magna Curia Rationum*, successivamente investito anche della carica di Maestro Razionale, per la sua età avanzata, ottiene nel 1419, di rimanere presso la curia di Catania, e farsi sostituire nell'ufficio dal figlio Michele o altra persona di sua scelta, (CO, *Mercedes* 8, c.250r-v), come pure il notaio Giovanni de Charasco che per l'anzianità ottiene, nel 1421, di poter rimanere a Catania a sorvegliare la maramma del castello Ursino piuttosto che seguire la corte (CO, *Mercedes* 9, cc.682r-683v). Diversamente, nella Corona d'Aragona, la normativa sul *Mestre Racional* stabiliva che per ricoprire la carica si dovesse godere di un buono stato di salute, cfr. Montagut, *El Mestre Racional*, pp. 261-264.

¹⁵¹ Cfr. Martino cap. XLVI, in Testa, *Capitula*, I, p. 94.

*dignoribus presidet eo potius dignitat(i) consurgit et honoris collata proveccio devotorum animos in obsequiositatis ardorem et benivolum devoccionis ferventis accendit affectum sane ad fidem prudenciam animique probitatem*¹⁵²; e ancora *Providi principes quibus cura est eorum regalias amplumque servare patrimonium maxime debent prudencia inspicere quas personas offerant in officiis et pro dictarum regaliarum ac patrimonii conservacione statuunt idoneos cum eligendo viros non modo illorum res caucius et commodius agitur verum eciam eiusmodi decorati officiis pro honore et utili quos ab eorundem principum munificencia suscipiunt eis continue ad laudabilius serviendum pro maioribus affectibus se disponunt i(ni)micanturque alii per quaddam laudabile exemplum ad consimilia servicia prestandum revolentes*¹⁵³.

Requisiti essenziali, come in precedenza osservato, erano i requisiti morali costituiti in primo luogo, dalla *fides*, dalla *prudencia* e dalla *probitas animi*, e l'esperienza tecnica: idoneità, *sciencia*, *sufficiencia*, *pericia in calculandis racionis*, *habilitas*, *actitudine*.

Non costituivano, invece, condizioni imprescindibili, secondo la normativa, la nazionalità, l'estrazione sociale e il titolo dottorale, sebbene di fatto, in particolare le prime due, rilevassero non poco ai fini dell'attribuzione della carica.

Nel Quattrocento, infatti, a differenza di quanto si riscontra nel secolo precedente¹⁵⁴, i Maestri Razionali erano prevalentemente *militēs*, esponenti del patriziato urbano, uomini d'affari, o *legum doctores*, tutte categorie sociali amalgamatesi in un ceto politico e amministrativo che, avvalendosi del potere e del prestigio acquisiti ed affermati all'interno della società siciliana, facevano da ponte di unione tra sovrano e sudditi, divenendo contemporaneamente "ceto dominante di formazione burocratica"¹⁵⁵ ed "espressione dell'identità del regno"¹⁵⁶.

Differentemente da quanto disposto per la Gran Corte, i cui componenti dovevano necessariamente essere *legum doctores*, il titolo di *iuris doctor* non era requisito indispensabile per accedere al collegio dei Maestri Razionali. Tale circostanza

¹⁵² Privilegio di nomina del Maestro Razionale Federico Spatafora, cfr. CO, *Mercedes* 29, c. 453r.

¹⁵³ Privilegio di nomina del Maestro Razionale Guglielmo Pignano, cfr. CO, *Mercedes* 30, cc. 201-202.

¹⁵⁴ Si assiste nel Quattrocento ad un mutamento della tendenza trecentesca che favoriva l'elezione all'ufficio di Maestro Razionale di rappresentanti dell'aristocrazia feudale, come Matteo Sclafani, Matteo Palizzi, Enrico I Chiaromonte. Cfr. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, pp. 51-52.

¹⁵⁵ Cfr. Mineo, *Gli Speciale*, p. 340.

¹⁵⁶ Cfr. Corrao, *Governare un regno*, p.328.

muterà in parte nel XVI secolo, con l'introduzione, nella prammatica *De reformatione tribunalium*, della prescrizione che alcuni dei componenti del collegio dovessero essere dei togati¹⁵⁷.

Sebbene non costituisse requisito necessario per accedere alla carica, nella pratica la presenza di *legum doctores* all'interno del collegio dei Maestri Razionali diventa sempre più frequente a partire dagli anni trenta del XV secolo.

Il fatto che una delle magistrature più importanti del regno non fosse, dal punto di vista della previsione legale, appannaggio esclusivo della classe dei giuristi, può essere spiegato da ragioni politiche. L'accesso alla carica da parte di *milites*, esponenti del patriziato urbano, mercanti, soggetti che non sempre conoscevano il latino e il diritto, è indice di un preciso disegno politico volto ad escludere il pericolo di un monopolio da parte di un'unica classe, quella dei giuristi, nella delicata materia del controllo dei conti¹⁵⁸.

La gestione del fisco regio, infatti, lungi dall'essere una gestione meramente tecnica, costituiva mezzo essenziale per l'affermazione del potere da parte del sovrano. Il controllo contabile relativo a tale gestione, dunque, finiva col divenire parte di questo processo di affermazione del potere.

Sulla base di tali premesse il rapporto che veniva instaurato tra sovrano e singoli Maestri Razionali era, come già in precedenza evidenziato, di tipo personale, basato sulla fiducia, piuttosto che di tipo tecnico, fondato sulla preparazione giuridica.

L'ingresso e la crescita del numero di giuristi all'interno del collegio, registrata come detto a partire dagli anni trenta del Quattrocento, si inseriva nello stesso rapporto personale di fiducia che esisteva con tutti i Maestri Razionali. La classe dei *legum doctores*, infatti, era perfettamente integrata nel sistema di potere del regno. Essa era formata da elementi del patriziato urbano che utilizzavano la propria perizia per accedere al potere, non diversamente da ciò che facevano le altre classi dirigenti, ciascuna con le proprie risorse. La conoscenza del diritto, dunque, diveniva la leva per l'ottenimento di cariche di potere, all'interno delle strutture

¹⁵⁷ Cfr. *Pragmaticarum Sanctionum...*, vol. II, t. II, p. 3: In patrimoniali autem tribunali sint quatuor magistri Rationales pro verificatione, et liquidatione computorum, et duo iurisconsulti pro rebus iustitiam tangentibus.. .

¹⁵⁸ Il fenomeno, simile nella parallela figura del *Mestre Racional* della Corona d'Aragona, è analizzato da Montagut Estrangués in: *Sobre la recepció*, p. 369.

amministrative del regno, cui il rapporto di fiducia con il sovrano non poteva prescindere¹⁵⁹.

Dai privilegi di nomina dei Maestri Razionali emanati nel periodo studiato risulta che la carica era data in perpetuo. Ciò per evitare che la temporaneità del mandato penalizzasse la gestione e il controllo della finanza pubblica, ostacolandone la necessaria continuità di funzionamento¹⁶⁰. La perpetuità della carica sarà poi formalmente sancita nel 1569, con la riforma dei Tribunali di Filippo II.

L'ufficio di Maestro Razionale non rientrava tra le cariche vendibili, poiché inserito tra i diritti demaniali e non alienabili, inoltre, trattandosi specificamente di *ministranti la iusticia*, ne era espressamente vietata la vendita¹⁶¹. Cionondimeno la politica di Alfonso era orientata verso un uso remunerativo della carica, attraverso la concessione della stessa a titolo gratuito oppure oneroso, a seconda dei soggetti cui era concessa e degli scopi alla base dell'attribuzione¹⁶².

La retribuzione prevista ordinariamente per l'ufficio di Maestro Razionale era di cento onze annue. Queste venivano pagate trimestralmente (*de tercio in tercio*), previa certificazione del Conservatore e recuperata l'*apocha de soluto*¹⁶³. A tale

¹⁵⁹ Sulla figura del giurista e il suo ruolo all'interno della politica siciliana, già a partire dalla metà del XIII secolo, cfr. A. Romano, "Legum doctores" e cultura giuridica nella Sicilia Aragonese, pp. 159-160. Sul fatto che le competenze della professione legale costituissero comune premessa a fortunate carriere pubbliche ed a significative vicende di promozione cfr. Mineo, *Gli Speciale*, p. 328.

¹⁶⁰ Cfr. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, pp. 102-104. Sebbene la maggior parte delle nomine dei Maestri Razionali venissero concesse *ad vitae decursum*, non mancano esempi di nomine temporanee. Un caso è quello di Simon de Mazarie, *familiaris et domesticus* del sovrano, che, nel 1431, viene nominato Maestro Razionale *ad beneplacitum*; costui veniva nominato "non tam ordinario rum sed causa honoris", cfr. CO, *Mercedes* 15, c.483r. Bartolomeo Scayo (o Scanyo), invece, nominato nel 1432, tenne la carica di Maestro Razionale "dum in hoc regno Sicilie residebat", cfr. CO, *Mercedes* 16, c. 414r-v.

¹⁶¹ Cfr. Corrao, *Gli ufficiali*, p. 322. Secondo la dottrina al *Princeps* non era proibito vendere gli uffici temporali e secolari *absque simonia et pravitate aliqua*, in virtù del trasferimento della *potestas* e dell'*imperium* nelle sue mani, ad opera della *res publica*, che comprendeva il dominio sugli stessi uffici. Nondimeno, affinché questi ultimi potessero essere venduti, dovevano ricorrere tre condizioni: che l'acquirente fosse una persona degna; che la vendita avvenisse ad un prezzo molto moderato; che a giustificare la vendita fosse una situazione di necessità, per cui non si potesse agire diversamente. Ove la vendita degli uffici fosse proibita espressamente, come nel regno di Sicilia – capitolo 357 emanato da Alfonso V -, il sovrano poteva, tuttavia, derogare al diritto positivo, ed effettuare la vendita nel rispetto di alcune condizioni, cfr. Mastrillo, *De magistratibus*, ff. 79- 86. Sulla prassi delle vendite legali delle cariche in Sicilia, durante l'età moderna, cfr. Sciuti Russi, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia*, pp. 342-355.

¹⁶² Un esempio di concessione della carica a titolo oneroso è quello della nomina del Maestro Razionale Calcerando Corbera, cui andava corrisposto il salario ordinario *quod obtinet a curie racione sui officii cum titulo oneroso, iuxta formam et tenorem suorum provisionum*. Cfr. CO, *Mercedes* 30, c. 194 r-v. Sull'uso della concessione degli uffici amministrativi come forma di remunerazione delle fedeltà, si veda Mineo, *Gli Speciale*, pp. 330 ss.

¹⁶³ La retribuzione di alcuni Maestri Razionali, tuttavia, era resa esente dalla certificazione annuale del Conservatore, come risulta dai privilegi di nomina riportati nelle quietanze di pagamento degli

salario si aggiungevano altri emolumenti derivanti da diritti accessori, come il diritto di sigillo. I documenti dei Maestri Razionali, infatti, venivano sigillati dagli stessi con degli anelli privati, operazione che richiedeva il versamento di una somma a titolo di esazione del diritto. La maggior parte dei salari dei Maestri Razionali venivano pagati gravando direttamente sui diritti delle secrezie delle principali città siciliane¹⁶⁴, soprattutto della città di Palermo, nonché sulle *pecunie* dell'ufficio della Tesoreria¹⁶⁵.

La cessazione dalla carica poteva avvenire in due modi: per destituzione ad opera del sovrano, quando a causa di gravi avvenimenti, veniva meno il rapporto di fiducia tra il sovrano e il titolare della carica, o per rinuncia all'incarico¹⁶⁶, altrimenti, la carica era vitalizia.

Il collegio dei Maestri Razionali, come descritto finora, era affiancato da un giudice, anch'esso di nomina regia¹⁶⁷.

La carica di giudice non si cumulava con quella di Maestro Razionale¹⁶⁸. Il giudice interveniva nel processo decisionale del collegio, con attribuzioni diverse, sia nelle cause di natura giudiziaria, che nell'attività di revisione dei conti.

ufficiali registrate nei registri dell'ufficio di Conservatoria. Esempi sono quelli dei Razionali Adamo Asmundo (CO, *Mercedes* 23, c. 308) e Antonio De Iudice (CO, *Mercedes* 23, c. 316).

¹⁶⁴ Il Maestro Razionale Ruggero Paruta, per esempio, doveva percepire il salario sui diritti e redditi della Secrezia di Palermo (CO, *Mercedes*, 16 c. 400 r 401 v); Filippo Viperano doveva percepire parte del suo salario sui redditi della Secrezia di Catania (CO, *Mercedes*, 16 c. 402 r-v) e Antonio Caruso sui redditi della Secrezia di Messina (CO, *Mercedes*, 28 c. 245 r-v). Nel 1433, tuttavia, per le ristrettezze in cui versavano gli introiti del demanio, fu disposto che i Maestri Razionali venissero retribuiti sulla rendita della gabella del cannamele di Palermo (CO, *Mercedes*, 16 c. 376r).

¹⁶⁵ Il Maestro Razionale Goffredo Rizzari doveva percepire la retribuzione sugli introiti della Tesoreria (CO, *Mercedes*, 29 c. 445 r). L'ufficio della Tesoreria poteva inoltre esser chiamato a supplire le secrezie nei pagamenti dei salari quando queste non erano in grado di provvedervi. Così avveniva, ad esempio, nel 1416- 1417, quando i proventi della secrezia di Catania non erano sufficienti a pagare le 100 onze annuali dei Maestri Razionali Andrea Castelli, Nicola Castagna e Giovanni Crisafi, per cui i Viceré ordinavano al Tesoriere Guardiola di supplire la secrezia, integrando con 40 onze i rispettivi salari. Cfr. Lioni, *Codice diplomatico*, p. 132.

¹⁶⁶ Nell'anno indizionale 1452-53, ad esempio, il Maestro Razionale Pietro Gaetano, nominato a vita nel 1441, rinuncia all'ufficio (CO, *Mercedes*, 34 c. 579 r).

¹⁶⁷ Tuttavia, in caso di vacanza dell'ufficio per morte o destituzione del giudice nominato da re, il Viceré nominava un giudice temporaneo, onde evitare la paralisi dell'attività della *Curia*, fino all'eventuale nuova nomina regia. Un esempio è quello del giudice Giovanni De Gractalluxio, nominato nel luglio del 1431 *ex commissione regia* dai Viceré Speciale e Muntanyans, perché la carica, a causa della morte del giudice Antonio Speciale, era vacante (Proton 31, cc. 159v. e 85v.). Nel 1432 egli veniva rimosso dalla carica a seguito della concessione a vita dell'ufficio al giurista Adamo Asmundo da parte del sovrano (CO, *Mercedes* 16, c. 426r-v).

¹⁶⁸ Questa, almeno, era la regola derivante da un capitolo di Martino (cap. VII, Testa, *Capitula*, I, pp. 83-84), che vietava il cumulo di cariche pubbliche retribuite. Tale regola, comunque, subì due eccezioni durante il regno di Alfonso: Adamo Asmundo, giurista, fu nominato da Alfonso nel 1432, contemporaneamente, Maestro Razionale e giudice dell'ufficio con il salario di 100 onze. Il cumulo delle cariche nei confronti di Asmundo si giustificava sulla base del fatto che quest'ultimo, per volontà del sovrano, aveva rinunciato alla carica di Luogotenente della Regia Gran Corte. La nomina a Maestro Razionale e a giudice, dunque, costituiva ricompensa della fedeltà dimostrata.

Nelle cause trattate innanzi al collegio, il giudice svolgeva il ruolo di istruttore, nonché, molto probabilmente, di relatore della causa. Egli era inoltre deputato alla redazione e promulgazione della sentenza¹⁶⁹.

Il giudice, nell'ambito delle attività della *Magna Curia Rationum*, era chiamato ad intervenire ed a presenziare in tutti i negozi e nell'esame dei conti ad essa demandati¹⁷⁰.

Le competenze tecniche necessarie per l'esercizio dell'attività del giudice richiedevano necessariamente che questi dovesse essere un giurista¹⁷¹.

Come i Maestri Razionali, anche il giudice, all'atto della nomina, doveva prestare giuramento di fedeltà *et de officio ipso bene atque legaliter ...exercendo*. Il comportamento infedele o inottemperante all'impegno devoluto con il giuramento determinava la destituzione dalla carica¹⁷².

Alfonso, coerentemente con la politica di concessione delle cariche già in precedenza esaminata, era uso concedere la carica a vita; tuttavia la nomina dei giudici in precedenza aveva durata annuale¹⁷³. Poiché l'assistenza di giuristi fidati nei vari affari della corte richiedeva che questi ultimi potessero essere chiamati per altri incarichi, il sistema delle nomine invalso nel periodo alfonsino era quello di nominare dei sostituti, per i periodi in cui il titolare della carica doveva assentarsi¹⁷⁴.

Successivamente alla morte di Asmundo lo stesso trattamento fu garantito per Goffredo Rizzari. La non cumulabilità delle cariche, comunque, fu ristabilita dallo stesso Alfonso con la nomina del successore di quest'ultimo. Al momento di nominare Pietro de Berlione giudice dei Razionali, infatti, veniva sottolineato che a Pietro de Berlione *est concessum officium iudicatus nulla facta mencione de officio magistri racionalatus*, specificamente *sine concessione addicione et adiunctione magisterii racionalatus officii* (TRP, LV 55, c. 78r.).

¹⁶⁹ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 92.

¹⁷⁰ Tale partecipazione è attestata dalle note di registrazione apposte nei documenti dai notai della cancelleria della Curia. Ad esempio, il notaio Gaspare de Sasso nel registrare alcune lettere annotava ai margini: *Iste due lictere et alie scripture sequentis fuerunt hic registrate de mandato et ordinatione dominorum Magistrorum Racionalium ad relacionem domini Petri de Berliono unius ex iudicibus Magne Curie Racionum*. TRP, LV 46, c. 35r.

¹⁷¹ L'esame delle nomine di *iudex rationum* effettuate dalla fine del XIV secolo alla prima metà del XV mette in evidenza il fatto che la carica fosse riservata ai giuristi. Tale riserva era normativamente prevista nei capitoli di Martino sui maggiori uffici giudiziari. Cfr. Martino cap. XXXVI, in Testa, *Capitula*, I, p. 91.

¹⁷² Nella nomina del sovrano era previsto, infatti, che la carica fosse esercitata *dum bene in eosdem vos gesseritis*. Cfr. CO, *Mercedes* 16, c. 426 r-v; TRP, LV 55, c. 78r.

¹⁷³ Dall'analisi condotta da Corrao sugli ufficiali della *Curia Regis* nominati a partire dal 1392, fino al 1416, emerge che i giudici della *Magna Curia Rationum* fossero nominati annualmente. Cfr. Corrao, *Governare un regno*, Appendice IV, pp. 473-528. Lo studio dei documenti d'archivio relativi al periodo alfonsino, diversamente, mostra come la carica di giudice fosse dal sovrano concessa a vita. Cfr. appendice al capitolo II, 2, pp. 218.

¹⁷⁴ Il *legum doctor* Antonio Carbone nel 1417 veniva chiamato a sostituire il giudice Nicola Sottile richiamato alla presenza del re (CO, *Mercedes* 6, c. 222v.). L'anno successivo, a sostituire Nicola Sottile, era, invece, il *legum doctor* Bernardo Platamone (CO, *Mercedes* 7, c. 240r-v.). Nel 1446

Il salario ordinario assegnato al giudice era di 50 onze annuali, anch'esse corrisposte *de tercio in tercio*, cui si aggiungevano le *provisiones* dovute dalla parte soccombente, nelle cause tra privati devolute alla corte e fissate nelle Pandette regie¹⁷⁵.

Come ogni altro grande ufficio centrale del regno, anche la *Magna Curia officii Rationum* era dotata di un ufficio di cancelleria, cui spettava l'attività di produzione e registrazione documentaria¹⁷⁶.

L'ufficio di cancelleria, diretto da un Maestro Notaio, era composto da quattro notai e da un *archivarius*¹⁷⁷, cui si aggiungeva, dal 1438, l'*Auditor Compotorum*. Tale apparato burocratico, formato prevalentemente da *legum doctores* e notai, era composto da personale altamente qualificato, dotato di solida preparazione giuridica ed esperienza maturata ed acquisita sul campo, nei tirocini presso le diverse strutture periferiche del regno.

La carica di Maestro Notaio, in particolare, era appannaggio di soggetti dotati di spiccate capacità di gestione degli uffici, derivanti da competenze tecnico-pratiche e di conoscenza dei meccanismi ed equilibri istituzionali propri delle strutture del regno. Tali capacità gestionali consentivano a questi alti burocrati di reggere, indifferentemente, gli uffici di cancelleria degli organi centrali del regno e di sostituire, nella qualità di luogotenenti, i titolari degli uffici, quando necessario¹⁷⁸.

Federico Asmundo, *legum doctor*, veniva nominato sostituto del padre, Adamo, col compito di esercitare l'*officium iudicatus* durante l'assenza di quest'ultimo. Nel privilegio di nomina a sostituto, contestualmente il sovrano disponeva che Federico subentrasse alla morte del padre nella carica di giudice dei Maestri Razionali (CO, *Mercedes* 29, c. 428r.).

¹⁷⁵ Alfonso, Capitolo 250 (1420): Item iudex Curiae Magistrorum Racionalium, quando est quaestio inter fiscum et privatos, nihil capiat de iure provisionis, sive obtineat fiscus, sive privatus. Si vero est quaestio inter privatos capiat secundum quod est provisum supra in aliis iudicibus.

¹⁷⁶ Sul ruolo politico della cancelleria siciliana nel XIV e XV secolo Cfr. Corrao, *Mediazione burocratica e potere politico*, pp. 389 ss.

¹⁷⁷ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p.90.

¹⁷⁸ Non era infrequente che personaggi particolarmente rilevanti venissero insigniti della carica di Maestro Razionale, dopo aver ricoperto per anni la carica di Maestro notaio: Filippo Viperano, Maestro notaio della *Magna Curia Rationum* già dal 1399, veniva nominato Maestro Razionale nel 1426, mantenendo la carica precedente (CO, *Mercedes* 14, cc. 226r-v.); similmente, Giovanni Vitellino, divenuto Maestro notaio della *Magna Curia Rationum* nel 1434 veniva nominato Maestro Razionale nel 1436 (CO, *Mercedes* 18, c. 493r). Gli stessi personaggi erano i protagonisti di uno scambio di cariche. Nel 1434, infatti, Giovanni Vitellino, in quel momento Maestro notaio della Real Cancelleria, permutava con Filippo Viperano la carica di Maestro notaio della *Magna Curia Rationum* (CO, *Mercedes* 16, cc. 409r-412v).

Il Maestro Notaio era di esclusiva nomina regia e durava in carica a vita¹⁷⁹. Percepiva un salario di 50 onze annue, cui si aggiungevano 20 onze per il vestito, e soprintendeva alle attività della cancelleria della *Magna Curia Rationum*, rimanendo pur sempre subordinato ai Maestri Razionali, titolari dell'azione amministrativa e responsabili verso il sovrano per la stessa.

Nei casi di assenza prolungata dei Maestri Razionali dalla sede dell'ufficio, come avveniva nei periodi di spostamento della Corte nelle principali città del regno, vigeva la prassi di lasciare al Maestro notaio la luogotenenza dell'ufficio, generalmente a titolo di procura personale¹⁸⁰. A sua volta, ove richiesto per non paralizzare l'attività dell'ufficio nei casi di assenza, anche il Maestro notaio poteva nominare un sostituto, scelto personalmente e retribuito attingendo alle somme del proprio salario¹⁸¹. In questi casi, delle azioni del sostituto rispondeva direttamente ed esclusivamente il Maestro Notaio.

Subordinati al Maestro Notaio erano i notai, di nomina viceregia. Essi duravano in carica un anno e ricevevano un salario di 12 onze, oltre i diritti di registrazione e di sigillo fissati nelle Pandette regie¹⁸².

Al fianco dei notai lavorava l'*archivarius*, scelto per antica consuetudine direttamente dai Maestri Razionali¹⁸³, nonché altre figure addette alle varie mansioni dell'ufficio: *coadiutores officii*, *comtores*, *scriptores*, personale *non scrivencium* (*porterii* o *nuncii*).

All'interno dell'ufficio della *Magna Curia Rationum* a partire dal 1438¹⁸⁴ venne istituita la carica dell'*Auditor Compotorum*, cui veniva assegnato l'esame

¹⁷⁹ La perpetuità della carica, come in precedenza osservato per la carica di giudice del collegio, probabilmente era una conseguenza della politica di gestione degli uffici pubblici adottata da Alfonso.

¹⁸⁰ Cfr. Corrao, *Gli ufficiali*, p. 322.

¹⁸¹ Francesco Martorell, Maestro notaio della *Magna Curia Rationum* e segretario regio, nel 1443 nominava suo sostituto nella carica, con l'approvazione regia, Giliforte de Ursa (CO, *Mercedes* 23, cc. 324r-326r) e nel 1447 Raimondo de Parisio (CO, *Mercedes* 29, c.461r). Giliforte de Ursa, nominato Maestro notaio della *Magna Curia Rationum* nel 1449, poiché contemporaneamente impegnato nell'incarico di *auditor et revisor compotorum* della Camera della Sommaria, nel regno di Napoli, veniva sostituito da Guglielmo Banquerio (CO, *Mercedes* 30, c. 208v.).

¹⁸² Alfonso, capitoli CCL, CCCLXXXII e CDXIII, in Testa, *Capitula*, I, pp. 176, 219 e 229.

¹⁸³ Nel 1418 il notaio Matteo Ansalone, *commendatus* da Filippo Viperano, Maestro notaio della *Curia Rationum*, veniva ufficialmente nominato *Archivario de las scripturas et registros de los Maestros Racionales*. Ansalone, che già da due anni svolgeva ufficiosamente quell'incarico, avrebbe ricevuto come salario 12 onze, 6 delle quali, tuttavia, dovevano esser versate al Viperano. Cfr. CO, *Mercedes* 7, c. 244r.

¹⁸⁴ La carica di *Auditor compotorum*, introdotta nell'apparato burocratico siciliano alla fine degli anni trenta del Quattrocento, figurava invece tra gli uffici della corte aragonese già dal XIV secolo. Nel 1397 al Parlamento di Siracusa, un funzionario catalano – l'*Auditor compotorum* – veniva incaricato del controllo dei conti degli ufficiali. Cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 353-54. Il

preliminare dei conti degli ufficiali pecuniari, successivamente discussi ed esaminati dal collegio dei Maestri Razionali. In caso di assenza dei Maestri Razionali, il procedimento di definizione dei conti poteva essere devoluto direttamente all'*Auditor Compotorum*¹⁸⁵. L'*Auditor Compotorum* era nominato direttamente dal re e riceveva un salario di 80 onze annue.

I funzionari della cancelleria potevano fare carriera all'interno della stessa. Alla morte del Maestro Notaio, infatti, spesso veniva nominato come successore uno dei notai ordinari, rimpiazzato, a sua volta, da un notaio straordinario o da un nuovo notaio¹⁸⁶.

b) Funzionamento tecnico e prerogative

La *Magna Curia Rationum* svolgeva le proprie funzioni di giudice e di revisore dei conti degli ufficiali pecuniari del regno sia stabilmente, nella capitale del regno, che in modo itinerante, al seguito del Viceré¹⁸⁷.

Fino al 1516, a Palermo, risiedette in *Sacro Regio Hospicio*, lo Steri, dimora, un tempo, della famiglia Chiaromonte, successivamente eletta residenza dei Viceré e dei maggiori uffici amministrativi e giudiziari del regno¹⁸⁸.

funzionario in questione era arrivato alla corte siciliana al seguito di Martino e apparteneva alla casa del re che lo aveva utilizzato per svolgere nel regno siciliano le mansioni che abitualmente svolgeva presso la corte regia. Molto probabilmente, alla morte del funzionario, non era stato nominato un successore.

¹⁸⁵ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 91. La *provisio* regia con cui Alfonso assegnava la carica a Leonardo Banquerio, nel regolarne le competenze stabiliva: *tenore presentis delibacio previa nostri consilii potestatem eandem in hunc ordinem et modum, vobis duximus regulandam, silicet quod si vos predictus Leonardus in aliqua civitate terra seu loco dicti nostri regni Sicilie sive presens apud nostram curiam sive absens adesse contingerit et videbitur inibi pro nostri servicio recognoscere examinare et expedire conpotu aliquod seu computa nostre curie si tamen presentes fuerint dicti nobiles racionales aut aliquis eorum ordinarius volumus una secum cum illis seu illo computa ipsa visa et examinata per vos iuxta formam vestri privilegii conferre concludere liquidare et expedire debeat, si vero nullus ipsorum illic reperiat quod non expectato nec requisito ipsorum aliquo conpotum seu computa ipsa secundum quod vobis nostro servicio expedire videbitur recognoscere videre difficultate diffinire concludere liquidare et expedire limitacione et contradicione aliqua non obstante libere possitis et valeatis. Itademum quod de diffinicionem et liquidacionem ipsa quietancia fienda omnino transeat et mandetur per nos aut viceregis vel habentes potestatem a nobis in dicto regno Sicilie ut ex more ipsius regni fieri est solitum et consuetum.* RC 72, cc. 159v-160r. Dalla documentazione amministrativa della corte, inoltre, risulta come Leonardo Banquerio, in assenza dei Maestri Razionali, li sostituisse nello svolgimento dell'intera attività e non si limitasse alla definizione dei conti. Cfr. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 18v; Idem, *Lettere patrimoniali* 67, cc. 88v-89r.

¹⁸⁶ Matteo Ansalone, ad esempio, iniziava la sua carriera presso l'ufficio della *Magna Curia Rationum* come archivista e scrittore. Nel 1426, in seguito alla morte del notaio Giovanni de Xires, veniva promosso notaio ordinario della corte dei Maestri Razionali (cfr. CO, *Mercedes* 14, c.228r), diventandone, nel 1437, il Maestro notaio (cfr. CO, *Mercedes* 18, c.495r.).

¹⁸⁷ Cfr. Trasselli, *L'Archivio del Patrimonio del regno di Sicilia*, pp. 23-24.

In quella sede i Maestri Razionali condividevano con l'ufficio del Conservatore del Real Patrimonio i locali della Cappella di Sant'Antonio¹⁸⁹, dove venivano conservati, separatamente, gli archivi di entrambi gli uffici¹⁹⁰.

Una disciplina organica del funzionamento dell'ufficio viene fissata soltanto nel 1485, da Ferdinando il Cattolico, mentre per l'età alfonsina disponiamo di pochi interventi ufficiali¹⁹¹; è da supporre, dunque, che la scansione dell'attività ordinaria fosse lasciata piuttosto alle regole della prassi, integrate o modificate, in base alle esigenze contingenti, dalle istruzioni del sovrano.

La documentazione, nella maggior parte dei casi, non contiene riferimenti espliciti all'organizzazione e al calendario dell'attività svolta quotidianamente dai Maestri Razionali. Alcuni indizi, ricavabili indirettamente dalle annotazioni della cancelleria, fanno ritenere che l'orario di lavoro seguito dall'ufficio contemplasse una sessione mattutina e una pomeridiana, probabilmente variabili in funzione della stagione, delle quali tuttavia non è determinabile con certezza l'arco di durata¹⁹².

¹⁸⁸ La permanenza della *Magna Curia Rationum* presso i locali dello Steri registra un intervallo, tra gli anni 1452 e 1453, in cui l'ufficio sposta la propria sede, esercitando in alternanza tra il chiostro *ecclesie Sancte Mariae Nunciate felicis urbis Panormi* e il chiostro *ecclesie Sancte Catharine quarterii Seralcadii (ubi ad praesens regitur officium Magne Curie Rationum)*, per stabilirsi, infine, nel 1453, *in regia cancellaria*, dove ancora risiede al 1458. TRP, Atti 11, 12, 13, 14, 15, 16. La Corte Regia e i tribunali del regno, nel 1516, a causa del saccheggio di Palazzo Chiaramonte, si trasferiranno nel Castello a mare di Palermo. Cfr. Gregorio, *Considerazioni*, vol. 4, p. 467.

¹⁸⁹ Gli atti giudiziari della Curia, in particolare le sentenze, annotano come sede ordinaria dell'ufficio la cappella di Sant'Antonio (*in loco solito et consueto ecclesie Sancti Antonii, Sacri Regii Hospicii Panormi*), anche se episodicamente, probabilmente in relazione al tenore della causa o alla stagione, alcune di esse vengono promulgate *in sala magna Sacri Regii Hospicii* (TRP, Atti 5, c.31v) oppure *intus salam terraneam Regii Hospicii* (TRP, Atti 4, c.50v) o, ancora, *in viridario magni Regii Hospicii urbis Panormi* (TRP, Atti 11, c. s.n.). Le sentenze testimoniano anche una prassi alternativa secondo la quale, occasionalmente, il giudice emanava il verdetto direttamente in casa propria, alla presenza delle parti e di eventuali testimoni, oppure in casa di altro Maestro Razionale. TRP, Atti 2 c. 9r (la sentenza è data *apud domum dicti domini Adde*); Idem, Atti 8, c. 59r (sentenza data da Goffredo Rizzari, giudice ordinario della Curia *in domo dicti domini Goffridi*); Idem, Atti 11, c. 69r (sentenza data da Giacomo de Chirco, l. d., giudice delegato alla risoluzione della causa, *in domo magnifici domini Galcerandi de Corbera, unius ex Magistris Rationalibus*).

¹⁹⁰ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 31 e 92.

¹⁹¹ Cfr. *supra* par. 1 c), p. 34.

¹⁹² Un atto della Curia del luglio del 1450 riporta che alla 21° ora i Maestri Razionali avessero preso servizio e si fossero trattenuti, oltre il consueto, fino quasi alla 23° ora. TRP, Atti 9, c. 139r. Nel giugno del 1452, i Maestri Razionali convocano due litiganti per presenziare all'emissione della sentenza *in hora XXa presentis diei*. TRP, Atti 11, c. 69v. Il Secreto di Palermo, nel maggio del 1453 veniva convocato dai Maestri Razionali *apud dictum officium pro reddencione dicti compoti videlicet omni mane tempestive et post prandium incontinenti pulsatis XVIII huris <!> usquequo compotum ipsum examinetur et expediatur*. TRP, Atti 12, c.106v. Dall'esame della documentazione di archivio risulta probabile che l'orario di servizio dei Maestri Razionali fosse quello poi fissato da Ferdinando il Cattolico, nell'ambito della riforma dell'ufficio del 1485, non essendosi riscontrate differenze rispetto alla prassi osservata in precedenza. Le Prammatiche di Ferdinando stabilivano, infatti, che nei giorni lavorativi del periodo compreso tra Ognissanti e Pasqua, i Maestri Razionali avrebbero lavorato al mattino dalla 15° alla 17° ora, e, al pomeriggio, dalla 21° alla 23° ora; nel periodo tra Pasqua e Ognissanti, invece, al mattino avrebbero prestato servizio dalla 13° alla 15° ora, mentre al pomeriggio dalla 20° alla 22°. *Pragmaticarum Sanctionum*, vol. II, t.II, p.12.

Dall'esame della documentazione disponibile risulta che le attività di natura giudiziaria venissero concentrate in alcuni giorni della settimana, con la sospensione delle decisioni, in occasione della partenza da Palermo di alcuni membri del collegio al seguito del Viceré, soprattutto nel caso che ad allontanarsi fosse il giudice della Curia¹⁹³. Nei rimanenti giorni della settimana i Maestri Razionali si dedicavano alle attività amministrative, ripartendo tra loro le varie incombenze.

Erano previste interruzioni del servizio in occasione delle festività religiose¹⁹⁴ e, come ogni altro ufficiale del regno, i Razionali avevano diritto al *misi di la gracia*¹⁹⁵, periodo di vacanza dall'ufficio dedicato alla gestione degli affari personali.

La competenza funzionale della Corte investiva diversi ambiti dell'amministrazione finanziaria.

Alla molteplicità delle funzioni, tuttavia, non corrispondeva, sul piano del funzionamento dell'ufficio, una ripartizione formalizzata delle attività.

All'interno della Curia non esisteva una distinzione tra membri deputati alla revisione contabile e alla risoluzione dei *negocia Curiae* e componenti del collegio giudicante¹⁹⁶; i Maestri Razionali, come confermato dalla documentazione, agivano indifferentemente esercitando, a seconda dei casi, le diverse funzioni.

Esisteva, invece, in relazione al compito da svolgere e al provvedimento da emanare, una differenza nella composizione: i provvedimenti in risposta alle suppliche e petizioni, in genere, venivano deliberati dai Maestri Razionali, singolarmente; la revisione dei conti degli uffici finanziari era effettuata da almeno due membri del collegio, insieme all'*Auditor compotorum* e alla presenza del giudice della Corte, con l'ausilio tecnico di *comtores* per le operazioni di calcolo¹⁹⁷; i procedimenti giudiziari, preliminarmente istruiti dal giudice della Curia, si

¹⁹³ Tale prassi poteva comunque subire eccezioni. In un documento, per esempio, risulta che i Maestri Razionali, che si trovavano in quel momento a Catania, avessero ricevuto l'ordine dal Viceré di trattare e concludere una causa. TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c.39v. In un altro caso, diversamente, il Maestro Razionale Pietro Speciale ordinava al giudice della Corte, rimasto a Palermo, di non portare avanti la causa finché la *Corte formata* non avesse fatto ritorno in città. Idem, *Lettere patrimoniali* 14, c.92rv.

¹⁹⁴ In quelle occasioni i Maestri Razionali rinviavano le attività in questione al *die iurifico post festa natalicia o pascalicia*.

¹⁹⁵ CO, *Mercedes* 38, c.157r.

¹⁹⁶ Tale distinzione caratterizzava, invece, la Regia Camera della Sommaria, organo investito del controllo finanziario nel regno di Napoli. Sulla composizione e le attribuzioni dell'istituzione napoletana cfr. *infra*, par. 4, pp. 75 ss.

¹⁹⁷ Sul procedimento di controllo della contabilità degli uffici finanziari, cfr. *infra*, cap. III, par. 2, pp. 108 ss

concludevano con una sentenza emessa dal giudice *una cum* uno o più Maestri Razionali *pro tribunali sedentes*, oppure *in pleno iudicio*.

Nell'organizzazione interna della cancelleria sembrano, invece, potersi individuare differenze funzionali, sulla base dei compiti chiamati a svolgere, tra i diversi impiegati. Dall'analisi della documentazione risulta, infatti, il coinvolgimento delle diverse figure di *notarii mandatorum*, *notarii provisionum* e, ancora, *notarii registorum*¹⁹⁸.

I notai assistevano i Maestri Razionali nella redazione delle lettere, dei provvedimenti e delle sentenze, di cui, in un secondo momento, avrebbero curato la registrazione, così come della corrispondenza in entrata dell'ufficio¹⁹⁹; rilasciavano copie degli atti, processuali o amministrativi, ai privati che ne facevano richiesta; fungevano da relatori nelle sedute del Sacro Regio Consiglio in sostituzione dei membri del collegio

In tutte le predette operazioni, i notai erano diretti e coordinati dal *Magister Notarius*.

La corrispondenza in uscita e i provvedimenti amministrativi della Corte venivano inviati ai destinatari per mezzo dei *nunci* o *porterii* regi; questi ultimi avevano anche il compito di procedere alle notifiche degli atti giudiziari e delle ingiunzioni, che, nondimeno, potevano essere effettuate anche dal personale della cancelleria, nei casi in cui, ad esempio, fossero dirette ai titolari dei maggiori uffici del regno.

Un procedimento diverso, invece, era previsto per le notifiche degli atti di citazione in giudizio e delle disposizioni in merito alle querele e petizioni presentate alla corte dai privati, da effettuarsi nelle diverse terre e città del regno. In questi casi, infatti, i Maestri Razionali inviavano ai tribunali o alle istituzioni cittadine competenti una *lictera citatoria* o il provvedimento da attuare, in forma di mandato, con l'intimazione a citare il convenuto o ad eseguire il mandato.

Non tutti i Maestri Razionali, pur risultando nominalmente effettivi, prestavano, di fatto, servizio all'interno della Curia. Trattandosi di soggetti altamente qualificati e personaggi di spicco del regno, essi erano sovente distaccati dal sovrano e incaricati

¹⁹⁸ CO, *Mercedes* 16, c. 430r; Idem, *Mercedes* 15, c. 487rv e *Mercedes* 26, c. 314.

¹⁹⁹ Sulla registrazione degli atti cfr. *infra*, cap. III, par. 3, pp. 136 ss

da quest'ultimo a svolgere delicati uffici²⁰⁰. Per questo, nella documentazione si suole distinguere tra Maestri Razionali *servientes e non servientes*²⁰¹.

I Maestri Razionali, in ragione della loro carica, godevano dell'esenzione delle gabelle e dei diritti di dogana per l'estrazione di beni e schiavi necessari per gli usi propri e della propria famiglia²⁰²; la franchigia si estendeva anche ai diritti di sigillo che normalmente erano imposti al rilascio di lettere e atti²⁰³.

Essi, inoltre, insieme ai funzionari dell'ufficio della *Magna Curia Rationum* e della Conservatoria, godevano di foro privilegiato in caso di controversie civili e criminali²⁰⁴. Giudice competente, in questi casi, era la stessa *Magna Curia Rationum*²⁰⁵.

c) La politica di Alfonso nelle nomine dei Maestri Razionali: tra regole ed eccezioni

L'analisi del numero dei componenti della *Magna Curia Rationum*, insieme a una riflessione sulle personalità chiamate a ricoprire la carica di Razionale nel periodo compreso tra il 1416 e il 1458, ci consentono di ricostruire il disegno politico

²⁰⁰ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 85.

²⁰¹ Cfr. CO, *Mercedes* 18, c. 493r; De Vio, *Foelicis et fidelissimae Urbis Panormitanae selecta aliquot privilegia*, p. 338.

²⁰² CO, *Mercedes* 30, c. 196r-v: in una lettera del 1449 rivolta al Maestro Secreto e ai Secreti di Palermo e Messina si dava ordine di esentare dal pagamento del diritto di dogana per l'estrazione di beni e schiavi già effettuata e da effettuarsi da parte di Pietro Gaetano, in quanto Maestro Razionale, nei limiti dell'uso della sua casa o famiglia. Ancora, un privilegio del 1456 concesso alla città di Palermo ribadiva l'esenzione dei Maestri Razionali dal pagamento delle gabelle della carne e del maldenaro, sempre nei limiti dell'uso della casa o della famiglia. Cfr. De Vio, *Foelicis et fidelissimae Urbis*, p. 338.

²⁰³ L'esenzione per gli ufficiali regi e gli avvocati della Gran Corte dal pagamento della tassa di sigillo ("tanto de cancelleri quanto de ogni altro sigillo") era prevista dal capitolo CDLXV di Alfonso (1452), in Testa, *Capitula* I, p. 388. Va osservato, a tal proposito, come i Maestri Razionali già alla fine del XIV secolo, godessero di tale prerogativa nella città di Messina, Cfr. Giardina, *Capitoli e privilegi di Messina*, p. 148. E' probabile, tuttavia, che questa condizione privilegiata non venisse sempre rispettata; lo farebbe supporre un'ingiunzione della Curia al detentore del sigillo della Gran Corte, con la quale si intima di applicare il consueto regime di esenzione alle lettere di un membro della Corte, il Maestro Razionale Alessandro Zen (1455). TRP, Atti 14, c.103r.

²⁰⁴ Diverso il regime delle prerogative processuali previste per il *Mestre Racional* della Corona d'Aragona e i funzionari dell'ufficio. In quanto *conseller reial* il *Mestre Racional* era sottoposto alla giurisdizione del *Consell Reial*, mentre i funzionari dell'ufficio venivano giudicati dagli algoziri. Ciò era previsto dalle *ordinacions* del 1344. Cfr. Montagut I Estragues, *El Mestre Racional*, pp. 312-314. Sul *Mestre Racional* della Corona d'Aragona cfr. *infra*, pp. 75 ss.

²⁰⁵ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 89. Il privilegio di foro comportava un conflitto di giurisdizione con la *Magna Regia Curia*, giudice competente in materia civile e criminale, che veniva risolto, sulla base della consuetudine, a favore della *Magna Curia Rationum*.

realizzato da Alfonso con le *élites* funzionali siciliane e il sistema istituzionale che ne conseguiva²⁰⁶.

L'approccio tenuto da Alfonso nei confronti della *Curia* nei primi anni dal suo insediamento, pur potendo apparire ad un primo sguardo conservativo e in linea con la precedente politica paterna, appare già improntato verso una gestione personalistica e di convenienza, che nel futuro diventerà sempre più evidente.

Lungi dall'eliminare la magistratura o dal ridurre il numero dei suoi componenti, come da più parti gli veniva suggerito²⁰⁷, fin da subito il sovrano conservò la centralità, il peso e il prestigio dell'istituzione siciliana, mantenendo il numero dei suoi componenti, che da tempo antico, si era stabilizzato in quattro.

Dal 1416 al 1420 non figurano interventi nella composizione del collegio da parte di Alfonso. I quattro membri, Nicola Castagna, Giovanni Crisafi, Andrea Castelli e Pietro Saccano, risultano gli stessi, senza soluzione di continuità.

Nel 1420 è disposta la nomina di Federico Ventimiglia, in sostituzione del Castelli, revocato dalla carica ed esiliato presso l'isola di Pantelleria²⁰⁸. In seguito a remissione del sovrano, tuttavia, l'anno successivo il Castelli viene reintegrato nella carica. Nell'anno indizionale 1420-21, dunque, i Maestri Razionali ordinari risultano essere cinque, uno in più di quanto previsto dall'ordinamento²⁰⁹.

Nella seconda metà degli anni '20 del Quattrocento la prassi di nominare, come ordinari, più di quattro Maestri Razionali, si fa più frequente, diventando stabile a partire dall'inizio degli anni '30.

In quello stesso periodo, che coincide con le mire espansionistiche di Alfonso nel Regno di Napoli, iniziano ad essere insigniti della carica di Maestro Razionale

²⁰⁶ Sui personaggi che ricoprono la carica di Maestro Razionale sotto Alfonso e il personale dell'ufficio di cancelleria cfr. appendice I.1, pp.198-29.

²⁰⁷ I primi anni del regno di Alfonso sono caratterizzati dalla contrapposizione tra due diversi obiettivi: il conseguimento dell'efficienza amministrativa, ottenuto con il rigore nella gestione delle finanze e degli uffici del regno, e la ricerca del consenso, ottenuto con il sistema di scambio di privilegi e di favori con il ceto dirigente siciliano, a scapito del rigore amministrativo. In questo ambito vanno inserite le richieste di soppressione del collegio dei Maestri Razionali per rendere la magistratura del tutto simile a quella esistente nel regno d'Aragona, operate dal Segretario dell'Infante Juan, Tudela, il quale riteneva la *Magna Curia Rationum* più un luogo di potere e privilegio per le alte personalità siciliane, che di efficienza e rigore amministrativo-contabile. Cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 341-380.

²⁰⁸ ASP, *Mercedes* 8 cc. 248r-249v. Al Ventimiglia era stata concessa la carica già nel luglio 1417, con la clausola che si sarebbe effettivamente insediato quando l'ufficio si fosse reso vacante. In realtà il Ventimiglia non svolgeva l'incarico per il quale era salariato, a causa dell'assenza dalla Sicilia, in quanto impegnato in armi al seguito del sovrano.

²⁰⁹ A tali ordinari, deve essere aggiunto un ulteriore maestro Razionale straordinario. Raymundo Beringel de Lorach, *domicellus* dei predecessori del sovrano, veniva nominato nell'aprile del 1420 con la clausola che sarebbe entrato a far parte del collegio alla morte di uno degli ordinari. CO, *Mercedes* 9, c. 670.

personaggi di rilievo come Nicola Speciale e Ruggero Paruta²¹⁰, funzionari siciliani in grado di rispondere alle esigenze di approvvigionamento di risorse per il sovrano, necessarie a finanziare la campagna di conquista del Regno di Napoli.

Il bisogno di sempre maggiori risorse finanziarie, a partire dai primi anni venti e divenuto impellente negli anni trenta, dovuto alle campagne di conquista di Alfonso, imponeva operazioni continue di alienazione di beni demaniali, di concessione onerosa di privilegi, di vendita delle cariche, di richiesta di prestiti, tali da incidere pesantemente sullo stato dei conti del regno, con la conseguente necessità di un sistema di controllo solido, razionale ed efficiente²¹¹.

La *Magna Curia Rationum*, organo supremo di controllo dei conti, diventava, dunque, in quegli anni, insieme agli uffici del Tesoriere e del Conservatore, centro nevralgico per l'efficacia delle politiche del sovrano, e la composizione del collegio rispecchiava pienamente l'intreccio tra le diverse esigenze di rigore nella gestione delle finanze e di recupero delle risorse necessarie all'*Amprisia*.

Nel periodo compreso tra gli inizi del 1420 e i primi del 1430, accanto a soggetti come Paruta e Speciale, venivano nominati esperti funzionari in grado di controllare e verificare gli ingenti flussi di denaro che entravano e uscivano nelle casse del regno, nel continuo perseguimento dell'efficienza amministrativa, caratterizzato dalla riduzione di sprechi e abusi²¹². Nel 1426 veniva nominato quinto Maestro Razionale ordinario Filippo Viperano, già dal 1397 Maestro notaio della *Magna Curia Rationum*, e nel 1431, Alferio de Leofante, già luogotenente del Tesoriere, anche in questo caso in deroga all'ordinamento²¹³, che prevedeva che il numero degli ordinari fosse limitato a quattro. Nel 1432 saliva ai vertici del collegio Adamo Asmundo, che in precedenza aveva già ricoperto posti di rilievo

²¹⁰ Entrambi i soggetti, grazie alle loro capacità di intessere relazioni politiche ed economiche a tutti i livelli nel regno, saranno insigniti da Alfonso della carica di Viceré, per rendere il più possibile certo ed efficiente il sistema di incameramento delle entrate. Nicola Speciale sarà Viceré dal 1423 al 1432 e Ruggero Paruta dal 1435 al 1439. Ruggero Paruta, tra l'altro, nel 1438 veniva nominato unico Viceré e Luogotenente generale del regno, con ampi poteri di gestione del demanio (CO, *Mercedes* 18, c. 574r). Cfr. Pasciuta, *Placet*, pp. 171-178.

²¹¹ Cfr. *supra*, par. 1 a). pp. 22-24.

²¹² Cfr. Corrao, *Amministrazione ed equilibri politici*, p. 186.

²¹³ Nel privilegio di nomina del Leofante il sovrano specifica che essa avviene "...*omni contradicione cessante non obstante numero dictorum magistrorum racionalium quem ordinario seu pratica regni ultra quatuor forte prohibet non accedere aliisque ordinacionibus, pragmatici set constitucionibus tam per predecessores nostros quam eciam nos factis.*" CO, *Mercedes* 15, cc. 481r-482r.

nell'amministrazione²¹⁴. Ancora, nel 1432 veniva nominato Maestro Razionale del regno di Sicilia un funzionario iberico, Bartolomeo Scayo (o Scanio), con piena potestà di esaminare tutti i conti di pertinenza della Curia regia ed impugnare qualsiasi provvedimento dannoso per la Curia²¹⁵.

A fronte di nomine mirate al perseguimento dell'efficienza e del rigore amministrativo, nello stesso periodo assistiamo a nomine di tipo più propriamente politico, espressione di quella gestione delle cariche amministrative di prestigio finalizzata alla costruzione delle fedeltà che vedeva coinvolti grossi mercanti e banchieri della corona²¹⁶.

Già nel 1425 è possibile riscontrare la presenza, tra i Maestri Razionali, di Giovanni Casasagia²¹⁷, esponente di una potente famiglia di mercanti e cambiavalute di Barcellona, banchieri del re. Nel 1439-40 risulta insignito della carica di Maestro Razionale Manfredi Abatellis²¹⁸, della famiglia dei banchieri cittadini di Palermo. Nel 1442 tra i Maestri Razionali appare la nomina di Pietro Gaetano²¹⁹, mercante cittadino di Palermo, di origini pisane. Nel 1453, poi, vi sarà la nomina di Alessandro Zen, uomo d'affari veneziano domiciliato a Palermo, scelto da Alfonso per la sua perizia e abilità in materia di calcoli²²⁰.

Il 1432 segna un nuovo giro di vite nella politica di deroga alle disposizioni ordinamentali operata da Alfonso nel nominare i Maestri Razionali. Il numero degli ordinari posti in carica per quell'anno è di sette: Ruggero Paruta, Federico

²¹⁴ Dal 1412 al 1420 Adamo Asmundo era stato Avvocato fiscale, nel 1420 aveva ricoperto la carica di giudice della Gran Corte, nel 1432 era stato Presidente del Regno e dal 1432 al 1449 ricopriva la carica di Maestro Razionale. Cfr. Corrao, *Governare un regno*, Appendice V, pp. 532-533.

²¹⁵ La nomina di Bartolomeo Scayo desta interesse da più di un punto di vista. In primo luogo, veniva insignito della carica di Maestro Razionale un non siciliano, estraneo alle dinamiche di potere presenti nel regno e, dunque, meno permeabile a interessi particolaristici. In secondo luogo, in ragione della particolare missione cui era stato destinato, la sua nomina non era vitalizia, ma limitata al tempo della sua permanenza in Sicilia (*"dum in hoc regno Sicilie residebat"*). CO, *Mercedes* 16, cc. 416r-417v.

²¹⁶ Sulla complessa costruzione pluristatale a carattere mediterraneo operata da Alfonso, che vedeva coinvolti grossi operatori, mercanti e banchieri, catalani, napoletani, siciliani, e sull'ascesa sociale ed economica che si traduceva in nomine nei posti nevralgici dell'amministrazione dello stato, cfr. Del Treppo, *La "Corona d'Aragona" e il Mediterraneo*, pp. 319-320.

²¹⁷ CO, *Mercedes* 13, c. 602r.

²¹⁸ L'Abatellis sottoscrive gli atti della Curia già dal 1439-40. ASP, *Numerazione provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio, Lettere citatoriali* 172; inoltre viene citato come Maestro Razionale in un documento inerente la commissione di un processo sommario del 1451. Proton 43, c. 322v.

²¹⁹ CO, *Mercedes* 22.

²²⁰ CO, *Mercedes* 35, cc. 142r-143r.

Ventimiglia, Filippo Viperano, Pietro Speciale²²¹, Adamo Asmundo, Bartolomeo Scayo e i nuovi incaricati Corrado Spatafora²²² e Angelo de Costanzo²²³.

Gli anni trenta e quaranta del secolo rappresentano un importante riferimento per la ricostruzione della politica alfonsina perseguita attraverso le nomine dei Maestri Razionali in Sicilia. Il 1432 è l'anno del ritorno di Alfonso in Sicilia e segna l'inizio di un rinnovato sforzo espansionistico nel mediterraneo. Il perseguimento di queste mire espansionistiche presupponeva che in Sicilia vi fosse uno stato di assoluta condivisione delle politiche del sovrano e tale stato era ottenuto attraverso il coinvolgimento diretto delle personalità siciliane più eminenti nelle istituzioni siciliane, spesso in deroga alle disposizioni normative e ordinamentali vigenti nel regno²²⁴.

In un memoriale di Alfonso del 1440 si riscontra come il sovrano avesse ben presente il fatto di agire in deroga alle disposizioni del regno, nella piena consapevolezza della fonte e natura del proprio potere di elargizione di privilegi²²⁵. Negli anni precedenti era già invalso l'uso di nominare un quinto Maestro Razionale ordinario, in deroga all'ordinamento, che ne prevedeva quattro²²⁶. Nel 1438-39, per esempio, risulta la presenza, oltre agli altri ordinari salariati (che erano Pietro Speciale, Federico Ventimiglia, Filippo Viperano, Adamo Asmundo e Giovanni Vitellino), di Corrado Spatafora, già nominato quinto razionale nel 1432-33, che doveva essere salariato dal Viceré²²⁷.

Nel tentativo di fare ordine tra le nomine e per rispondere alle richieste dei Maestri Razionali ordinari di non eccedere nel numero degli stessi, nel memoriale

²²¹ Pietro Speciale viene posto per la prima volta alla carica di Maestro Razionale nel 1428, in sostituzione del padre Nicola (“*in locum domini Nicolai de Speciali*”, CO, *Mercedes* 16, c. 393) e fino al maggio del 1436 mantiene allo stesso titolo l'incarico. Nel 1436 viene nominato da Alfonso quinto Razionale a vita, oltre ai quattro Maestri Razionali ordinari fissati in un memoriale regio portato in Sicilia da Gisperto Des Far, per i servizi militari resi dal padre e dai fratelli, nonché personalmente, in favore del sovrano, e per essersi distinto nella propria attività di Maestro Razionale negli anni precedenti. CO, *Mercedes* 16, c. 394r-395v).

²²² “...*declaratus unus ex quinque ordinariis Magistris racionalibus*...” CO, *Mercedes* 16, c. 414.

²²³ CO, *Mercedes* 16, c. 425r-v.

²²⁴ Sulla ricerca del consenso locale attuata attraverso il coinvolgimento delle élites del regno nelle istituzioni centrali e attraverso una politica di concessioni e deroghe, cfr. Pasciuta, *Placet*, pp. 152-153.

²²⁵ Sulla doppia realtà giuridica di re come fonte di diritto e di privilegio cfr. Caravale, *Ordinamenti giuridici*, p. 573.

²²⁶ Sulla nomina in soprannumero dei Maestri Razionali e sulle lamentele e ricorsi che tali nomine creavano da parte dei Maestri Razionali ordinari, sulla prassi di demandare al Viceré l'erogazione del salario di questi soprannumerari e sulla nomina, infine, di Maestri Razionali “*honoris causa*”, cfr. A. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 90.

²²⁷ CO, *Mercedes* 18, c. 492r.

dell'aprile 1440²²⁸ Alfonso, richiamandosi all'antico ordinamento del regno, disponeva che i Maestri Razionali fossero soltanto quattro: Adamo Asmundo, Federico Ventimiglia, Pietro Speciale e Antonio de Iudice. Ma già nell'agosto dello stesso anno il re ordinava che ai quattro venisse aggiunto un altro ordinario, Corrado Spatafora²²⁹, mentre risulta, dalle quietanze della Conservatoria²³⁰, che altri tre Razionali, Giovanni Vitellino, Pietro Speciale e Michele Riccio, facessero parte del Collegio, anche se non salariati, e, dagli atti della Curia²³¹, che anche Manfredi Abatellis svolgesse servizio come Maestro Razionale.

Un sistema che nella prassi fu molto utilizzato per gestire il numero dei Maestri Razionali nei primi anni '40 fu quello della *restitutio*. A un primo provvedimento di nomina che limitava il numero dei Razionali salariati, con la conseguente esclusione dal novero degli ordinari e salariati dei vari Razionali in esubero, seguivano nei mesi successivi varie disposizioni del sovrano che restituivano alla carica di ordinario e salariato i vari personaggi esclusi inizialmente²³².

Questo continuo giro di nomine creava non pochi problemi alle altre istituzioni del regno, perché non era mai chiaro, anno dopo anno, quali fossero i Maestri Razionali da salariare e quali no, quali fossero i Maestri Razionali effettivamente in servizio e quali, invece, lo fossero solo nominalmente.

Antonio Caruso, che era inserito fra gli ordinari e salariati dal 1441, nel 1445 non figurava tra i quattro Razionali ordinari e salariati previsti nel memoriale del

²²⁸ “*Vol lo senyor Rey que per tolre tota confusio sia reformat lo officis de mestres racionals del dit regne de Sicilia lo qual lo dit senyor reduchix a quatre ordinaris segons lo antich ord del dit regne lo qual sien misser Adam de Asmundo, misser Friderico Vintimigla, misser Petro Speciali et lo dit misser Antoni di lu Iudici e quel e non altres sien pagats lurs salaris e provisions annuals*”. CO, *Mercedes* 20, c. 341r.

²²⁹ L'inserimento di Corrado Spatafora tra i Maestri Razionali ordinari è testimoniato da una nota posta allo stesso memoriale di Alfonso, che registra come, con lettera propria successiva al memoriale, il sovrano avesse ordinato di aggiungere un quinto Razionale, in deroga a quanto pochi mesi prima stabilito.

²³⁰ CO, *Mercedes* 20. c. 343r e ss.

²³¹ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172.

²³² Per l'anno indizionale 1441-42, per esempio, era stato previsto che i Maestri Razionali ordinari e salariati fossero Adamo Asmundo, Battista Platamone, Gabriele Cardona, Antonio Caruso, a cui veniva aggiunto, come quinto ordinario Pietro Gaetano. Risultavano, inoltre, come Maestri Razionali non salariati, Federico Ventimiglia, Pietro Speciale, Corrado Spatafora, Giovanni Vitellino, Federico Abatellis e Antonio de Iudice. Con un privilegio dello stesso anno, però, Federico Ventimiglia veniva restituito alla carica di ordinario e salariato. La stessa cosa avveniva nel 1443-44, e di lì ogni anno, fino al 1453. CO, *Mercedes* 22, c. 405r; Idem, *Mercedes* 23, c. 308r; Idem, *Mercedes* 26, c. 271r.

La stessa prassi veniva adottata per Antonio Caruso nel 1446-47. CO, *Mercedes* 28, c. 245r.; così per Corrado Spatafora nel 1447-48. CO, *Mercedes* 29, c. 447r.

sovrano per quell'anno²³³. Cionondimeno, con una lettera successiva, Alfonso, sollecitato dalle lamentele dello stesso funzionario, ordinava che il Caruso venisse ugualmente retribuito come ordinario e salariato, in quanto uno dei quattro Maestri Razionali ordinari e salariati, con precedenza rispetto a tutti gli altri. Tale ordine di Alfonso fu oggetto di richiesta di chiarimenti da parte del Viceré, il quale, sollecitato dal reggente dell'ufficio della Conservatoria, Leonardo Banquerio, faceva notare l'incongruenza tra l'assenza del Caruso nel memoriale contenente l'elenco dei quattro Maestri Razionali ordinari e salariati, con l'ordine successivo di stipendiarlo ugualmente come uno dei quattro, nonché il fatto che la precedenza nel pagamento per il Caruso portasse alla lesione degli interessi degli altri Maestri Razionali in carica. La richiesta di chiarimento, dunque, era volta a dissipare il dubbio se, per quell'anno si dovessero ritenere esistenti cinque Maestri Razionali ordinari, ovvero se la conferma di Caruso fra i quattro avesse comportato la rimozione di uno degli altri precedentemente inseriti nel memoriale, e chi, nella sostanza, dovesse perdere il diritto al salario per quell'anno.

Il sovrano, nel dirimere la questione, ribadiva l'ordine di stipendiare il Caruso come uno dei quattro ordinari, senza rispondere, sostanzialmente, alla sollecitazione di chiarire come risolvere l'incongruenza²³⁴. Di fatto, al sovrano non importava se vi fossero quattro, cinque o più Maestri Razionali ordinari, nonostante nei propri memoriali fosse detto a chiare lettere che si volesse rispettare l'antico ordine, perché più importante era l'interesse di alimentare il rapporto di fedeltà con personaggi del calibro di Caruso e di Adamo Asmundo, oltre che l'esigenza di non ledere i diritti degli altri ordinari, tutti importanti creditori della Corona. Va sottolineato, fra l'altro, che Antonio Caruso, proprio in quel periodo era stato chiamato da Alfonso alla Corte di Napoli come Razionale della Camera della Sommaria, per prestare le proprie competenze in quella sede. L'ordine di stipendiarlo come Maestro Razionale di Sicilia, dunque, che non sarebbe giustificato vista l'assenza dal servizio, derivava dal fatto che il Caruso era uno di quei fidati ed esperti funzionari utilizzati da Alfonso per esercitare al meglio il proprio disegno di governo.

Il tentativo di limitare a quattro il numero dei Maestri Razionali, operato da Alfonso nel memoriale del 1445, non ebbe alcun effetto negli anni che seguirono. Nell'anno

²³³ I quattro Maestri Razionali ordinari elencati nel memoriale del 1445 erano Adamo Asmundo, Galcerando Corbera, Pietro Gaetano e Francesco Casasaggia.

²³⁴ CO, *Mercedes* 26, cc. 283v-284v. Cfr. appendice al capitolo I.3, pp. 212-213.

indizionale 1447-48 la situazione che si era creata era di sei Maestri Razionali ordinari. Ai quattro previsti nel memoriale del 1445, come già detto, erano stati aggiunti Antonio Caruso e Federico Ventimiglia. In più, nello stesso anno furono nominati altri due nuovi Razionali: Giulio Sancio Platamone²³⁵ e Goffredo Rizzari²³⁶.

L'ingente e continuo bisogno di Alfonso di reperire nuove fonti di finanziamento faceva sì che egli concedesse le cariche pubbliche più prestigiose a titolo oneroso. La "vendita" delle cariche, che da un lato assicurava al sovrano denaro di pronta spendibilità, rendeva sostanzialmente impossibile ogni tentativo di riduzione e di razionalizzazione degli uffici. La Curia dei Maestri Razionali, coinvolta in queste operazioni di scambio, si ritrovava così in parte composta da elementi inamovibili perché in credito con il sovrano, e in parte da elementi esperti e in grado di reggere l'ufficio, difficilmente sostituibili in ragione del loro valore professionale.

In un memoriale del 1449, visto il proliferare di Maestri Razionali (nell'anno indizionale 1449-50 se ne contavano quattordici), Alfonso sembrava nuovamente provare a mettere ordine, riducendo il numero di ordinari e salariati a quattro, e avendo cura di specificare che tra questi vi fossero coloro che avevano prestato denaro al sovrano²³⁷, Galcerando Corbera²³⁸, Pietro Gaetano e Francesco Casasagia; il che non escludeva che la Curia fosse composta da altri Maestri Razionali²³⁹ che, a

²³⁵ Battista Platamone, *u.i.d.*, consigliere e vicecancelliere del re, in cambio di un ingente prestito al sovrano aveva ricevuto, tra onori vari e assegnazioni di pensioni annue, anche la nomina a vita e con diritto di successione nell'ufficio di Maestro Razionale del regno. Cfr. Romano, "*Legum doctores*", p.122. Vista l'indisponibilità di questi, molto spesso impegnato in altre attività per conto del sovrano, e la sua richiesta di nominare il figlio al suo posto, in ragione dei servizi resi sia nell'amministrazione che nelle imprese militari, nonché dei prestiti elargiti e delle spese sostenute, il sovrano disponeva la nomina del figlio come quinto Razionale ordinario e salariato, come risulta dal privilegio di nomina di Giulio Sancio Platamone. CO, *Mercedes* 29, cc. 441r-442r. Sull'influenza di Battista Platamone nella nomina del figlio a Maestro Razionale cfr. Marletta, *Un uomo di Stato del Quattrocento. Battista Platamone*, p. 23.

²³⁶ Il giurista Goffredo Rizzari, che aveva in precedenza ricoperto la carica di Avvocato Fiscale, veniva nominato Maestro Razionale "*axi com se fos hun de los mestres racionals quatre ordinaris del dit regne*". CO, *Mercedes* 29, c. 443r-445r.

²³⁷ CO, *Mercedes* 19, c. 369r.

²³⁸ Nel privilegio di nomina del Corbera del 1445 veniva specificato che questi non potesse essere rimosso dalla carica di Maestro Razionale, neanche in caso di riforma della *Curia*, senza essere prima soddisfatto del credito di 300 onze che erano state date al sovrano per l'ottenimento della carica. CO, *Mercedes* 26, cc. 275r-277v. Che il Corbera detenesse la carica a titolo oneroso, veniva ulteriormente specificato in una lettera viceregia che ordinava al Maestro Secreto e al Secreto di Palermo di pagare il salario al Corbera, escludendolo dal controllo preventivo del Tesoriere previsto in via ordinaria per tutti gli altri salari che gravavano sulle Secrezie del regno. CO, *Mercedes*, 30 c. 194r-v.

²³⁹ Risulta dalle quietanze della Conservatoria che nell'anno indizionale 1449-50 potevano essere contati come ordinari Adamo Asmundo, Galcerando Corbera, Pietro Gaetano, Francesco Casasagia, Federico Ventimiglia e Antonio Caruso. A questi si aggiungevano Goffredo Rizzari, Corrado Spatafora, Giulio Sancio Platamone e Guglielmo Pignano, nominati *extra ordinem*. Vi erano infine i

volte nominati *extra ordinem*, altre volte in soprannumero, a volte stipendiati direttamente dal Viceré, altre volte ottenendo la carica a titolo gratuito, ne garantivano la continuità di funzionamento²⁴⁰.

La ricostruzione fin qui fatta delle nomine a Maestro Razionale negli anni di regno alfonsino ci consente di cogliere due aspetti tra loro fortemente intrecciati: l'uso politico dell'elargizione delle cariche e il continuo spostamento del confine tra regola ed eccezione, che consentiva ad Alfonso flessibilità e margine di manovra all'interno dell'ordinamento del regno.

L'azione di governo di Alfonso nella nomina di nuovi Maestri Razionali viveva dell'apparente contraddizione tra la norme dell'ordinamento che vietava l'immissione in carica di più Maestri Razionali oltre i quattro ordinari, norma peraltro ben chiara al sovrano e continuamente richiamata nei suoi memoriali, e prassi regia, che faceva di ogni singolo nuovo incarico un'eccezione alla regola generale.

Questo modo di procedere, che pure creava conflitti tra i Maestri Razionali di volta in volta coinvolti e confusione anche nelle altre istituzioni del regno, in realtà era perfettamente funzionale in quella realtà policentrica e complessa che era il regno di Sicilia²⁴¹.

Il sistema di scambio reciproco di fedeltà tra sovrano ed *élites* siciliane trovava il suo equilibrio all'interno delle istituzioni del regno che facevano, insieme, da riferimento in tutte le azioni di governo e da oggetto di quello stesso scambio.

Un sistema elastico come quello voluto e perseguito da Alfonso in Sicilia, in cui ad ogni privilegio corrispondeva una richiesta di fedeltà, misurata ora in denaro, ora in disponibilità alla battaglia, ora in professionalità da mettere a disposizione del sovrano, richiedeva che vi fossero dei chiari punti di riferimento, per non rischiare il caos o l'anarchia.

La norma giuridica, nel sistema costruito da Alfonso, era il centro cui far riferimento in ogni azione governativa, anche la più eccezionale. La grossa sequela di eccezioni che si susseguivano nella nomina a Maestro Razionale, aveva sempre come punto di riferimento l'antica norma dell'ordinamento che non voleva più di

non salariati Antonio de Iudice, Battista Platamone, Federico Abatellis, Federico Spatafora e Pietro Speciale. CO, *Mercedes* 19, cc. 367r-403r.

²⁴⁰ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 90, nota 233.

²⁴¹ Cfr. Pasciuta, *Placet*, pp. 242-243.

quattro Maestri Razionali all'interno della Curia²⁴², mai rinnegata ed anzi utilizzata costantemente da Alfonso per giustificare il suo agire "in deroga".

Un sistema di diritto complesso come quello del regno di Sicilia non consentiva al sovrano di comportarsi in modo arbitrario. Ogni azione politica di governo doveva necessariamente avere il supporto di una motivazione giuridica e l'agire in deroga, che il sovrano poteva permettersi in ragione della sua *potestas*²⁴³, avveniva pur sempre in riferimento a una norma dell'ordinamento e sempre limitatamente alla specifica nomina che si voleva validare.

Che la norma non fosse un limite al potere di governo di Alfonso lo si riscontra in due provvedimenti di nomina. Nel chiamare alla carica di Maestro Razionale Bartolomeo Scayo nel 1432, il sovrano giustifica tale nomina, che avveniva in eccesso rispetto al numero di quattro previsto dall'ordinamento, affermando perentoriamente "*quam nobis licitum est tot magistro racionales habere quod volumus*"²⁴⁴. Ancora, nel nominare quinto Maestro Razionale ordinario Giulio Sancio Platamone nel 1448, pur ribadendo che "*in regno predicto Sicilie ultra pharum non possint esse nisi quatuor magistri racionales ordinarii et salariati*", il sovrano manifestava la propria *potestas* con l'affermazione: "*Tamen predicta ordinacione non obstante cui de nostre regie potestatis plenitudine legibus absoluta derogamus*"²⁴⁵.

Alfonso, dunque, agiva in deroga alla regola, ma lo faceva "legalmente", nel pieno esercizio delle proprie prerogative regie e in ragione delle esigenze politiche che si manifestavano di volta in volta.

La scelta di riferirsi continuamente all'antica norma ordinamentale, pur discostandosene nella pratica regolarmente, significava, per il sovrano, aderire al patto che legava il re al proprio regno, fondando, in questo modo, il presupposto teorico e pratico per ogni azione di governo²⁴⁶.

²⁴² Il richiamo alla regola cui ci stiamo riferendo era contenuto in numerosi provvedimenti del sovrano, a partire dai memoriali che chiedevano di ridurre il numero di ordinari e che già abbiamo visto, fino ai singoli privilegi di nomina dei Razionali, come quello del 1431 relativo alla nomina di Alferio de Leofante, che viene nominato "*non obstante numero dictorum magistrorum racionalium quem ordinario seu pratica regni ultra quatuor forte prohibet non accedere*". CO, *Mercedes* 15, c. 481r.

²⁴³ Cfr. Pasciuta, *Placet*, pp. 81-93.

²⁴⁴ CO, *Mercedes* 16, c. 416r.

²⁴⁵ CO, *Mercedes* 29, c. 441r.

²⁴⁶ Sull'accezione contrattualistica del tema del rapporto tra sudditi e sovrano, sviluppato dalla dottrina giuridica siciliana nel XV secolo, cfr. Pasciuta, *op. cit.*, pp. 88-93.

4. Confronti e paralleli: il *Maestre Racional* nella Corona d’Aragona e la *Camera della Sommaria* del regno di Napoli

Funzioni analoghe a quelle della *Magna Curia Rationum* del regno di Sicilia erano svolte, nei regni iberici della Corona d’Aragona, fino al 1419, e in quello di Napoli, rispettivamente dagli uffici del *Maestre Racional* e della *Regia Camera della Sommaria*.

Il collegio siciliano, nel 1283, aveva fatto da modello all’istituzione del *Maestre Racional* nell’ordinamento della Corona d’Aragona, ad opera di Pietro III²⁴⁷, che ne faceva uno degli uffici centrali principali²⁴⁸. La *Regia Camera della Sommaria*, diversamente, era stata formata dai sovrani angioini del regno di Napoli sull’esempio della *Chambre des comptes* della monarchia francese²⁴⁹, ed andava ad affiancare il già esistente collegio dei Maestri Razionali.

Entrambi gli organi, nel XV secolo, avevano lo specifico compito di controllare l’amministrazione finanziaria del regno al fine di tutelare il Real Patrimonio, funzione che si concretizzava principalmente nell’esame dei conti degli ufficiali centrali e locali e che veniva rafforzata dalla facoltà di erogare pene in conseguenza della propria attività giurisdizionale in materia.

Caratteristica distintiva dell’ufficio del *Maestre Racional*, rispetto al collegio dei Maestri Razionali, era quella della monocraticità, elemento che caratterizzava anche i principali uffici domestici della Corona - *Camerlengo* e *Cancelliere* – ad esclusione del *Maggiordomo*²⁵⁰.

Funzioni proprie dell’istituzione erano la revisione, la definizione e la custodia dei conti degli ufficiali centrali e periferici della Corona. In particolare, secondo quanto stabilito dalle *Ordinacions* del 1344 di Pietro il Cerimonioso, il *Maestre Racional* doveva ricevere i conti del *Camerlengo*, del *Protonotaro*, dei *Segretari escrivans*, del *Tesoriere* e del *Escrivà de raciò*, del *Comprador* e dei *Procuratori reali*, dei *Batles generals* e degli amministratori delle rendite regie, dei *Veguers*, *Justicies* e *Procuratori locali*, e di qualsiasi altro ufficiale regio nell’amministrazione del proprio ufficio²⁵¹.

²⁴⁷ Cfr. Montagut y Estraguès, *El Mestre Racional*, pp. 57- 77.

²⁴⁸ Cfr. Lalinde Abadia, *Ensayo de tipologia orgànica de la administracion superior en la historia de España*, p.16.

²⁴⁹ Cfr. R. Delle Donne, *Alle origini*, p. 51.

²⁵⁰ Cfr. Lalinde Abadia, *Ensayo de tipologia*, p. 16.

²⁵¹ Cfr. Mateu Y Llopis, “*Maestre Racional*” y “*Tresorer General*”, pp. 244-245.

Il processo di revisione dei conti iniziava con la citazione del *compte-retent* e si concludeva con il rilascio del *albarà*, certificato attestante l'avvenuta definizione dei conti dell'ufficiale, ovvero, nel caso di omissioni, errori, dubbi o frodi, il *Maestre Racional* poteva erogare una pena variabile dalla sospensione di parte della retribuzione, fino alla privazione dell'incarico all'ufficiale²⁵².

Strettamente legato all'attività amministrativa di controllo dei conti era, altresì, il potere giurisdizionale in materia fiscale. In connessione al proprio potere di controllo sui cambi valutari, per esempio, il *Maestre Racional* aveva giurisdizione su ogni caso di falsificazione di moneta o di qualunque altro delitto ad essa connesso che fosse lesivo per la moneta reale, con competenza esclusiva nei confronti di ogni altra corte ordinaria²⁵³.

Nei rapporti tra Corona e privati creditori, il *Maestre Racional* svolgeva una funzione d'intervento, essendo chiamato a fornire un parere preventivo sull'effettiva esistenza e consistenza dei crediti²⁵⁴.

Ultime funzioni proprie del *Maestre Racional* erano quelle consultiva e informativa nei confronti del sovrano. Nella qualità di organo chiamato a tutelare gli interessi della corona, il *Maestre Racional* faceva parte del Consiglio reale e, al suo interno, doveva fornire opinioni e consigli sulle questioni di governo sottoposte, nel rispetto della politica adottata dal sovrano, a tendendo sempre al bene della *res publica*. Complementare al dovere consultivo era l'obbligo di informare il Sovrano sullo stato delle rendite e dei diritti che il re percepiva annualmente. All'obbligo di fornire informazioni al sovrano, corrispondeva un potere di ricerca o d'inquisizione dei dati relativi alle rendite e ai diritti regi, nei confronti dei funzionari subordinati²⁵⁵.

L'ufficio del *Maestre Racional* era costituito, oltre che dal titolare della carica, da un Luogotenente, funzionario ordinario, nominato dal re, che rappresentava il

²⁵² Cfr. Montagut y Estragués, *El Mestre Racional*, pp. 350-383. Il potere di erogare sanzioni da parte del *Maestre Racional* nel caso di ritardi nella presentazione dei conti o di reati commessi dagli ufficiali superiori (Tesoriere, *Escrivá de ració*, ecc.) era condizionato dal mandato o permesso del sovrano. Cfr. Masià de Ros, *El Maestre Racional en la Corona de Aragon. Una Pragmatica de Juan II sobre dicho cargo*, p. 30.

²⁵³ Cfr. Montagut y Estragués, *El Mestre Racional*, pp. 394-397.

²⁵⁴ Il creditore si rivolgeva al sovrano per il saldo del proprio credito. Il re ordinava al *Maestre Racional* di esaminare e verificare l'esistenza e l'effettivo ammontare del credito. Realizzata tale attività, il *Maestre Racional*, nel caso di esistenza del credito, rilasciava una certificazione direttamente al creditore, o la inviava al sovrano o all'ufficio incaricato del pagamento (la Tesoreria). Cfr. Montagut y Estragués, *El Mestre Racional*, pp. 392-394; E. Cruselles, *El Maestre Racional*, p. 62.

²⁵⁵ Cfr. Montagut y Estragués, *El Mestre Racional*, pp. 397-404.

Maestre Racional e ne svolgeva l'attività in sua assenza. Il Luogotenente diveniva reggente legittimo in caso di morte o sospensione dall'incarico del titolare²⁵⁶.

Aggregati all'ufficio erano, gli *escrivans*, ausiliari tecnici con competenze in materia di contabilità e scrittura. Il loro numero, ordinariamente, era di dodici, ma era soggetto ad aumento a seconda delle esigenze dell'ufficio²⁵⁷. Questi ultimi, insieme al *Maestre Racional* e al Luogotenente, formavano il “*Consell de l'Ofici*”²⁵⁸.

Altri funzionari ordinari dell'ufficio erano il *receptor de restes*, il *verguer* e i portieri, personale esecutivo degli ordini del *Maestre Racional*, incaricato di far pagare gli ufficiali che alla fine del procedimento di revisione dei conti fossero risultati debitori del fisco regio²⁵⁹.

Il *Maestre Racional* era un ufficio centralizzato, monocratico ed itinerante. Il suo titolare si spostava al seguito del re e della sua corte e la sua competenza si estendeva a tutti i domini della corona, ad esclusione del regno di Sicilia. Gli ufficiali pecuniari dei regni della corona erano tutti soggetti al controllo contabile del Maestro Razionale della Corte del re d'Aragona²⁶⁰.

Tale stato di cose durò fino al 1419, anno in cui venne istituito il *Maestre Racional* del regno di Valencia, per rispondere alle esigenze di semplificazione e di localizzazione delle attività connesse all'ufficio, oltre che alle richieste politiche provenienti dai Parlamenti del regno²⁶¹.

²⁵⁶ Cfr. *Idem*, pp. 229-231.

²⁵⁷ Cfr. *Idem*, pp. 231-233.

²⁵⁸ L'attività di tale *Consell* si svolgeva in modo informale e le sue deliberazioni avevano forma orale. Cfr. *Idem*, p. 237.

²⁵⁹ Cfr. *Idem*, pp. 234-236.

²⁶⁰ Occorre tener presente la particolare struttura della monarchia aragonese, che si caratterizzava come un'unione personale di diversi regni e domini, ciascuno dotato di proprie istituzioni e consuetudini giuridiche proprie. Il re e la sua Corte rappresentavano il collante unitario per regni e organismi territoriali gelosi delle proprie tradizioni giuridiche. L'apparato istituzionale della Corte e l'insieme dei suoi ufficiali, non chiaramente distinto dall'originario apparato della *domus regia*, unitario e centralizzato, dispiegava le sue funzioni all'interno dei territori della corona, consentendo al sovrano di amministrare centralmente. Ciascun regno o territorio autonomo, comunque, era dotato di proprie istituzioni, più o meno complesse, come ogni regno di una propria corte, distinta da quella che possiamo definire centrale. Cfr. Corrao, *Regni e principati feudali*, pp. 358-359

²⁶¹ Il processo di decentramento dell'ufficio del Maestro Razionale nel regno di Valencia, prima, e negli altri regni della corona, successivamente, era iniziato già qualche anno prima, attraverso la prassi di nominare ufficiali delegati che curassero il procedimento di revisione dei conti degli ufficiali pecuniari agenti nei singoli regni, semplificando l'esercizio dell'ufficio centrale. Quello che originariamente era un semplice decentramento di un ufficio che rimaneva comunque unitario nella figura del Maestro Razionale del re, nel tempo si trasformava in una vera e propria duplicazione di uffici, ciascuno dotato di proprio titolare. Nel 1418 gli ufficiali e gli amministratori del regno di Valencia chiedevano al sovrano che il procedimento di revisione dei conti non si avvenisse fuori dal regno e, alla fine del 1419, definitivamente veniva formalizzata la creazione dell'ufficio del Maestro

Tale ufficio esercitava, nell'ambito della corte regia di Valencia, le funzioni che il *Maestre Racional* della corte del re d'Aragona aveva esercitato fino a quel momento in tutti i regni della Corona²⁶².

La sua struttura ricalcava a grandi linee quella dell'ufficio centrale. Oltre al *Maestre Racional* operavano un numero variabile da uno a quattro di *escribanos* ordinari, che percepivano un salario fisso, e di straordinari, aggiunti occasionalmente. Nei casi di assenza del *Maestre Racional*, a sostituirlo era uno degli *escribanos* ordinari, mancando nella struttura dell'ufficio la figura del Luogotenente. Infine, vi erano i portieri e i *vergers*, che viaggiavano per il regno per sollecitare gli ufficiali locali nella presentazione dei propri conti²⁶³.

Il processo di semplificazione e decentramento degli uffici fiscali, che era avvenuto, nel regno di Valencia, con l'introduzione di un Maestro Razionale, non mancò di propagarsi anche negli altri regni della Corona. Negli anni successivi furono istituiti Maestri Razionali, ciascuno competente per i procedimenti di revisione dei conti degli ufficiali pecuniari di ciascun regno, nei regni di Aragona, Sardegna e Maiorca. La funzione del controllo generale dei conti, che nei regni iberici era affidata all'ufficio del *Maestre Racional* e nel regno di Sicilia alla *Magna Curia Rationum*, nel regno di Napoli era demandata alla *Regia Camera della Sommaria*²⁶⁴. Quest'organo, durante il regno di Alfonso il Magnanimo, veniva elevato ad organo

Razionale della Corte Reale di Valencia, indipendente dall'antico ufficio di Maestro Razionale della Corte di Catalogna. Cfr. Montagut y Estragués, *El Mestre Racional*, pp. 196-221.

²⁶² Cfr. E. Cruselles, *El Maestre Racional*, pp. 50-67.

²⁶³ Cfr. *Idem*, pp. 81-85.

²⁶⁴ Le origini dell'istituzione non sono del tutto chiare. Sembra certo, tuttavia, che svolgesse attività di controllo delle entrate e delle uscite per i re angioini e che gradualmente sostituì del tutto l'attività dei Maestri Razionali – istituzione preesistente, di origine sveva, cui era attribuita la revisione e definizione dei conti degli ufficiali del regno – che venivano scelti ed eletti da parte dei seggi della città di Napoli, finendo con il rappresentare più le istanze della nobiltà napoletana che quelle del sovrano. La rilevanza che nei primi del '400 la *Regia Camera della Sommaria* aveva rispetto ai Maestri Razionali è attestata da una prammatica di Alfonso del 23 novembre 1450, che riferiva del precedente sistema voluto da re Ladislao, perseguito da Giovanna I, che affidava ai Presidenti della Sommaria il compito di controllare i conti dubbi, prescindendo del tutto dal parere dei Maestri Razionali. All'inizio del regno di Alfonso, dunque, l'antica istituzione dei Maestri Razionali era di fatto svuotata da ogni funzione rilevante, rimanendo come una mera carica onorifica. I Presidenti della Camera della Sommaria svolgevano le funzioni di revisione dei conti degli ufficiali del regno e avevano potere giurisdizionale sugli atti relativi al fisco e sui crimini di natura finanziaria degli ufficiali regi e degli impiegati in ogni ufficio finanziario. Con la prammatica del 1450 Alfonso trasferiva le stesse funzioni ai Maestri Razionali, con il risultato di fondere i due uffici all'interno della *Regia Camera della Sommaria*. Per la storia della *Regia Camera della Sommaria* e le sue origini controverse cfr. per tutti R. Delle Donne, *Alle origini*, pp. 25-61. Per gli sviluppi della stessa Camera al tempo di Alfonso, cfr. Ryder, *The Kingdom*, pp. 191 ss.

di generale controllo di tutta l'attività amministrativo-finanziaria del regno di Napoli²⁶⁵.

La *Regia Camera della Sommaria* era presieduta dal Luogotenente del *Camerario* ed era formata da un numero variabile di Presidenti, che dovevano essere *legum doctores*, e da un numero di razionali, preposti al controllo dei conti. Ciascun Presidente e razionale era assistito da un collaboratore.

Ai Presidenti erano trasferite le attribuzioni giurisdizionali che un tempo erano state di competenza della *Magna Curia Magistrorum Rationalium*: le questioni sorte tra gli ufficiali finanziari o aventi ad oggetto reati commessi dagli stessi; dispute di carattere amministrativo; azioni giudiziarie tra la corona e i privati in materia di beni o rendite (dai diritti di dogana ai dazi e alle gabelle sulle merci, fino alla disciplina degli appalti). Essi potevano intervenire, inoltre, nelle cause tra privati ove erano coinvolti gli interessi della Corona²⁶⁶.

La *Regia Camera della Sommaria* era altresì competente nelle cause riguardanti le investiture e le successioni feudali²⁶⁷.

Principale competenza della Camera, ovviamente, era quella della verifica dei conti degli ufficiali del regno.

L'ufficio della Regia Camera era composto, inoltre, da un segretario capo (*actorum notarius*), responsabile della custodia e sicurezza dei registri della Camera, un impiegato che teneva i registri e un rubricatore, addetto all'apposizione del sigillo sui documenti. Completavano l'organico dell'ufficio tre contabili addetti alla predisposizione degli atti di citazione e mandati della Sommaria, nonché all'ordine dei locali²⁶⁸.

Nonostante nel regno di Napoli la funzione centrale di controllo dei conti fosse affidata alla *Regia Camera della Sommaria*, organo diverso e sviluppatosi in contrapposizione con i Maestri Razionali, i problemi cui Alfonso dovette misurarsi non furono molto diversi da quelli sperimentati in Sicilia.

²⁶⁵ Cfr. Bianchini, *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie*, pp.132-133 e 186-187; Gentile, *Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, pp. 23-29; Moscati, *Alfonso V d'Aragona*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, p. 328; Idem, *Lo Stato napoletano di Alfonso d'Aragona*, pp.97 ss.; Ryder, *The Kingdom*, *ibidem*; Galasso, *Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, t. I, pp. 327 ss.

²⁶⁶ Cfr. Ryder, *The Kingdom*, p. 192.

²⁶⁷ Cfr. R. Delle Donne, *Alle origini*, p.61.

²⁶⁸ Cfr. Ryder, *The Kingdom*, p. 199.

In più occasioni Alfonso cercò di rendere efficiente il lavoro della Sommaria. Nei primi degli anni '40 del Quattrocento era stata riscontrata una generale inefficienza e corruzione all'interno dell'organo.

Un grosso problema era quello dell'eccessiva lentezza del procedimento di revisione dei conti, che ancora vedeva coinvolti i Maestri Razionali in un inutile controllo, parallelo a quello della Sommaria, che favoriva il perpetrarsi di frodi e penalizzava fortemente le entrate fiscali della Tesoreria regia.

Un altro problema era quello del numero eccessivo e imprecisato di Presidenti e Razionali componenti la Sommaria. Nel 1444, per esempio, dai conti del Tesoriere risultavano 19 Presidenti e 12 razionali in organico.

Un primo tentativo di razionalizzazione dell'ufficio fu quello di nominare nel 1445 Giliforte de Ursa, fedele ed esperto ufficiale, “*auditor examinador et revisor computorum*”, che doveva rispondere direttamente al re e partecipare alle attività della Camera Sommaria per controllarne l'operato²⁶⁹.

Un altro tentativo fu quello di ridurre drasticamente il numero di componenti, che fu fissato, nel 1448, in due Presidenti (Marino Boffa e Michele Riccio) e in quattro razionali (Antonio Caruso, Giliforte de Ursa, Bernardo de Raymo e Nardello Ballester).

Entrambe le soluzioni, comunque, non sortirono gli effetti sperati. Da una parte le continue assenze di Alfonso da Napoli facevano perdere efficacia ai propri provvedimenti, d'altra parte la riduzione dei membri della Sommaria non era facile da realizzare in pratica e finiva, comunque, con il rendere ancora più lenta l'azione dell'ufficio²⁷⁰.

Con una prammatica del 23 novembre 1450, quindi, Alfonso cercava di mettere ordine all'attività amministrativo-fiscale, trasferendo del tutto le funzioni e i poteri dei Maestri Razionali, relative alla revisione dei conti, alla Camera della Sommaria, pur non cancellando la *Magna Curia* dei Maestri Razionali, che ancora venivano eletti dai seggi della città di Napoli²⁷¹.

²⁶⁹ La nomina di Giliforte de Ursa non fu l'unico caso di nomina di un funzionario proveniente dalla Sicilia. Nello stesso periodo altri funzionari siciliani esperti nel settore della revisione dei conti furono chiamati ad incarichi nel regno di Napoli. Antonio Caruso e Michele Riccio, entrambi Maestri Razionali del regno di Sicilia, vennero nominati, rispettivamente, razionale e presidente della Sommaria nel 1448.

²⁷⁰ Cfr. Ryder, *The Kingdom*, pp. 196-197.

²⁷¹ Cfr. *Idem*, pp. 202-203; R. Delle Donne, *Alle origini*, pp. 60-61.

CAPITOLO II

La documentazione.

L'analisi della documentazione prodotta dalla *Magna Curia officii Rationum* si propone di aggiungere un tassello al più ampio panorama di studi sulle scritture pubbliche di carattere pragmatico elaborate dalle cancellerie degli stati tardomedievali italiani – dalle realtà statuali di tipo autocratico (regni, principati, signorie) a quelle repubblicane – recentemente oggetto di nuova attenzione da parte della storiografia²⁷².

Tale filone, insieme alla ramificazione rappresentata dallo studio delle forme e dei linguaggi del potere²⁷³, trova i suoi presupposti teorici nella stretta relazione esistente tra la documentazione scritta di tipo seriale, derivata dalle attività ordinarie delle istituzioni ed espressione del grado sempre maggiore dell'organizzazione amministrativa, e la costruzione giuridica e politica del potere²⁷⁴.

Mentre nel passato l'attenzione era stata prevalentemente incentrata, per il contesto italiano, sulla realtà istituzionale del Comune dei secoli XII e XIII²⁷⁵, negli ultimi anni l'interesse si è andato diversificando, estendendosi a realtà politico-istituzionali

²⁷² Per la bibliografia generale di riferimento sulle scritture pubbliche tardomedievali si rimanda agli studi più recenti sull'argomento, tra i quali si segnala la raccolta di saggi: *“Scrittura e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardo-medievale (XIV-XV secolo)”*, a cura di I. Lazzarini, on-line in *“Reti Medievali – Rivista”*, IX, 2008.

²⁷³ Sul tema dei linguaggi politici, valido punto di riferimento è costituito da Artifoni – Pesante, a cura di, *Linguaggi politici.*; e, ancora, Petralia, *“Stato” e “moderno”*; Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*; Gamberini – Petralia, a cura di, *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*.

²⁷⁴ Sul tema storiografico del rapporto tra documentazione scritta di tipo pragmatico e forme di governo, è d'obbligo il riferimento al saggio, ormai classico, di M. T. Clanchy, sull'Inghilterra tra XI e XIV secolo: *From memory to written record. England 1066 – 1307*. Altro importante contributo viene dalle relazioni tenute in occasione del Convegno *“Culture et idéologie dans la genèse de l'Etat moderne”* da A. Bartoli Langeli su *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII – XV: forme, organizzazione, personale.*; da J. C. Maire Viguer, *Représentation et expression des pouvoirs dans les communes de l'Italie centrale (XIIIe-XIVe siècles)*, e M. T. Clanchy, *Literacy, Law, and the Power of the State*. Per un panorama degli studi recenti si rimanda alla raccolta di saggi *“Scrittura e potere”*, vedi *supra* alla nota 265, e alla bibliografia ivi citata.

²⁷⁵ Il tema delle scritture comunali è un tema risalente e di ampio respiro. Punto di riferimento per l'approfondimento bibliografico può costituire il volume: Albini, G. (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII.*; si vedano inoltre: Maire Viguer, J.-C., *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale.*, e Fissore, G. G., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra notai e l'istituzione*; per una ulteriore bibliografia specifica sulle singole realtà comunali cfr. Baietto, L., *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*; Bartoli Langeli A., *Le fonti per la storia di un comune, in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*; Fissore, G. G., *La diplomazia del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*; Puncuh, D., *I libri iurium della Repubblica di Genova*; Varanini, G. M., *Comune cittadino e documentazione scritta. Il caso trevigiano*.

diverse e approcciando ad esempi di scritture pubbliche più tarde come quelle tardomedievali.

La nostra ricognizione si concentra su una selezione di atti della Curia dei Maestri Razionali, facente parte della vasta documentazione prodotta dalla Corte tra il XV secolo e la prima metà del XVI. Tali atti, quando, nel 1569, la magistratura fu oggetto di riforma e l'ufficio venne trasformato nel Tribunale del Real Patrimonio, divennero parte integrante dell'omonimo fondo.

L'analisi, in particolare, riguarda le scritture prodotte dalla cancelleria dell'ufficio durante il regno di Alfonso V, un chiaro esempio di documentazione pubblica corrente correlata alla quotidiana attività amministrativa e giudiziaria dell'ufficio.

In quanto testimonianza dell'attività di una tra le principali istituzioni del regno, e, di riflesso, dell'esercizio di una funzione chiave dell'attività di governo che si traduce inevitabilmente in gestione di potere – il controllo sull'amministrazione delle finanze e della fiscalità del regno – tale documentazione assume una duplice importanza. Da un lato risulta essere la fonte più opportuna per la ricostruzione dell'agire concreto dell'ufficio, i cui meccanismi poco si conoscono allo stato attuale, dall'altro, nell'ottica del nesso sostanziale tra pratiche documentarie e pratiche di governo, rappresenta un osservatorio privilegiato per comprendere le dinamiche degli apparati del potere del regno.

Infatti, nella misura in cui la *Magna Curia Rationum*, sul piano istituzionale e politico, detiene un ruolo centrale poiché luogo di confronto tra gli interessi della Corte e quelli del regno, il rispettivo ufficio di cancelleria viene a svolgere anche “funzione di mediazione burocratica all'interno dell'apparato amministrativo e fra questo e la società del regno”²⁷⁶.

²⁷⁶ Cfr. Corrao, *Mediazione burocratica e potere politico*. La frase riportata è a p. 393.

1. L'Archivio della *Magna Curia officii Rationum*

Nel Quattrocento la Curia dei Maestri Razionali era già in possesso di un proprio archivio, gestito da un *archivarius*²⁷⁷.

E' probabile, tuttavia, che esso non costituisse una struttura autonoma ma, piuttosto, venisse considerato come una sezione del più vasto archivio della Cancelleria regia²⁷⁸.

L'ufficio dei Maestri Razionali, infatti, era stato investito, sin dall'epoca sveva, del compito di registrare gli atti di natura finanziaria e conservare *in archivio curie dominorum rationalium eorundem*²⁷⁹ i *quaterni de iuribus fiscalibus*²⁸⁰, funzione che aveva continuato a svolgere, parallelamente agli uffici di Cancelleria e Protonotaro, anche in seguito, sotto i sovrani angioini e aragonesi²⁸¹.

Richiamando il sistema seguito in Aragona dall'ufficio del *Maestre Racional*²⁸², presso l'archivio della *Magna Curia Rationum*, già dal XIV secolo, venivano depositati i registri con le copie di tutti i provvedimenti che riguardavano la gestione del Patrimonio regio (mandati, atti di nomina, ecc...), oltre, naturalmente, ai registri dei conti degli ufficiali pecuniari²⁸³.

Il complesso di scritture custodite presso l'archivio, infine, si componeva anche della documentazione di natura giudiziaria correlata all'esercizio dell'attività

²⁷⁷ Sulla figura dell'*archivarius* cfr. *supra*, cap. I, par. 2 a), p. 56.

²⁷⁸ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 83.

²⁷⁹ Cfr. Caruso, *Il controllo dei conti*, Appendice p. 234, dove si riporta un documento dal titolo *De Officio Magistrorum Rationalium*, che a sua volta riporta delle disposizioni risalenti al periodo svevo.

²⁸⁰ Cfr. *Ibidem*; e Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 80; sull'archivio fiscale tenuto dai Maestri Razionali in età sveva, si veda anche Gregorio, in *Dei reali archivi di Sicilia*, p. VI.

²⁸¹ Cfr. Burgarella, *Nozioni di Diplomatica*, pp. 76 e 97; La Mantia, *Su l'uso della registrazione*, p. 218: " Agli uffici della Cancelleria e dei Maestri Razionali pervenivano eziando quaderni particolari per conti (*raciocinia*), inchieste per gabelle (*inquisiciones*) ed immissioni in possesso dei feudi, e che erano inviati dai Secreti o altri ufficiali del regno. Tali quaderni si conservavano negli archivi per cautela e prova degli ordini reali, che indi emanavansi, e se ne ha precisa notizia sin dal tempo svevo."

²⁸² L'ufficio del *Maestre Racional*, in base alle *Ordenacions*, era obbligato a tenere tre tipi di registri ordinari: il libro *de notaments comuns*, dove andavano registrate le entrate del Tesoriere e degli altri ufficiali; il libro *d'albarans dels comptes*, dove venivano registrate le apoche e gli albarani; e un libro *ordinari*, in cui registrare le partite in entrata e uscita dei conti da definire. Cfr. Mateu y Llopis, "*Maestre Racional*" y "*Tresorer general*", p. 246.

A tal proposito, va richiamata la presenza in alcuni atti dell'ufficio dei Maestri Razionali di riferimenti a *libri notamentorum*, in cui andavano registrate le somme recuperate dagli uffici finanziari. Cfr. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c.93v.

²⁸³ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 82.

giurisdizionale della Curia in materia finanziaria²⁸⁴ (registri con la trascrizione degli atti emanati dai Maestri Razionali e fascicoli processuali).

L'Archivio della *Magna Curia Rationum*, nel XV secolo, aveva sede nella città di Palermo, precisamente nella Cappella di Sant'Antonio, presso lo Steri²⁸⁵.

Una delle sue principali caratteristiche consisteva nel doppio carattere di archivio stabile ma nello stesso tempo itinerante, determinato dal fatto che parte delle scritture dell'ufficio, accuratamente sistemate in casse di legno²⁸⁶, ogni anno accompagnavano, nei loro spostamenti, i membri del collegio designati a seguire il Viceré²⁸⁷. Vigendo, infatti, la regola che periodicamente i componenti del Consiglio regio dovessero accompagnare il Viceré nei suoi spostamenti presso le principali città dell'isola, per adempiere *in loco* alle richieste delle comunità ed effettuare i dovuti controlli sull'andamento dell'amministrazione locale del regno, si rendeva indispensabile la materiale disponibilità delle scritture per effettuare i dovuti riscontri e provvedere all'espletamento dell'operazioni necessarie²⁸⁸.

Le tecniche di conservazione e le pratiche di registrazione e inventariazione delle scritture adottate dalla cancelleria dell'ufficio, emergono dai caratteri estrinseci e dalle informazioni offerte dalla documentazione.

Le scritture della Curia, esempio di documentazione a tenuta corrente, erano costituite prevalentemente da registri e, si suppone, custodite in apposite "arche"²⁸⁹.

L'analisi del materiale documentario suggerisce una logica di classificazione e conservazione basata sul duplice ordinamento per materia e ordine cronologico, a

²⁸⁴ Sull'attribuzione della competenza giurisdizionale in materia finanziaria ai Maestri Razionali si veda quanto detto *supra*, al par. 2, pp. 37 ss nel trattare delle competenze del collegio, e l'ulteriore approfondimento dell'argomento effettuato nel cap. IV, pp. 152 ss.

²⁸⁵ I locali della cappella erano, nel medesimo tempo, sede dell'ufficio dei Maestri Razionali e dell'Archivio del Conservatore del regno. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 31 e 92.

²⁸⁶ Le casse, al loro interno, dovevano essere foderate da tele impermeabili (*tili inchirati*), chiuse con serrature (*tuppi*) e assicurate con corde. Cfr. Trasselli, *L'Archivio del Patrimonio*, p. 30, nota 1.

²⁸⁷ Questa procedura trova conferma negli ordini di pagamento registrati nei *quaterna* dell'ufficio, relativi al confezionamento di casse destinate al trasporto degli atti e dei registri della *Magna Curia Rationum*, nonché al pagamento del personale (*bordonari* e *zembra*) incaricato di effettuare il trasporto da una città all'altra. Cfr. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, cc. 29r e 55v; TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, cc. 11r, 15v, 17r; TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c. 10r.

²⁸⁸ Significativo, a questo proposito, l'ordine impartito dal Maestro Razionale, Pietro Speciale, al Maestro notaio della *curia*, Matteo Ansalone, rimasto a Palermo, di raggiungerlo *sine mora* ad Agrigento con le scritture dell'ufficio e le chiavi delle casse già presenti *in loco*, per dargli modo di adempiere a certi negozi urgenti. Cfr. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 94r.

²⁸⁹ La supposizione si fonda, per analogia, sul fatto che tale sistema venisse adottato dall'ufficio del Conservatore. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 31.

conferma della quale potrebbero intervenire indizi tratti dalle note di registrazione²⁹⁰ o dagli elementi di segnatura originali sopravvissuti al tempo.

A questo proposito va rilevata la presenza, su parte dei registri, di un regesto dorsale che, in genere, riporta la serie o la tipologia di atti in essi contenuti e gli estremi cronologici del volume. Questo dato costituisce senz'altro un indice rivelatore di un sistema di segnatura finalizzato ad una rapida reperibilità degli atti, tuttavia riteniamo che tali indicazioni risalgano a un sistema di classificazione posteriore rispetto a quello quattrocentesco, adottato probabilmente in occasione dei successivi interventi di recupero e riordino delle scritture dell'archivio, anche se verosimilmente imitando o ripristinando il criterio originale.

I registri o *libri registorum* erano fabbricati con risme di carta tenute insieme da legature di cordicella – materiale tendente a deteriorarsi, che periodicamente richiedeva interventi di nuova rilegatura²⁹¹ - e avevano coperture di pergamena²⁹².

Spesso erano composti da più *quaterna* (quaderni sciolti) rilegati insieme, che corrispondevano a diverse tipologie di atti (rubriche) afferenti alla stessa materia²⁹³, oppure alle registrazioni di diversi anni della stessa tipologia documentaria²⁹⁴. In questi casi tra un fascicolo e l'altro venivano inseriti dei fogli vuoti, che oltre a fungere da elemento di separazione potevano servire in caso di registrazioni posteriori.

I documenti vi erano registrati il più delle volte testualmente, ma non mancano esempi di registrazioni per transunto, quando, ad esempio, lo stesso ordine veniva inviato a più ufficiali²⁹⁵.

²⁹⁰ Cfr. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 93v, dove si fa riferimento a *libri notamentorum*, serie originale di scritture della *Magna Curia Rationum*; o ancora, TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 78r, in cui è posta una nota di rimando ad una rubrica di un *regio regestro*, ulteriore serie documentaria.

²⁹¹ A testimoniare queste esigenze sono le richieste fatte dall'ufficio dei Maestri Razionali affinché il secreto di Palermo provveda al finanziamento degli interventi necessari per rinnovare le legature fradice delle scritture del proprio ufficio e dell'ufficio del Conservatore. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 815, c.3v.

²⁹² Frequenti sono le richieste dell'ufficio, in genere al Secreto di Palermo o al Tesoriere del regno, di acquistare risme di carta - anche per l'ufficio del Conservatore – occorrenti per la realizzazione dei registri, come pure gli ordini di pagamento del materiale e della manifattura necessari al loro confezionamento (*parchimani*, cioè pergamene, cordelle, *bucculi*, *corrigi*, oltre al *magisterio*). Cfr. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 815, cc. 3v e 42r; TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c.72v.

²⁹³ Esempio ne sono i registri raccolti nella serie *Atti* del fondo Tribunale del Real Patrimonio, composti dalle diverse tipologie di atti giudiziari emanati dalla *Magna Curia Rationum*, nello stesso anno indizionale o in anni differenti.

²⁹⁴ Questo genere di partizione è, invece, riscontrabile nei registri della sottoserie *Lettere patrimoniali* del fondo Tribunale del Real Patrimonio, dove il principio delle registrazioni di un nuovo anno è sottolineato dall'indicazione: *Quaternus licterarum anni ... indicionis officii Magne Curie Racionum*. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 49r.

²⁹⁵ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 6r (*Consimilis lictera fuit directa ... cum inserto tenore*

I registri della Curia sono un esempio di registri originali, costituiti da copie eseguite sui documenti prima della loro spedizione²⁹⁶. Venivano adoperati come libri autentici da cui estrarre eventuali copie ad uso dei privati, previo pagamento dei diritti stabiliti dalle apposite pandette, o della corte, ad esempio, nell'ambito di inchieste sul rendiconto degli ufficiali o sullo stato del Patrimonio regio.

L'archivio della *Magna Curia officii Rationum*, oltre alla documentazione in registro, raccoglieva anche documentazione sciolta, come la documentazione giudiziaria preparatoria costituita dai fascicoli processuali, presentati in Curia per il secondo grado di giudizio o formati nell'ambito di procedimenti di primo grado di competenza dei Maestri Razionali.

2. Il fondo *Tribunale del Real Patrimonio*. Le sopravvivenze documentarie della *Magna Curia officii Rationum* del periodo alfonsino

Le scritture prodotte dalla *Magna curia officii Rationum* costituiscono, insieme ai volumi di *Lettere reali*, la parte più antica della documentazione raccolta nel fondo *Tribunale del Real Patrimonio*, le cui serie documentarie si conservano presso l'Archivio di Stato di Palermo, sezione Catena.

Il fondo – contrassegnato con il nome che la magistratura assunse nel 1569, rilevando le attribuzioni della *Magna Curia Rationum*²⁹⁷ - contiene la documentazione prodotta dall'organo nel periodo compreso tra il 1397 e il 1819, ma in esso sono confluite anche scritture provenienti da altri uffici del regno, raggruppate, in sede di riordinamento, nella serie denominata *Numerazione provvisoria*²⁹⁸.

prime lictere expedite ... ecc...);TRP, NP, Lettere patrimoniali 173, c. 4r.

²⁹⁶ Cfr. Burgarella, *Nozioni di Diplomatica*, p. 218. La peculiarità e l'importanza dei "registri originali" è sottolineata da Bartoli Langeli che scrive in *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV*, p. 47: "I "registri originali" -...- sono un tipo documentale indipendente dai formalizzati modelli tradizionali, davvero caratteristico dei regimi politici tardoduecenteschi, comunali e non, italiani e non, e da essi trasmesso alle successive forme di Stato. Cosicché, ..., la documentazione d'ufficio in registro diventa, nel suo stesso espandersi e nell'arricchirsi della sua tipologia, l'espressione materiale della sempre maggiore articolazione burocratica dello Stato come ente amministrativo".

²⁹⁷ Nel 1569 venne attuata, con la prammatica *De reformatione tribunalium* di Filippo II, una riforma che modificava l'organico e il funzionamento dei Grandi Tribunali di Sicilia. La *Magna Curia officii Rationum*, oggetto anch'essa della riforma, divenne così *Tribunale del Real Patrimonio*. Sulla riforma si veda capitolo I, paragrafo I, p. 20 e ss.

²⁹⁸ Si tratta di documentazione prodotta dagli uffici del *Maestro Portulano*, del *Maestro Secreto*, del *Tesoriere del Regno* e di altra provenienza. Non sono ancora state chiarite le ragioni di questa sistemazione, se essa sia il risultato del caso o il frutto di un originario progetto di raccolta, oppure derivi dall'acquisizione delle scritture ai fini dell'attività di controllo svolta dalla Corte. Sugli

I volumi, i registri e le buste che lo compongono ammontano a 23.975 pezzi²⁹⁹.

Notevolmente danneggiato dai bombardamenti subiti nel corso della seconda guerra mondiale, ancora oggi il fondo risulta ordinato solo in parte³⁰⁰.

Attualmente le serie archivistiche in cui esso è suddiviso sono: *Atti provvisionali* (1750-1817); *Assenti* (1573-1810); *Atti* (1429-1810); *Certificati* (1766-1810); *Conferende* (1600-1798); *Consigli* (1527-1778); *Consulte* (1636-1813); *Consulte o memoriali consultati* (1569-1812); *Conti civici* (1734-1812); *Contratti* (1500-1775); *Depositi* (1726-1812); *Giuliane dei dispacci patrimoniali* (1765-1813); *Lettere* (1622-1812); *Lettere reali* (1397-1406); *Lettere viceregie e dispacci patrimoniali* (1423-1813); *Liberazioni* (1689-1815); *Mandati* (1614-1819); *Memoriali* (1527-1808); *Mete di frumento* (1693-1810); *Officiali diversi* (1602-1693); *Penes acta* (1517-1746); *Pleggerie* (1604-1818); *Recuperate di lettere. Lettere missive e frumentarie. Lettere del segretario* (1743-1811); *Riveli* (1548-1800); *Scritture processuali* (1424-1818); *Sentenze* (1704-1813); *Numerazione Provvisoria* (1403-1813)³⁰¹.

L'indagine, finalizzata alla ricostruzione dell'attività della *Magna Curia Rationum* durante il regno di Alfonso il Magnanimo (1416 – 1458), è stata condotta sulle serie delle *Scritture processuali*, degli *Atti*, della *Numerazione provvisoria*³⁰² e delle *Lettere viceregie e dispacci patrimoniali*.

In particolare, nel caso del complesso di *Lettere viceregie* - composte da registri di lettere trascritte dall'ufficio dei Maestri Razionali nell'ambito dell'attività di registrazione degli atti di natura finanziaria emanati dai principali uffici

interrogativi sollevati e le ipotesi formulate in merito alla questione: Trasselli C., *L'Archivio del Patrimonio del Regno di Sicilia. Prima nota su un riordinamento in corso*, pp. 1-72.

²⁹⁹ Il dato indicato è tratto dal *Sistema informativo degli Archivi di Stato* (d'ora in poi *SIAS*). Si segnala tuttavia, rispetto alla consistenza del fondo, una discordanza con *La Guida generale degli Archivi di Stato italiani* (d'ora in avanti *Guida*), p. 303, secondo la quale il fondo sarebbe costituito da 26.400 ca. volumi.

³⁰⁰ Informazioni più dettagliate sul riordinamento post-bellico del fondo sono state fornite da C. Trasselli in *L'Archivio del Patrimonio*, pp.1-15; e Giuffrida R., *L'Archivio del Tribunale del Real Patrimonio e la sua funzione di Archivio centrale del Regno di Sicilia alla fine del sec. XVIII*, pp. 261-274.

Una breve considerazione, tuttavia, va fatta sulla sorte dell'Archivio del Real Patrimonio. Lo stato di abbandono e di degrado delle carte dell'Archivio risale già al XVI secolo. Nel 1590, infatti, il revisore straordinario dei conti Aurelio Campanile, incaricato da Filippo II di svolgere un'inchiesta sull'amministrazione finanziaria nell'isola, constatava lo stato di disordine degli archivi, lamentando il fatto che a causa della cattiva conservazione molte scritture erano "putrefatte e guaste". Cfr. Baviera Albanese, *Una inchiesta sull'amministrazione finanziaria nella Sicilia dell'ultimo Cinquecento*, p.70; e Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, p.122.

³⁰¹ *SIAS*, http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraCompleto=990010214.

³⁰² Più specificamente l'analisi è stata circoscritta ai volumi della sottoserie di *Lettere patrimoniali* relativi al periodo 1416 -1458.

dell'apparato amministrativo del regno – l'analisi è stata ristretta a quei registri in cui sono confluiti nuclei di atti emanati dai Maestri Razionali, oltre che a singoli atti particolarmente utili per la definizione dei procedimenti in uso presso la Curia.

Le unità archivistiche del fondo che raccolgono atti emanati dalla Corte nell'arco cronologico prescelto ammontano complessivamente a 122 pezzi.

L'esame della documentazione è stato effettuato prevalentemente attraverso la schedatura analitica dei volumi, con il ricorso all'esame a campione³⁰³ nei casi in cui il pessimo stato delle carte non consentiva un esame più approfondito.

Il materiale pervenutoci presenta gravi lacune cronologiche, soprattutto in relazione alle scritture di carattere amministrativo e giudiziario risalenti al ventennio 1416 – 1436 delle serie *Lettere patrimoniali* e *Atti*, nonché al materiale raccolto nella serie *Scritture processuali*. Inoltre si possono riscontrare episodiche commistioni di carte appartenenti alla stessa serie³⁰⁴ o a serie differenti³⁰⁵, o interruzioni di continuità nella sequenza di registrazione di atti e provvedimenti che, emanati in determinati anni indizionali e trascritti nei corrispondenti registri, a volte proseguono in registri di indizioni diverse.

Le alterazioni della documentazione, aggravate dalla corruzione fisica dei materiali, hanno causato un disgregamento strutturale dell'originario tessuto documentario costituito dal complesso delle scritture della *Magna Curia Rationum*. Lo stato attuale delle scritture, dunque, rende difficoltosa l'analisi dei rapporti tra le serie originali dei documenti dell'ufficio e tra le scritture di quest'ultimo con quelle di altri uffici; rapporti che dovevano esistere per effetto del processo di registrazione degli atti nelle varie sedi di documentazione³⁰⁶.

³⁰³ Si è proceduto mediante esame a campione su alcuni volumi della sottoserie *Lettere patrimoniali*, come ad esempio il volume 14 (1430 – 1431), in cui la scrittura di gran parte delle carte era molto sbiadita.

³⁰⁴ Il volume 67 della sottoserie *Lettere patrimoniali* (1431 – 1439) contiene alcuni atti emanati nell'anno 1439 – 1440, III indizione, quando gli atti dello stesso anno indizionale sono registrati nel volume 172 di *Lettere citatoriali*.

³⁰⁵ Il volume 1 delle *Lettere viceregie* contiene, insieme a queste, un nucleo di lettere dei Maestri Razionali riconducibile alla tipologia delle *Lettere patrimoniali*.

³⁰⁶ Nel caso di registrazione in diverse serie di atti fra loro collegati dallo stesso oggetto, veniva apposta una nota di rimando per consentire la ricerca dei documenti all'interno dell'archivio. Così, per esempio, in un documento registrato nel volume di *Lettere citatoriali* 172, cc. 78r-82r, relativo a un'inchiesta da effettuare nell'isola di Malta su una frode nella gestione di una gabella, si ritrova l'appunto *nota quod pro huiusmodi causa facta fuit commissio per dominum Viceregem dicto Francisco ut patet in regio regestro sive libro II, rubrica negociorum curie*, cui corrisponde, nel volume di *Lettere viceregie* contemporaneo, la registrazione della *commissio* dell'inchiesta, ordinata dal Viceré ai Maestri Razionali.

a) *Scritture processuali*

Le carte processuali ricevute dalla *Curia Rationum* nella qualità di organo giudicante in primo e secondo grado, sono contenute nella serie delle *Scritture processuali*.

I volumi che si riferiscono al periodo cronologico prescelto sono dieci. Di questi, uno appartiene alla sottoserie degli *Effetti pendenti*, i restanti nove a quella delle *Scritture pendenti*³⁰⁷.

Gli *Effetti pendenti* riguardano la fase preliminare all'instaurazione del giudizio³⁰⁸. Il volume esaminato contiene dei fascicoli composti da atti, originali e in copia, concernenti l'oggetto della contesa, dalle istanze della parte attrice e le argomentazioni a sostegno delle richieste. Le pessime condizioni in cui versano le carte hanno compromesso in molti casi l'integrità del testo degli atti, rendendone difficile la comprensione.

Le *Scritture pendenti* attengono alla fase di svolgimento del giudizio. Esse raccolgono i fascicoli processuali delle cause decise in primo grado dagli organi periferici (Secreti, Giurati, Curie Baiulari, ecc...) e sottoposte al collegio dei Maestri Razionali *via appellacionis*, nonché la documentazione istruttoria relativa agli adempimenti preliminari alla trattazione dei processi di diretta competenza del collegio.

In genere i primi contengono i capitoli degli interrogatori, le deposizioni dei testimoni presentati dalle parti ed eventuali difese ed eccezioni opposte dalle controparti, le sentenze emesse in primo grado e infine una lettera dell'ufficiale incaricato della decisione della controversia che, riassumendo i termini del giudizio, presentava il processo all'*officium* della corte per il successivo grado di giudizio corredandolo, in alcuni casi, con gli *apostoli*³⁰⁹.

³⁰⁷ La serie si compone altresì delle sottoserie *Scritture decise* (1400 – 1818) ed *Effetti decisi* (1478 – 1812). Tuttavia i volumi relativi al XV secolo di entrambe le sottoserie, nonostante siano indicati nell'inventario, risultano irreperibili nei depositi dell'Archivio.

³⁰⁸ Tale ipotesi è stata formulata nella breve introduzione all'inventario della serie, effettuata dai suoi redattori: "... da una scorta alquanto sommaria all'interno dei fascicoli contenuti in tale serie, sorge il dubbio che questo termine non si debba intendere, qui, nella sua comune accezione; la formula ricorrente "*ad effectum mittitur in Tribunalis Realis Patrimonii*" usata negli effetti pendenti lascia pensare ad un'azione che sta per essere intrapresa, da chi si vedrà in seguito, cioè ad una causa di cui si fa istanza al Tribunale del Real Patrimonio, perché esso dia avvio al procedimento." Cfr. ASP, Inventario 73b, p. I. L'aver analizzato un solo volume della serie, purtroppo, non consente di confermare o smentire appieno questa ipotesi.

³⁰⁹ Sugli *apostoli* cfr. Pasciuta, *In regia curia*, pp. 313 – 315.

Ad integrazione delle prove testimoniali, in alcuni fascicoli è possibile rinvenire anche copie di atti notarili, o di atti pubblici estratti dai registri degli uffici amministrativi locali (ad esempio le secrezie), mentre in altri è riscontrabile la ricusazione del giudice cui era stata affidata la causa, perché *persona non neutri partium suspecta*.

I fascicoli relativi alle cause da trattare in primo grado dai Maestri Razionali, poiché attinenti alla fase istruttoria del giudizio, si limitano agli atti probatori – capitoli degli interrogatori, deposizioni dei testimoni, difese ed eccezioni delle parti in giudizio – sulla base dei quali avveniva l'emissione della sentenza da parte dei giudici.

Dall'esame delle scritture emergono due problemi. Il primo è legato alle notevoli lacune cronologiche della documentazione riferita al XV secolo, aggravato dal fatto che gli atti contenuti nei pochi volumi pervenutici, il più delle volte riportano nella data di emissione soltanto l'indicazione dell'anno indizionale, determinando così non poche difficoltà nell'individuare con certezza l'anno di produzione. Il secondo è legato alla lacunosità e alle cattive condizioni delle carte. Alcuni fascicoli sono incompleti e spesso le carte che li compongono sono danneggiate tanto da comprometterne in molti casi la lettura.

b) *Atti*

La serie *Atti*, a differenza della precedente, contiene le registrazioni degli atti conseguenti alle diverse fasi dei giudizi (*datio terminis*, *publicaciones*, *conclusiones*, dichiarazione di contumacia, sentenze) o di altri provvedimenti di natura giudiziaria emessi dalla *Magna Curia Rationum* (ingiunzioni, esecuzioni, cedole).

I volumi corrispondenti all'arco cronologico interessato sono 17, di cui uno non consultabile³¹⁰. Ad essi si aggiunge un volume³¹¹, di data posteriore, in cui tuttavia sono presenti atti risalenti all'anno indizionale 1447-48.

Alcuni volumi sono danneggiati e presentano guasti alle carte, altri invece sono stati sottoposti ad interventi di restauro.

³¹⁰ Si tratta del vol. 11 (1451 – 52).

³¹¹ Vol. 49 (1493 – 94).

Gli atti giudiziari e le sentenze emanate dai Maestri Razionali venivano registrati dagli ufficiali della Corte seguendo una distinzione fondata sulla tipologia degli atti. Ogni registro, quindi, è suddiviso in rubriche, corrispondenti a tipologie di atti riconducibili a fasi del procedimento giudiziario. Nel caso in cui un registro raccolga atti di più anni, le rubriche vengono ulteriormente distinte per anno indizionale.

Analogamente a quanto osservato per le carte processuali prodotti dai tribunali ordinari³¹², i singoli atti relativi ad una causa non sono raggruppati in fascicoli giudiziari.

Le tipologie di atti rilevate nei registri sono le seguenti: *Termini*, *Contumacie*, *Puplicaciones*, *Conclusiones*, *Fideiussiones*, *Iniunctiones*, *Execuciones*, *Extraordinaria*, *Cedule*³¹³ e *Sentencie*³¹⁴.

³¹² Sul caso specifico della Corte Pretoriana di Palermo, tribunale civile della città, si veda Pasciuta, *In regia curia*, p. 25.

³¹³ Nella rubrica dei *Termini* venivano registrati i termini concessi dalla corte alle parti per presentare deposizioni, prove testimoniali, e relative eccezioni e difese. Le *Iniunctiones* riportavano le ingiunzioni emesse verso gli ufficiali che non avessero presentato entro i termini previsti la contabilità, e fissavano un termine per la consegna dei conti. Nella rubrica delle *Cedole* erano registrati diversi tipi di atti riguardanti fasi del processo o altri tipi di procedimenti (come il procedimento esecutivo o quello *per cedula*, ecc...) che, in base alla loro natura, talvolta venivano inviati anche alle parti. Nelle *Execuciones* venivano registrati gli atti relativi all'esercizio del *Novus Ritus*, procedura esecutiva applicabile al debitore inadempiente che poteva sfociare nell'immissione in possesso dei beni del debitore. Nei casi in cui il convenuto non osservasse i termini assegnatigli per presentarsi in giudizio, i giudici provvedevano alla dichiarazione di contumacia che veniva registrata nell'omonima rubrica delle *Contumacie*. A tale dichiarazione, in genere, faceva seguito la *missio in possessionem* sui beni del convenuto. Infine, le rubriche dedicate alle *Puplicaciones* e *Conclusiones*, riportavano, rispettivamente, l'avvenuta assegnazione dei termini, dandone avviso alle parti interessate, e la comunicazione che segnava la fine della fase dibattimentale, cui avrebbe fatto seguito l'emanazione della sentenza.

³¹⁴ Nelle rubriche delle *Sentencie* sono registrate, prive di motivazioni di diritto, le decisioni pronunciate dai Maestri Razionali in merito ai processi. Occorre precisare che la struttura formale delle sentenze emanate dalla *Magna Curia Rationum* presenta delle differenze rispetto a quelle emanate da altri tribunali, più rispettose dei precetti del *ius commune*. Laddove queste ultime si aprono con l'*intitulatio* dei giudici che hanno sentenziato, nel protocollo dell'atto, cui fanno seguito l'esposto (riferimento all'esame degli atti processuali e all'azione, indicazione delle parti in giudizio e loro eventuali rappresentanti) e il disposto (decisione e *corroboratio*), e l'escatollo (*datatio* topica e cronica, sottoscrizioni e *completio* del notaio), la parte iniziale delle sentenze emanate dai Maestri Razionali contiene, in genere, la formula: "*Providendum est de facto altercacionis vertentis in Magna Curia Racionum inter ...*", oppure "*Providendus est processus ...*" cui segue l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia. L'atto prosegue con il dispositivo introdotto dalla formula: "*Provisum est per dictam Magnam Curiam Racionum ...*", o "*Provisum est per nos Magistros Racionales ...*", e si chiude con la formula recante la data topica e cronica, oltre all'indicazione di eventuali testimoni: "*Lata, lecta et pronunciata est presens sententia in Magna Curia Racionum ...*", oppure, più semplicemente, "*Pronunciata in Magna Curia Racionum ...*". Cfr. trp, Atti 2, 3, 4, 5, e ss. Fondamentale, per un quadro generale sulla struttura formale delle sentenze, rimane l'opera duecentesca di W. Durantis, *Speculum iudiciale*, lib. II. Sulle sentenze dei tribunali siciliani, utili punti di riferimento risultano ancora gli studi di Genuardi, *La procedura civile in Sicilia dall'epoca normanna al 1446*, pp. 62 – 68; Burgarella, *Nozioni di Diplomatica*, pp. 189 – 193; Romano, *Tribunali, Giudici e Sentenze nel "Regnum Siciliae"*, p. 253 e ss.; per gli studi più

Raramente ogni registro contiene una sola tipologia; è più frequente il caso in cui ne raccolga soltanto alcune, che, a loro volta, sono suddivise per anni indizionali³¹⁵.

La serie mostra continuità a partire dall'anno 1441.

c) *Lettere viceregie e dispacci patrimoniali*

La serie denominata *Lettere viceregie e dispacci patrimoniali* è composta da registri nei quali l'ufficio della *Magna Curia Rationum* aveva cura di trascrivere i provvedimenti che comportavano un impegno finanziario emanati dalle autorità politiche e dagli uffici finanziari del regno.

Tali provvedimenti (ordini regi esecutoriati, lettere viceregie, mandati d'introito ed esito) venivano inviati ai Maestri Razionali affinché questi se ne servissero nelle operazioni di revisione e controllo dei conti e dell'operato di tutti gli uffici del regno aventi maneggio di denaro³¹⁶.

La serie, continua e quasi completa, è una tra le più ricche di unità e meglio conservate, grazie anche agli interventi di restauro compiuti su parte dei volumi che la compongono.

I registri, caratterizzati dalla suddivisione interna in rubriche, rispecchiano un criterio di registrazione basato sulla tipologia degli atti. Le categorie riscontrabili, a questo proposito, sono: *Provisiones castrorum*, *Provisiones officialium*, *Negocia Curie*, *Debita Curie*, *Gracie semel*, *Quietancie*, *Assignaciones anuales super portubus*, *Assignaciones anuales super secreciis* ed *Extraordinarie*³¹⁷.

d) *Numerazione Provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio*

recenti sul tema si veda Pasciuta, *In regia curia*, pp. 300 – 307, sul caso peculiare della Corte Pretoriana di Palermo, cui si rimanda per l'approfondimento bibliografico.

³¹⁵ Vol. 2 (1436 – 41), vol. 3 (1441– 43).

³¹⁶ Cfr. Trasselli, *Sul debito pubblico*, p. 95.

³¹⁷ E' da rilevare una corrispondenza tra le rubriche dei registri di *Lettere viceregie* e alcune rubriche della serie *Mercedes* del fondo *Conservatoria del registro* (*Debita Curie*, *Negocia Curie*, *Gracie semel*, *Libri castrorum*, *Quietaciones*). Tale corrispondenza è legata all'identità sostanziale degli atti in esse registrati, poiché, in connessione con le funzioni di controllo attribuitegli, anche l'ufficio del Conservatore aveva il compito di registrare tutte le scritture che in qualunque modo concernessero il patrimonio o i diritti regi.

La serie *Numerazione Provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio*, nota anche come *Miscellanea*, raccoglie materiale eterogeneo, non riconducibile a fondi o serie già definite, oppure in attesa di riordino³¹⁸.

Di questa serie sono stati esaminati 14 registri di *Lettere patrimoniali*³¹⁹ e 2 registri di *Lettere citatoriali*³²⁰.

Le *Lettere patrimoniali* o “*Quaterni licterarum*” sono registri di provvedimenti emanati dai singoli Maestri Razionali o dal collegio, in forma epistolare, diretti agli ufficiali centrali o periferici dell’apparato amministrativo del regno.

In essi venivano registrati, insieme agli atti di carattere amministrativo, le lettere di citazione in giudizio, le rogatorie, le *licterae de audientia testium* o *de receptione testium* – commissioni attraverso le quali i Maestri Razionali davano l’incarico, in genere a notai, di raccogliere le deposizioni dei testimoni che le parti intendevano produrre nei processi, poiché quasi sempre le testimonianze venivano raccolte nei luoghi di residenza dei testimoni - e le esecutorie delle sentenze emanate dai Maestri Razionali, atti di natura giudiziaria.

Anche i registri di *Lettere patrimoniali* presentano vistose lacune cronologiche, oltre a irregolarità nella sequenza di registrazione degli atti. Non è infrequente, infatti, tra le registrazioni degli atti di un anno o di alcuni anni indizionali, così come segnati sulle coperte dei registri, trovare lettere o atti emanati nel corso di anni indizionali differenti.

Al fine di ricostruire le fasi del procedimento di revisione contabile competente alla Curia, si è reso, inoltre, necessario l’esame dei volumi dei conti relativi alle amministrazioni degli uffici del Maestro Portulano, del Maestro Secreto, del Tesoriere del regno e della Secrezia di Palermo, uffici finanziari centrali.

Come i registri di *Lettere patrimoniali*, anche le scritture presentate da questi uffici finanziari ai Maestri Razionali sono confluite nella *Numerazione Provvisoria*.

³¹⁸ Nella *Guida*, p. 303, la serie è denominata *Miscellanea*. Sulle vicende e composizione della serie in questione Trasselli, *L’Archivio ...*, pp. 67-72; L. Salamone, *La Numerazione provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio nell’Archivio di Stato di Palermo*, pp. 5-94, quest’ultimo saggio da p.10 a p. 94, riporta l’elenco dei volumi consultabili (2 399 pezzi) e viene attualmente utilizzato come inventario della serie.

³¹⁹ Ipotizziamo che i registri di *Lettere patrimoniali* confluiti nella serie *Numerazione provvisoria* o *Miscellanea* in origine costituissero una serie autonoma. Lo lasciano immaginare il consistente numero dei volumi e la continuità nella registrazione degli atti che emerge dalle carte. Evidentemente i riordinamenti della documentazione avvenuti nel corso dei secoli e lo smembramento seguito ai bombardamenti dell’ultima guerra, ne hanno compromesso l’originaria struttura.

³²⁰ I registri di *Lettere citatoriali* esaminati sono il vol. 172 (1439-41) e il vol. 173 (1448-49). Anche se la denominazione è diversa, trattasi di registri dal contenuto del tutto analogo a quello delle *Lettere patrimoniali*.

L'analisi, anche in questo caso, è stata condotta sui volumi risalenti alla prima metà del Quattrocento.

Nella specie i volumi dei conti del Maestro Portulano ammontano a 6 unità³²¹, quelli del Maestro Secreto a 5 unità³²², mentre quelli del Tesoriere e della Secrezia di Palermo, rispettivamente, a 6 e 3 unità³²³.

3. La documentazione di altri uffici del regno

L'indagine è stata estesa anche alla serie *Mercedes* del fondo *Conservatoria del Real Patrimonio*.

Un contributo prezioso alla ricostruzione dell'organico dell'ufficio della *Magna Curia Rationum* è stato apportato, infatti, dallo studio della rubrica delle *Quietaciones officialium*, in cui venivano registrate le assegnazioni e i mandati di pagamento dei salari degli ufficiali dell'amministrazione regia.

Le quietanze ivi registrate spesso riportano, insieme agli ordini di pagamento, gli atti di nomina degli ufficiali e le successive conferme, le istruzioni date agli ufficiali in cui vengono indicati i compiti assegnatigli, le competenze dell'ufficio ed eventuali modifiche degli organici³²⁴.

In particolare, sono state esaminate le rubriche di *Quietaciones* di 25 volumi di *Mercedes*³²⁵, comprendenti le quietanze di pagamento dei Maestri Razionali e del personale della *curia* emesse tra il 1416 e il 1458³²⁶.

³²¹ Si tratta dei volumi 94 (1431-32), 732 (1442-43), 886 (1443-44), 91 (1451-52), 90 (1455-56) e 715 (1456-57).

³²² Volumi 1645 (1441-42), 1646 (1444-45), 1647 (1449-50), 1648 (1450-51) e 1654 (1452-53).

³²³ I conti del Tesoriere corrispondono ai volumi 1642 (1421-22), 1633 (1431-32), 1 (1435-36), 1554 (1440-41), 4 (1445-46) e 1597 (1448-49); mentre i conti della Secrezia di Palermo ai volumi 121 (1436-37), 2373 (1443-44) e 1091 (1446-47).

³²⁴ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 24-25.

³²⁵ CO, *Mercedes* vol. 5 (1416-17); vol. 6 (1417-18); vol. 7 (1418-19); vol. 8 (1419-20); vol. 9 (1420-21); vol. 11 (1421-27); vol. 13 (1422-26); vol. 14 (1426-27); vol. 15 (1427-28); vol. 16 (1431-36); vol. 18 (1438-39); vol. 19 (1438-49); vol. 20 (1439-44); vol. 22 (1443-44); vol. 23 (1443-44); vol. 26 (1445-46); vol. 28 (1446-47); vol. 29 (1447-48); vol. 30 (1448); vol. 31 (1450-51); vol. 32 (1451-57); vol. 34 (1453); vol. 35 (1453-54); vol. 37 (1454-55); vol. 38 (1456-57).

³²⁶ I volumi esaminati, tuttavia, non contengono le quietanze di pagamento dei componenti dell'ufficio relative ai seguenti anni indizionali: 1422-23 (I indizione); 1423-24 (II indizione); 1424-25 (III indizione); 1436-37 (XV indizione); 1437-38 (I indizione); 1440-41 (IV indizione); 1442-43 (VI indizione); 1444-45 (VIII indizione); 1455-56 (IV indizione); 1457-58 (VI indizione).

4. La duplice produzione della *Magna Curia officii Rationum*: la serie *Acti* e la serie *Quaterni licterarum*

La documentazione prodotta dalla *Magna Curia officii Rationum* è costituita fondamentalmente da due diversi corpi di documenti che dal punto di vista archivistico vengono raccolti nelle serie *Lettere* e *Acti*.

Se in base al sistema di classificazione archivistica gli atti venivano registrati dalla cancelleria dell'ufficio in serie diverse, ciò non significa che essi riguardassero materie diverse o avessero diverso contenuto.

La differenza non riguarda tanto la materia trattata, giurisdizionale o amministrativa, bensì il ruolo specifico che la Curia era chiamata a svolgere durante la propria attività.

La *Magna Curia Rationum*, organo supremo di revisione di conti, esercitava sia poteri di tipo amministrativo che giurisdizionale che nell'attività pratica finivano con l'intrecciarsi a seconda dei momenti e degli stati dei procedimenti posti alla sua cognizione.

Mentre la serie *acti* contiene sicuramente soltanto atti giudiziari, per la serie *lettere* non è possibile stabilire un'unica tipologia.

L'attività giurisdizionale della Curia, esercizio dello *ius dicere*, esercitata nei confronti delle parti sulla base di *azioni* di queste ultime, si concludeva con provvedimenti dalla tipica struttura formale propria degli *acti*, come tale destinata alla registrazione in quella serie.

L'attività potestativa della Curia non direttamente rivolta a decidere su una controversia tra parti, ma indirizzata ad ordinare o interloquire con altre autorità del regno, si estrinsecava in un'altra tipologia di documento: la *lictera*.

Nello svolgimento della propria attività giurisdizionale la Curia, organo supremo in materia fiscale, in numerose occasioni doveva rivolgersi a magistrature locali e funzionari del regno, sia per istruire processi in cui era chiamata a decidere, sia per rendere efficaci precedenti provvedimenti, sia, ancora, per risolvere situazioni di abuso da parte dei vari soggetti coinvolti nella riscossione delle imposte.

In tutti i casi in cui l'interlocutore della Curia era una parte estranea al processo in cui era chiamata ad esercitare la propria *iurisdictio*, il provvedimento di cancelleria adottato era quello della lettera.

L'uso del tipo di documento, se lettera o atto, non dipendeva, dunque, dalla materia regolata dal provvedimento, bensì dal potere esercitato dalla Curia (se di *iurisdictio* o meno) e dai soggetti destinatari dello stesso.

All'interno della serie *lettere*, quindi, è possibile rinvenire indifferentemente provvedimenti di carattere amministrativo (mandati di esecuzione rivolti al Tesoriere o ai Secreti delle principali città dell'isola), provvedimenti "misti" a carattere sia amministrativo che giudiziario, provvedimenti di tipo giudiziario (*lictere citatorie*, *lictere de audientia testium*), questi ultimi spesso prodromici a provvedimenti di natura giurisdizionale, successivamente emanati e registrati nella serie *Atti*.

5. Le Lettere patrimoniali

I registri di *Lettere patrimoniali* raccolgono le registrazioni delle *lictere officii* spedite ogni anno dall'ufficio dei Maestri Razionali, documentazione eterogenea, prodotta nel corso dell'attività amministrativa ordinaria dell'ufficio.

Le ragioni per cui queste scritture meritano specifica attenzione sono varie.

Sotto l'aspetto tecnico, esse esprimono lo *stilus cancellariae*, cioè le caratteristiche proprie – scrittura, formulario, sottoscrizioni, lingua – del linguaggio e delle forme utilizzate nella produzione documentaria quotidiana dalla cancelleria della *Magna Curia Rationum*. Attraverso l'analisi dei caratteri formali si possono, quindi, individuare gli elementi di continuità con l'epistolografia pubblica o gli eventuali tratti distintivi che ne mostrano le peculiarità.

Inoltre, il carattere pragmatico della documentazione consente di rintracciare una serie di coordinate molto utili per la ricostruzione del funzionamento della *curia*, al momento poco conosciuto.

Sotto l'aspetto del contenuto, invece, il tenore delle richieste sottoposte all'attenzione dell'ufficio e, soprattutto, quello dei conseguenti provvedimenti di risposta - sul piano amministrativo quanto su quello giudiziario - mostra quali siano i più frequenti argomenti del confronto e del conflitto tra le classi sociali che rappresentano le forze motrici del sistema economico e finanziario del regno (gabelloti, mercanti, banchieri), e tra queste e le istituzioni centrali.

Molteplici, dunque, le letture effettuabili di queste scritture e diversi, di conseguenza, i livelli d'analisi cui esse si prestano.

Essendoci occupati in precedenza del funzionamento dell'ufficio³²⁷, in questa sede procederemo all'analisi diplomatica e stilistico-formale delle *Lettere patrimoniali*, delineandone il quadro dei contenuti.

a) I Caratteri formali.

Le *lettere patrimoniali* vanno inquadrare nel genere delle lettere pubbliche di cancelleria³²⁸.

Emanate dal collegio dei Maestri Razionali e materialmente redatte dalla cancelleria dell'ufficio, sono prevalentemente destinate agli ufficiali dell'apparato amministrativo centrale e periferico del regno.

Esse costituiscono uno degli atti tipici della Curia dei Maestri Razionali³²⁹ e, come gli atti dei principali uffici amministrativi, ricalcano la struttura formale delle *lettere viceregie*³³⁰.

³²⁷ Cfr. supra, cap. I, par. 3 b), p. 58 ss.

³²⁸ Per un'analisi efficace sulle caratteristiche della lettera pubblica di cancelleria, prodotto letterario, sottoposto alle regole dell'*ars dictaminis*, e al contempo prodotto documentario, emanato secondo le modalità cancelleresche, che costituisce il modello sul quale si basano le successive tipologie, come ad esempio le lettere diplomatiche, cfr. Bartoli Langeli, *Cancellierato e produzione epistolare*, pp. 251-261; Idem, *La documentazione negli stati italiani nei secoli XIII-XIV: forme, organizzazione, personale*; Lazzarini, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento*; e, ancora, Senatore, *Ai confini del "mundo de carte". Origine e diffusione della lettera cancelleresca italiana (XIII – XVI secolo)*.

La bibliografia sul genere epistolare, oggetto di diversi filoni di ricerca, è estremamente vasta. In questa sede, pertanto, indicando per un quadro generale G. Constable, *Letters and Letter collections*, ci limitiamo a richiamare soltanto alcuni tra i lavori più recenti come A. Petrucci, *Scrivere lettere. Una storia plurimillennaria*, e M.L. Doglio, *L'arte delle lettere. Idee e pratica della scrittura epistolare tra Quattro e Seicento*, nonché i contributi raccolti negli atti della giornata di studi di Isernia, del 9 maggio 2008, sul tema *I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione nell'Italia tardomedievale*, consultabili on-line in "Reti Medievali – Rivista", IX, 2008, ai quali si rinvia per ulteriori approfondimenti bibliografici.

³²⁹ Altri esempi di atti tipici prodotti dalla *Magna Curia Rationum* sono: le *Consulte*, lettere di carattere solenne indirizzate al sovrano o al Viceré, e firmate, oltre che dai Maestri Razionali, dal Conservatore; le *Lettere citatoriali*, dirette agli ufficiali periferici o al Tesoriere e concernenti l'esazione dei crediti vantati dalla Corte; le *Significatorie* e le *Modificatorie*, lettere dirette al Tesoriere affinché procedesse contro i debitori morosi, le prime, lettere intese a modificare le *significatorie*, le seconde. Cfr. Burgarella, *Nozioni di Diplomatica*, p.187; Trasselli, *L'Archivio del Patrimonio*, pp. 32-33.

³³⁰ La forma della *lettera viceregia* era legata al procedimento di formazione dell'atto, presentando elementi in parte differenti a seconda che l'iniziativa nascesse direttamente dal Viceré o da altri organi competenti, oppure a richiedere un provvedimento fossero dei privati tramite supplica o memoriale. Nel primo caso la lettera si sarebbe caratterizzata per la doppia intitolazione – quella regia e quella viceregia –, la sottoscrizione del Viceré e la formula del *mandato*. Ad esse avrebbero fatto seguito il *vidit* degli organi di controllo – Tesoriere, Conservatore, Maestri Razionali – l'indicazione della tassa dovuta, le note di registrazione e il sigillo aderente in carta. Nel secondo, invece, agli elementi elencati si sarebbero aggiunti il riferimento alla supplica, che aveva dato origine alla lettera, riportata nella *narratio*, e, a conclusione del testo, la decisione e l'ordine agli ufficiali destinatari di darvi esecuzione. La data, infine, era indicata sempre nella forma moderna. Cfr. Burgarella, *Nozioni di Diplomatica*, pp. 107 – 109.

Sul piano materiale, le lettere, trascritte seguendo l'uso comune in registri cartacei, presentano il testo disposto parallelamente al lato corto del foglio, secondo il sistema d'impaginazione libraria.

Sul margine sinistro del foglio, solitamente, è riportato il nome del beneficiario del provvedimento o, più raramente, l'argomento³³¹.

La struttura testuale segue l'impostazione tipica della forma epistolare³³². Gli atti si aprono con l'*intitulatio* del collegio³³³ (*Nos regni Sicilie Magistri Rationales*), espressa nella maggior parte dei casi con formula ceterata, cui si aggiunge quella del Conservatore qualora vengano emanati da entrambi gli organi (*Nos regni Sicilie Magistri Rationales et Conservator*). Sono prive di intitolazione le lettere che i Maestri Razionali inviano al sovrano, dove in testa alla lettera si trova direttamente l'invocazione al re: *Sacra regia Maiestas*³³⁴, cui fa seguito la *raccomandatio* (*humillimis recomendacionibus premissis ...*)³³⁵.

Il destinatario della disposizione viene, invece, specificato nell'*inscriptio* che, tuttavia, può anche mancare. In questo caso, in coda al provvedimento, è apposta la formula "*dirigitur ...*" seguita dall'indicazione dell'ufficiale (secreto, giurati, notai, ecc...) cui lo stesso è diretto³³⁶.

Un'analisi accurata va indubbiamente dedicata all'uso dei titoli onorifici e delle manifestazioni di ossequio inseriti nelle *inscriptiones* delle lettere, nonché alle *salutationes* rivolte ai destinatari delle disposizioni.³³⁷

³³¹ In genere l'indicazione dell'argomento riguarda gli atti di natura giudiziaria. In questi casi, infatti, sul margine sinistro ne viene specificata la tipologia: *Lictera citatoria*, *Lictera requisicionis*, *Lictera de audientia testium*, *Commissio de receptio testium*, *Commissio de probacionibus faciendis*, *Lictera de presentacione processus*.

³³² Constable individua gli elementi caratteristici della forma epistolare medievale, sia che essa venga impiegata per documenti pubblici o letterari, nella presenza di *salutatio* e di *subscriptio*, brevità e trattazione di un argomento singolo. Cfr. Idem, *Letters and Letter collections*, p.18.

³³³ L'*intitulatio*, in casi specifici e poco frequenti, può far riferimento anche a un singolo Maestro Razionale. Un esempio è dato dall'emissione di una sentenza da parte del Maestro Razionale e giudice della *curia*, Adamo Asmundo, con relativo ordine di esecuzione, dietro sollecitazione del Viceré che gli aveva affidato la causa. TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 12, c. 38v-39r.

³³⁴ TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 13, c. 42r; TRP, LV 1, c.117r.

³³⁵ TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 172, c.59r; *Lettere Patrimoniali* 12 c.1r.

³³⁶ Queste lettere patrimoniali sono caratterizzate dall'assenza di *intitulatio* e si aprono direttamente con la professione di amicizia e la *salutatio*: "*Amice Carissime, salutem*". TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 12, cc. 4r, 15r, 21v.

³³⁷ L'*Intitulatio* e la *Salutatio* rappresentano due parti molto significative del formulario epistolare. Esse rivelano il rapporto tra gli interlocutori, servendosi di un sistema formalizzato basato sull'uso di titoli e di aggettivi, e sul variare dell'ordine di successione di autore e destinatario della missiva in funzione del rapporto, paritario o gerarchico, intercorrente tra le parti. Questo processo, oggetto di particolare elaborazione da parte degli uffici di cancelleria, s'iscrive pienamente nel più generale contesto del rapporto tra scritture e potere, che caratterizza le forme di governo medievali e tardomedievali. Sul tema si richiama il recente contributo proposto da F.Senatore, *Ai confini del "mundo de carte"*, cui si rimanda per ulteriore bibliografia specifica.

Inscriptiones e *salutationes* riportano espressioni di stima, di fraterna amicizia o familiarità, codificate in formule che descrivono i rapporti tra gli interlocutori, sia che si tratti di rapporti personali o, più frequentemente, di rapporti gerarchici (tra superiore e inferiore o tra pari).

Così i Maestri Razionali, che di regola si rivolgono a destinatari subordinati o a loro inferiori in grado³³⁸ con la semplice formula *amico nostro carissimo, salutem* oppure *amice carissime, salutem*, riservano ai titolari degli uffici maggiori e ai personaggi di alta dignità o grande merito, o, semplicemente, considerati familiari, espressioni più confidenziali e riverenti: *Vir nobilis ut frater honorandus, salutem* (nei confronti del Tesoriere del regno³³⁹, o del secreto della città di Catania³⁴⁰); *Honorabili et carissimo tamquam fratri, salutem* (diretto al Maestro Portulano³⁴¹ e al Conservatore³⁴²); *Magnifice et reverende tamquam fratri <!/>, salutem* (diretto al Maestro Secreto³⁴³); *Vir nobilis et honorande <!/> frater, salutem* (diretto al luogotenente della Camera Reginale³⁴⁴); *Vir nobilis ac amice carissime tamquam frater, salutem* (diretto al secreto della città di Palermo³⁴⁵ e a quello della città di Messina³⁴⁶); *Amico nostro carissimo tamquam fratri, salutem et animum ad grata paratum* (diretto al secreto della città di Catania³⁴⁷); *Vir magnificus ac consocius noster carissimus, salutem* (diretto ad un altro Maestro Razionale del collegio³⁴⁸); *Magnifico et egregio domino ..., nobis tamquam fratri reverendo, salutem* (diretto ad un giudice della Regia Gran Corte³⁴⁹); *Amico ut fratri carissimo, noscat amicitia vestra, salutem* (diretto al Patrizio della città di Catania³⁵⁰); *...nostro ut filio carissimo, salutem* (diretto a Giovanni Branciforte, barone di Mazzarino³⁵¹).

Gli esempi mostrano chiaramente il rispetto di quei canoni della comunicazione scritta, imprescindibili ai fini del dialogo formale tra poteri istituzionali. Canoni formalizzati, oltre che nei titoli e negli aggettivi, anche nella sequenza *intitulatio* –

³³⁸ Rientrano tra questi gli ufficiali delle città demaniali (ad eccezione di Palermo, Messina e Catania): Capitani, Giurati, Secreti e Vicesecreti, Baiuli; i notai, i gabelloti, e così via.

³³⁹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 4r.

³⁴⁰ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 9r.

³⁴¹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 50r.

³⁴² TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c. 54r.

³⁴³ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 8v.

³⁴⁴ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c. 42r.

³⁴⁵ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c. 2v.

³⁴⁶ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 40v.

³⁴⁷ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 23v.

³⁴⁸ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c. 10v.

³⁴⁹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c. 41r.

³⁵⁰ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 89r.

³⁵¹ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 46r.

inscriptio, che prevede la posposizione della prima quando il destinatario è di maggiore grado rispetto all'autore, e che nel caso specifico dei Maestri Razionali viene applicata soltanto nelle lettere indirizzate al sovrano.

Allo stesso tempo, però, si può notare come le forme si adattino alle circostanze, riproducendo all'occorrenza, attraverso toni più confidenziali, rapporti sociali o personali che prescindono dalle gerarchie istituzionali.

Come dimostrato dalle *inscriptiones* di certe lettere indirizzate ad alcuni magistrati o ufficiali locali o notai, legati ai Maestri Razionali da vincoli di familiarità o conoscenza, o dall'appartenenza allo stesso ceto sociale, che, a dispetto della posizione gerarchicamente inferiore dei destinatari, riportano espressioni di riguardo solitamente rivolte a figure più prestigiose.

Le lettere, in gran parte mandati di esecuzione diretti a ufficiali locali, sono redatte in forma soggettiva seguendo un'impostazione narrativa, e trattano di un singolo argomento.

Il testo è composto dalla *narratio* e dalla *dispositio*. La disposizione, elemento indefettibile dell'atto, è espressa con varie formule che riferiscono nel contempo la legittimazione ad agire dell'ufficio: *mandamus auctoritate qua fungimur quatenus ...*³⁵²; *providimus vobisque dicimus auctoritate officii mandantes quatenus ...*³⁵³; *dichimu et comandamu ...*³⁵⁴.

Quasi sempre la disposizione è preceduta da una *narratio* che richiama l'evento determinante l'azione dei Maestri Razionali o un precedente provvedimento degli stessi – interamente riprodotto in forma di inserto³⁵⁵, riassunto sinteticamente o soltanto menzionato - sulla medesima questione. Possono essere inclusi anche atti o lettere di uffici diversi³⁵⁶, oppure testi o frammenti del testo di fonti normative³⁵⁷.

Nel caso l'intervento segua la remissione alla Curia di una supplica presentata al Viceré, nella lettera è riportato per intero il testo di quest'ultima.

Le lettere si chiudono con la data topica (*Scripta in ...*) e cronica, indicante giorno, mese e anno indizionale dell'emissione, e la sottoscrizione del Maestro Razionale

³⁵² TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 19r.

³⁵³ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 59r.

³⁵⁴ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 48r.

³⁵⁵ Nel caso delle esecutorie di sentenze, ad esempio, il testo delle sentenze è sempre inserito nella lettera.

³⁵⁶ Una lettera dei Maestri Razionali contiene ad esempio l'inserto di un'altra lettera spedita dal secreto di Messina al secreto di Palermo, oggetto di controversia davanti alla *curia*. TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, cc. 55r-56v.

³⁵⁷ Il riferimento più frequente è alle Pandette delle gabelle del regno, ma non mancano richiami agli usi e alle consuetudini.

che le ha emanate, o la menzione del collegio, qualora il provvedimento derivi da una decisione collegiale³⁵⁸.

A *datatio* e *subscriptio*, inoltre, può seguire il *vidit* di un giudice della *Magna Regia Curia* o del Conservatore, qualora abbiano contribuito al procedimento di decisione o siano tenuti, in ragione della loro specifica competenza, a controllare la validità del provvedimento³⁵⁹.

Poichè trattasi di registrazioni, esse non recano il sigillo dei Maestri Razionali, di regola impresso sulle lettere originali, mentre, proprio perchè tali, riportano la nota del maestro notaio della cancelleria attestante l'avvenuta registrazione.

Sulla lingua utilizzata nelle lettere patrimoniali bisogna operare una distinzione che si fonda prevalentemente sulla duplice natura dei provvedimenti emanati dalla *Magna Regia Curia* in forma epistolare.

In base alla natura e al tenore dell'atto – atti amministrativi o di natura giudiziaria, dal carattere solenne o più informale – si alternava la lingua latina al volgare siciliano.

Gli atti di carattere amministrativo – disposizioni agli ufficiali, interpretazioni, mandati -, che rappresentano la parte più corposa delle lettere, venivano redatti quasi sempre in volgare siciliano. Effetto, questo, della ricaduta sulla documentazione della lingua di fatto usata dagli ufficiali del regno nello svolgere le quotidiane pratiche amministrative.

Anche le lettere scritte in volgare mantengono, tuttavia, alcune parti in lingua latina, cioè l'*intitulatio*, la *datatio* e la *subscriptio* finale, come permane l'uso frequente nel testo di avverbi e termini tecnici in quella lingua.

In latino, invece, continuano ad essere redatti gli atti di natura giudiziaria – citazioni in giudizio, *licterae de audientia testium* o *de recepcione testium*, esecutorie di sentenze, ecc... - condizionati dalla peculiarità del linguaggio giuridico.

La scrittura utilizzata nelle lettere patrimoniali è un esempio di minuscola cancelleresca a base gotica.

Se i caratteri formali denotano una sostanziale conformità al modello testuale delle scritture pubbliche cancelleresche, il linguaggio usato nella composizione delle lettere, quelle scritte in volgare soprattutto, rivela la vivacità tipica della lingua

³⁵⁸ Nelle lettere inviate al sovrano, in particolare, i Maestri Razionali si firmano *Humillimi servitoris et vassalli huius Regni, Magistri Rationales*. TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 13, c. 42r.

³⁵⁹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c. 12r; TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 3r; TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c. 14r.

parlata. Non è raro, inoltre, trovare in alcune lettere dei Maestri Razionali brevi motivazioni dei provvedimenti, espressioni della cultura popolare³⁶⁰ o manifestazioni di disapprovazione di fronte a certi comportamenti dei loro sottoposti³⁶¹.

b) I contenuti

Le materie oggetto della corrispondenza della *Magna Curia Rationum* sono correlate alle funzioni dell'ufficio.

Le lettere costituiscono, principalmente, lo strumento ordinario attraverso cui i Maestri Razionali intervenivano, nella veste di guida, ma soprattutto di revisori, sulle questioni attinenti al prelievo fiscale, e in particolar modo sulla gestione delle gabelle regie cittadine.

Su istanza dei privati – presentate direttamente alla *Magna Curia Rationum* o tramite supplica rivolta al Viceré, e da questi rimessa alla Curia – i Maestri Razionali cercavano di eliminare gli ostacoli che impedivano un'efficiente gestione delle imposte e il regolare corso della giustizia tributaria, troppo spesso compromessi dalla presenza di conflitti d'interesse nei soggetti coinvolti, dal mancato rispetto dei termini e delle formalità richieste dalle procedure, dalle vessazioni³⁶² o negligenze degli ufficiali periferici³⁶³, da comportamenti fraudolenti delle magistrature cittadine, o, ancora, dall'insorgere di eventi imprevisi condizionanti l'ordinaria gestione delle gabelle.

³⁶⁰ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 71v. Nel ribadire ad un vicesecreto il concetto che bisogna sempre favorire le gabelle della Regia Corte i Maestri Razionali commentano: “*ca si soli diri da undi exi lu ingannu trasi lu dapno*”.

³⁶¹ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c. 77. I Maestri Razionali biasimano il comportamento dei giurati di Caltagirone che molestano un gabelloto piuttosto che procedere alla trattazione della causa che lo vede parte in giudizio: “*maraviglanduni unu pocu chi li dibatti chi su infra li cabelloti non chi providendu et spachanduli cum diligencia stati tantu tempu ad terminarli, fachenduli vexari di spisi et missioni che non e senza carracu di vui altri et dampnu di li cabelloti*”.

³⁶² TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 21r. (1440) I Maestri Razionali ordinano al secreto di Termini di non molestare un cittadino facendogli ripetere il pagamento di un diritto di gabella già effettuato in altra località secondo il tenore delle pandette regie in materia.

³⁶³ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 6v. (1435) I Maestri Razionali, ripetutamente interpellati da un gabelloto di Polizzi che si era visto negare il pagamento di alcuni diritti sulla base della dichiarazione del secreto che sostiene non esser dovuti, a fronte del diverso tenore degli usi di quella terra, ordinano al secreto di attenersi a quanto previsto dagli usi, ammonendolo: “*chi si lu dictu cabellotu per la dicta causa per vestra culpa li bisognira recurriri iterato ad nui, di li vestri beni proprii chi farrimu pagari li spisi, missioni et interesse chi patira per vestru defectu oy negligencia*”.

Pertanto, al fine di prevenire l'instaurazione di lunghi ed inutili giudizi³⁶⁴ ed assicurare una corretta applicazione del diritto, la *curia* indirizzava continuamente ordini agli ufficiali chiamati a decidere in primo grado, affinché questi rispettassero i tempi giudiziari³⁶⁵ e tutelassero le esigenze e gli interessi della Corte regia e dei soggetti responsabili del prelievo fiscale³⁶⁶, come i gabelloti, o dei commercianti che, attraverso la propria attività, procuravano indirettamente delle entrate alla Regia Corte³⁶⁷, non dimenticando, comunque, i cittadini che potevano subire molestie dai gabelloti nell'ambito della riscossione dei tributi.

Le disposizioni contenute nelle lettere inviate dalla Curia riguardavano, inoltre, le questioni sorte tra i funzionari dell'apparato amministrativo nell'esercizio delle loro funzioni³⁶⁸, o relative alle assegnazioni delle cariche³⁶⁹, le cause tra il fisco regio e i privati, nonché le cause tra privati, nelle materie di competenza della *Magna Curia Rationum* (gabelle, beni demaniali, tratte e diritti di estrazione dai porti su beni vari, acque pubbliche, debiti e crediti della Corte).

³⁶⁴ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c. 8v. (1448) I Maestri Razionali, provvedendo ad una supplica loro rimessa dal Vicerè, ordinano al capitano di Piazza di provvedere a che venga trattata una causa, precedentemente sospesa presso il secreto, "*taliter in his habentes quod non sit opus dictum exponentem super huiusmodi causa iterum ad nos recurrere*".

³⁶⁵ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 39v. (1439) I Maestri Razionali, lamentando "*chi li causi vertenti in magna curia Racionum non dianu esseri immortali*", accolgono la richiesta di accelerare i tempi di un giudizio vertente in *curia* in merito alla gabella del vino, bloccato per la mancanza di collaborazione del vicesecreto di Randazzo.

³⁶⁶ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 11r. (1439) I Maestri Razionali sollecitati da un ex gabelloto della "*baglia*" della città di Randazzo che era stato pregiudicato dall'insolvenza di alcuni soggetti, invitano il vicesecreto a provvedere affinché questi venga soddisfatto ed essi non debbano intervenire ulteriormente. E nel far ciò, argomentano l'ordine ricordando all'ufficiale: "*ca sapiti chi li cabelloti di li regii cabelli si divinu favoriri in loro iusticia non obstanti chi sia passatu lu tempu di la dicta sua cabella*". Mentre nel sollecitare il vicesecreto di Enna a tutelare un gabelloto pregiudicato dal comportamento fraudolento di un credenziere, i Maestri Razionali sottolineano: "*si li gabelloti non su favoruti in loro iusticia no troviranu a vindiri li cabelli*". Idem, c. 46v. (1440) E ancora, diffidando i giurati di Caltagirone che indugiavano nella decisione di una causa provocando allo stesso tempo danni economici collaterali all'attuale gabelloto della "*caxia*", commentano l'accaduto: "*maraviglanduni unu pocu chi li dibatti chi su infra li cabelloti non chi providendu et spachanduli cum diligencia stati tantu tempu ad terminarili, fachenduli vexari di spisi et missioni che non e senza carracu di vui altri et dampnu di li cabelloti*". TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c. 77v (1449).

³⁶⁷ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c. 17r. (1449) I Maestri Razionali, provvedendo ad una supplica loro rimessa dal Vicerè, ordinano al vicesecreto di Piazza (Armerina) di accertare se gli ufficiali della città, in violazione a un privilegio concesso ai mercanti catalani, abbiano fatto pagare reiteratamente il diritto di *dohana* per la vendita di panni ad uno di essi, e in quel caso a restituire le somme ingiustamente imposte.

³⁶⁸ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c. 13v. (1450) Provvedimento in merito alla prosecuzione di un procedimento sulla definizione di alcuni conti vertente tra il secreto di Messina e il maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro.

³⁶⁹ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 25r. (1440) Esecutoria di una sentenza dei Maestri Razionali che decideva in merito alla causa sull'assegnazione della carica di maestro notaio della secrezia di Messina.

Le lettere venivano utilizzate anche per sollecitare gli ufficiali nella presentazione dei rendiconti annuali, in modo da consentirne la liquidazione finale³⁷⁰. Richieste che, se inevase, avrebbero comportato l'emissione, da parte della Curia, di un provvedimento d'ingiunzione a carico degli ufficiali, con conseguente rischio di una sanzione pecuniaria o, nei casi più gravi, della perdita dell'incarico.

Se questa costituisce la parte più rilevante dell'attività svolta dai Maestri Razionali attraverso l'uso delle lettere patrimoniali, un minore impiego di queste ultime, non meno importante, era indirizzato a fornire risposte agli ufficiali centrali e periferici, sulla corretta interpretazione delle norme generali da applicare al caso concreto.

La *Magna Curia Rationum*, infatti, rispondendo a richieste derivanti dal caso concreto, individuando la corretta norma da applicare alla fattispecie, contribuiva a fissare un indirizzo generale destinato ad orientare il comportamento dei vari ufficiali finanziari del regno. L'autorevolezza della Curia, infatti, faceva sì che statuizioni indirizzate a dirimere casi specifici finissero col divenire precedenti da usare successivamente in casi analoghi³⁷¹.

Il lavoro di individuazione e interpretazione della norma corretta da applicare alla fattispecie concreta, oltre che derivare dall'analisi delle norme - in particolare delle Pandette - era frutto della ricognizione delle prassi in uso nelle principali città dell'isola, operata dalla *curia* per armonizzare le decisioni dei giudici fiscali in tutto il regno³⁷².

I Maestri Razionali si servivano delle lettere anche per informare il sovrano di questioni attinenti alla gestione del demanio e del Patrimonio regio, chiedendo

³⁷⁰ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 11v, 12r, 15r. (1439-40) Mandati con i quali si ordina ai viceportulani di Agrigento e Trapani di presentare i conti dell'amministrazione dei porti e caricatori, relativi a precedenti anni indizionali. Inoltre Cfr. appendice al capitolo II. 4, p. 220.

³⁷¹ Emblematico il caso in cui il secreto di Messina per giustificare la sua condotta verso una contestazione effettuata dal secreto di Palermo invoca una precedente decisione, su un caso a suo parere simile, dei Maestri Razionali. Questi, interpellati dalla parte ritenutasi lesa dalla condotta del secreto di Messina, precisando che la loro decisione riguardava un diverso caso e ribadendo il tenore delle Pandette in materia, ordinano al secreto di attenersi alla prescrizione normativa riparando all'errore commesso nel caso specifico e in altri simili. (Il caso era legato alla questione se il diritto di "dohana" per l'estrazione di schiavi e "cosi vivi" *extra regnum* andasse pagato nel luogo dove effettivamente sarebbe avvenuta l'ultima estrazione oppure in quello dove si manifestava per la prima volta la volontà di esportare i beni in questione). TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, cc. 55r-56v. (1440) La lettera è riportata in appendice al capitolo I. 3, p.212.

³⁷² TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 61v. (1441) I Maestri Razionali, interpellati sulla mancata applicazione di una pandetta della secrezia di Palermo invocata davanti al secreto di Trapani, chiedono ai secreti di Messina e Siracusa quale prassi viene seguita, in casi simili, nelle relative città.

all'occorrenza disposizioni su come regolarsi in determinate situazioni³⁷³ o prospettando i rischi e le conseguenze di certe deliberazioni regie³⁷⁴.

A completare il quadro dei provvedimenti emanati attraverso le lettere sono, infine, gli ordini impartiti dai Maestri Razionali, al personale della Curia (*porterii* o *nuncii*) o a ufficiali locali (capitani, secreti, ecc..) e notai, affinché procedano al compimento di determinati atti di carattere giudiziario (citazioni in giudizio, raccolta o integrazione delle prove, escussione dei testimoni, esecuzione delle sentenze³⁷⁵).

³⁷³ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c. 42r. (1450) I Maestri Razionali, prospettando la presenza di alterazioni fraudolente dei conti del Tesoriere, chiedono istruzioni al sovrano su come regolarsi.

³⁷⁴ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 72, cc. 59r-60v. (1441) I Maestri informano il sovrano del grave danno economico che potrebbe derivare alla Corte, qualora acconsentisse a che il porto di Licata e i suoi introiti venissero concessi al nobile Fernando de Heredia per suo uso esclusivo.

³⁷⁵ Per un esempio di tali provvedimenti si rimanda all'appendice al capitolo II. 2, p. 218.

CAPITOLO III: Il controllo sull'amministrazione finanziaria del regno.

1. Il sistema fiscale nella prima metà del XV secolo

La descrizione, seppure in linee generali, dell'organizzazione della fiscalità siciliana nell'approccio alle attività della *Magna Curia Rationum* costituisce un passaggio obbligato.

È nell'ambito della fiscalità e delle finanze che insiste, attraverso l'espletamento delle funzioni che analizzeremo, l'azione dei Maestri Razionali e, dunque, dal sistema tributario e dalle modalità di accertamento e riscossione delle imposte si deve partire per fornire le coordinate del quadro in cui essi operano.

Il sistema finanziario del regno sotto Alfonso il Magnanimo era composto da due grandi categorie di entrate: quelle derivanti dall'imposizione fiscale (entrate tributarie), che a loro volta si distinguevano in entrate fisse ed ordinarie e tributi straordinari, e quelle costituite da introiti occasionali (entrate extratributarie)³⁷⁶.

Le entrate tributarie abbracciavano gli introiti derivanti da imposte dirette, che incidevano sul reddito dei sudditi secondo la loro capacità contributiva, e da imposte indirette, che costituivano degli indici mediati della capacità contributiva e si configuravano come imposte sui consumi, gli scambi commerciali e sui trasferimenti. Le imposte, dirette e indirette, a loro volta, si dividevano in base alla natura del bene su cui gravavano, secondo cioè che si trattasse di beni appartenenti al Real Patrimonio, formato dai beni del demanio³⁷⁷ e dagli *iura regalia*,³⁷⁸ amministrati dagli ufficiali del regno, oppure di beni feudali.

Accanto alle entrate generalmente definite ordinarie, sopra introdotte, vi erano dei tributi di carattere straordinario, imposti solo in determinate circostanze, come l'*adoamento*³⁷⁹, il servizio militare a carico delle città e degli ecclesiastici, e le *collette*, che sotto Federico III presero il nome di donativi.

³⁷⁶ La distinzione è tratta dalla schematizzazione dell'assetto finanziario del regno delineata per il XVI secolo da A. Giuffrida in *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, pp. 51-52, e da R. Cancila in *Fisco, ricchezza, comunità nella Sicilia del Cinquecento*, pp. 14-18.

³⁷⁷ Alfonso, capp. CCCLVII e CCCLVIII (1446), in Testa, *Capitula*, I, pp. 335-336, e cap. CDI, Idem, p. 354. Sulla definizione di *demanium* e sulla formazione di tale definizione ad opera dei giuristi medievali cfr. Stalteri Ragusa, *Introduzione* a G. L. Barberi, *Il "Magnum Capibrevium" dei feudi maggiori*, pp. XIX – XXXI.

³⁷⁸ Cfr. E. Mazzaresse Fardella, *Introduzione* a G. L. Barberi, *Liber de Secretiis*, p. XI.

³⁷⁹ L'*adoa* o *adoamento* era un'imposta diretta gravante sui feudatari che decidevano di commutare la prestazione del servizio militare, cui erano tenuti in virtù del rapporto personale che li legava al

La *colletta* o *subventio generalis* era nata come forma contributiva straordinaria; si trattava di un'imposta diretta di natura fondiaria, pagata dai contribuenti *pro modo facultatum*. Era stata introdotta dai sovrani normanni che ne avevano limitato la riscossione a quattro specifici casi³⁸⁰. Dopo alterne vicende, in cui si era assistito alla trasformazione in contributo ordinario ed annuale o alla riconduzione ad elemento straordinario e relativa restrizione ai casi prestabiliti, in base alle contingenze³⁸¹, sotto Alfonso il donativo, che veniva imposto direttamente alle comunità, assumeva carattere ordinario e cadenza annuale, diventando a tutti gli effetti la principale imposta diretta del sistema fiscale, mentre ai quattro casi fissati dalle costituzioni di Giacomo II del 1286³⁸² veniva aggiunto un quinto, consistente nel riscatto e nella tutela del demanio regio.

L'offerta del donativo, che adesso si distingueva dalle collette, oltre che per la forma – quella dello scambio, che il regno in sede parlamentare pattuiva con il sovrano per ottenere determinati provvedimenti – per la regolarità, non escludeva tuttavia, l'imposizione di sovvenzioni straordinarie³⁸³.

Il donativo, la cui gestione dal Parlamento del 1446 avveniva su base locale, era riscosso da Deputati scelti dalle componenti del regno. Si configurava, in questo modo, un nuovo sistema di prelievo *in loco* che si andava a sostituire a quello assegnato agli uffici centrali.³⁸⁴

A fronte degli introiti provenienti dalle imposte dirette, ordinarie e straordinarie, stavano i proventi derivanti dalle imposte indirette.

Queste ultime, come accennato, colpivano i consumi, gli scambi commerciali, all'interno e fuori dal regno, e i trasferimenti di beni. In larga parte le entrate tributarie derivavano dal sistema di dazi sui consumi costituito dalle gabelle³⁸⁵ e

sovrano, nel pagamento di una somma calcolata sulla rendita dei loro feudi. Durante il regno di Alfonso tale imposta era caduta in disuso. Cfr. Di Martino, *Il sistema tributario*, pp. 114-116.

³⁸⁰ I casi erano: la difesa del regno; l'incoronazione del re; il matrimonio della figlia o della sorella del re; l'investitura a cavaliere del figlio del re.

³⁸¹ Sulla natura delle collette e sue trasformazioni dal momento dell'istituzione al regno di Alfonso cfr. Di Martino, *Il sistema tributario*, pp. 84-87 e 103-114; D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro*, pp. 39-42; Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile, 1300- 1450*, v. II, pp. 840-863.

³⁸² Giacomo, capp. II-VII (1286), in Testa, *Capitula*, I, pp. 6-8. Giacomo stabiliva che le collette potessero essere imposte: 1) *pro defensione regni*; 2) *pro nostra, nec non successoris et haereditis nostri persona redimenda, de fisci nostri redditibus et subventionibus*; 3) *pro militia nostra seu fratris nostris, vel alicuius ex liberis nostris ... cum huiusmodi frater et filius decorabitur cingulo militari*; 4) *pro maritanda sorore nostra, vel aliqua ex filiabus nostris, vel haeredum nostrorum*.

³⁸³ Un quadro dettagliato della fiscalità diretta nella prima metà del XV secolo è tracciato da H. Bresc, *Un monde*, tabella 193, v. II, pp. 852-853.

³⁸⁴ Sull'argomento cfr. *supra* cap. I, par. 1 b), p. 27.

³⁸⁵ Cfr. Di Martino, *Il sistema tributario*, pp. 117-122.

dalle imposte sui prodotti esportati via mare (*iura exiturarum*³⁸⁶), in particolare la “tratta” o *ius exiture*, cioè il diritto sulle licenze di esportazione dei cereali, imposta variabile in funzione della produzione, che costituiva il tributo di maggiore gettito.³⁸⁷ I diritti sulle esportazioni via mare erano riscossi dall’ufficio del Maestro Portulano che si serviva, allo scopo, di ufficiali subordinati stanziati nei porti e “caricatori”³⁸⁸ del regno (Portulani e Viceportulani).³⁸⁹ Le imposte sul commercio all’interno dell’isola (*dohana maris* e *dohana terre*) venivano, invece, riscosse dalle Secrezie e Vicesecrezie e confluivano nel bilancio dell’ufficio del Maestro Secreto. Alle Secrezie competeva anche la riscossione della *caxia*, un dazio pari al 3, 33% applicato sul valore di ogni tipo di merce importata nel regno, soprattutto sui panni di lana.³⁹⁰ A differenza delle imposte sulle esportazioni, poste a carico degli acquirenti, le imposte sulle importazioni, sulla produzione e sui consumi gravavano sul consumatore.

Le gabelle rappresentavano un aspetto rilevante della fiscalità poiché, di fatto, vista la varietà dei dazi, era difficile non incorrere nel loro pagamento³⁹¹.

La riscossione dei dazi, sia che appartenessero al Fisco regio o che fossero stati introdotti dalle città, come si avrà modo di vedere più avanti, poteva avvenire secondo due diverse modalità: attraverso l’appalto a privati, che anticipavano il gettito presunto dell’imposta sulla base del rendimento annuale precedente,

³⁸⁶ Principale oggetto delle esportazioni *extra regnum* era la produzione cerealicola, ma agli *iura exiturarum* erano sottoposti anche altri prodotti come il tonno salato, lo zucchero, il sale, i cavalli. Cfr. Trasselli, *Lineamenti di una storia del fisco siciliano dal Medioevo al secolo XVIII*, p. 25.

³⁸⁷ Una tratta equivaleva ad una salma di frumento oppure a due salme di legumi o orzo. La salma costituiva la misura adottata per i cereali. Si trattava di una misura di capacità, che variava in base alle zone del regno. Cfr. *Ibidem*.

³⁸⁸ I “caricatori” erano porti autorizzati all’esportazione cerealicola che fungevano da sbocco alle campagne interne dove avveniva la produzione. Cfr. D’Alessandro, *La Sicilia dal Vespro*, p. 59.

³⁸⁹ Cfr. Di Martino, *Il sistema tributario*, pp. 123-127.

³⁹⁰ Secondo il principio vigente nel regno, la tassa andava pagata una volta soltanto e non era ammessa la ripetizione del pagamento presso un luogo diverso da quello in cui era stato già effettuato. Per evitare il rischio d’incorrere in una doppia imposizione veniva, dunque, rilasciata una certificazione (*responsale*) che ne attestava il pagamento. Cfr. Trasselli, *Lineamenti*, p. 34. Con il termine *caxia* o *cascia*, tuttavia, venivano indicate diverse imposizioni tributarie. Sulla base del capitolo CDXCIV di Alfonso la gabella della *caxia* si intenderebbe identica a quella del tari. Secondo l’interpretazione del La Mantia la gabella della *caxia* coinciderebbe con la gabella *possessionum*, sebbene in un secondo momento con questa denominazione identifichi le gabelle nuove. Lo stesso termine viene usato per la gabella degli schiavi e schiave. Sull’argomento cfr. Barberi, *Liber de Secretiis*, nota pp. 72-73.

³⁹¹ Le gabelle della città di Palermo costituiscono un esempio di tale varietà. Secondo il tenore delle pandette regie del XIV secolo, nella città erano in vigore dazi sulla carne da macello (*cabella buchirie sive scannature*), dazi sul pescato (*cabella piscarie*), dazi sulle importazioni ed esportazioni (*dohana maris* e *dohana terre*), dazi sui forni (*cabelle fumi*), dazi sugli strumenti musicali utilizzati durante le feste (*cabella iocularie*) ecc. Cfr. Dentici Buccellato, *Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo*, pp. 53-77.

procedendo in seguito alla riscossione diretta (gabelle *arrendate*); oppure attraverso la gestione diretta per mezzo di uomini *idonei et fide digni* (gestione *in credencia*).³⁹² Il primo sistema, giacché prevedeva il ricorso ad un'asta pubblica per l'assegnazione al migliore offerente, assicurava un introito maggiore e, in ogni caso, sicuro.³⁹³ Nell'ipotesi in cui l'asta fosse andata deserta si sarebbe fatto ricorso alla gestione in credenza.

Altra voce delle imposte indirette era costituita dalle imposte sui trasferimenti, specialmente sui beni immobili.

A questa categoria erano riconducibili le imposte di registro sulla compravendita degli immobili (*tarì possessionum*) e quelle di successione, mentre i trasferimenti dei beni feudali erano gravati da due tipi di tasse: la *decima e tarì*, un'aliquota pari al 13, 33% del valore del feudo, dovuta in caso di vendita o permuta del feudo, o di parti del feudo, la cui riscossione era di competenza del Collettore della decima e tarì³⁹⁴; e lo *ius relevii*, dovuto all'atto della successione ereditaria nel possesso del feudo³⁹⁵.

Nell'orbita delle imposte indirette rientravano anche alcune tasse demaniali come il diritto di sigillo, esatto dagli ufficiali delle cancellerie degli uffici pubblici in occasione della certificazione e del rilascio di privilegi e atti pubblici o copie di questi; il pagamento del diritto dovuto dai carcerati per il periodo di permanenza nelle carceri;³⁹⁶ e altri tributi minori come, ad esempio, il pagamento del salto d'acqua dei mulini o quello per l'uso di foreste e pascoli³⁹⁷.

La fitta trama fiscale rappresentava solo una parte del sistema in cui si strutturavano le entrate del regno. A completare il quadro erano una serie di introiti provenienti da fonti occasionali e, in ogni caso, diverse dai prelievi tributari.

³⁹² Cfr. Di Martino, *Il sistema tributario*, p. 94; Dentici Buccellato, *Fisco e società*, p. 39.

³⁹³ Il ricorso all'aumento delle tariffe e la creazione di nuovi tributi da alienare per impinguare le casse dello stato, sotto Alfonso avveniva in più occasioni. In proposito Cfr. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro*, p.47-49; Corrao, *Amministrazione ed equilibri*, p. 182 e ss.; Pasciuta, *Placet*, pp. 208 e ss.

³⁹⁴ La soluzione del diritto era condizione necessaria per la validità del passaggio, tuttavia, trattandosi di una tassa gravosa, su richiesta degli interessati il Viceré poteva concedere l'esenzione nel pagamento di una parte del tributo. Tale riduzione poteva consistere in un terzo, metà o due terzi del dovuto, ma non poteva mai arrivare all'esenzione totale. Cfr. Trasselli, *Lineamenti*, p. 36; Di Martino, *Il sistema tributario*, pp. 129-130. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 74. Sul Collettore della decima e tarì cfr. *infra*, p. 110.

³⁹⁵ Cfr. Di Martino, *Il sistema tributario*, pp.130-132.

³⁹⁶ Sul diritto di sigillo e del carcere, *Ibidem*, pp. 127-129.

³⁹⁷ Cfr. Trasselli, *Lineamenti*, p. 25.

Le entrate extratributarie derivavano dalle *compositiones*, giudiziarie o finanziarie, e dalle pene pecuniarie³⁹⁸, dalla vendita dei beni oggetto di confisca, dalla gestione degli spogli ecclesiastici³⁹⁹ o dall'alienazione dei benefici per la Crociata contro i Turchi⁴⁰⁰, ma provenivano anche dall'applicazione del regime monopolistico alla produzione e al commercio di beni come il ferro e l'acciaio⁴⁰¹, e da operazioni finanziarie come i prestiti, volontari o forzosi, a breve e lungo termine, i mutui e le soggiogazioni⁴⁰².

Le imposizioni tributarie regie a livello locale coesistevano con il fisco cittadino.

Ogni università, previa approvazione del sovrano, poteva imporre dazi o mutui per provvedere ai propri bisogni.

Il modello della fiscalità cittadina riprendeva quello del governo centrale; prevalentemente era basato sulle imposizioni indirette, applicate ai beni di consumo o agli scambi, e il prelievo era controllato dal governo cittadino.

Le gabelle imposte dalle università variavano in base alla città e si distinguevano in ordinarie e straordinarie. Le prime, chiamate anche *cassiae* o *assise*, colpivano in genere i consumi. Le seconde, invece, venivano introdotte solo in casi particolari, come ad esempio i bisogni di guerra o altre necessità, e necessitavano sempre della licenza regia. Le università, inoltre, potevano disporre delle sopratasse destinate a finanziare opere pubbliche che prendevano il nome di *maldinaru*.⁴⁰³

Le imposte dirette gravavano sui cittadini in relazione ai loro beni patrimoniali. Esempio di imposta diretta era la colletta. A differenza del complesso di gabelle e

³⁹⁸ Il sistema delle composizioni pecuniarie prevedeva l'appianamento delle questioni giudiziarie o finanziarie in corso tra i privati o le città e la Regia Corte. Attraverso il pagamento di una certa somma stabilita dal sovrano, infatti, questi ultimi ricevevano la remissione della pena o del debito. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 27.

³⁹⁹ In virtù del particolare privilegio della Legazia apostolica, concesso a Ruggero da papa Urbano II nel 1098, i sovrani di Siciliani avevano la facoltà di nominare i vescovi e gli abati dell'isola, potere che conferiva loro un ampio controllo politico ed economico sulle istituzioni ecclesiastiche siciliane. In particolare, sul piano economico esso comportava l'esenzione di tali istituzioni dalle contribuzioni alla Camera apostolica a vantaggio degli introiti tributari del regno. Esempio, a questo proposito, la questione degli spogli dei vescovi e prelati defunti che nell'isola venivano incamerati dal patrimonio regio. Cfr. Alfonso, cap. CDLXXVIII (1452), in Testa, *Capitula*, I, p. 392. In merito si veda anche P. De Cisneros, *Relación de las cosas del Reyno de Sicilia*, a cura di Sciuti Russi, Napoli 1990, p. 40.

⁴⁰⁰ Cfr. Bresc, *Un monde*, v. II, p. 862 e p. 900, tabella 203.

⁴⁰¹ Cfr. Di Martino, *Il sistema tributario*, pp. 132-133.

⁴⁰² I prestiti e i mutui prevedevano il rimborso sul ricavato delle gabelle o sulle collette, l'insolvenza del sovrano, però, spesso vanificava la prestazione. Cfr. *Ibidem*, pp. 93 e 133-134. Le soggiogazioni, invece, producevano come effetto l'accensione di obbligazioni sulle rendite dei feudi. Il meccanismo delle soggiogazioni, infatti, prevedeva una vendita fittizia del feudo accompagnata da una concessione dell'acquirente al primo proprietario dietro corresponsione di un censo. Cfr. Bresc, *Un monde*, v. II, p. 873-875.

⁴⁰³ Cfr. Dentici Buccellato, *Fisco e società*, pp. 38-40.

dazi, che costituivano una forma più flessibile di tassazione, le imposte dirette corrispondevano ad una forma di prelievo più rigorosa, cui era difficile sottrarsi.⁴⁰⁴

Il sistema di riscossione, al pari dei tributi regi, si basava sul sistema di appalto delle gabelle, o in caso di mancata locazione sulla gestione in credenza.

2. Il controllo contabile

Gli ufficiali che amministravano il denaro e i beni del patrimonio e del demanio regio alla fine del mandato annuale erano tenuti a presentare ai Maestri Razionali i rendiconti delle loro attività affinché questi ultimi ne effettuassero la revisione⁴⁰⁵.

Il controllo contabile, divenuto più rigoroso rispetto al passato e gradualmente esteso anche a nuove materie⁴⁰⁶, era inizialmente finalizzato all'accertamento di eventuali debiti o crediti contratti dagli ufficiali nel corso dell'amministrazione dei propri uffici verso la Regia Corte, sostanziandosi al tempo stesso in un controllo di legittimità e di merito.

I Maestri Razionali, infatti, verificavano la conformità degli atti di spesa alle disposizioni autorizzative di provenienza regia e viceregia e avevano la facoltà di modificare o non ammettere le voci di spesa valutate inopportune sotto il profilo economico⁴⁰⁷.

L'esame dei conti, molto simile nella forma al procedimento giudiziario, era regolato da un complesso di norme, a carattere prevalentemente consuetudinario e stratificatesi nel tempo, che costituivano il *ritus* della Curia.

La revisione dei conti effettuata dalla *Magna Curia Rationum* si concretizzava in un'azione capillare dalle notevoli implicazioni. L'estensione a tutti gli uffici

⁴⁰⁴ Cfr. Bresc, *Un monde*, v. II, p. 718.

⁴⁰⁵ L'obbligo era sancito dal capitolo XXXI di Federico III (*de reddenda ratione ab officialibus et de apocha quietationis eis facienda*), risalente al 1296, il quale prevedeva che tutti gli ufficiali, sia che venissero riconfermati nella carica sia che fossero stati rimossi, *de gestis per eos officiis incipient ponere rationem et etiam compellantur* davanti ai Maestri Razionali. Cfr. Testa, *Capitula*, I, p. 63.

⁴⁰⁶ La constatazione proviene dalle rimostranze di un Maestro Razionale, Calcerando Corbera, che nel 1453 lamentava al sovrano la difficoltà nell'adempire alle mansioni dell'ufficio a causa dell'esiguità del personale della curia: "*comu si po mostrari per li cuncti antiqui non usavanu la cura et diligencia ne prindianu in la examinacioni di li cuncti li fatighi et affanni cum tanta et tali speculacioni li quali hogi si fa et observa in lu dictu officiu per li predicti exponenti et officiali presenti, ne havianu tanta concurrencia di cuncti quanti hogi concurrinu et supreveninu maxime di varii et diversi collecti di multi quantitati et spogli di prelati spectanti a la curti et multi altri commissioni li quali su de novo crixuti et augmentati per tuctu lu regnu per li subvencioni et servicii di la regia Maiestatu.*" TRP, Atti 12, cc. 94r-95v.

⁴⁰⁷ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 19; Trasselli, *L'Archivio del Patrimonio*, p. 27; Giuffrida A., *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, pp. 38-39.

dell'apparato finanziario, la periodicità delle verifiche, l'articolazione del procedimento, la facoltà di svolgere inchieste suppletive sull'operato e sui conti degli ufficiali, presupposti di un controllo strumentale all'efficienza e funzionalità del sistema amministrativo del regno, si traducevano, infatti, in un controllo dalla forte connotazione politica che influenzava, e in certi casi vincolava, le scelte governative del sovrano e dei Viceré.⁴⁰⁸

a) I soggetti passivi del controllo

La verifica riguardava, in primo luogo, i rendiconti degli uffici finanziari maggiori - Tesoriere, Maestro Portulano e Maestro Secreto - i quali comprendevano le entrate e le spese degli uffici periferici da loro dipendenti⁴⁰⁹, ad eccezione delle Secrezie di Palermo, Messina, Catania e Malta.

Queste ultime, in virtù di speciali privilegi, non dipendevano dal Maestro Secreto ma da Secreti autonomi, direttamente subordinati alla Regia Corte, che presentavano separatamente i loro conti.⁴¹⁰

Ad esprimere la posizione privilegiata delle tre maggiori città del regno: Palermo, Messina e Catania, contribuiva, inoltre, un regime peculiare in materia di revisione contabile. Mentre era consentito che delegati o sindacatori straordinari sostituissero

⁴⁰⁸ Per le considerazioni sul valore politico del controllo contabile svolto dai Maestri Razionali si rimanda al cap. I, par. 1 b), p. 21 ss.

⁴⁰⁹ I conti del Maestro Secreto riportavano nelle voci in entrata: gli introiti delle Secrezie del regno e delle Giudicche provenienti dalle gabelle e altri redditi e proventi spettanti alla Regia Corte, lo *ius quintarum et modificacionum provisionum et salariorum castrorum et officialium et provisionatorum* sui precedenti diritti, nonché gli introiti derivanti dalle composizioni delle cause competenti ai Vicesecreti, ai Secreti e al Maestro Secreto; nelle voci delle uscite: le assegnazioni a privati, a ufficiali e ai creditori della Regia Corte, le spese derivanti dai *negocia curie*, i salari del Maestro Secreto, degli ufficiali e dei castellani e servienti, nonché le spese per le riparazioni dei castelli regi. Nei conti del Maestro Portulano erano riportate nelle rubriche relative alle entrate: le somme ricavate dai Portulani e Viceportulani dagli introiti e redditi dei porti e caricatori del regno, dai diritti sulle estrazioni (tratte), dallo *ius medietatis et quinte, dimidii grani terciatus*, nonché dai diritti *tarenì et carleni ianuensium ac aliorum iurium*; nelle rubriche degli esiti, invece: le assegnazioni ai privati e quelle *pro diversis graeciis et creditoribus Regie Curie nec non pro variis causis et negociis dicte curie*, il salario dovuto al Maestro Portulano e agli ufficiali, inoltre, quanto, eventualmente anticipato per le spese dallo stesso Maestro Portulano. Infine, nei conti del Tesoriere venivano riportati *particulares introitus et exitus omnium et singularum pecuniarum* amministrati dallo stesso Tesoriere o da altri in suo nome.

⁴¹⁰ La città di Palermo, nei capitoli presentati a Martino nel 1399, chiedeva e otteneva dal sovrano la conferma della concessione per cui il Secreto della città non avrebbe dovuto rispondere delle *raxuni* al Maestro Secreto, ma soltanto ai Maestri Razionali (Item ki sia sua merci che lu Secretu di Palermu non sia molestatu ne constrictu a mectiri raxuni a lu Mastru Secretu, exceptu a li Maistri Razionali, si comu est de raxuni et altra volta fu determinatu et comu est antiqua honuranza di la chitati.) La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, p. 269. Sull'indipendenza dei Secreti di Palermo, Messina, Catania e Malta cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 40; Corrao, *Gli ufficiali*, p. 317.

i Maestri Razionali nell'esame dei conti delle città di Catania e Messina⁴¹¹, Palermo godeva di completa autonomia ed era esente dal controllo dell'organo regio.

Da un privilegio di Alfonso del 1436, che confermava una consuetudine precedente, risulta, infatti, che la revisione dei conti della città di Palermo spettava esclusivamente al Maestro Razionale e ai giurati della città, non ammettendo intromissioni “*per nixunu altru ufficiali quantumcumque maiuri*”⁴¹².

Tale previsione, tuttavia, veniva disattesa nella pratica. Dalla documentazione, infatti, risulta che i Maestri Razionali agissero ignorando il contenuto del privilegio, entrando, di conseguenza, in conflitto con i giurati della città.⁴¹³

Sottoposti al controllo dei Maestri Razionali erano poi i conti della Zecca di Messina, quelli di uffici minori come il Maestro Erario (o Protoerario), le cui funzioni venivano successivamente assunte dall'ufficio del Collettore della decima e tari⁴¹⁴, e quelli di altri enti come i centri demaniali e la Camera Reginale⁴¹⁵.

⁴¹¹ L'esame dei conti della città di Messina era effettuato da uno dei Maestri Razionali al seguito del Viceré e della Corte, allorché risiedevano in loco per le visite annuali. Nel caso in cui il Maestro Razionale non avesse potuto provvedere, l'incarico sarebbe stato demandato ad un sindacatore. Cfr. Gregorio, *Considerazioni*, l. VII, pp. 542-43.

⁴¹² Cfr. De Vio, *Foelicis et fidelissima Urbis*, pp. 211-212.

⁴¹³ Emblematico il braccio di ferro tra la *Magna Curia Rationum* e i giurati di Palermo a proposito della revisione dei conti relativi alle immissioni di vino nella città. Nel settembre del 1443 la *Magna Curia Rationum* ordinava perentoriamente ai giurati di Palermo di consegnare il conto relativo alle immissioni di vino e ai diritti della gabella *super vegetibus vini immictendis* nella città, degli anni indizionali 1441-42 (V indizione) e 1442-43 (VI indizione). TRP, Atti 4, c. 16r. (La gabella del vino di Palermo, fino al 1438 era ripartita tra la Regia Corte e l'*universitas* nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3. Con un contratto di permuta, stipulato nel 1438 e riconfermato nel 1440, la Regia Corte cedeva all'*universitas*, *cum carta gracie redimendi*, la sua parte in cambio di un reddito di 200 onze sugli introiti della parte della gabella *bucherie* spettante all'*universitas*, che nel 1440 venivano rivendute all'*universitas* per 6000 fiorini. Cfr. De Vio, *Foelicis et fidelissima Urbis*, pp. 218-241 e pp. 252-278). I giurati replicavano opponendo l'invalidità dell'ordine, poiché in contrasto con quanto previsto dal privilegio loro concesso in materia di revisione contabile, e chiedendo l'annullamento e la cassazione dell'ingiunzione. (Idem, c. 16v-17r.). I Maestri Razionali, invece, *in pleno iudicio*, decretavano la validità dell'ingiunzione e che questa sortisse i suoi effetti nonostante le allegazioni dell'*universitas*, minacciando una sanzione di 100 onze nei confronti dei suoi rappresentanti qualora non avessero adempiuto nel termine fissato dalla corte per la consegna dei rendiconti. La questione terminava nell'ottobre seguente, allorquando, in seguito all'ennesima ingiunzione dei Maestri Razionali - che ribadiva la sanzione aggiungendo, in caso di ulteriore inadempimento, la rivalsa sui beni degli stessi rappresentanti - i giurati, presentandosi innanzi alla curia, promettevano solennemente di esibire il conto delle immissioni insieme a quelli dell'amministrazione dell'*universitas*. Idem, c. 19r. Nel settembre del 1444 (VIII indizione), i Maestri Razionali, questa volta incaricati dal Viceré, procedevano all'esame del rendiconto relativo all'imposizione del maldenaro sulla carne venduta nei macelli della città di Palermo dell'anno precedente (il cui reddito era destinato al finanziamento delle opere pubbliche, alle sovvenzioni e al pagamento dei debiti della città) per definirlo e liquidarlo. TRP, Atti 5, c. 7v-8r.

⁴¹⁴ Il Maestro Erario, nominato per la prima volta nel 1413, provvedeva all'esazione dei diritti di relevio, dovuti al fisco nei casi di successione nei beni feudali, e di decima, imposti sui contratti relativi al trasferimento di beni della stessa natura; poteva, inoltre, svolgere inchieste in merito ai passaggi di proprietà dei feudi per i quali erano dovuti tali diritti; in seguito, gli venne attribuita anche la qualifica di procuratore del fisco. L'istituzione del Collettore della decima e tari risale al 1444 nell'ambito del riordinamento della disciplina delle imposizioni fiscali sulla vendita dei beni

Infine, il vaglio del collegio si estendeva anche ai resoconti dei commissari straordinari (fatta eccezione per i casi in cui le *commissiones* ne prevedessero espressamente l'esclusione)⁴¹⁶, ai conti delle collette⁴¹⁷, ai rendiconti delle gestioni dei beni dei vescovi e prelati defunti (spogli ecclesiastici)⁴¹⁸ e, in casi specifici, a quelli delle gestioni dei patrimoni pupillari⁴¹⁹.

feudali. L'organo, che dipendeva dall'ufficio del Conservatore, sostanzialmente subentrava al Maestro Erario. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 73-74.

⁴¹⁵ La revisione dei conti delle università veniva devoluta ai Maestri Razionali solo dopo un primo esame ad opera di funzionari all'uopo nominati dal Viceré, gli "*statuti super videndis, sciendis, discuciendis et terminandis racionibus*". Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 86. Anche il Camerlengo della Camera Reginale – cioè l'area della Sicilia orientale che costituiva il dotario delle regine di Sicilia, dotata di una propria amministrazione, parallela a quella del regno – sottoponeva i propri conti all'esame della *Magna Curia Rationum*. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c.75r (1430, presentazione dei conti della giudecca della camera reginale); cfr. Baviera Albanese, *idem, ibidem*. Sulla Camera Reginale cfr. Corrao, *Gli ufficiali*, p. 317; e gli studi più risalenti di Starrabba, *Del dotario delle regine di Sicilia detto altrimenti Camera reginale*, in "Archivio Storico Siciliano", II (1874), pp. 7-25, 196-203, 390-405, e De Benedictis, *Della Camera delle regine siciliane*, Siracusa 1890.

⁴¹⁶ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 85; Corrao, *Gli ufficiali*, p. 321. TRP, Atti 2, c. 86v. (1440) I Maestri Razionali ordinano attraverso ingiunzione a Giovanni Maniscalco di presentare i conti dell'amministrazione della Camera Apostolica e quelli di tutte le *commissiones* affidate al padre, il defunto Bono Maniscalco, maestro notaio e luogotenente nell'ufficio di Protonotaro del regno, per l'ispezione e relativa liquidazione. La riscossione dei diritti della Camera Apostolica era stata affidata a Bono Maniscalco e ad Antonio Tudisco nel 1424 dal Viceré Nicola Speciale. Cfr. Caldarella, *Il governo di Pietro d'Aragona in Sicilia (1423-38)*, p. 12. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 70r-v e cc.82v-83r. (1438) Il Viceré affida ai Maestri Razionali la revisione dei conti relativi alla gestione della maramma della cattedrale di Agrigento poiché la commissione formata a quello scopo non ha svolto diligentemente il suo mandato arrecando grave danno al marammario. Un esempio di delega in cui il sovrano disponeva espressamente l'esclusione del controllo dei Maestri Razionali al momento del conferimento dell'incarico, è rappresentato dalla *commissio* del 1438 al Viceré, Ruggero Paruta, e a Giovanni Olzina, Segretario regio, con la quale si attribuivano loro ampi poteri nel reperire le risorse necessarie a sostenere i costi della campagna napoletana. La procura regia autorizzava il Viceré e il commissario ad agire in deroga alle norme che assegnavano al Tesoriere di Sicilia il compito di gestire le somme recuperate, potendo disporre di queste *tam in recipiendo, quam in solvendo et distribuendo omnes et quascumque pecunias ad solum vestrum mandatum in scriptis factum, etiam quod per officia Conservatoris, aut aliorum Magistrorum Rationalium, non transeant, sed ipsum mandatum vestrum habeat vim et robur omnium officiorum et officialium nostrorum, ipsique Magistri Rationales et quicumque alii ipsius Thesaurarii compota audituri omnem pecuniae summam per dictum Thesaurarium solutam vigore vestri mandati ...ad solam ipsius mandati ostentationem cum apocis debitis admittere et acceptare debeant, omni dubio quiescente...* (c.51v). CO, *Mercedes* 15, cc. 46v-53r, pubblicato in De Vio, *Foelicis et fidelissima Urbis*, pp. 218-241.

⁴¹⁷ Cfr. *supra*, cap. I, par. 1 b), pp. 26-27

⁴¹⁸ La gestione di questi beni, una volta acquisiti dalla Regia Corte, veniva affidata a commissari che a fine mandato, nel rispetto delle regole della revisione contabile e del tenore della delega, presentavano i conti dell'amministrazione ai Maestri Razionali. Nel 1450, ad esempio, Andrea Navarro è nominato commissario e amministratore per conto della Regia Corte dei beni *spolie* del defunto Arcivescovo di Monreale. TRP, Atti 10, c. s.n.; TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, cc. 14v-17r.

⁴¹⁹ La disciplina della materia risaliva a Federico II, il quale con la costituzione *De jure balii* stabiliva: "postquam balium ipsum pubertate superveniente dimiserit, de administratione balii reddere debeant rationem, presente justitiario regionum, aut alio, cui hoc specialiter duxerimus delegandum." *Constitutiones regni Siciliae*, III, tit. XXX, p. 186. Sull'argomento era successivamente intervenuto Giacomo stabilendo che "de quorum baliatu procuratione, (i balii) non curiae, sicut olim, sed praedictis pupillis debita rationem ponere, respondere et satisfacere teneantur". Cfr. Giacomo cap. XXXII, in Testa, *Capitula*, I, p.20. E' probabile, dunque, che la

b) Il procedimento

Gli ufficiali pecuniari avevano tempo fino al mese di ottobre di ogni nuovo anno indizionale - in seguito fino a novembre - per presentare alla *Magna Curia Rationum* i libri contabili delle entrate e delle spese derivanti dalla gestione dei loro uffici, insieme ai relativi titoli giustificativi.⁴²⁰ La trasgressione al precetto comportava l'applicazione di una pena pecuniaria pari a 100 onze, da versare al Fisco regio, oltre che la privazione dell'incarico.

Alla scadenza annuale se ne aggiungeva una quadrimestrale, appuntamento in cui gli ufficiali dovevano fornire ai Maestri Razionali le *informaciones* relative allo stato della contabilità, godendo di un margine di 15 giorni per la consegna delle scritture.⁴²¹

Il Maestro Portulano, per esempio, a quella data trasmetteva le informazioni circa le estrazioni effettuate dai porti del regno e i pagamenti gravanti sull'ufficio.⁴²²

Alla mancata consegna entro i termini prescritti, tanto dei conti quanto delle *informaciones*, seguiva un'ingiunzione della Curia, registrata agli atti nella omonima rubrica. Il funzionario negligente, oppure, in sua assenza, l'eventuale luogotenente o reggente, veniva ufficialmente convocato per il giorno indicato nell'atto, e a quella data doveva presentare i propri conti e la relativa documentazione a corredo.

La notifica dell'ingiunzione poteva avvenire oralmente, se l'ufficiale era presente *in loco* al momento della sua emanazione,⁴²³ oppure tramite consegna dell'atto

revisione dei resoconti ad opera dei Maestri Razionali avvenisse solo nel caso di tutele dative, nel rispetto di un ordine viceregio o di una specifica previsione in proposito nel decreto d'elezione del tutore. Cfr. *infra*, cap. IV, par. 1, pp. 162-164.

⁴²⁰ Il termine di ottobre, fissato da una Prammatica di Ferdinando del 1416 (*Pragmaticarum Sanctionum*, vol. II, t. II, pp. 89-90), era ancora vigente nel 1442, come risulta da un'ingiunzione dei Maestri Razionali al Maestro Portulano (TRP, Atti 3, c. 82r). In seguito, però, era stato prolungato con capitolo o memoriale da Alfonso - di cui si ha notizia attraverso altra ingiunzione del 1446 (TRP, Atti 6, c. 14r) - che stabiliva che "*omnis officialis qui tangit pecunias regias debeat presentasse compota sua per totum mensem novembris anni sequentis*". Sulla normativa in materia cfr. *supra*, cap. I, par. 1 b), p. 21 ss.

⁴²¹ *Pragmaticarum Sanctionum*, vol. II, t. II, p.90.

⁴²² TRP, Atti 11. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 55; Corrao, *Governare un regno*, p. 354. In particolari periodi e per entrate straordinarie, tuttavia, potevano essere disposti controlli anche più frequenti. Cfr. *supra*, cap. I, par. 1 b), p. 21 ss.

⁴²³ TRP, Atti 10, c. 105r.

all'interessato, o persona legittimata, solitamente ad opera di *porterii* regi oppure del maestro notaio o del personale dell'ufficio dei Razionali⁴²⁴.

La presentazione dei libri contabili e delle *informaciones* doveva essere corroborata, al momento della consegna, dal giuramento *in forma curie* attestante la fedeltà e veridicità dei conti resi.⁴²⁵

Fondamentale, ai fini della revisione contabile, era il corredo di scritture giustificative che dovevano accompagnare i *quaterna* dei conti⁴²⁶. L'eventuale assenza delle pezze d'appoggio, anche soltanto di alcune di esse, era motivo di richiamo ed era seguita dall'ingiunzione della Curia volta a sollecitarne la consegna.⁴²⁷ I Maestri Razionali potevano rilevarne il difetto anche durante il procedimento di liquidazione e quindi chiedere, in un secondo momento, l'integrazione della documentazione.

Le scritture cui si fa riferimento erano costituite da cautele, memoriali, responsali, *apoche de recepto* o *de assignato*, mandati di pagamento, *debitorie*, informazioni rese dagli ufficiali periferici, cedole, *littere acceptatorias*⁴²⁸; documentazione

⁴²⁴ TRP, Atti 3, c. 82r; TRP, Atti 3, 85v-86r; TRP, Atti 4, c. 32r; TRP, Atti 6, c. 13v.; TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 57r. I Maestri Razionali, all'occorrenza, delegavano la convocazione degli ufficiali al luogotenente dell'ufficio del Conservatore. TRP, Atti 2, c. 88r.

⁴²⁵ Il tenore del giuramento, riportato sul *quaternum* consegnato ai Maestri Razionali, era il seguente: "*presens conpotum est verum fidele et legale conputum, et totus introitus (dell'ufficio) eiusdem anni est hic positus ex nihil in eo deficit, et partite exitus sunt vere et realiter solute prout posite sunt*". TRP, NP 2373, c. 1r (Conto della secrezia di Palermo dell'anno 1443-44).

⁴²⁶ A differenza che nella presentazione dei libri contabili, di norma a supporto delle *informaciones* non erano richieste scritture giustificative. Esse erano date, generalmente, *summarie*, cioè non riportavano nella forma e nel dettaglio tipico dei resoconti finali i dati relativi agli introiti ed esiti quadrimestrali degli uffici. Naturalmente era piena facoltà dei Maestri Razionali chiedere chiarimenti o ulteriori particolari in merito al loro contenuto. TRP, Atti 8. Cfr. appendice al capitolo III.1, p. 222.

⁴²⁷ TRP, Atti 2, c. 93v; TRP, Atti 4, c. 23r.

⁴²⁸ Le cautele erano costituite dai titoli che giustificavano i pagamenti effettuati dagli ufficiali pecuniari o le estrazioni fuori o *infra* regno; le responsali, invece, dalle dichiarazioni dei viceportulani o dei secreti che attestavano l'avvenuta immissione nel regno di granaglie o altre merci. Le *apoche* erano delle ricevute scritte relative agli introiti (*de recepto*) o alle spese (*de assignato*) che gli ufficiali dovevano recuperare dopo un pagamento. Nel caso in cui la Regia Corte rimanesse in debito verso qualcuno, gli ufficiali avrebbero emesso una *debitoria*, che, saldato il debito, doveva essere restituita agli stessi ufficiali affinché la inserissero nei loro conti (TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 12, c.13v). Le *littere acceptatorias* erano autorizzazioni di spese straordinarie effettuate dal Tesoriere o da altri ufficiali finanziari per provvedere a esigenze impreviste o in esecuzione di ordini regi o viceregi impartiti verbalmente. Venivano rilasciate dopo l'erogazione, in genere al momento della presentazione dei conti, attestandone la legittimità e opportunità, e ordinavano agli organi incaricati del controllo contabile di accettare le partite registrate negli esiti. Cfr. Trasselli, *L'Archivio del Patrimonio*, pp. 55-57; Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 15-19.

necessaria all'ufficio delle ragioni per procedere al riscontro sulla legittimità tanto delle spese quanto delle entrate pubbliche⁴²⁹.

Una volta ricevuti i *quaterna*⁴³⁰ e le informazioni giurate, i Maestri Razionali procedevano all'esame dei conti che, come si evince dalle annotazioni poste ai registri, presupponeva un controllo scrupoloso⁴³¹.

Le partite degli introiti e degli esiti di ogni rendiconto venivano esaminate singolarmente e confrontate con le scritture giustificative. L'esito del confronto veniva segnato al margine sinistro della partita esaminata: in caso di corrispondenza i Maestri Razionali annotavano *concordat* o *transeat*; in difetto di alcuna delle pezze d'appoggio o nel caso queste fossero ritenute insufficienti - previa ricerca del titolo nell'archivio⁴³² della *Magna Curia Rationum* o richiesta all'ufficio del Conservatore, con esito negativo - ne sollecitavano la presentazione, segnando alle volte la lettera "q" (*queratur*) e annotando, dopo averne preso visione, la sigla "ass"

⁴²⁹ L'approfondita verifica sulla legittimità delle entrate era necessaria in quanto il sistema fiscale era improntato al criterio per cui un'erogazione era possibile solo in corrispondenza di un cespite da cui trarre l'importo. Cfr. Trasselli, *L'Archivio del Patrimonio*, p. 41.

⁴³⁰ I registri che gli ufficiali consegnavano all'ufficio della *Magna Curia Rationum* sono impostati allo stesso modo. Al primo foglio è posta un'intestazione in cui è dichiarato quale ufficiale presenta il conto (*Quaternus administracionis Regie Thesaurariae Regni Sicilie ubi continentur particulares introitus et exitus omnium et singularum pecuniarum administratarum per me Anthonium Sin dicti Regni Thesaurarium in anno presenti none ind nec non et alios de dicto Thesaurarie officio nomine meo presentatus coram magnificis dominis eiusdem Regni Magistris Racionalibus ac Conservatoris regii patrimonii et auditor comptorum regie curie, per Iohannem dela Rosa de dicto Thesaurarie officio nomine meo*) e la formula del giuramento relativa alla fedeltà ed esattezza dei conti (... *et iuravit in forma curie videlicet quod presens comptum est verum fidele et legale computum, et totus introitus dicti officii eiusdem anni est hic positus ex nihil in eo deficit, et partite exitus sunt vere et realiter solute prout posite sunt.*) TRP, NP 4, (conto del Tesoriere del regno di Sicilia dell'anno 1445-46). Seguono le *tabule* con l'elenco generale degli introiti ed esiti e, successivamente, nel dettaglio, le singole partite, distinte per le entrate e le uscite. Alla fine del registro è riportato l'ammontare complessivo dell'introito e dell'esito ottenuto nella gestione dell'ufficio nell'anno indizionale in questione, e l'annotazione del rilascio della quietanza finale (*Vero quod de presenti conpoto anni presentis VIII ind et sequentis anni IX dictus magistrus secretus habuit quietanciam expeditam data Panhormi 15 nov XI ind 1447.* TRP, NP 1646. (Conto del Maestro Secreto del regno di Sicilia, 1444-45).

⁴³¹ L'esame preliminare dei conti in concreto era svolto da almeno due Maestri Razionali, uno addetto alla mera verifica contabile, l'altro assegnato al confronto con i titoli giustificativi, insieme all'*Auditor comptorum* (su quest'ultima figura cfr. *supra* p.112). Per le operazioni di calcolo essi si avvalevano dell'aiuto dei *comtores*, mentre il maestro notaio della curia doveva certificare che nel procedere alla *collatio* non fossero stati commessi errori. In assenza dei Maestri Razionali, o nell'ipotesi in cui questi non potessero per giustificate ragioni prendere parte alla revisione, a condurre le operazioni sarebbe stato l'*Auditor comptorum*, abilitato per la circostanza a sollevare e risolvere i *dubia*, e alla definizione conclusiva dell'esame.

⁴³² La registrazione delle scritture d'appoggio delle entrate e uscite in appositi registri conservati nell'archivio della *Magna Curia Rationum*, era stata concepita anche in funzione del controllo contabile pertinente ai Maestri Razionali, in modo da agevolarne il lavoro. Tali registri sono oggi raccolti nella serie delle *Lettere viceregie* del fondo *Tribunale del Real Patrimonio*, si veda in proposito cap. II, par. 2 c), pp.89

(*assignavit*) seguita dal titolo (*assignavit mandatum extrahendi*, o *assignavit mandatum et apocham*, o ancora *assignavit apocham partitaturum*, ecc ...) ⁴³³.

Qualora, invece, dalla revisione fossero sorte delle incongruenze e si fosse ritenuto necessario un riscontro con le registrazioni dei *quaterna* tenuti dai funzionari degli uffici locali, i Maestri Razionali ponevano la formula *fiat collacio*, ad esempio, *cum quaternis viceportulanoctorum* oppure *cum quaternionibus seu informacionis vicesecretis* ⁴³⁴, secondo la contabilità esaminata.

Se dal confronto fosse risultata la coincidenza tra le partite, alla precedente formula sarebbe stata aggiunta l'annotazione *facta collacione cum... concordant*; nel caso contrario i Maestri Razionali avrebbero ufficialmente sollevato i loro *dubia* agli ufficiali responsabili, contestando le eventuali partite discordanti e ponendo i loro rilievi.

I Maestri Razionali potevano intervenire anche direttamente sulle partite in esame, a volte correggendone gli importi, altre volte spostandole, aggiungendone di nuove, oppure non ammettendole alla liquidazione finale del conto ⁴³⁵. In quest'ultimo caso la partita veniva depennata.

Alcune partite erano ammesse alla revisione del conto "con riserva". Si trattava di un sistema usato frequentemente, che consentiva agli ufficiali di presentare ai Maestri Razionali i propri conti anche quando non disponevano, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, della totalità dei dati necessari. ⁴³⁶ I giudici, in questo modo, avrebbero potuto avviare il procedimento di controllo e iniziare la verifica dalle partite registrate. L'espedito, tuttavia, presupponeva l'integrazione

⁴³³ TRP, NP 886, (conto consuntivo del Maestro Portulano relativo all'anno 1443-44).

⁴³⁴ Gli esempi si riferiscono ai libri contabili del Maestro Portulano e del Maestro Secreto. Nei conti del Tesoriere, invece, la *collatio* poteva avvenire con i libri del Maestro Portulano, del Maestro Secreto, del Conservatore, dei singoli secreti, ecc... (*fiat collacio cum libro magistri portulani* oppure *fiat collacio cum racione secreti*, ecc ...). TRP, NP 4, (conto del Tesoriere del regno di Sicilia dell'anno 1445-46).

⁴³⁵ La cassazione delle partite poteva seguire, ad esempio, alla perdurante omissione da parte del richiesto, nel fornire le informazioni necessarie per la liquidazione delle partite. Ove possibile, dopo le reiterate ingiunzioni a provvedere senza alcun esito, i Maestri Razionali procedevano con le scritture già in loro possesso o, addirittura, senza. Nei casi più intricati cassavano la partita. TRP, Atti 2, c. 86v e c. 90v; TRP, Atti 4, c. 23r.

⁴³⁶ Il Maestro Secreto, Giovanni Abbatellis, e il suo luogotenente, Dionisio de Parisio, presentavano e giuravano il conto della XIII indizione (1449-50) avvertendo che l'importo dei proventi delle estrazioni dai caricatori di Augusta, Trapani, Castellammare, Roccella e Buonfornello erano stati posti con riserva, come pure le composizioni delle giudecche. TRP, NP 1647, (conto consuntivo del Maestro Portulano relativo all'anno 1449-50). Ancora, nel conto della XIV indizione (1450-51) l'Abbatellis poneva con riserva gli introiti della Secrezia di Milazzo e delle giudecche di Marsala, Licata e Noto, i cui proventi non gli erano stati comunicati dal Vicesecreto e dai governatori delle giudecche; contestualmente, tuttavia, s'impegnava a trasmetterli con lettera speciale e a farli annotare sul registro consegnato non appena li avesse ricevuti dal credenziere e dai governatori suddetti. TRP, NP 1648, (conto consuntivo del Maestro Portulano relativo all'anno 1450-51).

nel breve periodo degli importi mancanti, che in ogni caso doveva avvenire prima della liquidazione del rendiconto.

La disamina dei conti era seguita dall'audizione degli ufficiali responsabili.

I revisori convocavano in curia gli ufficiali per ascoltarne le *raxuni*, le spiegazioni, e concludere, in questo modo, la fase relativa alla verifica.

Concluse le fasi di controllo e di audizione, si passava, infine, alla liquidazione del conto che avveniva in contraddittorio con l'ufficiale deputato. Qualora in precedenza i Maestri Razionali avessero sollevato dubbi o contestazioni sulle partite del conto, all'ufficiale sottoposto a controllo era data possibilità di rimediare, correggendo eventuali errori o fornendo spiegazioni e scritture mancanti. Alla luce dei nuovi elementi, i Maestri Razionali avrebbero quindi riesaminato, sempre in contraddittorio con l'interessato, le voci contestate, decidendone l'ammissione o, in caso contrario, la definitiva espunzione⁴³⁷.

In via d'eccezione, dietro ordine regio o viceregio, i Maestri Razionali procedevano alla liquidazione e all'approvazione definitiva di un consuntivo, nonostante in corso di revisione avessero sollevato dubbi e rilievi su alcune partite e questi fossero rimasti disattesi.

Nei casi in questione il procedimento sarebbe giunto a conclusione, ma il rilascio della quietanza finale sarebbe dipeso da una condizione: l'ufficiale avrebbe dovuto obbligarsi solennemente a giustificare quanto contestatogli in un arco di tempo fissato dai Maestri Razionali, o, in caso contrario, pagare l'importo del debito.⁴³⁸

Per consentire la definizione dei conti anche nel caso che gli ufficiali non si fossero presentati in curia per la discussione, la soluzione dei *dubia* o la liquidazione delle partite, era previsto che i Maestri Razionali potessero procedere in contumacia, evitando così la paralisi del procedimento.⁴³⁹

⁴³⁷ Le scritture richieste dai Maestri Razionali a giustificazione delle partite dubbie spesso venivano presentate a distanza di tempo rispetto al termine fissato per la loro presentazione. In questi casi l'ufficio della *Magna Curia Rationum* provvedeva ad annotare l'avvenuta esibizione nel rispettivo registro del conto e in qualunque altro atto in cui fossero state indicate le partite in dubbio.

⁴³⁸ Nel giugno del 1442, ad esempio, Gispert Des Far, Maestro Portulano del regno di Sicilia, ottiene di ricevere la quietanza dei conti relativi agli anni indizionali XIV, XV, I, II e III (vale a dire dal settembre 1435 all'agosto del 1440), nonostante i *dubia et notamenta* posti dai Maestri Razionali ad una serie di partite, obbligandosi solennemente (*sub obligatione et ypotheca* di tutti i suoi beni) a liquidare entro un anno i dubbi e le partite contestategli e a fornire le cautele e altre scritture richiestegli. In caso di inadempimento avrebbe dovuto pagare in contanti alla Regia Corte l'equivalente delle partite in dubbio. Il Des Far era ricorso con supplica al Vicerè Ramon Perellos, che nell'interesse della Regia Corte aveva ordinato ai Maestri Razionali di rilasciare la quietanza. TRP, Atti 3, cc. 46v-48r.

⁴³⁹ TRP, Atti 9, c.137r.

A liquidazione conclusa e in assenza di irregolarità, se il bilancio tra gli introiti e gli esiti dell'ufficio fosse risultato in parità, i Maestri Razionali, previa convocazione in curia dell'ufficiale responsabile, avrebbero definitivamente approvato il conto, rilasciandogli una quietanza con la quale lo liberavano da ogni onere⁴⁴⁰.

Nell'ipotesi di un bilancio in passivo, accertata la responsabilità del funzionario, sorgeva in capo a quest'ultimo un debito nei confronti della Regia Corte che, in caso di morosità dell'ufficiale, ne avrebbe ottenuto la soddisfazione attraverso l'esecuzione sui beni dell'ufficiale.⁴⁴¹ I Maestri Razionali potevano, in aggiunta, sospendere l'ufficiale dal suo incarico, applicare pene pecuniarie e, nei casi più gravi, pene detentive.

Nel caso di specie il rilascio della quietanza avveniva soltanto a seguito dell'estinzione del debito.

Se, invece, ad esito della liquidazione dei conti il funzionario fosse risultato creditore della Regia Corte, all'approvazione del conto, contestualmente all'emissione della quietanza, avrebbe fatto seguito l'autorizzazione a soddisfare il credito sugli introiti futuri dell'ufficio, oppure, nel caso in cui questi avrebbe lasciato l'incarico per scadenza del mandato, un titolo di riconoscimento del debito (*debitoria*).⁴⁴²

L'emissione della quietanza segnava la fine del procedimento. Sebbene la normativa regia ne stabilisse il rilascio entro un anno dalla presentazione del conto, nella realtà, poiché spesso la revisione scontava i lunghi tempi dovuti all'inerzia e alla negligenza degli ufficiali, l'emanazione poteva avvenire anche a distanza di molto tempo dall'anno corrispondente alla contabilità analizzata⁴⁴³.

⁴⁴⁰ Cfr. Federico, cap. XXXI (1296), in Testa, *Capitula*, I, p. 63.

⁴⁴¹ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c.83v. Dall'esame dei conti della Secrezia di Gozo relativi all'amministrazione della Secrezia della XI indizione (1432-33) il Secreto, Cola Poeta, risulta debitore di 80 onze verso la Regia Corte. I Maestri Razionali ordinano, dunque, all'ufficio della Tesoreria di riscuotere il credito e, a pagamento avvenuto, rilasciare al Secreto una cedola di modo che questi potesse presentarla al collegio e vedersi quietanzare il conto dai Maestri Razionali. TRP, Atti 2, c.95r-v. I Maestri Razionali, nel liquidare i conti del Secreto di Palermo, Jayme Paruta, relativi all'amministrazione della Secrezia della III indizione (1439-40), rilevano un debito dell'ufficiale nei confronti della Regia Corte di 300 onze. Poiché il Paruta, ripetutamente invitato a pagare la somma al Tesoriere, si rifiuta di saldare il debito, i Maestri Razionali ordinano che si proceda all'esecuzione sui suoi beni, in particolare, sulla parte delle gabelle *piscarie, possessionum, figulorum, someriorum* e *salis* della secrezia di Palermo in possesso del Paruta. TRP, Atti 3, cc.52r e 53v.

⁴⁴² Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 84-85; Trasselli, *L'Archivio del Patrimonio*, pp. 46-47; Silvestri, *Sullo stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici Archivi in Italia*, in "Rivista Sicula di lettere, scienze ed arti", pp. 100-101.

⁴⁴³ Cfr. Federico, cap. XXXI (1296), in Testa, *Capitula*, I, p. 63. Sui ritardi accumulati dagli ufficiali nella presentazione e liquidazione dei conti cfr. *infra*, par. 2 c), pp. 118 ss.

La quietanza, predisposta dai Maestri Razionali, era emessa con provvedimento regio o viceregio e sottoscritta dagli stessi Razionali, dall'*Auditor compotorum* e dal maestro notaio della *Magna Curia officii Rationum* in qualità di testimoni.⁴⁴⁴

Essa recava notizia dell'eventuale debito o credito e al suo rilascio, a verifica conclusa, se ne annotava una copia nel *quaternio* del conto depositato nell'archivio della *Magna Curia Rationum*.⁴⁴⁵

Le quietanze, inoltre, venivano registrate dalla Cancelleria e annotate nei registri del Conservatore del Real Patrimonio.

Dal procedimento fin qui descritto si differenziava, in ordine alla sede in cui veniva effettuata, la revisione dei conti degli ufficiali pecuniari periferici. Quest'ultima ricorreva durante le visite annuali del Viceré con la *corte formata* nelle principali città dell'isola. La liquidazione e approvazione del conto dell'ufficiale, come la discussione dei *dubia* sollevati sulle partite – che avveniva comunque in contraddittorio con l'ufficiale interessato, sulla base degli elementi forniti in precedenza dall'ufficio della *Magna Curia Rationum* - in questo caso avvenivano innanzi alla *corte formata*.⁴⁴⁶

c) Le disfunzioni del sistema

Affinché nel regno vi fosse un funzionamento razionale ed efficiente del sistema fiscale, era necessario che i conti degli ufficiali pecuniari fossero in ordine e che vi fosse immediatezza tra il momento del drenaggio fiscale e l'allocazione delle risorse. Solo con questo presupposto sarebbe stato possibile convogliare le risorse, indirizzandole in modo coerente alle politiche del regno.

Il continuo bisogno di procedere a riforme del sistema, l'introduzione di correttivi, i reiterati richiami alla puntualità e all'efficienza, insieme alle lamentele sui ritardi, evidenziano, invece, una realtà nella quale il procedimento della revisione dei conti, momento nevralgico per l'intero sistema fiscale, non fosse affatto celere e lineare come le norme avrebbero voluto⁴⁴⁷.

⁴⁴⁴ Solitamente la quietanza consisteva in una lettera viceregia munita del sigillo reale (*regio magno sigillo*). Cfr. TRP, NP 1, (conto del Tesoriere del regno di Sicilia dell'anno 1435-36). Cfr. appendice al capitolo III. 2, p. 224.

⁴⁴⁵ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 29.

⁴⁴⁶ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 86.

⁴⁴⁷ Alfonso nel rivolgersi ai revisori contabili auspicava un'azione tempestiva *ut conpota ipsa per moras et dilaciones nullatenus traducantur et inveterescant*. RC 72, cc. 159v-160r.

Le fonti ci rappresentano una realtà in cui ritardi, irregolarità, elusioni, omissioni, frodi perpetrate dagli ufficiali pecuniari del regno rallentavano il procedimento di revisione dei conti trascinandolo, a volte, per lunghissimi periodi. Osservando la cronologia dei controlli periodici svolti dai Maestri Razionali sulla contabilità degli uffici finanziari centrali, sintetizzata nelle tabelle in basso, è possibile notare quanto di fatto potessero dilatarsi i momenti-chiave della revisione, nel periodo di regno alfonsino⁴⁴⁸.

Il primo intralcio all'attività dei Maestri Razionali era costituito dall'inerzia degli ufficiali chiamati all'adempimento della presentazione dei rendiconti annuali dell'amministrazione dei propri uffici.

Un altro ostacolo al regolare corso della revisione era rappresentato dalla difficoltà nell'ottenere dagli ufficiali le scritture giustificative non allegate ai conti al momento della loro consegna. Tale evenienza, infatti, produceva la sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento.

Le resistenze opposte dagli ufficiali oggetto di controllo al momento della soluzione dei *dubia et notamenti* rilevati dai Maestri Razionali, infine, presupposto necessario alla conclusione del procedimento, impediva la liquidazione definitiva del conto, compromettendo, di conseguenza, la conoscenza delle effettive risorse finanziarie dell'isola e l'accertamento di eventuali responsabilità degli ufficiali verso la Regia Corte.

Le ingiunzioni emesse dall'ufficio della *Magna Curia Rationum*, delle quali presentiamo una sintesi esemplificativa, mostrano quanto diffusi fossero gli intoppi al regolare corso del procedimento, nonostante le minacce di sanzioni, anche gravi, fatte nei confronti dei funzionari inadempienti.

I Maestri Razionali nell'agosto del 1440, per esempio, chiedevano ai credenzieri della Secrezia di Messina la presentazione, entro 2 giorni, dei conti della Secrezia relativi alla I (1437-38), II (1438-39) e III indizione (1439-40)⁴⁴⁹.

⁴⁴⁸ La lacunosità del materiale documentario non consente di avere una panoramica completa della sequenza dei controlli effettuati sulla contabilità dei singoli uffici dal 1416 al 1458. Le tabelle riportano i dati ricavati dai libri contabili superstiti della prima metà del Quattrocento, presentati alla *Magna Curia officii Rationum* dai principali ufficiali finanziari. Tali libri, a tutt'oggi conservati nel fondo del Tribunale del Real Patrimonio, sono raccolti nella serie *Numerazione Provvisoria* (in ordine alla consistenza della suddetta documentazione, cfr. *supra* cap. II, paragrafo 2 d), p. 89).

⁴⁴⁹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 172, c.34v.

Nel gennaio del 1446 ordinavano al Tesoriere del regno, Antonio Sin, di presentare entro 10 giorni i conti della VII (1443-44) e VIII indizione (1444-45), pena in caso contrario la privazione dell'ufficio e il pagamento di 100 onze al Regio Fisco⁴⁵⁰.

Nel gennaio 1447 veniva ordinato al luogotenente del Maestro Portulano, Pietro Lobet, di presentare, rispettivamente, entro 10 e 20 giorni i conti dell'amministrazione del suo ufficio dei due anni precedenti, cioè dell'VIII (1444-45) e IX indizione (1445-46), comminandogli una sanzione di 1000 fiorini in caso di inadempimento⁴⁵¹. Lo stesso termine veniva concesso in pari data, per presentare i conti relativi ad VIII (1444-45) e IX indizione (1445-46), al Secreto di Palermo, Jayme Paruta, con la previsione, in caso d'inadempimento, di una sanzione di 100 onze⁴⁵².

Ancora, tre ingiunzioni datate ottobre 1453 dirette, rispettivamente, al Tesoriere, Antonio Sin, al Maestro Secreto, Giovanni Abbatellis, e al Secreto di Palermo, Jayme Paruta, ordinavano la presentazione, da effettuarsi entro 15 giorni, dei conti della XV (1451-52) e I indizione (1452-53)⁴⁵³.

Nel gennaio del 1456 veniva assegnato un termine perentorio di 8 giorni al luogotenente del Maestro Portulano, Matteo Puyades, che già in precedenza non aveva ottemperato a due precedenti ingiunzioni, la prima dell'ottobre del 1453 e la seconda dell'ottobre 1455, cioè al fine di presentare i conti della I (1452-53), II (1453-54) e III indizione (1454-55)⁴⁵⁴.

Con una ingiunzione del settembre 1457, ancora, i Maestri Razionali assegnavano un termine perentorio di 15 giorni al Secreto di Palermo Jayme Paruta, per la presentazione dei conti di III (1454-55), IV (1455-56) e V indizione (1456-57), minacciando di sospenderlo dall'ufficio, in caso di perdurante inadempimento⁴⁵⁵. Oltre che quelle indirizzate al fine di ottenere i conti non inviati a tempo debito, costituivano oggetto di ingiunzione anche le richieste volte ad ottenere l'integrazione delle partite registrate nei conti in totale o parziale assenza di titoli giustificativi (apoche, cautele, ecc...), le convocazioni degli ufficiali per procedere

⁴⁵⁰ TRP, Atti 6, c.14r.

⁴⁵¹ TRP, Atti 7, c.11r.

⁴⁵² *Ibidem*.

⁴⁵³ TRP, Atti 13 c.103v. I conti del Secreto di Palermo relativi agli anni in questione, come risulta da una successiva ingiunzione della curia, dovevano ancora essere consegnati nel luglio del 1454, tanto che i Maestri Razionali, per ottenerli, disposero l'obbligo per il Secreto e il personale dell'ufficio della Secrezia di stare chiusi fino a sera *in domo dohane Secrecie* fin quando il Secreto non li avesse presentati. TRP, Atti 14 c.100r.

⁴⁵⁴ TRP, Atti 13 c.103v; TRP, Atti 15 c.103r e c.105v.

⁴⁵⁵ TRP, Atti 16,c.117r.

alla liquidazione del conto, o anche gli ordini a provvedere in ordine alla risoluzione dei dubbi sollevati nel corso dell'esame, così da procedere alla definizione conclusiva del conto.

Così, nell'ottobre del 1435 il notaio della Tesoreria, in sostituzione del Tesoriere Andrea Speciale impegnato *extra regnum*, veniva convocato in Curia per la liquidazione del conto della IX indizione (1430-31), pena, ove non si fosse presentato, il pagamento di una sanzione di 50 onze⁴⁵⁶.

Nel gennaio del 1444 i Maestri Razionali ordinavano a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, di recarsi in Curia entro il termine perentorio di 8 giorni per ivi presentare tutte le apoche, cautele e ogni altra scrittura relativa ai conti dell'amministrazione della Secrezia degli anni V (1441-42) e VI indizione (1442-43), per procedere alla liquidazione. Lo stesso veniva inoltre informato del fatto che alla scadenza del termine i conti sarebbero stati definitivamente liquidati a prescindere dalla consegna e che le partite non giustificate sarebbero state cassate⁴⁵⁷.

Nel giugno del 1450 gli ufficiali dei principali organi finanziari venivano invitati, entro l'agosto successivo, a verificare e soddisfare ogni dubbio rimasto in sospeso nei conti degli anni precedenti; a consegnare le cautele, le scritture e qualsiasi altro documento avrebbero voluto allegare, nonché a sciogliere le riserve poste nei conti al tempo dell'esame e della discussione, in precedenza già annotate dai Maestri Razionali ai margini delle partite d'introito ed esito. Trascorso tale termine, qualora gli eventuali crediti della Regia Corte non fossero stati pagati, i Maestri Razionali avrebbero proceduto in contumacia, secondo giustizia e in base a quello che sarebbe sembrato loro più opportuno⁴⁵⁸.

Ancora, nell'aprile 1458 con un'ingiunzione si convocava perentoriamente in curia il Secreto di Palermo, Jayme Paruta, affinché presentasse tutta la documentazione necessaria ai Maestri Razionali per terminare l'esame della contabilità della III ind (1454-55) e procedere, in questo modo, alla liquidazione del conto.

Il Secreto, che in precedenza aveva ripetutamente ignorato la richiesta dei Maestri Razionali ostacolando il corso della revisione, veniva avvisato che qualora non si fosse presentato tempestivamente, il procedimento sarebbe stato concluso in sua

⁴⁵⁶ ATRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 4v.

⁴⁵⁷ TRP, Atti 4, c.23r.

⁴⁵⁸ TRP, Atti 9, c.137r.

contumacia e la Curia avrebbe disposto l'esecuzione di una sanzione di 1000 fiorini nei suoi confronti⁴⁵⁹.

Il numero e la ricorrenza dei richiami dei Maestri Razionali mettono in luce una realtà che si discostava parecchio dalla previsione normativa.

I ritardi con cui operavano i Maestri Razionali sono giustificati in parte da ragioni tecniche, si pensi alla difficoltà di ricevere in tempo i conti dagli uffici periferici, concentrarli e presentarli nelle forme consone al controllo della corte, ma in parte erano conseguenza dell'intervento operato da Alfonso, il quale garantiva ai suoi *fideles* investiti di cariche amministrative immunità tali da annullare il carattere cogente delle ingiunzioni, così come il relativo potere di irrogare sanzioni⁴⁶⁰.

Emblematici, a questo proposito, sono i casi di Guglielmo e Raimondo Campredon, padre e figlio, che ricoprirono in successione l'ufficio di Maestro Portulano dal 1423 al 1436, così come quello di Antonio Sin, Tesoriere del regno di Sicilia dal 1440 al 1476.

Guglielmo e, alla sua morte, Raimondo Campredon, in virtù di una clausola contenuta nel privilegio di concessione del Portulanato, avrebbero goduto, circa la revisione dei conti, di un regime particolare⁴⁶¹. Alfonso, infatti, si era assunto l'impegno che i conti dell'amministrazione del loro ufficio sarebbero stati esaminati *planament e mercantivolment, e que en la redicio del comptes entravendrien persones mercantivols*⁴⁶².

Il sistema implicava l'adozione della tecnica mercantile secondo cui a far fede, ai fini del controllo contabile, erano unicamente i libri contabili, senza ricorso al confronto con i titoli giustificativi. Procedimento senza dubbio più celere e molto più vantaggioso per gli ufficiali, che in questo modo avevano modo di eludere la fase critica dell'esame svolto dai Maestri Razionali, evitandone i rilievi mossi nell'interesse dei diritti della Regia Corte.

Una simile situazione, benché avallata dal sovrano, mal si conciliava con lo scopo ultimo della revisione affidata ai Maestri Razionali, i quali, se in un primo momento

⁴⁵⁹TRP, Atti 16, c.117r. Le ingiunzioni emesse dalla Corte nei confronti del Secreto di Palermo, ufficiale più ripreso in fatto di ritardi nella presentazione delle scritture contabili, sono state sintetizzate nella tabella riportata nelle appendici al capitolo III. 3, pp. 231-238.

⁴⁶⁰ Cfr. Mineo, *Gli Speciale*, p. 332.

⁴⁶¹ I Campredon, mercanti di Perpignano, avevano ottenuto nel 1423 l'ufficio di Maestro Portulano e altre importanti concessioni, come l'impignoramento dei porti e caricatori del regno e l'assegnazione di 4 grani per ogni salma esportata, in corrispettivo di un finanziamento al sovrano di 20 000 ducati. Sulla vicenda cfr. Trasselli, *Sul debito pubblico*, pp.78-81.

⁴⁶² TRP, NP 94, c. 64r.

si erano attenuti alla volontà regia, in seguito, nell'interesse dello stesso sovrano e nel rispetto delle regole tese a garantire l'efficacia dei controlli, cambiavano atteggiamento e, complice anche un rinnovamento dei componenti della *Magna Curia Rationum*, iniziavano a porre rilievi sulla gestione dei conti ritenuta scorretta. La condotta privilegiata di Raimondo Campredon, che alla morte del padre era subentrato nella carica, lasciandola nel 1436⁴⁶³, veniva di fatto ignorata dai Maestri Razionali che si apprestavano, da quel momento, ad esaminare la contabilità dell'ufficio ancora da revisionare.

Tra la fine del 1439 e i primi del 1440, poiché il sovrano intendeva prendere visione dei conti degli ufficiali del regno, i Maestri Razionali pressavano Raimondo Campredon affinché mettesse a liquidare a breve i conti degli anni passati⁴⁶⁴.

Nel marzo del 1440 il Campredon veniva chiamato a presentarsi in *Magna Curia Rationum* con tutte le scritture necessarie per provvedere alla liquidazione dei conti del periodo compreso tra l'VII indizione (1428-29) e parte della XIV indizione (1435-36)⁴⁶⁵.

Nel corso di un esame condotto scrupolosamente sui libri contabili fino ad allora presentati, contrariamente a ciò che era avvenuto in passato, i Maestri Razionali, in particolare Adamo Asmundo, sollevavano dei dubbi in merito a certe partite d'esito e d'introito, e chiedevano chiarimenti al Campredon invitandolo a presentare cautele, apoche e altre scritture relative a quei cespiti.

La richiesta spiazzava l'ufficiale, il quale, adducendo che buona parte di quella documentazione nel tempo fosse andata dispersa o gli fosse stata dolosamente sottratta, invocava un provvedimento del sovrano che resolvesse la situazione nel rispetto delle guarentigie accordategli.

Alfonso, in risposta alla supplica, nel 1441 ordinava ai Maestri Razionali, al Conservatore e all'*Auditor Compotorum*, esecutori del controllo, di accettare le

⁴⁶³ Sul passaggio dell'ufficio di Maestro Portulano da Raimondo Campredon a Gispert Dezfar si veda Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 57.

⁴⁶⁴ Tra il dicembre del 1439 e il febbraio del 1440 i Maestri Razionali inviavano delle lettere ordinando che i Viceportulani di Agrigento (Matteo Puyades) e di Trapani (Pietro Mararanga) consegnassero nel minor tempo possibile i loro conti (dal 1428 al 1436) al Campredon, in modo che questi potesse portare in curia i suoi conti per la liquidazione. Altre lettere venivano indirizzate a tutti i Portulanotti del regno affinché presentassero al Campredon tutte le informazioni relative alle estrazioni dai porti e caricatori del regno effettuate dal 1428 al 1436. Gli ufficiali venivano inoltre ammoniti sul fatto che qualora avessero contravvenuto agli ordini sarebbero stati privati dell'ufficio e sarebbe stata loro comminata una sanzione di 50 onze oltre al pagamento di tasca propria dei danni economici che la Regia Corte avrebbe patito a causa della loro negligenza. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 172, cc. 11v, 15r e 16r.

⁴⁶⁵ Idem, c.15v.

scritture che Raimondo Campredon avrebbe dato, recuperando quelle mancanti attraverso le copie e le registrazioni conservate nei loro archivi, e, tenendo conto della concessione da lui fatta per grazia speciale a Guglielmo Campredon e al suo erede, *quod eorum compota mercantiliter admictantur*⁴⁶⁶.

I Maestri Razionali, nonostante l'intervento di Alfonso, incalzavano ingiungendo a Raimondo Campredon, il 4 aprile del 1443, di presentare il conto della X indizione (1431-32) e i precedenti che non aveva ancora dato, e di fornire le cautele mancanti nei rendiconti già presentati, in assenza delle quali avrebbero proceduto alla definizione senza tener conto delle partite prive di giustificazione⁴⁶⁷.

Raimondo Campredon si affrettava a consegnare le scritture in questione il successivo 23 aprile⁴⁶⁸, ma, al momento di rispondere sulle annotazioni e dubbi rilevati dai Maestri Razionali, che, a suo dire, si ostinavano a procedere secondo l'uso della curia quando invece avrebbero dovuto liquidare *de plano* i conti, tornava a chiedere l'intervento del sovrano affinché i rilievi di questi ultimi venissero annullati e i conti definitivamente liquidati⁴⁶⁹.

⁴⁶⁶ TRP, NP 886, c.1r.

⁴⁶⁷ TRP, Atti 3, c.87r. Il 9 aprile del 1443 i Maestri Razionali inviavano un memoriale a Pietro Lobet, luogotenente dell'attuale Maestro Portulano, Bernardo Requisens. Su espressa richiesta del Campredon la curia richiedeva al luogotenente le cautele e le scritture mancanti per la definizione dei conti già presentati, il conto dell'ufficio del Maestro Portulano della X indizione (1431-32) con le relative cautele e scritture necessarie e quelli degli anni seguenti da lui amministrati, l'ammontare delle somme percepite sugli introiti dei porti dal Campredon dal 1431 al 1436, anno in cui gli subentrava nella carica Gispert Dez Far, le debitorie e altri incartamenti attestanti crediti del Campredon nei confronti della Regia Corte per procedere alle dovute detrazioni e, infine, le informazioni sulle somme versate presso il banco di Adinolfo (De Furnariis) dai creditori del Campredon, secondo le lettere e *provisioni* a lui rilasciate. Idem, c.87v.

⁴⁶⁸ TRP, NP 94, c.1r. A giudizio del Trasselli quello relativo all'anno 1431-32 "di fatto è il conto peggio tenuto tra ...i conti di Portulani ritrovati pel XV secolo e dà l'impressione di esser stato raffazzonato alla men peggio molto tempo dopo l'anno a cui si riferisce." L'Autore, inoltre, segnala una serie di dati relativi agli introiti ed esiti di alcuni porti e caricatori siciliani omessi nel conto, indicando anche alcuni esempi di voci non correttamente riportate. Cfr. Trasselli, *Sul debito pubblico*, p.79, nota 26.

⁴⁶⁹ "... lo dit Ramon de la administracio de lo officis de mestre portula de lo que avrien administrat haien donat comte e raho davant los Mestres Racionals del dit regne predecessors de aquestes, los quals be vist e regoneguts los avrien passats segons se pertany apres vos senior per vestres letres e provisions ab gran deliberacio volent servir los capitols damunt dits avrien manat que tots los comtes passats per los dits Mestres Racionals predecessors de aquests fossen passats e acceptats com altrament los coses serien immortals que non avrien fide que los dits mestres racionals non contrastant lo dit manament ni capitols fetes per vestra maiestat ab iurament han cassades multes partides passades por los dits mestres racionals passats per rahons de quintes e carta e lo salari e part de aquell dels anys VII e X ind e mes avrien passades algunes partides per malta que son exites franques de tracta e de totes altres spachamets segons se mostra per lo comte dels portulanots e altres persones axi meteix aurien cassades algunes partides que serien exides per tots assignataris segons testifique lo notar del port...e altres axi han fets al dit Ramon Campredon periudici non servantli capitols ni provisions de vestra maiestat fetes enants abpunts logicals e iurisdichs li han fetes meltes duptes e cassades multes partides axi com damunt es dit contra dret e iusticia e quant lo dit Guillelm presta a vestra maiestat la quantitat damunt dita la presta planament e mercantivol sots titol de bon afe e per la prometensa que vestra maiestat li feu que en la retdicio de sos comtes

La risposta di Alfonso alla protesta del Campredon arrivava nel marzo del 1446.

In osservanza all'impegno preso con i Campredon, e, ancora una volta, in deroga alle ordinarie procedure amministrative del regno, il sovrano ordinava ai Maestri Razionali *auditosque ad plenum in suis iuribus prefato Raymundo quitquid dicere et allegare voluerit, ac eciam reasumptis et bene ruminatis omnibus scripturis aliis ipsius exponentis ad id facientibus, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu, forma et figura iudicii, sola facti veritate actenta, prefata omnia gravamina per dictum exponentem in preinserta supplicacione posita, expeditis et fine debito terminetis, taliter quod dicto Raymundo alias non sit locus iuste querele quibusvis in adversum facientibus non obstantibus quoquomodo*⁴⁷⁰.

Nonostante il preciso comando del sovrano, la liquidazione dei conti dei Campredon si trascinava fino al luglio 1450, quando, dopo l'ennesima supplica di Raimondo, il Viceré Durrea esecutoriava l'ordine regio del 1446, disponendo la liquidazione definitiva dei conti in questione⁴⁷¹.

Esemplare anche il caso del Tesoriere del regno, Antonio Sin, il quale, sebbene in molte occasioni avesse disatteso gli obblighi connessi alla gestione della Tesoreria regia e fosse stato accusato di frode dai Maestri Razionali, grazie al favore goduto presso Alfonso e i suoi successori, riusciva a sottrarsi alle responsabilità del caso mantenendo la carica per lunghissimo tempo.

Nonostante le ingiunzioni dei Maestri Razionali, il Sin, molto spesso sostituito da un luogotenente a causa delle ripetute assenze dal regno, accumulava notevoli ritardi nella presentazione dei rendiconti annuali, arrivando in certi casi ad ometterne del tutto la stessa consegna; lasciava, inoltre, inevase le richieste inoltrate dalla curia circa la necessaria integrazione della documentazione contabile e

entrevendrien persones mercantivols segons es dit e los dites Mestres Racionals fan de tot lo contrari. E perczo lo dit Ramon vehent se anona de les coses de sus dites supplica vestra Maiestat provenir en aquelles per manera que totes les partides cassades e annullades sien tornades ad primer stat tots punts logicals e iurisdichs a part posats sola veritat actenta planament e mercantivol e axo repotera a gracia e merce de la vestra maiestat." TRP, NP 94, c. 64r-65r.

⁴⁷⁰ *Ibidem.*

⁴⁷¹ *"Et facta nobis noviter instancia super executoria dictarum regiarum licterarum cum intendatur de presenti per vos dictos nobiles Magistri Racionales ad liquidacionem et conclusionem finalem dictorum compotorum dicimus et mandamus vobis expresse quatenus regias licteras preinsertas et omnia et singula in eis contenta iuxta ipsarum seriem continencias pleniores exequamini teneatis et inviolabiliter observetis quamquam fluxerit annis circa expeditionem presentis executorie"*. *Ibidem.*

tralasciava, non di rado, la soluzione dei dubbi e rilievi avanzati nel corso dell'esame della contabilità annuale dell'ufficio⁴⁷².

Un simile andamento si ripercuoteva inevitabilmente sul processo di liquidazione dei conti della Tesoreria, con stravolgimento dei tempi previsti.

La prova ci è data dalle quietanze dei conti rilasciate parecchi anni dopo la relativa amministrazione e quasi un decennio dopo la morte di Alfonso. Il 25 aprile del 1467, infatti, i Maestri Razionali chiudevano la revisione della contabilità del Sin relativa al periodo 1440-1447, e il 15 ottobre dello stesso anno rilasciavano quietanza sulla contabilità della Tesoreria relativa al periodo 1448-1452.

Il Sin usciva indenne anche da un'accusa abbastanza grave mossagli dai Maestri Razionali che si rivolgevano direttamente al sovrano per informarlo.

Dall'esame dei conti del Tesoriere del regno riguardanti l'amministrazione dell'ufficio dalla IV (1440-41) fino alla XII indizione (1448-49), erano emerse frodi a carico di quest'ultimo. Tuttavia, trovandosi il Sin fuori dalla Sicilia, non era stato possibile chiedere spiegazioni a sua difesa, come previsto nel procedimento ordinario.

Vista la gravità dell'oggetto del procedimento, i Maestri Razionali, con lettera del 1450, ne riferivano al sovrano, sollecitando in questo modo un suo intervento⁴⁷³.

In realtà, l'intervento del sovrano, apparentemente slegato dalla vicenda, si ritorceva contro gli stessi Maestri Razionali.

Ed invero, i conti del Tesoriere che fino a quel momento erano stati sotto esame dei Razionali, nel 1451 erano richiesti dalla Camera della Sommaria di Napoli, da questa esaminati e, salvo piccoli rilievi, definitivamente liquidati.

⁴⁷² TRP, Atti 3, c.86r; TRP, Atti 6, cc.14r e 16r; TRP, Atti 7, cc.10r, 11v e 15v; TRP, Atti 8, c.s.n.; TRP, Atti 9, c.s.n.; TRP, Atti 10, c. 105r; TRP, Atti 11, c.s.n.; TRP, Atti 13, c.103v; TRP, Atti 15, c. 103r.

⁴⁷³ Il testo della missiva inviata dai Maestri Razionali al sovrano è il seguente: "*Sacra Regia Maiestas post humillimam et debitam recomendacionem advisamu la Maiestati vestra comu noviter recanuxendu per indemnitati di vestra Curti li cuncti di lu Thesaureri di lu annu quarte per fini a lu annu passatu XII trovamu in alcuni di quilli ipsu haviri commisu certi fraudi et doli. Eciam posti partiti dubli per li quali la vestra curtì indi veni a patiri assay dampni et interessi. Pertantu parenduni assai necessariu lu notificamu a la vestra maiestati supplicanduvi chi sia vestra merci comandarini quillu chi super huiusmodi re haiamu di exequiri, perochi volendu vestri maiestati chi lu factu si exequixa iza undi si divi exequiri per iusticia esti necessariu chi lu Thesaureri sia da li parti di iza per dari cunctu da si, declarandu a la vestra alta Signuria chi per mosser Iuffrè Riczari, nostru compagnu e factu di li predicti cosi certu particolari levamentu di lu quali per mosser Christofaru a cui serio lu havia consignatu porra essiri plenius certificata la vestra Maiestati in gracia et merci di la quali sempri ni accomandamu. Eiusdem Maiestatis humillimi servitoris et vassalli, Magistri Racionalis Regni Sicilie". TRP, NP, Lettere patrimoniali 13, c. 42r.*

I Maestri Razionali, poi, nel 1453 venivano convocati a Napoli dal sovrano con tutte le loro scritte, “*per dari cuntu et raxuni di la administracioni di lu officiu loru*”⁴⁷⁴.

I casi del Campredon e del Sin, sebbene costituiscano forse gli esempi più noti ed enfatizzati di amministratori spregiudicati nell’età alfonsina, non sono comunque gli unici.

Jayme Paruta, Secreto e *Magister Procurator* di Palermo⁴⁷⁵, come risulta dall’esame degli atti della curia, si distingueva per il cronico inadempimento agli obblighi relativi al procedimento di revisione contabile.

In più occasioni, inoltre, accertata in sede di bilancio e definizione dei conti della Secrezia di Palermo la sua responsabilità circa il disavanzo emerso dalla contabilità, il Secreto risultava debitore della Regia Corte, e, dimostrandosi insolvente, subiva nel 1441 l’esecuzione sui beni, fino a venire sospeso dalla carica nell’agosto 1454.⁴⁷⁶

Il sistema di revisione contabile, oltre a doversi misurare con le peculiarità e i tempi della burocrazia del regno, come risulta da quanto sin qui evidenziato, scontava anche i disagi provocati dalla carenza di personale competente che periodicamente interessava la *Magna Curia Rationum*.

Gli interventi di Alfonso per risolvere quest’ultimo problema risultarono poco efficaci. A fronte delle norme indirizzate a garantire un funzionamento spedito

⁴⁷⁴ CO, *Mercedes* 36, c.123, pubblicata in Trasselli, *L’Archivio del Patrimonio*, p. 30.

⁴⁷⁵ Jayme Paruta subentrava al padre Ruggero nella carica di Secreto di Palermo nel 1435, al momento della prima nomina di quest’ultimo a Viceré, ricoprendola ancora alla morte di Alfonso. Cfr. Caldarella, *Il governo di Pietro d’Aragona*, p. 50.

⁴⁷⁶ Cfr. *supra* nota 409, p. 109; TRP, Atti 13, c. s.n. Il Paruta, già nel novembre del 1454, era reintegrato nella carica (TRP, Atti 14, c. s.n.). Il 4 novembre del 1455 la *Magna Curia Rationum*, (che qualche tempo prima aveva disposto gli arresti domiciliari suoi nei confronti, finché non avesse pagato al Tesoriere le 255 onze, tarì 5 e grani 9, di cui era debitore, come era emerso dai conti degli anni passati, oltre alle 117 onze, tarì 6 e grani 17, somma corrispondente all’ammontare dei *dubia* rilevati nei conti della XIV indizione, e alle 117 onze e grani 15 relative ai conti della XV indizione, delle quali era stata fatta significatoria al Tesoriere, e poiché il Paruta non aveva saldato il debito aveva tramutato gli arresti domiciliari in detenzione presso il carcere) e il Tesoriere, previo consenso del Presidente, stipulavano un accordo con il Paruta, secondo cui questi si obbligava con giuramento solenne a pagare entro il 10 dello stesso mese 100 onze e il resto entro 4 mesi da quella data. Qualora, invece, entro i 4 mesi non avesse pagato sarebbe ritornato in carcere. Nel frattempo, tuttavia, gli si concedeva di riprendere la mansione di Secreto e percepire il salario, nonostante la sospensione dall’ufficio comminatagli per le ragioni anzidette. TRP, Atti 15, c. 92r. Nondimeno nel settembre del 1457, riceveva una nuova minaccia di sospensione dai Maestri Razionali qualora non avesse presentato a breve i conti della Secrezia degli ultimi tre anni (1454-1457). TRP, Atti 16, c. 105r. I conti della Secrezia di Palermo relativi al decennio 1439 – 1448, sarebbero stati riesaminati dai Maestri Razionali nel febbraio del 1461, e sottoposti a nuovo bilancio sulla base delle rettifiche poste alla contabilità. TRP, NP 2373, c. 1r (Conto della Secrezia di Palermo dell’anno 1443-44).

dell'ufficio, si registrava nella realtà una cronica congestione delle attività della Curia⁴⁷⁷.

Quanto, poi, alla prassi delle nomine *ultra consuetum* di nuovi Maestri Razionali, in realtà essa costituiva un apporto solo fittizio di nuove competenze, trattandosi, in ultima analisi, di un conferimento a titolo remunerativo della carica che portava a un ampliamento nominale dell'organico del collegio, senza che a ciò corrispondesse un effettivo esercizio delle funzioni ad essa inerenti⁴⁷⁸.

Le richieste di personale riguardavano prevalentemente i collaboratori dell'ufficio, cioè il personale addetto al disbrigo dell'attività burocratica: notai, *comtores*, *servientes*, ecc. Le circostanze che un numero di funzionari dovesse seguire i Maestri Razionali impegnati nell'itinerario annuale per le città del regno e che alcuni venissero destinati a supporto di singoli membri del collegio nella conduzione di inchieste speciali loro affidate⁴⁷⁹, incidevano sullo smaltimento del lavoro ordinario della curia (di per sé già lento a causa della varietà e complessità delle funzioni svolte), che rimaneva, in quelle occasioni, sguarnita e nella necessità di chiedere l'assunzione di personale straordinario per evitare il blocco delle attività⁴⁸⁰.

In alcuni periodi veniva lamentata la carenza nell'organico della *Magna Curia Rationum*, sia nel numero dei funzionari dell'ufficio che nel numero dei membri del collegio, tanto che, esasperati dalla situazione e nel supplicare il sovrano affinché provvedesse, i Maestri Razionali prospettavano l'impossibilità di continuare ad assicurare i propri servigi.⁴⁸¹

⁴⁷⁷ Sugli specifici interventi normativi cfr. *supra* cap. I, par. 1 b), pp. 21 e ss.

⁴⁷⁸ Sul problema delle nomine in soprannumero di Maestri Razionali cfr. *supra* cap. I, par. 3 c), pp. 62ss.

⁴⁷⁹ Ad esempio, durante il 1449, il notaio Guglielmo Banquerio per 8 mesi assisteva il Maestro Razionale Pietro Gaetano, che su commissione del Viceré era stato incaricato di esaminare i conti del Secreto di Palermo e di occuparsi di altri affari della Regia Corte, come la vendita di certi schiavi mori nella città di Sciacca. CO, *Mercedes* 30, c. 211r-v.

⁴⁸⁰ Nell'aprile del 1430, Andrea de Fiscata era nominato, *ex concessionem* dei Viceré, notaio dell'ufficio dei Maestri Razionali, *tamquam necessarium pro expedicione negociorum dicte curie ultra alios duos notarios* che servivano la corte. CO, *Mercedes* 15, c. 487r-v. Ancora, il Viceré nel 1447, su richiesta dei Maestri Razionali, nominava Nicola de Orlando *unus ex comtoribus officii Magne Curie Rationum...ultra dictum ordinarium numerum scriptorum et comtorum ... tum pro multitudine rerum et agendorum Regie Curie ... que in dies in eodem occurrunt in officio tum eciam paucitati ministrorum et notariorum qui ab olim statuti et ordinati sunt*. CO, *Mercedes* 27 c. 258v.

⁴⁸¹ Nel 1453, il Maestro Razionale, Calcerando Corbera, con ripetute suppliche rivolte al Viceré e al sovrano, descriveva la criticità della situazione e chiedeva che l'organico della curia venisse ripristinato. (*chi essundu loru a lu presenti in officio Magne Curie Rationum domini Mastri Razionali comu ben sa Vestra Signuria czoe misser Calceran di Corbera et Peri Gayetanu suli cum Nardu Banqueri, lu quali regi lu officiu di Conservaturi et Lemmu Banqueri, locumtenenti di mastru notaru dilu dictu officiu, ad tanti cuncti chi si hannu di vidiri esaminari et liquidari di anni passati et*

*chi in antea quotidie occurrinu a lu predictu officiu tanti ordinarii comu extraordinarii. ...Supplicandu chi sia vestra merci a la inhabilitati et insufficiencia dilu dictu officiu non chi essendu bastanti numeru di Mastri Razionali et di comturi experti in li cunti et fachendi predicti providiri et ordinari in lu dictu officiu di alcuni altri compagni et coadiutori sive audituri di cuncti et altri ufficiali inter dicti et experti dili quali vestra signuria poza confidari chi fazanu lu diviri per putiri suppliri et satisfari comu sia di bisognu alu serviciu di la regia Maiestati ala visioni et liquidacioni dili cunti quantu ala expedicioni et satisfacioni di altri fachendi et negocii occurrenti in lu dictu officii, altramenti signuri per loru discarricu et excusacioni declaranu per la opera loru tm non li essiri possibili dari recapitu a tucti li predicti cunti et fachendi comu sa beni Vestra Signuria ad impossibile nemo tenetur.) TRP, Atti 12, cc. 94r-95v. In risposta alla richiesta del Maestro Razionale, il sovrano disponeva che venisse richiamato a ricoprire la carica Antonio De Iudice, il quale aveva già svolto l'incarico di Maestro Razionale dal 1440 al 1445 ed era reputato dal sovrano la persona più adatta, per abilità ed esperienza, a fronteggiare l'emergenza che l'organigramma della *Magna Curia Rationum* stava vivendo. TRP, LV 48, c. 77r-v.*

Maestro Secreto

Anno conto	Data presentazione	Data emissione quietanza	Fonti
V indizione (1441-42)	5 giugno 1443 (VI ind.)	15 nov. 1447 (XI ind)*	TRP, NP 1645
VIII indizione (1444-45)	26 marzo 1446 (IX ind)	“ “ “ “	NP 1646
XIII indizione (1449-50)	30 set. 1450 (XIV ind)		NP 1647
XIV indizione (1450-51)	22 dic. 1451 (XV ind)		NP 1648
I indizione (1452-53)	28 nov. 1454 (III ind)		NP 1654

*In tale data furono quietanzati anche i conti di VI, VII, VIII e IX indizione (dal 1 settembre 1442 al 31 agosto 1446), TRP, NP 1645.

Tesoriere⁴⁸²

Anno conto	Data presentazione	Data emissione quietanza	Fonti
XV indizione (1421-22)	14 giugno 1425 (III ind)		NP 1642
X indizione (1431-32)	19 gen. 1434 (XII ind)		NP 1633
XIV indizione (1435-36)	28 set. 1436 (XV ind)	29 giugno 1438 (I ind)	NP 1
IV indizione (1440-41)	20 marzo 1443 (VI ind)	25 aprile 1467 (XV ind)*	NP 1554 TCO 190***
V indizione (1441-42)	20 marzo 1444 (VII ind)		“ “
VIII indizione (1444-45)	30 gen. 1447(X ind)		
IX indizione (1445-46)	28 feb. 1448 (XI ind)	“ “ “	NP 4
XII indizione (1448-49)	13 marzo 1450 (XIII ind)	15 ott. 1467 (I ind)**	NP 1597
XIII indizione (1449-50)	30 marzo 1450 (XIII ind)		TCO 190 “ “
XIV indizione (1450-51)	8 luglio 1451 (XIV ind)		“ “

⁴⁸² L'esiguità delle informazioni sulla presentazione e liquidazione dei conti degli uffici del Maestro Portulano e della Secrezia di Palermo non consente una rappresentazione schematica delle tappe del controllo. Riguardo ai conti del Maestro Portulano conosciamo, attraverso i volumi raccolti nella serie *Numerazione Provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio*, le date di presentazione dei conti della X (1431-32), IV (1455-56) e V indizione (1456-57), avvenute rispettivamente il 23 aprile 1443, VI ind. (TRP, NP, 94), il 26 luglio del 1457, V ind. (TRP, NP, 90) e il 15 marzo 1458, VI ind. (TRP, NP, 715). Mentre per la Secrezia di Palermo disponiamo soltanto dei dati relativi al conto della XV indizione (1436-37), presentato ai Maestri Razionali il 15 maggio del 1438, I ind., e liquidato il 25 luglio dello stesso anno (TRP, NP, 121).

I indizione (1452-53)	17 maggio 1455 (III ind)	“	“
II indizione (1453-54)	ind)	“	“
III indizione (1454-55)	“ “ “	“	“
IV indizione (1455-56)	“ “ “	“	“
V indizione (1456-57)	18 agosto 1456 (IV ind)	“	“
VI indizione (1457-58)	26 aprile 1457 (V ind)		
VII indizione (1458-59)	11 gen. 1458 (VI ind)		
	9 dic. 1458 (VII ind)		

*In tale data furono quietanzati anche i conti di V, VI, VII, VIII, IX e X indizione (dal 1 settembre 1441 al 31 agosto 1447), TRP, NP 4. In un documento registrato dall'ufficio dei Maestri Razionali tra gli atti straordinari della Curia del 1449 sono riportate in sintesi le *informaciones summarie* dei conti del Tesoriere Antonio Sin dalla IV (1440-41) alla X indizione (1446-47), che nonostante fossero stati esaminati non potevano essere ancora liquidati perché il Tesoriere non aveva ancora adempiuto alla soluzione dei dubbi sollevati nel corso del procedimento dai Maestri Razionali. TRP, Atti 8, Riportato in appendice al capitolo III. 1 alla p. 222.

**In tale data furono quietanzati anche i conti di XI, XII, XIII, XIV e XV indizione (dal 1 settembre 1447 al 31 agosto 1452), TRP, NP 1597.

***TCO, busta 190, cc.71r-83r. Trattasi di un fascicolo presentato da Ottavio Spinola, Tesoriere del regno nel 1557 e 1558, che, accusato dai Visitatori di ostacolare la revisione dei conti relativi al suo mandato, deposita come prove a suo favore atti e testimonianze attestanti la risalente pratica della presentazione dei conti in ritardo. Cfr. Giuffrida, *La finanza*, pp. 36-52.

d) Il rapporto con il Conservatore del Real Patrimonio

L'istituzione dell'ufficio del Conservatore del Real Patrimonio nell'ordinamento siciliano con attribuzioni in materia finanziaria in gran parte coincidenti con quelle dei Maestri Razionali aveva generato un inevitabile conflitto di competenze tra i due organi.⁴⁸³

L'introduzione di un'unica figura funzionale che, messa in grado di conoscere l'entità di tutte le entrate e le uscite della Corona, potesse indirizzare le politiche fiscali nel regno, rispecchiava quelle esigenze di accentramento e razionalizzazione proprie di tutti i moderni regni europei.

Nelle intenzioni del sovrano il Conservatore del Real Patrimonio doveva garantire certezza sulle effettive consistenze del patrimonio regio, rendendo sicure e tempestive le previsioni di entrata e di spesa, presupposti necessari per moderne ed efficaci politiche economiche e finanziarie.

La richiesta esplicita del sovrano, che spiega la funzione principale del nuovo ufficio, era quella di “*esser certificats e informats e saber distinctament quant valen e renden e poden rendre e valer a nos cascun anny les nostres rendes, peytes e drets*”

⁴⁸³ Cfr. *supra* nota 435, p. 115.

*que a nos pertanyen e pertanyer poden et deven en qualsevol manera ara e enlesdevenidor en lo dit nostre Regne e en ses illes*⁴⁸⁴.

Più specificamente il Conservatore era chiamato a conoscere e rendere edotto il sovrano di “*de tots le gracies, mercedes e tenencies e altres qualsevol quantitats de monedes que qualsevol persones han et tenen de nos en lo dit nostre Regne e illes de aquell perçoque segons les quantitats de monedes quel dit nostre Regne rendra, segons les gracies e merces per nos fetes o confirmades puxam saber quant es ço que reten nostres rendes e drets que a nos pertanyen en lo dit Regne e que aquant pujen les gracies, tenencies, sou e altres coses que a nos donen cascun anny en lo dit Regne*”⁴⁸⁵.

Per rispondere a tali richieste il Conservatore veniva dotato di ampi poteri di controllo, registrazione, ricerca ed indirizzo, che, pur non nati per lo stesso scopo, inevitabilmente andavano a sovrapporsi a quelli dei Maestri Razionali.

Al fine di delineare in maniera completa il quadro dei proventi, delle rendite e del patrimonio regio, oltre ai pesi che vi gravavano, veniva fatto obbligo a tutti gli ufficiali pecuniari del regno di fornire al Conservatore ogni dato relativo alle gabelle, alle tratte e, in generale, all’amministrazione del patrimonio regio; similmente, veniva fatto obbligo ai titolari di diritti su pubbliche entrate di dimostrare al Conservatore l’esistenza effettiva di tali diritti, con l’esibizione dei titoli originali di concessione e le successive conferme.

In mancanza di assenso del Conservatore, che teneva un registro di tali concessioni, esercitando un controllo di legittimità sulle stesse, le concessioni perdevano ogni valore giuridico, ogni eventuale pagamento effettuato sulla base di queste sarebbe stato considerato indebito con la conseguenza che il funzionario non accorto che avesse effettuato il pagamento sarebbe stato chiamato al rimborso delle somme indebitamente erogate⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ ACA, Registro 2428, cc 23-24. Pubblicato in Baviera Albanese, *L’istituzione*, pp 102-104.

⁴⁸⁵ *Ibidem*.

⁴⁸⁶ “*E jatsia enter les altres provisions que sobre el dit offici havem fetes ni haia una per la qual havem proveyt et ordonat que tots aquells qui haien o tinguen gracias o merces per nos conermats, haien e degen aquelles dins cert termini presentar e mostrar al dit nostre conservador per tal que el puxa aquellas assentar en los libres de son offici. En altra manam que daquelles noli sera respost en cosa alguna segons tots aquestes coses en la dita letra la qual vos enviam dins la present porets veure esser largament contegudes. Empero en nostra intencion e voler que si conoxerets que en exeqtar la dita letra se pogues seguir dan, escandel o turbacio alguna en los affers nostre que tenits aqui en aquest cas no volem que la dita letra sia exeqtada. Ans per la via dels racionals e en altra manera fets que lo dit nostre conservador haia translat de les dites gracies e merceis per tal que aquellas puxa assentar en los dits libres de son offici*”. ACA, registro 2428, c. 27 v^o, 28, pubblicato in Baviera Albanese, *L’istituzione*, p. 104.

Il Conservatore, dunque, esercitava un controllo su tutti i provvedimenti di natura fiscale, su ogni mandato di pagamento e sull'operato dei singoli funzionari del regno, finendo con l'esercitare un controllo dei conti dei singoli ufficiali pecuniari, preventivo e ulteriore rispetto al controllo dei Maestri Razionali.

La registrazione dei provvedimenti, il controllo dei conti dei funzionari e, infine, l'attività consultiva svolta in seno al Sacro Regio Consiglio, erano tutte prerogative esercitate indipendentemente e parallelamente alle medesime prerogative dei Maestri Razionali.

Anche se gli scopi degli uffici erano diversi, così come diverse erano le modalità di esercizio di tali attribuzioni, in realtà le prerogative di entrambe le istituzioni finivano col sovrapporsi rischiando di generare attriti e conflitti all'interno del regno.

Tale sovrapposizione era evidente già un anno dopo l'istituzione dell'ufficio del Conservatore. Da più parti dovevano essere stati espressi dubbi sull'effettiva necessità di questa istituzione, viste le attribuzioni proprie dei Maestri Razionali. Ad acclarare l'esistenza di questi dubbi, in un memoriale inviato nel 1415, Ferdinando I ordinava “*que lo dit senyor Infant se certifique quina conformitat o disformitat ha loffici de Conservador ab lo officis de les Maestres Racionals et aquella informacio li micta perço que vista veya lo dit Senyor Rey si lo dit officis de Conservador es necessari*”⁴⁸⁷. Qualche anno dopo i Viceré Ram e Cardona affermavano la superfluità del Conservatore, qualora i Maestri Razionali avessero svolto i propri compiti istituzionali⁴⁸⁸.

Non mancavano, d'altra parte, opinioni opposte secondo cui fosse la corte dei Maestri Razionali ad essere non necessaria ed anzi dannosa per gli interessi del sovrano. Fortemente critico nei confronti dell'inefficienza e dell'incapacità dei Maestri Razionali nella gestione dei conti del regno era Juan Tudela, segretario dell'Infante, il quale affermava che “*aquests racionals vos donen continuament de grans dans e hauria ni prou de .I, tansolament, e qui fos persona entesa e nodrida en fets de comptes*”⁴⁸⁹.

La sovrapposizione delle prerogative delle due magistrature, dunque, costituendo contemporaneamente un problema istituzionale e politico, manifestava pienamente

⁴⁸⁷ ACA, registro 2429, c. 53 v° - 55, pubblicato in Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 105-107.

⁴⁸⁸ ACA, CR, M, c.9, n.4, in Corrao, *Governare un regno*, p. 371.

⁴⁸⁹ ACA, *Cancilleria, Cartas Reales, Rey Fernando I, caja 4, n. 682*. Pubblicato in Corrao, “*De la Vostra Gran Senyoria Humil e Affectuos Servidor*”. *Corrispondenza di due funzionari iberici in Sicilia con la corte d'Aragona (1415-1417)*, p.155.

lo stato delle dinamiche e degli equilibri di potere interni al regno all'inizio del XV secolo. Se da una parte si venivano a contrapporre le nuove esigenze di accentramento, modernizzazione e razionalizzazione dei poteri in capo al sovrano con gli antichi privilegi e consuetudini medievali, d'altra parte esisteva una contrapposizione più politica che vedeva i Maestri Razionali rappresentare gli interessi dei siciliani e il Conservatore quelli della Corona Aragonesa.

Sulla base delle istruzioni inviate dal sovrano al momento dell'istituzione del Conservatore, nonché dal tipo di scambi epistolari che avvenivano tra questi e i Maestri Razionali, appare evidente come nel primo periodo dall'introduzione del nuovo ufficio i rapporti fra i due organi fossero improntati da una preminenza del primo sui secondi. Il Conservatore, infatti, nell'ambito delle proprie inchieste, incaricava i Maestri Razionali di raccogliere per suo conto certificazioni, di fornire informazioni utili alle inchieste, di agire contro ufficiali e privati che fossero risultati debitori nei confronti del sovrano⁴⁹⁰. Ai Maestri Razionali, inoltre, veniva impedita l'approvazione dei conti degli ufficiali fino alla conclusione delle indagini del Conservatore.

Appare, tuttavia, dalla documentazione che col tempo sempre più spesso i due organi agissero insieme e in rapporto di parità, in un processo di immedesimazione sempre più sviluppato.

Per ragioni pratiche, condividendo i locali della Cappella di Sant'Antonio dello Steri, i due organi condividevano le risorse tecniche, si avvalevano delle capacità delle rispettive risorse umane e, per i propri uffici, attingevano ciascuno dai registri dell'altro, in un continuo interscambio di informazioni⁴⁹¹.

⁴⁹⁰ TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 14, c.72v. Il Conservatore presentava *peticio* ai Maestri Razionali affinché citassero a comparire innanzi alla *Magna Curia Rationum* il Viceportulano Matteo Impuyates per rispondere degli interessi su una somma dovuta in virtù di un contratto.

⁴⁹¹ Un esempio di condivisione delle risorse tecniche è la richiesta di carta fatta per entrambi gli uffici dall'ufficio della *Magna Curia Rationum*. Cfr. *supra* cap. II, par. 1, p. 80 ss. In un documento trovato tra gli atti dei Maestri Razionali è annotato il passaggio dei libri dei conti dei Maestri Razionali dal Maestro Notaio dell'ufficio della *Curia Rationum* al Luogotenente dell'ufficio del Conservatore, affinché li trascrisse *in bona forma* e glieli rendesse. TRP, Atti 3, c. 52r. Al fine di verificare l'avvenuto pagamento di un credito, i Maestri Razionali chiedono al Conservatore di consultare nei propri registri la documentazione relativa. TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 12, c.4r. Anche il personale, solitamente assegnato ad uno dei due uffici poteva temporaneamente esser applicato all'altro. Il notaio dell'ufficio delle razioni, Guglielmo Banquerio, *ut praticus et expertus*, nel 1432 veniva temporaneamente assegnato al servizio dell'ufficio del Conservatore, rimanendo tuttavia nel libro paga della *Magna Curia Rationum*. CO, *Mercedes* 16 c. 436r-v. Il notaio dell'ufficio della Conservatoria, Lemmus Bracco, nel 1450 effettuava su mandato dei Maestri Razionali una ingiunzione in vece del maestro notaio della curia in quel momento assente. TRP, Atti 9, c. s.n.

Il cammino verso una sempre più stretta collaborazione tra gli uffici a metà del '400 diventava evidente, risultando dagli atti come i Maestri Razionali utilizzassero personale dell'ufficio del Conservatore per svolgere, in propria vece, attività istruttorie nei procedimenti di loro competenza⁴⁹².

In numerosi documenti risulta la sottoscrizione congiunta del Conservatore e dei Maestri Razionali, così come risulta che agissero insieme in molte inchieste aventi ad oggetto la tutela del patrimonio regio⁴⁹³.

L'azione congiunta dei due uffici doveva divenire ancora più evidente dal momento in cui veniva nominato reggente dell'ufficio del Conservatore Leonardo Banquerio, che dal 1438 era anche *Auditor computorum* della *Curia Rationum*. L'esercizio delle due cariche da parte di un unico soggetto necessariamente doveva comportare una interrelazione sempre più marcata fra gli uffici. La stessa persona, infatti, in veste di *Auditor computorum* veniva ad occuparsi dell'esame preliminare dei conti e, in veste di reggente dell'ufficio del Conservatore, ne verificava la legittimità.

In questo modo controllo contabile e controllo di legittimità, che nelle idee originarie della riforma ferdinandea dovevano ripartirsi in tempi e modi diversi tra i due uffici, finivano col ricadere entrambi su un unico ufficiale, direttamente dipendente dalla *Magna Curia Rationum*⁴⁹⁴.

Dal 1489, poi, il Conservatore veniva integrato nel collegio dei Maestri Razionali per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale⁴⁹⁵.

⁴⁹² TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 13, cc.16v-17v in cui i Maestri Razionali ordinavano al notaio Guillelmo de Bracco dell'ufficio del Conservatore di portarsi personalmente a Monreale insieme al notaio Iohanni de Aczolino, procuratore del defunto Vescovo di Monreale, per definire e liquidare i conti di quest'ultimo in merito all'amministrazione e alle spese fatte nel trappeto dello stesso per la cottura delle cannamele durante l'anno corrente, prendendo informazioni e notizie su *soluciones et pagamenti* fatti. Il notaio de Bracco avrebbe dovuto interrogare, facendo prestare giuramento, gli operai del trappeto sui salari percepiti, in modo da rendere edotti i Razionali sulle effettive perdite nei conti. Al notaio, agendo in vece dei Maestri Razionali, veniva data la facoltà di richiedere l'aiuto del capitano e altri ufficiali nel caso ve ne fosse bisogno.

⁴⁹³ Già a partire dal 1430 nella corrispondenza dei Maestri Razionali è facile trovare esempi di lettere emesse con il Conservatore, sottoscritte da entrambi: TRP, NP, *Lettere Citatoriali* 172, c.2r; TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 67, c.97rv; Un esempio di azione comune è riscontrabile in un mandato congiunto dei Maestri Razionali e del Reggente dell'ufficio del Conservatore indirizzato all'ufficio del Maestro Portulano affinché venissero loro inviati i registri dei conti relativi alla VI indizione (1430-31). TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 14, c.31r. Un esempio di inchiesta congiunta è quella esercitata nei confronti di Gispert Dez Far nel 1439, sulle estrazioni di *victualia* dal caricatore di Siculiana. TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 67, cc.97r-97rv.

⁴⁹⁴ Sulla carica di *Auditor Computorum* si veda *supra* cap. I, par. 3 a), p. 60. In merito alla particolare posizione del Banquerio cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 94.

⁴⁹⁵ Probabilmente già in precedenza il Conservatore era coinvolto nell'attività giurisdizionale dei Maestri Razionali. Dalla documentazione risulta almeno un precedente caso di giudizio congiunto, datato 1439. Il giudizio verteva sulla competenza a nominare gli uomini deputati alla guardia notturna dell'Università di Piazza. TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 67, c.94rv.

L'instaurarsi di rapporti sempre più stretti tra i due uffici, che per ragioni pratiche erano ancora più evidenti nei procedimenti di revisione dei conti, consente di osservare che nel lungo periodo i due uffici finissero, di fatto, con il confluire in uno unico.

Tale approdo, evidentemente non contrastato, ricevette i crismi dell'ufficialità con le riforme attuate dai successori di Alfonso, tanto che da una Prammatica viceregia di regolamentazione delle procedure della revisione dei conti della *Magna Curia Rationum* del 1524 sembra che i due uffici fossero considerati due sezioni del medesimo organismo⁴⁹⁶.

3. La registrazione degli atti finanziari

La registrazione degli atti finanziari rappresentava un'altra delle forme in cui si modulava l'attività di controllo dei Maestri Razionali sull'amministrazione finanziaria del regno.

Fine ultimo della registrazione degli atti all'interno dell'ufficio era quello della conservazione degli stessi e della documentazione del loro contenuto, in modo che in ogni tempo ne venisse garantita l'autenticità.⁴⁹⁷

Esigenze ribadite dal tenore di un bando emanato dal Viceré nel 1444, con il quale si ordinava che tutte le scritture di pertinenza dell'ufficio della *Magna Curia Rationum* in possesso di *qualsisia persuna, tantu regiu officiali quantu privata persuna, di qualuncata gradu, statu et condicioni sia, digianu viniri in potiri di lu mastru notaru di lu dictu officio, tantu per conservacioni di quissi scripturi, quantu per indennitati di la Regia Curti et comuni utilitati di la Re publica*; e pertanto dovessero venir consegnate al Maestro Notaio della Corte o dichiarate al Viceré entro un mese dalla pubblicazione del bando, pena il pagamento di 1000 di fiorini al regio fisco⁴⁹⁸.

Poter attingere ai propri archivi per trarne le informazioni necessarie nei procedimenti di revisione contabile, così come per rispondere alle varie richieste di

⁴⁹⁶ Sulle riforme del procedimento di revisione contabile che hanno portato tra la fine del XV e la prima metà del XVI secolo alla graduale incorporazione dell'ufficio del Conservatore nel collegio dei Maestri Razionali si veda *supra* cap. I, par. 1 c), pp. 28 ss.,

⁴⁹⁷ Cfr. Corrao, *Mediazione burocratica e potere politico*, pp. 392 e ss. Allo scopo di conferire maggiore autenticità ai documenti rilasciati a privati o ad ufficiali si apponevano le note di registrazione *registrata penes Rationales* oppure soltanto *penes rationales* che attestavano, appunto, l'avvenuta registrazione.

⁴⁹⁸ TRP, Atti 4, c. 51r.

informazioni su privilegi, concessioni o atti finanziari in genere, da parte del sovrano o di altri uffici pubblici, inoltre, agevolava l'ufficio nell'espletamento delle proprie funzioni rendendolo indipendente dagli uffici della Cancelleria e del Protonotaro.

Con l'istituzione dell'ufficio del Conservatore, tuttavia, anche nel settore della registrazione si determinava una sovrapposizione di competenza⁴⁹⁹.

I due organi procedevano, riguardo alla registrazione degli atti finanziari, su binari paralleli e concorrenti fino al 1446, quando un capitolo di Alfonso modificava il sistema, restringendo l'obbligo di registrazione soltanto presso i registri dei Maestri Razionali, del Protonotaro e dei Segretari, e precisando che il Conservatore dovesse *capere notam* dei documenti dai registri dei Maestri Razionali o dai documenti originali⁵⁰⁰.

La registrazione degli atti finanziari, *iuxta antiquum stilum et observanciam Regie Curie* e nel rispetto della normativa vigente in materia⁵⁰¹, era pertinenza della *Magna Curia officii Rationum*.

L'organo, infatti, era dotato di una propria cancelleria che si curava di controllare e registrare tutte le lettere, i privilegi, i mandati, i rescritti, le esecutorie, le cautele e, in generale, ogni atto rilevante per il Patrimonio regio⁵⁰².

Protagonisti della conduzione delle attività di registrazione erano i funzionari dell'ufficio di cancelleria. Notai e scrivani dell'ufficio erano addetti alla redazione degli atti e alla loro trascrizione nei registri, mentre il maestro notaio certificava l'avvenuta registrazione ed esecuzione attraverso il *vidit*⁵⁰³.

L'annotazione nei libri della Curia riguardava la documentazione finanziaria ricevuta dall'ufficio⁵⁰⁴ quanto quella dallo stesso o da altri uffici rilasciata.

⁴⁹⁹ Sul rapporto tra gli uffici del Conservatore e dei Maestri Razionali cfr. *supra*, p.131ss

⁵⁰⁰ Alfonso cap. CCCLXXXIII, in Testa, *Capitula*, I, p. 219.

⁵⁰¹ Sulla normativa vigente in materia di registrazione si veda *supra* cap. I, par. 1 b), pp. 24-25.

⁵⁰² Alfonso, *Pragmaticarum Sanctionum*, vol. II, t.II, p.76.

⁵⁰³ *Vidit ...magister notarius* oppure *magister notarius ex provisione Magne Curie Rationum*. I documenti rilasciati dalla cancelleria potevano far richiamare la forma d'iniziativa, il riferimento in questi casi era dato dalla nota di presentazione: *magister notarius iuxta supplicacionem* Nel caso in cui il *magister notarius* non avesse potuto provvedere alla certificazione, questa sarebbe stata effettuata al suo posto da uno dei notai ordinari.

⁵⁰⁴ La registrazione abbracciava anche scritture non destinate ai Maestri Razionali ma che potessero servire come informazioni utili, così queste venivano inserite nei registri accompagnate nell'occhiello da note esplicative (*Notatur quod hac provisio non fuit expedita nec transivit per officium magne curie racionum sed fuit hic notata ex quo in precedenti lictera sit mencio de ea extracta ab officio conservatori et hoc ad informacionem predicti officii Magne Curie Racionum*. TRP, LV 46, c. 17r).

Le norme, in quest'ultimo caso, prescrivevano che le *littere* o le *provisiones* concernenti *iura, regalias et bona regii Patrimonii* prima di essere sigillate e spedite *per dictum officium Magne Curie Rationum revideri et recognosci et registrari de caetero debeant*.⁵⁰⁵ Tuttavia, il fatto che a distanza di tempo (1458) Alfonso riprendesse e riconfermasse il precetto ci indica come nella pratica non sempre l'*iter* venisse rispettato. Un esempio è costituito dalla prassi affermata per cui i segretari regi spesso si sostituivano nella registrazione al maestro notaio della *Magna Curia Rationum*.⁵⁰⁶ Ma la prassi trova conferma anche nella documentazione, dove è possibile intravedere alcuni dei motivi all'origine dell'inadempimento normativo. Poiché, infatti, la registrazione e l'apposizione del sigillo erano soggette a tassazione, non era inconsueto che altri ufficiali o semplicemente dei privati cui erano stati arrendati i proventi dell'esazione del diritto, si intromettessero nell'attività della cancelleria della *Magna Curia Rationum* per lucrare i diritti di sigillo⁵⁰⁷.

La convivenza fisica con l'ufficio del Conservatore, inoltre, poteva creare confusione nello smistamento degli atti indirizzati ai singoli uffici penalizzando l'attività della Curia e generando gravi errori nelle operazioni di registrazione⁵⁰⁸.

4. L'attività dei Maestri Razionali in qualità di organo consultivo e d'indirizzo dell'amministrazione finanziaria

Attività consultiva e facoltà di condurre inchieste in materia finanziaria integravano la funzione di controllo attribuita ai Maestri Razionali.

⁵⁰⁵ Cfr. Martino, cap. LX e LXVII (1402) e Alfonso, *Pragmaticarum Sanctionum*. (1436) (Riportati *supra* al cap. I, par. 1 b), p. 22-23).

⁵⁰⁶ Alfonso, *Pragmaticarum Sanctionum*, vol. II, t. II, pp.77-78.

⁵⁰⁷ Ad esempio, nel 1453, il detentore del *sigillo magno* del regno, per conto dell'arrendatario del diritto, riceveva un'ingiunzione dei Maestri Razionali affinché non sigillasse o presumesse di sigillare con tale sigillo le lettere concernenti diritti e somme della Regia Corte che dovevano *transire* dall'ufficio dei Maestri Razionali, e di attendere che prima venissero *expedite et apposite in eisdem lictis registrata penes Rationales, ut fieri debet*. Ingiunzione simile riceveva anche il detentore del sigillo segreto. TRP, Atti 13, c. s.n. Un'altra ingiunzione, del 1456, ordinava al reggente dell'ufficio della Cancelleria regia di non registrare nei registri di cancelleria le lettere e provisioni che dovevano *transire et expediri per officia Magne Curie Rationum et Conservatoris, nec in eisdem ponere registrata* qualora prima i documenti non fossero stati spediti dagli uffici dei Maestri Razionali e del Conservatore. TRP, Atti 15, c.107v.

⁵⁰⁸ I Maestri Razionali, nel 1457, riprendono Giovanni Barone, funzionario dell'ufficio del Conservatore, che si era intromesso nello smistamento delle provisioni e lettere di competenza dell'ufficio dei Maestri Razionali provocando la confusione delle scritture e arrecando grave pregiudizio al maestro notaio e ai notai dell'ufficio. Le scritture destinate alla curia, infatti, erano finite altrove e quest'ultima si era ritrovata ad ignorare documenti di propria competenza. Al Barone era stata comminato il pagamento di un ammenda di 50 onze. TRP, Atti 16, c.117r.

Il processo di specificazione e diversificazione dell'*auctoritas* regia in seno alla *Curia regis*, vedeva attribuire ai Maestri Razionali, già in età sveva, l'esercizio accanto al re della funzione consultiva in materia di finanze del regno.

Tale embrionale esercizio di potere, profondamente legato alla *potestas* del sovrano e da questa derivato, col tempo si sviluppava e si tecnicizzava rendendo autonoma la funzione consultiva affidata ai Maestri Razionali.

Nel Quattrocento la sede in cui prevalentemente i Maestri Razionali espletavano l'attività consultiva era il Sacro Regio Consiglio, massimo organo consultivo del regno con competenza generale, che affiancava il Viceré nel determinarne la politica di governo⁵⁰⁹.

In seno al Sacro Regio Consiglio, per l'autorità di derivazione regia anzidetta, i Maestri Razionali esprimevano sulle questioni patrimoniali (gabelle, esazione dei diritti della Regia Corte, ecc.) e, in generale, sulla materia economica e finanziaria pareri di natura vincolante⁵¹⁰, rispecchiando pienamente quelle figure di uomini prudenti, sperimentati e fedeli che dovevano consigliare il sovrano, o il Viceré, nelle decisioni che questi doveva prendere e costituendo in questo modo un limite al potere regio⁵¹¹.

La stabile partecipazione di almeno un Maestro Razionale all'interno del Sacro Regio Consiglio, inoltre, permetteva all'ufficio di partecipare e influire con il proprio consiglio nelle decisioni dell'amministrazione ordinaria del regno.

L'intervento dei Maestri Razionali all'approvazione, in sede di deliberazione del Sacro Regio Consiglio, e alla lettura pubblica dei capitoli riguardanti la Secrezia di Palermo, emanati nel 1426 dal Viceré Nicola Speciale, ne costituisce un esempio⁵¹².

⁵⁰⁹ Nel Quattrocento alle riunioni del Sacro Regio Consiglio partecipavano i membri della Regia Gran Corte, quelli della *Magna Curia Rationum*, il luogotenente del Conservatore e altri *regii consiliarii*, il cui numero e qualità era legato all'argomento trattato. Nel caso la riunione vertesse su questioni interessanti il patrimonio regio ai membri della *Magna Curia Rationum* si aggiungevano i principali ufficiali finanziari: Maestro Secreto, Maestro Portulano, Tesoriere e i Secreti delle maggiori città del regno. In quella sede relatori della seduta consiliare sarebbero stati i Maestri Razionali oppure il loro *magister notarius*, l'*Auditor Compotorum*, uno scrivano della Curia o ancora il Tesoriere. Per l'approfondimento sulle origini e le attribuzioni del Sacro Regio Consiglio cfr. Burgarella, *Verbali del Sacro Regio Consiglio di Sicilia del secolo XV*, pp.115 e ss.; Corrao, *Governare un regno*, pp. 261-306.

⁵¹⁰ Cfr. Burgarella, *Verbali*, p. 147; Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 80 e ss.

⁵¹¹ Cfr. Montagut, *El Mestre Racional*, pp. 397 e ss.

⁵¹² I capitoli sulla Secrezia di Palermo, inseriti nella legislazione generale del regno (Alfonso, cap. CCCLIV, in Testa, *Capitula* I, pp. 317-325), riguardavano il regolamento della gabella della *dohana maris* e, in particolare, il regime dell'esazione dei diritti d'importazione ed esportazione delle merci nel porto della città. Questi venivano approvati "con deliberazione del Regio Consiglio, et potissime delli nobili Maestri Rationali, Conservatore, Tesorero e Secreto di Palermo" (ASP, *Biblioteca, Manoscritti* 42, c.127; riportato in Trasselli, *L'archivio del Patrimonio*, p.21) e pubblicamente letti e

Nei casi sottoposti al Viceré e che presupponevano l'esistenza di un diritto economico che si lamentava violato, la *Magna Curia Rationum* veniva investita del compito di vagliare i presupposti di fatto e di diritto necessari per dirimere la controversia e relazionare in Consiglio per consentire di prendere una decisione.

Nel 1435, per esempio, i Maestri Razionali esaminavano una supplica indirizzata originariamente all'Infante Pietro, contenente la richiesta di dilazione nel pagamento della gabella del vino di Sciacca da parte dei gabelloti, i quali lamentavano di aver subito perdite di introiti a causa del maltempo. L'esame della supplica, seguito dalla richiesta di informazioni al Vicesecreto e al Credenziere della gabella, era affidato ai Maestri Razionali per *chi ni informassimu et exinde referissimu a lu consigliu ad talchi si providissi debitamenti*⁵¹³.

Nel 1438 i Maestri Razionali trattavano in pieno Consiglio con il Viceré della vendita della Zecca di Messina fatta da Alfonso a un gruppo di soggetti, sollevando in quella sede i loro dubbi circa la convenienza dell'affare e in seguito alla deliberazione consiliare, su ordine del Viceré, disponevano che il gabelloto della Zecca consegnasse agli acquirenti rendite, proventi ed introiti conseguiti nel periodo successivo alla vendita⁵¹⁴.

Con una supplica indirizzata al Viceré nel 1440, ancora, il Sacro Regio Consiglio veniva chiamato a decidere sul diritto di esenzione dalla gabella sul vino di Milazzo, vantato da un certo Belingerio de Marchisio e disconosciuta dal gabelloto che intendeva applicare il diritto di esazione. La questione veniva rimessa ai Maestri Razionali con la simile formula *quod de predictis se informant et referant in consilio ut debite provideatur*⁵¹⁵.

Nelle stesse materie, inoltre, nell'ambito della loro ordinaria attività, rispondevano ai quesiti sollevati dai privati e dagli ufficiali del regno.

promulgati dal Segretario del regno alla presenza del Viceré, di Ruggero Paruta, Maestro Razionale, del Tesoriere del regno e di tutti gli ufficiali interessati dai provvedimenti. Sull'argomento cfr. Burgarella, *Verbali*, p. 137; Pasciuta, *Placet*, pp.182-183.

⁵¹³ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 5rv.

⁵¹⁴ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 81rv. La gabella era stata venduta da Alfonso ad Antonio De Iudichi, Nardu Goctu e Francesco Di Costanczu il 9 giugno del 1438. Dieci anni dopo, con sentenza data a Messina il 10 dicembre 1448, i suddetti acquirenti sarebbero stati condannati dalla *Magna Curia Rationum* perché *pro liga parvulorum funderunt seu fundi fecerunt in sicla nobilis civitatis Messane, carlenos et liliatos contra prohibiciones factas per Vicereges in Regno Sicilie et subsequenter contra prohibicionem regii capituli facti in anno Xe indicionis ad petitionem Regni huius in Regno Neapolis*. TRP, Atti 8, cc.53v-54r.

⁵¹⁵ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 20rv.

La *Magna Curia Rationum*, quale organo di vertice dell'amministrazione finanziaria, era tenuta a garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione nel regno delle norme fiscali.

Il suo intervento veniva, dunque, invocato in tutti quei casi in cui non era chiaro quale fosse il diritto applicabile al caso concreto in modo da assicurare un'interpretazione uniforme nello spazio e nel tempo delle norme del Regno, tenendo conto al tempo stesso delle eccezioni legittimate dalle norme e dalla volontà regia.

In veste di interprete del diritto, la *Magna Curia Rationum* veniva investita delle più disparate richieste tanto dagli ufficiali finanziari periferici quanto dai privati.

Nel 1436, per esempio, il Credenziere della Secrezia di Malta interrogava i Maestri Razionali in ordine alla corretta applicazione dei tributi nelle più varie situazioni di fatto⁵¹⁶.

Nel 1439 i Maestri Razionali rispondevano alla richiesta di un privato, Belingerio de Zadeu di Licata, il quale aveva stipulato un contratto di vendita di immobili col patto di retrovendita allo stesso prezzo degli immobili entro il termine di tre anni. Per lo stesso contratto il Belingerio manteneva il possesso degli immobili, configurando, nei fatti, un contratto di mutuo simulato, mascherato dalla vendita col patto di retrovendita al momento di restituzione della somma ricevuta a mutuo. Il Belingerio lamentava che i gabelloti della *caxia*⁵¹⁷ gli avevano chiesto il pagamento del diritto, senza considerare il patto di retrovendita ancora pendente. Esaminati i termini della questione, i Maestri Razionali scrivevano al Vicesecreto di Licata affermando il principio di diritto secondo cui non era possibile tassare il contratto, non essendosi questo perfezionato a causa della pendenza del patto di retrovendita. L'imposta, continuavano i Razionali, sarebbe stata dovuta solo allo scadere dei tre anni e solo in caso di mancato riacquisto degli immobili, non già dal venditore, bensì dal compratore, secondo quanto stabilito dal capitolo della gabella⁵¹⁸.

⁵¹⁶ Le domande del credenziere della Secrezia di Malta riguardavano: l'ingabellamento delle terre, il pagamento della *caxia* sui beni ereditari, l'interpretazione della pandetta della *caxia*, il regime applicabile alle estrazioni di merci avvenute in frode alla Regia Corte. Ai vari quesiti i Maestri Razionali davano una risposta, sciogliendo i dubbi e dando direttive interpretando le pandette. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 30r.

⁵¹⁷ Cfr. *supra*, pp. 105-106.

⁵¹⁸ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 3v.

Nel 1440 il Vicesecreto di Trapani si rivolgeva ai Maestri Razionali per sapere come regolarsi nel dirimere una controversia sorta tra i gabelloti della *rantaria*⁵¹⁹ e i proprietari di alcuni schiavi fuggiti dall'isola di Lipari. Alla richiesta di pagamento della gabella, infatti, i proprietari si erano rifiutati di adempiere obiettando il fatto di essere esenti da ogni imposizione in virtù di un privilegio regio. I Maestri Razionali, dopo l'esame del privilegio, rispondevano al Vicesecreto che il privilegio opposto dai proprietari di Lipari non consentiva la riscossione dell'imposta, il cui pagamento, peraltro, nel caso di specie non era dovuto in quanto gli schiavi erano stati catturati in mare e non in terra⁵²⁰.

Nel 1441 il Maestro Secreto rimetteva una causa ai Maestri Razionali, affinché decidessero sulla questione in corso tra i gabelloti della gabella della *dohana maris*⁵²¹ di Trapani e il mercante Francesco Morosini. Oggetto della controversia era l'imposta da riscuotere per l'immissione nel porto di Trapani di una certa quantità di oro *in massa* proveniente dalla Barberia. I gabelloti chiedevano il pagamento del diritto di dogana nella misura del 4%, sulla base delle pandette di Trapani. Il Morosini, diversamente, sosteneva l'insussistenza del diritto di dogana in ragione di quanto disposto dalla pandetta di Palermo⁵²².

I Maestri Razionali, vista la rilevanza della questione, dopo avere interpellato i secreti di Messina e Siracusa in ordine agli usi di tali città, così da avere un quadro completo sulle prassi relative alle importazioni d'oro e preziosi in uso nel regno⁵²³, discutendo la questione *in pleno consilio*, alla presenza del Maestro Secreto e dei mercanti, nell'interesse della Regia Corte, decidevano sull'esistenza del diritto, stabilendo, nella fattispecie concreta, il pagamento dello stesso in misura ridotta⁵²⁴.

Nel 1448 il Vicesecreto di Castoreale chiedeva ai Maestri Razionali se la propria richiesta di pagamento del "salto d'acqua"⁵²⁵, effettuata nei confronti di tal Filippo Di Giovanni e soci, che sostenevano non esservi tenuti in ragione di una precedente

⁵¹⁹ *Ranteria* o *arranteria* era il carcere destinato alla custodia degli animali erranti e degli schiavi fuggitivi. La gabella riguardava l'imposta che il proprietario doveva pagare per l'eventuale riscatto, da effettuarsi entro un anno dalla cattura dell'animale o dello schiavo. Cfr. Oddo, *Dizionario*, p.17.

⁵²⁰ TRP, NP *Lettere citatoriali* 172, c. 28rv.

⁵²¹ Si trattava di un'imposizione percentuale sul valore delle merci trasportate per mare nei porti delle città del regno e scaricate nelle città e nei loro territori. Cfr. Dentici Buccellato, *Fisco e società*, p.54.

⁵²² Secondo la pandetta della *dohana maris* di Palermo i generi quali l'oro e l'argento, sia grezzi che lavorati, le perle, le gemme e le pietre preziose, non erano soggetti ad alcun diritto di dogana. Cfr. *Ibidem*.

⁵²³ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 61v e c. 62rv.

⁵²⁴ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 65rv.

⁵²⁵ L'imposta sul salto d'acqua colpiva lo sfruttamento dei corsi d'acqua per mettere in funzione i mulini.

sentenza della stessa *Magna Curia Rationum*, fosse legittima. I Maestri Razionali rispondevano che la richiesta era illegittima in quanto, in virtù della sentenza emessa dalla *Magna Curia Rationum*, quei soggetti erano stati esentati dal pagamento⁵²⁶.

Per assicurare l'uniformità di applicazione delle norme nel tempo e nello spazio, nelle situazioni controverse i Maestri Razionali procedevano alla ricognizione delle consuetudini e degli usi del luogo, come ad eventuali proprie statuizioni precedenti, così da dare costanza e coerenza alle norme giuridiche applicabili nei singoli territori.

Chiamata a stabilire se il diritto di *caxia* sui beni ereditati fosse dovuto nel territorio di Trapani, in quanto veniva contestata l'esistenza di tale diritto in quel luogo, la *Magna Curia Rationum* si informava con il Vicesecreto della città se nel passato tale imposizione fosse mai avvenuta. Una risposta che non considerasse le consuetudini del luogo, infatti, sarebbe stata contraria all'ordinamento che la stessa Curia avrebbe dovuto garantire⁵²⁷.

L'esame delle fattispecie che le venivano sottoposte consentiva alla *Magna Curia Rationum* di stabilire quale fosse l'uso da seguire, a contrasto di ogni altro uso non conforme a diritto.

Investita del fatto che a Milazzo sulla gabella del vino avessero luogo comportamenti scorretti ed in frode ai diritti della Regia Corte, la *Magna Curia Rationum* ordinava al Vicesecreto ed agli altri ufficiali di quella terra di conformarsi all'uso previsto dalla Regia Corte ed osservato nella piana di Milazzo⁵²⁸.

Ancora, chiamati ad esprimersi sull'illegittimità dell'imposizione della gabella della *ranteria* avvenuta nella terra di Vicari nei confronti di un cittadino di Palermo, i Maestri Razionali riconoscevano l'esenzione da tale imposta sulla base dei privilegi della città e dei precedenti provvedimenti dati nella stessa materia dalla *Magna Curia Rationum*⁵²⁹.

Non di rado i Maestri Razionali venivano chiamati dai soggetti privati a risolvere problemi relativi al rischio di doppia imposizione causata dai conflitti di attribuzione di diversi ufficiali periferici. In un caso venivano a contrapporsi le Secrezie di Messina e Palermo, ciascuna delle quali pretendeva di imporre il dazio

⁵²⁶ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, cc. 11v-12r.

⁵²⁷ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, cc. 35v-36r.

⁵²⁸ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, cc. 26r-27r.

⁵²⁹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 31v.

sulle estrazioni di schiavi effettuate dal mercante catalano Bernardo Insalian. Il mercante, chiamato a pagare il dazio dalla Secrezia di Messina, sul presupposto che la dichiarazione di esportare gli schiavi fosse avvenuta in quella città, si vedeva richiedere nuovamente il pagamento dalla Secrezia di Palermo che, considerando illegittimo il pagamento effettuato a Messina, pretendeva la riscossione del dazio in virtù del fatto che gli schiavi fossero passati effettivamente dal porto di Palermo.

Il Secreto di Messina, nel giustificare il proprio diritto, sostenevano l'esistenza di un uso antico in tal senso (*e la pura veritati observata et praticata in quista regia secrecia ab eo tempore quo memoria hominum non existit*), mentre Palermo, nel sostenere il diritto opposto, faceva leva sul capitolo della pandetta relativo alle estrazioni *extra Regnum*.

I Maestri Razionali, dopo l'esame della fattispecie e delle argomentazioni portate dai secreti, affermava il diritto della Secrezia di Palermo, riconoscendo valore giuridico al testo normativo e negando, implicitamente, la giuridicità dell'uso richiamato da Messina nel caso di specie⁵³⁰.

L'attività consultiva e quella interpretativa integravano il potere, già marcato, della *Magna Curia Rationum* quanto all'indirizzo dell'amministrazione finanziaria del regno; potere che risultava rafforzato dalla facoltà d'intervenire direttamente con propri provvedimenti, su richiesta degli enti interessati, per correggere o rimediare a precedenti provvedimenti, propri o di altri ufficiali, lesivi di diritti acquisiti dagli enti richiedenti.

Ad esempio, nel 1429, in ragione di una supplica loro rivolta dai Giurati e dal Sindaco di Caltagirone, che si ritenevano lesi da due capitoli emanati dal Maestro Secreto sulle gabelle di *ranteria* e *stadia*⁵³¹, i Maestri Razionali, fatta relazione al Viceré e ottenuto il suo consenso, provvedevano a correggere le disposizioni ritenute gravose e pregiudizievoli con propri capitoli diretti al Maestro Secreto, e ordinavano a quest'ultimo di far restituire quanto in precedenza pagato dai cittadini di Caltagirone in osservanza dei capitoli non ancora modificati⁵³².

Mentre nel 1445 la *Magna Curia Rationum* si occupava della supplica dell'*universitas* di Agrigento, che chiedeva la correzione di un provvedimento viceregio che si lamentava errato, in quanto emanato in ragione di una relazione

⁵³⁰ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, cc. 55r-56v. cfr. appendice al capitolo II.1 p. 215.

⁵³¹ La gabella della *stadia* o *cabelle statere* costituiva il dazio dovuto sulla pesatura di merci come, ad esempio, il cuoio, la lana, i latticini. Cfr. Oddo, *Dizionario*, p. 82.

⁵³² TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 39v.

degli stessi Maestri Razionali fatta sulla base di informazioni in precedenza richieste al Vicesecreto e in realtà rese da altri⁵³³.

Il ruolo di massima autorità nelle materie economiche e finanziarie e l'appartenenza al Sacro Regio Consiglio, consentiva ai Maestri Razionali di avere un canale diretto con il sovrano. Attraverso lettere a quest'ultimo dirette, essi fornivano informazioni, mettevano in allerta e davano suggerimenti in ordine a diverse situazioni che mettevano a rischio il patrimonio regio.

In veste di supervisori nella gestione degli affari della Regia Corte, i Maestri Razionali relazionavano al sovrano e chiedevano ad esso istruzioni, in ordine ad ogni tipo di operazione che potesse gravare sulle finanze regie.

Così, per esempio, i Maestri Razionali avvisavano il sovrano che la nave noleggiata dal Tesoriere per caricare frumento ad Agrigento destinato, su ordine del Re, alla città di Genova, a causa dei danni subiti per il maltempo, era dovuta rientrare a Messina e che il ritardo nella missione sarebbe stato recuperato non appena si fosse trovata un'altra nave da noleggiare per lo stesso scopo⁵³⁴.

Ancora, al sovrano venivano chieste istruzioni circa l'impiego del lino depositato presso un magazzino di Trapani, prima che si rovinasse del tutto⁵³⁵.

La corrispondenza tra i Maestri Razionali e il sovrano non manca di mettere in luce delicate questioni di natura politica. I Maestri Razionali dovevano spesso decidere sul merito di provvedimenti, di diretta emanazione regia, che con il tempo si dimostravano lesivi degli interessi patrimoniali del sovrano, oppure su provvedimenti del sovrano, emessi in tempi diversi, tra loro inconciliabili sulla base degli interessi della Corte Regia.

In diverse occasioni i Maestri Razionali apparivano in difficoltà nei confronti del sovrano, trovandosi ad esaminare provvedimenti regi discutibili dall'ottica del rigore fiscale e dovendo dirimere situazioni rese più complicate dalle stesse azioni del re.

Nel 1438 il possessore della gabella della *dohana*⁵³⁶ di Randazzo si rivolgeva ai Maestri Razionali perché il Secreto della città aveva accordato ad alcuni soggetti il diritto di franchigia sulla gabella, sulla base di una grazia regia. Il possessore della

⁵³³ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 21v.

⁵³⁴ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 5r. Ottobre 1444.

⁵³⁵ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 815, c. 8r. 1450.

⁵³⁶ S'intende in questo la gabella della *dohana terrae*, cioè l'imposizione percentuale sul valore della compravendita di cuoio e generi di consumo vari, gravante in egual misura su entrambi i contraenti. Cfr. Oddo, *Dizionario*, p. 68.

gabella, chiedendo un provvedimento opportuno, lamentava da un lato il danno economico ricevuto dalla concessione della franchigia e, d'altra parte, l'esistenza di un conflitto tra due disposizioni regie, la prima di concessione della gabella e la seconda, che accordava ai soggetti tenuti al pagamento l'esenzione dalla stessa.

I Maestri Razionali, constatando che effettivamente il provvedimento di grazia del sovrano era lesivo degli interessi del possessore della gabella e, in ultima analisi, degli stessi interessi della Regia Corte, ordinavano al Vicesecreto, per il futuro, di non accordare esenzioni in virtù di privilegi o concessioni del re, senza che prima, innanzi agli stessi Maestri Razionali, fossero chiamati e sentiti il possessore della gabella e gli eventuali soggetti con diritto di franchigia⁵³⁷.

Scrivendo al sovrano nel marzo 1441 i Maestri Razionali di concerto con il Sacro Regio Consiglio, dove in precedenza era stata esaminata la questione, chiedevano lumi sul come comportarsi in ordine a una richiesta loro rivolta, che, ove avesse ricevuto risposta positiva, avrebbe arrecato un danno economico alla Regia Corte⁵³⁸.

Il procuratore di Juan Fernandez Heredia, infatti, chiedeva, sulla base di un contratto stipulato in precedenza in Catalogna con il sovrano, l'uso esclusivo del porto di Licata e che nessun altro, ivi compresa la Regia Corte, potesse procedere ad estrazioni dallo stesso⁵³⁹. La richiesta del procuratore procedeva dal fatto che buona parte delle 8000 tratte franche concesse ogni anno all'Heredia sul porto non erano state estratte per la scarsa richiesta di frumento e la diminuzione del traffico marittimo. E poiché da quel porto la Regia Corte procedeva a pochissime estrazioni - *per satisfacioni di alcuni debiti et cambii multu necessarii di conpliri per vestru serviciu, honuri et conservacioni di vestru creditu et bona fama, non però impachandu la sua libertati di extrahiri ad sua voluntati* - per recuperare la perdita economica ne chiedeva l'assegnazione in esclusiva⁵⁴⁰.

In una lettera del settembre 1444 i Maestri Razionali si rivolgevano al sovrano in ordine a un conflitto, sollevato innanzi al Viceré e da questi a loro demandato, che vedeva coinvolti il Tesoriere e il Maestro Portulano sull'assegnazione del possesso

⁵³⁷ “Remictendu li parti alu nostru officiu per talchi iuriticamenti intisi lor raxuni et allegacioni si pocza providiri, chi altri vero chi ia hannu la possessioni non li faczati novitati alcuna ne molestia alor possessioni, ma si lu dictu misser Iohanni oy sou procuraturi gravandusi di la dicta possessioni vi vorra iusticia, ad sua petitioni li diati requidiri et citari innanti di nui, per talchi auditis partibus si facza ad loru debito complementu de iusticia”. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 71rv.

⁵³⁸ “Dapnu et disconzu grandissimu et ineffabili interessi a tucti fachendi et necessitati vestri”.

⁵³⁹ “Chi li divissimu cludiri in totum lu portu predictu di la Licatha per li dicti soy 8000 tracti chi nullu ne vestra curti per nulla necessitati ne altra persuna potissi extrahiri exceptu ipsu”.

⁵⁴⁰ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, cc. 59r-60v.

del porto di Termini. Va premesso che rispetto agli altri porti e caricatori del regno, in possesso del Maestro Portulano, il porto in questione si trovava in regime di segregazione.

Obbedendo a un ordine del sovrano, i Maestri Razionali avevano sollecitato il Viceré affinché eseguitasse una *provisio* regia con la quale veniva assegnato al Tesoriere il possesso del porto di Termini, affinché lo gestisse in maniera vantaggiosa per la Regia Corte e, con i proventi dello stesso, riscattasse la terra e il castello di Termini.

Tale provvedimento veniva ostacolato dal Maestro Portulano, il quale presentava ai Maestri Razionali altra *provisio* regia, di data successiva alla prima e con la clausola che si derogasse ad ogni disposizione contraria emanata *per inadvertenciam* dal sovrano, con la quale si ordinava di mantenere al Maestro Portulano i diritti e le prerogative dei suoi predecessori sui porti del regno. Sulla base di tale provvedimento questi chiedeva al Viceré la restituzione del possesso del porto di Termini.

Chiamati dal Viceré a risolvere la questione, i Maestri Razionali si trovavano nella difficoltà di decidere quale fosse la *provisio* da applicare, in quanto secondo diritto il porto di Termini sarebbe dovuto tornare in possesso del Maestro Portulano – in ragione del fatto che la sua *provisio* fosse stata emanata dopo quella eseguita per il Tesoriere e che contenesse espressa clausola derogatoria – mentre per ragioni di opportunità, la scelta migliore in prospettiva degli interessi della Corte Regia sarebbe stata quella di mantenere il porto nel possesso del Tesoriere.

Trovandosi di fronte a una decisione politica più che tecnica, i Maestri Razionali preferivano rivolgersi al Sovrano chiedendo: *nondi essendu clari di vestra intencioni, per non impachari la dicta luycioni fachendu la restitucioni dilu dictu portu, simu stati deliberati di accordiu consultarindi la dicta vestra Maiestati di quillu chi vi sia plachenti et gratu, chi indi diiamu obediri et exequiri fachenduni digni di risposta supra quistu. Et tuctu quillu chi ni comandiriti pozamu libere mandari ad debita execucioni, secundu la voluntati et intencioni dila dicta Maiestati*⁵⁴¹.

Un problema simile costringeva i Maestri Razionali a rivolgersi ancora al sovrano per decidere su una controversia rimessa loro dal Viceré.

⁵⁴¹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 1r-v.

L'oggetto della causa era il diritto di grano sulle estrazioni fatte dai porti e caricatori del regno che due diversi soggetti, Andrea Castello, Secreto di Catania, e Bernardo Requisens, Maestro Portulano, rivendicavano per sé sulla base, rispettivamente, di un contratto stipulato con il sovrano e di un privilegio regio.

I Maestri Razionali, esaminando le scritture presentate dalle parti, riscontravano che in entrambi i casi ci si trovasse in presenza di provvedimenti nei quali il sovrano si impegnavo solennemente con giuramento, ad assegnare lo stesso diritto ad entrambe le parti, sebbene in date diverse.

Poiché nella causa era coinvolta la parola data dal sovrano, ai Maestri Razionali non rimaneva che consultare quest'ultimo in merito alla sua volontà, non ritenendo legittimo decidere autonomamente⁵⁴².

Una situazione di frode abbastanza grave, riscontrata nel 1450 dai Maestri Razionali nel contesto del procedimento di revisione dei conti, portava questi ultimi a scrivere direttamente al sovrano per informarlo e chiedere istruzioni sui provvedimenti da adottare.

La denuncia, concernente le frodi rilevate nei conti della Tesoreria regia del decennio 1440-1449, di cui si riteneva responsabile Antonio Sin, attuale Tesoriere, aveva un epilogo inaspettato. Infatti, la contabilità del Tesoriere veniva avocata a Napoli dalla Camera della Sommaria e successivamente approvata, di contro il sovrano disponeva un'inchiesta sulla revisione dei Maestri Razionali⁵⁴³.

L'analisi del contenuto delle lettere indirizzate al sovrano mette in evidenza il fatto che il diritto dovesse essere interpretato in modo molto elastico, quando ad essere coinvolta era l'autorità regia. I poteri e le prerogative della *Magna Curia Rationum*, se correttamente esercitati, consentivano di mettere in luce disfunzioni e incongruenze nella gestione dei conti, ma questa possibilità si scontrava con gli equilibrismi politici e finanziari di Alfonso, che richiedevano un certo grado di opacità nell'interpretazione delle norme e un buon grado di tolleranza nel controllo a posteriori del suo operato.

⁵⁴² “*Considerato chi li scripturi di intrambu li parti su firmatu cum iuramento di la prefata vestra maiestati et clausuli favorabili non ni pari licitu ne honestu terminari, sentenciari et spachari la causa predicta. Immo fommu di accordiu, examinatis examinandis, scriviri et consularindi vestra Maiestati a la quali humilimenti supplicamu chi sia vestra merci providiri, declarari et comandari quillu chi sia di vestra voluntati et intencioni, et per nui si digia observari et exequiri ca havendu vestru comandamentu incontinenti obedirimu et exequirimu quillu chi vestra maiestati comandira in gracia et merci di la quali humillime ni recomandamu*”.TRP, LV 1, c. 117r.

⁵⁴³ Sulla vicenda e i suoi risvolti cfr. *supra* pp. 125-127.

Alla *Magna Curia Rationum*, veniva chiesto di vigilare in modo penetrante e celere affinché non vi fossero perdite o frodi in danno alla Corte, ma solo fin quando queste non si inserissero nell'insieme di privilegi e rapporti concessi ed intervenuti dal e con il sovrano.

L'ordinamento giuridico del regno avrebbe voluto un sistema in cui il potere di controllo dei conti fosse esercitato guardando agli effetti a lungo termine che ogni intervento su entrate e uscite avrebbe portato. Gli equilibri politici ricercati dal sovrano, insieme al suo urgente bisogno di capitali da spendere, invece, spostavano gli interessi di quest'ultimo verso la ricerca di effetti a breve o brevissimo termine, con la conseguenza di sovrapposizioni e contraddizioni nei vari provvedimenti che si susseguivano e difficoltà nel districarsi tra norme e provvedimenti al momento del controllo (sia che fosse preventivo, nel potere consultivo, che se fosse successivo, nel controllo a posteriori dei conti).

Il tenore delle missive rivolte al sovrano rivela che i Maestri Razionali fossero consapevoli dell'uso disinvolto e pregiudizievole, per gli interessi a lungo termine della corte regia, dei provvedimenti del re. Dietro le timide richieste di conoscere quale fosse la volontà del sovrano, vi erano esplicite indicazioni su quali fossero le giuste soluzioni alle fattispecie in esame in base al diritto e alla ragione, nonché ammonimenti sull'indirizzo corretto della potestà regia, pur riconoscendo al sovrano la potestà di agire in deroga alle norme ordinarie, rimettendo a lui la decisione finale.

Che dietro le umili e sottomesse parole dei Maestri Razionali vi fossero in realtà vere e proprie critiche a provvedimenti regi, rese sotto l'apparente neutralità dell'esposizione dei fatti, risulta evidente dalle conseguenze generate dalla lettera di denuncia al sovrano delle frodi del Tesoriere.

Il fatto che i conti del Tesoriere contestati dalla *Magna Curia Rationum* fossero stati avvocati dalla Camera della Sommaria di Napoli e da questa definitivamente approvati, e la successiva richiesta rivolta ai Razionali di recarsi a Napoli per controllare il loro operato, portano a concludere che l'esercizio delle funzioni proprie della *Magna Curia Rationum*, anche quando esercitate negli interessi della corte regia, se diventava un peso e un fastidio per le politiche del sovrano, veniva vanificato dagli interventi diretti o indiretti di quest'ultimo.

Insieme al potere-dovere di consigliare il sovrano e gli ufficiali del regno, e a quello complementare di informarli, attraverso la raccolta dei dati e delle informazioni

opportune, i Maestri Razionali erano all'occorrenza dotati del potere di svolgere inchieste volte a fornire al Viceré e al sovrano le notizie relative alle rendite e ai diritti della Regia Corte, al fine di tutelarne il patrimonio⁵⁴⁴.

L'estensione della *potestas* ai membri della curia era fondata su specifiche *commissiones* che ne estendevano le competenze e li autorizzavano, se necessario, all'uso di mezzi coercitivi.

I Maestri Razionali potevano agire nell'inchiesta singolarmente o collegialmente, o essere affiancati da terzi espressamente nominati, secondo le direttive della *commissio*; in assenza di previsioni in contrario, potevano a loro volta subdelegare il compito, servendosi della rete di ufficiali subordinati o di notai.

E' in seguito ad una nota inchiesta dei Maestri Razionali del 1418, sugli introiti della Regia Corte e sui conti della Tesoreria, che Andreu Guardiola, titolare dell'ufficio, veniva destituito dalla carica con il pretesto che *circa administracionem non se gessit utiliter et fideliter ut decebat*, e sostituito da un reggente, Nicola Speciale⁵⁴⁵.

Nel 1433, nell'ambito della manovra finanziaria avviata dal sovrano per rivitalizzare le entrate del regno fortemente gravate dai costi dell'*Amprisia*, prendeva avvio una revisione straordinaria dei conti degli ufficiali finanziari che si estendeva a ritroso fino agli anni di regno di Martino. L'inchiesta veniva affidata al Maestro Razionale Adamo Asmundo e a Bartolomeo Scayo, Maestro Razionale d'Aragona, allo scopo venuto dalla Catalogna e nominato Maestro Razionale di Sicilia.⁵⁴⁶

Infine, il commissario Francesco Montlober, in partenza per l'isola di Malta nel 1441, veniva incaricato dai Maestri Razionali di investigare sulla frode imputata al possessore del castello dell'isola e al castellano circa il pagamento dei salari del personale del castello e le spese relative ai rifornimenti di armi; sulle presunte frodi,

⁵⁴⁴ Il potere di svolgere inchieste per il sovrano ha origini molto antiche. Tale metodo di indagine, nato in materia di accertamento fiscale per divenire strumento diffuso di giudizio, nell'Europa medievale prendeva vari nomi: *inquest*, *inquisitio*, *enquête*, *pesquisa*. Esso aveva natura diversa tanto dal giuramento dei *compurgatores* di origine germanica, quanto da quella del processo romano classico; traeva, piuttosto, le sue origini nel periodo carolingio, in quelle inchieste svolte dai *missi dominici*, inviati per conoscere avvenimenti verificatisi in un territorio, le situazioni di una comunità, per l'individuazione di norme consuetudinarie, per controllare l'operato dei funzionari periferici. La tradizione dell'inchiesta, già dal XI secolo con il nome specifico di *recognitio*, si sarebbe diffusa e sviluppata in Anjou e in Normandia, per estendersi in tutti i territori oggetto di conquista normanna. Cfr. G. Alessi, *Il processo penale*, pp. 23 e ss; Caravale, *Ordinamenti giuridici*, pp. 130-131.

⁵⁴⁵ Sulla vicenda cfr. Corrao, *Governare un regno*, pp. 367 e ss.; Mineo, *Gli Speciale*, p. 313.

⁵⁴⁶ Cfr. Caldarella, *Il governo di Pietro d'Aragona*, p. 32. Sulla nomina di Bartolomeo Scayo si veda *supra* pp. 47-48.

ai danni della Regia Corte, commesse dal credenziere della Secrezia dell'isola nella gestione delle gabelle e sui proventi della colletta avvenuta in occasione dell'incoronazione del sovrano⁵⁴⁷.

⁵⁴⁷ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, cc. 78r-82v.

CAPITOLO IV: La giurisdizione della *Magna Curia Rationum*

La funzione di controllo sull'amministrazione finanziaria del regno, declinata nelle forme e nei tempi analizzati al capitolo precedente, rappresentava la funzione originaria dell'ufficio e la fonte preminente del suo potere.

Non meno pregnante, tuttavia, era l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte della *Magna Curia Rationum*.

Il potere-ufficio di conoscere e decidere delle controversie fiscali attribuito ai Maestri Razionali⁵⁴⁸, si fondava su quell'esercizio di potestà pubblica, la *iurisdictio*⁵⁴⁹, che nel pensiero giuridico medievale veniva inteso come il potere di affermare nuovi precetti giuridici ricavandoli dal diritto esistente – secondo lo schema, tipico del giudizio, del rinvenimento della norma giuridica da applicare al caso concreto - e di cui il *Princeps* era dotato.

La *iurisdictio* e il suo esercizio, che il sovrano aveva facoltà di delegare, era ciò che nel medioevo individuava e caratterizzava i magistrati, rendendoli gli unici ufficiali dotati di poteri autoritativi e, al pari del sovrano, in grado di amministrare la giustizia⁵⁵⁰.

Il magistrato delegato era nella sua essenza un ufficiale giurisdicente. Il complesso dei poteri di cui era dotato, l'*imperium*, era funzionale alla tutela dell'ordine giuridico esistente. Il potere di emanare ordini a contenuto coattivo, quello di comprimere le libertà dei privati, così come quello di disporre sanzioni, erano tutti

⁵⁴⁸La dottrina del tardo diritto comune riconduceva tale poter al medesimo potere attribuito nel corso dell'impero romano al *Procurator Caesaris* o *Rationalis*. La carica, che in origine era priva di particolare giurisdizione, durante l'età imperiale si era vista attribuire giurisdizione esclusiva nelle controversie tra il Fisco e i privati. Cfr. Mannori, *Per una "preistoria" della funzione amministrativa*, pag. 420, nota n. 247. Sull'assimilazione dei Razionali alla figura del *Procurator Caesaris* cfr. anche *supra*, cap. I, par. 3 pp. 43-45.

⁵⁴⁹ Il concetto di *iurisdictio* è stato oggetto di interpretazione nel corso di tutto il medioevo. Sull'argomento, fondamentale rimane il lavoro del Costa, che ne ha studiato nel dettaglio ogni risvolto semantico. Ai nostri fini è sufficiente soffermarsi sulla definizione datane da Bartolo da Sassoferrato, nel XIV secolo, ancora in uso nel secolo successivo: "Iurisdictio est potestas de iure publico introducta cum necessitate iuris dicendi et aequitas, tamquam a persona publica, statuendae" (*In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis, 1585, ad l. *Ius dicentis*, ff. *De iurisdictione omnium iudicum* (D.2.1.3) n.4.) cfr. Costa, "Iurisdictio". *Semantica del potere politico nella giuspubblicistica medievale*, p. 119.

⁵⁵⁰ Il principio secondo cui il potere giudiziario costituiva emanazione diretta e immediata del sovrano, in vigore nell'isola già nel periodo normanno, era ancora valido nel XVI secolo: "Iurisdictio plenaria radicata est originaliter in Principe et ab eo ad omnes magistratus et iudices pro iustitiae administratione communicantur". Mastrillo, *De magistratibus*, v. I, pp. 235 ss, pp. 242 ss, e v. II, pp. 135 ss.

funzionali all'amministrazione della giustizia, intesa nel senso di garantire l'ordinamento – lo *ius inventum* – da ogni azione *contra ius*⁵⁵¹.

I giuristi del medioevo identificavano nella *iurisdictio* la fonte primaria di potere pubblico, declinandola nelle diverse sfumature a seconda delle singole funzioni o attribuzioni esaminate di volta in volta, aggiungendo aggettivi qualificativi alla stessa, ovvero utilizzando termini diversi che ne identificassero una singola parte, come *imperium*, *potestas*, o *administratio*⁵⁵².

L'attività giurisdizionale dei Maestri Razionali, come per tutte le figure magistratuali del medioevo e della prima età moderna, non va intesa, dunque, nel senso contemporaneo, esclusivamente come attività di giudizio. Se è vero che la massima espressione della *iurisdictio* era quella che avveniva *in ius*, non mancavano provvedimenti prodromici o accessori al giudizio, estranei allo stesso, o anche paranormativi, che comunque andavano collocati all'interno della medesima attività giurisdizionale.

Inoltre i Maestri Razionali, magistrati provvisti di *imperium*, erano dotati di tutti quei poteri coercitivi e autoritativi, che oggi diremmo di diritto amministrativo, in tutte quelle occasioni in cui erano chiamati, da privati o da altri ufficiali, a certificare il contenuto delle norme, nella propria attività di giurisdizione in materia fiscale e finanziaria.

Quelle che oggi sarebbero diverse e distinte attività di amministrazione e di giudizio, coesistevano del tutto coerentemente nell'unica funzione di *iurisdictio*, attribuita ai Maestri Razionali.

Il modello di amministrazione caratteristico delle diverse istituzioni di governo nell'Europa medievale, d'altra parte, era incentrato sulla figura del magistrato che, oltre ad amministrare la giustizia, esercitava il potere nell'ambito del settore pubblico di propria competenza, amministrando la cosa pubblica sulla base dell'unitaria *iurisdictio*. Un modello, definito di “amministrazione giurisdizionale”, perfezionatosi tra il Quattrocento e il Cinquecento, in cui potere di giudizio e potere di comando coesistevano sia dal punto di vista teorico che pratico⁵⁵³.

L'amministrazione della giustizia - intesa come difesa dell'ordinamento – si era sviluppata lungo tutto il medioevo, per divenire un'attività sempre più complessa e

⁵⁵¹ Cfr. Mannori- Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, p. 52.

⁵⁵² In proposito cfr. Costa, “*Iurisdictio*”, pp. 111-123; e Mannori- Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, p. 52

⁵⁵³ Cfr. Mannori, *Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime*, pp. 47-49.

specialistica, seguendo la crescita politica, sociale ed economica dei regni e degli enti istituzionali europei. Le necessità amministrative delle istituzioni europee del tardo medioevo si erano evolute e la risposta degli ordinamenti era stata quella, duplice, della nascita di nuove figure, nuovi organismi e apparati burocratici specializzati, insieme alla metamorfosi delle antiche istituzioni, che vedevano attribuirsi sempre nuovi compiti e competenze.

Così, le antiche magistrature, anche attraverso gli strumenti processuali, erano state chiamate a svolgere nella prassi diverse funzioni che nel linguaggio odierno sarebbero più di “amministrazione attiva” che giudiziarie⁵⁵⁴.

La *Magna Curia Rationum* aveva giurisdizione sulle cause civili e penali nelle quali era parte il fisco regio, inteso nella duplice accezione di complesso di beni di pertinenza del sovrano – che, per la caratterizzazione pubblicistica dell’istituto e il regime giuridico privilegiato, si differenziava dai beni costituenti il patrimonio della Corona – e di fittizia figura giuridica, titolare di diritti da esercitare attraverso l’apparato funzionariale preposto all’amministrazione di tali beni e dotata di propria soggettività giuridica, immanente al sovrano, eppure distinta dalla sua persona fisica⁵⁵⁵.

Il fisco, per la sua particolare natura giuridica, era titolare di privilegi e caratterizzato da peculiarità che lo allontanavano in qualche modo dal diritto ordinario. Pur non potendosi parlare, per il fisco, di un diritto speciale, non si può nascondere che le controversie che vedevano il fisco come parte in causa, sia in veste di attore che di convenuto, venivano decise sulla base di presupposti di diritto diversi da quelli applicabili per ogni altra parte.

Qualità giuridiche attribuite al fisco dalla dottrina come l’immortalità, la perenne ricchezza e solvibilità o, ancora, l’ubiquità, oltre che ammantare di sacralità il fisco, determinavano in pratica l’inapplicabilità allo stesso di istituti giuridici come la

⁵⁵⁴ Cfr. Mannori- Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, pp. 60-65.

⁵⁵⁵ Significativo, in questo senso, è il commento di Baldo degli Ubaldi, che identifica fisco e sovrano: “... *fiscus est camera imperii, ubi ergo est fiscus ibi est imperium, sed dignitas est in ipso principe, ergo camera imperii est in visceribus ipsius principis, id est ipse princeps*”. Il concetto di *fiscus* è stato oggetto di studio e interpretazione nel corso di tutto il medioevo, per continuare in età moderna. Il tema è molto interessante e particolarmente complesso e si intreccia con lo sviluppo di astrazioni sempre più raffinate da parte dei giuristi, che teorizzavano i concetti di corona, fisco, *regalia*, *dignitas eterna*, immanenti alla figura del sovrano e persistenti anche oltre la sua persona fisica. Sul fisco e lo sviluppo del suo significato nel diritto romano e nel diritto intermedio, cfr. Cortese, *Fisco* (diritto intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, *ad vocem*. Di particolare interesse e utile ai fini del nostro studio, è la voce relativa al diritto intermedio redatta da Cortese.

prescrizione e la contumacia, oltre che l'inutilizzabilità di quei procedimenti giudiziari che presupponevano la possibile insolvenza della parte in causa.

Nella veste di convenuto, il fisco non poteva esser tratto in giudizio presso un tribunale ordinario, disponeva, pertanto, di un organo con competenza specifica sulla materia demaniale, dell'imposizione fiscale, dei rendiconti e quant'altro con esse avesse diretta attinenza⁵⁵⁶; nella veste di attore, invece, nel medesimo ambito, poteva agire a sua discrezione presso i Maestri Razionali come davanti ai Secreti⁵⁵⁷. Compito dei Maestri Razionali, così come essi stessi dichiaravano, era, dunque occuparsi *eciam a tanta varietati di causi et multitudini di fachendi di curti et di privati persuni occurrenti di spachari in lu dictu officiu, ultra li dicti cunti*⁵⁵⁸, attività che insistevano sullo specifico ambito fissato dalle norme emanate nel 1402 da Martino.

Le disposizioni di Martino, nel solco della tradizione sveva, definivano l'area di competenza della *Curia* precisando che *li Mastri Rationali spaccirannu li litteri spectanti a la Secretia, cabelli, et patrimonio regali, et secundo li pandecti antiqui specta a loru officio*. In quell'ambito, poi, le assegnavano piena giurisdizione: *eciam li dicti Mastri Rationali canuxirannu et vidirannu de quillo ki specta a la Secretia*⁵⁵⁹ *et cabelli et altri raxuni de patrimonio regali. Di li feudi, vero, et beni burgensatichi et altri cosi si observi secundu li constitutioni antiqui*⁵⁶⁰.

⁵⁵⁶ *Constitutiones regni Siciliae*, I, tit. LXIII, pp. 66-67 e Alfonso, capp. VII, VIII e LXXXII, in Testa, *Capitula*, I, pp. 208-209 e p.237. Cfr. inoltre, Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, p.136. Questa prerogativa è ribadita dal Gregorio, *Considerazioni*, l. VI, p. 360: "trattandosi di cose economiche dovea prenderne cognizione il tribunale supremo (*Magna Curia Rationum*), che per sua costituzione ad ogni maniera di amministrazione presiede..."

⁵⁵⁷ La competenza dei Maestri Razionali in questo settore, non veniva meno neanche a causa del privilegio di foro goduto dalle principali città del regno. In risposta ai capitoli presentatigli dalla città di Palermo, Martino dichiarava, nel 1399, "quod si Fiscus conveniatur in aliquo, Majestate regia in urbe Panormi vel alibi residente, coram Magistri Rationalibus conveniantur, praeterquam de feudis quaternatis de quibus sola Magna Curia cognoscit. Si vero agere velit Fiscus contra civem panormitanum, si agit de iuribus Secretie, censualium, tractarum, collectarum et rationum officialium Curie, agatur tunc coram Rationalibus supradictis aut Secreto Curie, ad clamorem eiusdem Fiscus; sed contra cabellotos coram iudice Secreti, qui dicitur *Gaitus*, iuxta antiquam observanciam, agatur ex parte Fiscus eiusdem. Si vero de aliis causis aut iuribus civiliter aut criminaliter velit agere Fiscus, tunc coram iudice competente ipsorum civium Panormi, videlicet coram Capitanio in criminalibus, aut Pretore, Iuratis aut Magna Curia, si tunc residebit Panormi, in civilibus causis in suum experiatur; quo casu si contingat Procuratorem aut Secretum Fiscus aut Panormitanum conventum appellare, de actitatis coram Secreto ad Magistros Rationales, de actitatis vero coram aliis officialibus ad Iudicum Primarum Appellacionum et exinde ad Magnam Curiam appelleretur; et nichilominus regia Maiestas cum sibi videbitur necessarium, iuxta qualitatem negotii, in emergentibus causis fiscalem iudicem vel delegatum ad urbem ipsam valeat transmittere vel ibidem ordinare." Il Capitolo è pubblicato in La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, p. 268.

⁵⁵⁸ TRP, Atti 12, c. 94v.

⁵⁵⁹ Alle Secrezie del regno, nel XV secolo, spettava l'amministrazione degli *iura regalia*, cioè i diritti propri del sovrano su beni di interesse pubblico (strade, ponti, fiumi, ecc...), e dei beni

Sullo sfondo di tali competenze, l'analisi della casistica trattata dalla *Magna Curia Rationum*, consente di delineare quali fossero le principali e più frequenti tipologie di questioni e controversie deferite all'ufficio, ma altrettanto di osservare quali interessi muovevano alla richiesta di provvedimenti para-amministrativi piuttosto che all'instaurazione di procedimenti giudiziari veri e propri.

L'attività dei Maestri Razionali mostra come gli stessi, all'interno della loro generale giurisdizione in materia finanziaria, indirizzassero i loro provvedimenti a diversi soggetti e in ragione di diversi interessi sottesi.

Garanti dell'ordinamento giuridico fiscale e, più in generale, finanziario del regno, i Maestri Razionali erano chiamati a mediare tra gli interessi opposti della Regia Corte e dei soggetti passivi dell'imposizione tributaria.

Se da un lato la *Magna Curia Rationum*, quale organo centrale del controllo finanziario, doveva garantire gli interessi del fisco e, quindi, indirettamente, quelli dei gabelloti, dall'altro, in qualità di magistratura dotata di *iurisdictio*, doveva garantire il rispetto dell'ordinamento normativo, anche contro, nelle singole fattispecie, gli interessi dei gabelloti e del sovrano.

1. Il contenzioso: le tipologie delle controversie

In corrispondenza al dettato normativo, la *Magna Curia Rationum* era il giudice delle controversie che nascevano tra il fisco e i privati in materia di beni demaniali (con particolare riguardo alle acque pubbliche), di crediti o debiti della Regia Corte⁵⁶¹ o relative esecuzioni, ma, soprattutto, del contenzioso tributario, in ordine alla ripartizione delle collette, alle gabelle e imposte amministrative dalle Secrezie, diritti gravanti sull'importazione ed esportazione delle merci, in particolare l'estrazione dei cereali (tratte), e al pagamento delle tasse dovute per la successione nei beni feudali o la loro alienazione.

I Maestri Razionali erano anche i giudici delle cause che potevano sorgere tra il fisco e le università circa la gestione delle gabelle.

immobili del Real Patrimonio. Cfr. Mazzaresse Fardella, *Introduzione* a G. L. Barberi, *Liber de Secretiis*, p. XVIII.

⁵⁶⁰ Martino, cap. LX, in Testa, *Capitula*, I, p. 109.

⁵⁶¹ Le controversie, ad esempio, vertevano sull'individuazione dei creditori della Regia Corte da privilegiare nella soddisfazione del credito (TRP, Atti 1, c. 42r; TRP, Atti 11, c.64v); sui debiti contratti con la Regia Corte da mercanti stranieri in ragione della loro attività (TRP, Atti 2, c.17v-18r; TRP, Atti 3, c.29v) oppure sui crediti nei confronti di privati a seguito di composizioni giudiziarie (TRP, Atti 4, c. 22r).

La Corte, nelle stesse materie fiscali, aveva competenza sulle controversie che intercorrevano tra i privati, così come sugli atti di volontaria giurisdizione, le rivendicazioni di denaro e sulle esecuzioni. Infine, era giudice sui conflitti di attribuzione che potevano aversi tra i funzionari dell'apparato amministrativo in ordine agli uffici e al loro esercizio.

La componente numericamente più rilevante delle controversie cui la Corte era chiamata a decidere, era costituita da procedimenti in materia di imposizione fiscale, materia che, inevitabilmente, toccava grandi interessi, politici ed economici. Intorno alla gestione e la riscossione dei tributi, infatti, ruotavano i contrapposti interessi della Corona, delle *universitates*, della classe mercantile, così come della nobiltà feudale. Il fisco, con tutti gli strumenti di drenaggio delle ricchezze messi in campo dal sovrano, era la materia sensibile su cui spesso si discuteva in Parlamento, al momento della richiesta di capitoli al re, nel continuo braccio di ferro tra le opposte esigenze di prelievo impositivo e sviamento, elusione o evasione dello stesso.

La rilevanza degli interessi che vedevano contrapporre la Corona e le diverse realtà economiche in cerca di autonomia ed affrancazione dalle pretese impositive del sovrano, appare evidente dall'esame delle fattispecie sottoposte alla *Magna Curia Rationum*. La frequenza con cui la Corte veniva chiamata a decidere su alcune materie, consente di osservare, da una parte, quali fossero le singole criticità del sistema fiscale del regno alfonsino e, dall'altra, quali interessi in gioco fossero coinvolti e che rapporti di potere si celassero dietro le singole controversie.

Un esempio concreto ed importante dell'aspetto appena descritto è dato dalle controversie concernenti il pagamento delle tasse dovute alla Regia Corte nei casi di trasferimento dei beni feudali (decima e tari)⁵⁶² o di successione ereditaria nel possesso degli stessi (*ius relevii*)⁵⁶³.

⁵⁶² La disciplina delle alienazioni dei beni feudali in Sicilia era stata stabilita nel 1296 da Federico III (cui probabilmente si deve anche l'introduzione per la prima volta della decima) con il capitolo XXVIII (*Volentes igitur*, in Testa, *Capitula*, I, p.60), ed era rimasta fondamentale la norma di riferimento sull'argomento. Nel 1444 nuove disposizioni si erano aggiunte alle norme in vigore, imponendo la registrazione degli atti di vendita dei beni feudali presso gli uffici della *Magna Curia Rationum* e del Conservatore. In particolare, un bando del Viceré dello stesso anno, obbligava i notai a compiere, entro otto giorni, una revisione su tutti gli atti in loro possesso e a presentare ai Maestri Razionali *la nota di tutti vendicioni, permutacioni, pignoracioni oy adjudicacioni di terri, castelli oy pheudi fatti infra tempu di anni XXV izà, nec non di quilli chi de cetero si farranu*, pena la perdita dell'ufficio e il pagamento di un'ammenda di 50 onze al Regio Fisco. (ASP, TRP, Atti 4, c.59r.) In tal modo si cercava di evitare l'evasione della tassa. La decima, cui in un secondo momento era stata aggiunta l'addizionale di un tari, colpiva i contratti di alienazione con patto di retrovendita di beni feudali e di beni delle università; accordi, permutazioni, transazioni, donazioni, *dationes in solutum* e

Davanti alla *Magna Curia Rationum* venivano convenuti in giudizio dal Procuratore del regio fisco, e nella quasi totalità dei casi, condannati al pagamento della decima e tari, esponenti dell'aristocrazia feudale come Bernardo Giovanni Cabrera, conte di Modica, Sancio Ruiz de Lihori, visconte di Gagliano, Raimondo de Montecateno, conte di Caltanissetta, Giovanni Fernandez de Heredia, barone di Sciortino, Bartolomeo de Statella, barone di Mongilino, Antonio de Bellomo, barone di Augusta, o esponenti del ceto amministrativo come Salimbene de Marchisio, Pietro Speciale, o Giovanni Abbatellis. Mentre sul fronte dei diritti di relevio, i procedimenti interessavano personaggi come Berengario Cruilles, barone di Calatabiano, Margaritella Ventimiglia, Giliberto La Grua, barone di Carini, Gabriele Abbate, Francesco Valguarnera, barone d'Asaro.

La pretesa impositiva e il pagamento di tali imposte era fonte di cospicuo contenzioso per rilevanti ragioni di natura economica e politica.

L'imposta, che gravava in percentuale sul valore del feudo, diventava molto alta quando ad essere oggetto di trasferimento era un grosso feudo e giustificava i comportamenti elusivi o evasivi dei feudatari per non pagarla.

La stessa opposta ragione spiega le diverse disposizioni e le operazioni di verifica sui feudi propuginate dall'amministrazione regia, nel costante tentativo di incamerare le entrate dovute.

Ai motivi di natura prettamente fiscale, comunque, se ne intrecciavano altri di natura politica. La natura dell'imposta, già in origine, oltre che costituire un introito per il fisco, era anche un sistema per esercitare il controllo regio sui trasferimenti dei beni feudali. Anche le disposizioni alfonsine del 1444, che imponevano la registrazione obbligatoria degli atti di alienazione dei beni feudali presso gli uffici della *Curia Rationum* e del Conservatore del Real Patrimonio, che pure erano

concessioni enfiteutiche di tali beni; soggiogazioni e vendite di rendite; immissioni in possesso dei beni feudali e i contratti matrimoniali che prevedevano il trasferimento di tali beni. A stabilire l'entità della tassa, nel caso specifico, era il Conservatore che incaricava il Collettore della decima e tari di esigere il tributo. Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 74. Nel 1446 Alfonso accoglieva con riserva il capitolo relativo all'abolizione della decima sui beni feudali che fossero stati venduti o dati *in solutionem* per la restituzione di dote, introdotta *per inadvertencia* dal sovrano. Alfonso cap. CCCLXXXIX, in Testa, *Capitula*, I, p. 349.

⁵⁶³ Lo *ius relevii* costituiva il diritto *quod principi pro successione feudorum exolvitur*. Come specificato nel commento al capitolo CX di Federico III: *initio ea feudorum fuit conditio ut extincta persona feudatarii ad dominum redirent. Deinde obtinuit ut illa in heredes consensu domini transirent adnumerata illi certa pecunia qua res caducum feudum relevare dicebatur*. In materia, per ovviare alle frodi commesse dai feudatari nel tentativo di sottrarsi al pagamento del tributo, erano intervenuti Federico III (cap. CX) e, successivamente, Martino (cap. LV), fissandone l'importo e le modalità della riscossione, in particolare, nel caso di alienazione dei beni feudali. Cfr. Testa, *Capitula*, I, pp. 100-101 e 177-178.

strumentali alla lotta all'evasione dell'imposta, manifestavano l'esigenza di monitorare, controllare e, nei limiti del possibile, contenere, le alienazioni dei beni feudali, per evitare il rischio, sempre concreto, di perdere sui medesimi l'originario potere signorile.

Non va sottaciuto quanto fosse frequente e massiccio il fenomeno delle alienazioni feudali nel periodo alfonsino. Come attentamente ricostruito dal Corrao⁵⁶⁴, in Sicilia si assistette a un profondo cambiamento all'interno dell'aristocrazia dell'isola che ha visto il suo inizio al tempo di Martino e che è continuato per tutto il secolo XV, fino a lambire parte del XVI secolo.

La confisca di estesi domini signorili da parte di Martino e la successiva redistribuzione degli stessi ha innescato un processo in cui molto frequenti erano gli scambi e le vendite dei beni feudali da parte dei primi beneficiari verso i grandi possessori di capitali liquidi. La situazione di sostanziale staticità dei beni feudali, concentrati in grossi nuclei e molto raramente oggetto di alienazione, caratteristica del Trecento siciliano, mutava radicalmente nel XV secolo, in un clima dinamico di circolazione della ricchezza da parte dei ceti mercantili, imprenditoriali, professionali, che vedeva nell'acquisto di beni feudali un sicuro investimento in termini economici e politici.

L'ingente movimento di beni feudali comportava l'innescarsi di nuovi equilibri all'interno dei ceti siciliani, toccando direttamente e indirettamente gli interessi della corona.

Le ragioni per le quali la *Magna Curia Rationum* era chiamata così spesso a decidere sulle controversie in ordine alle imposte sui beni feudali si spiegano sulla base del fenomeno appena osservato, che rendeva l'intera materia oggetto di attenzione da parte di tutti i poteri e le istituzioni coinvolti.

Che dall'esame delle singole fattispecie giudiziarie sia possibile risalire agli interessi di ceto sottesi, d'altra parte, trova ulteriore conferma dal fatto che numerose erano le richieste espresse in Parlamento dal braccio aristocratico, indirizzate verso la protezione dei patrimoni e l'affrancamento dai controlli e le ingerenze che l'amministrazione regia esercitava sugli stessi⁵⁶⁵.

Lo stato dei rapporti esistenti fra feudalità e Corona che, nel periodo alfonsino, era in fase di ridefinizione, emerge con chiarezza dalle carte processuali esaminate, che

⁵⁶⁴ Cfr. Corrao, *Governare un regno*, cit., pag. 242-260.

⁵⁶⁵ Cfr. B. Pasciuta, *Placet regie maiestati*, cit., pag. 224-227.

mostrano vividamente i tentativi di sottrarsi al potere impositivo del sovrano e, correlativamente, le capacità della macchina amministrativa regia nell'esercizio del diritto.

Un'altra voce del contenzioso tributario era rappresentata dalle controversie che riguardavano i dazi sulle esportazioni (*iura exiturarum*).

I conflitti ruotavano prevalentemente attorno ai diritti sulle tratte o alle concessioni sui proventi dello *ius granorum*⁵⁶⁶. Il sistema delle tratte, infatti, se da un lato favoriva l'attività mercantile rispondendo, al medesimo tempo, all'esigenze finanziarie del sovrano, dall'altro penalizzava l'erario che dall'imposta non ricavava un introito pari al volume delle esportazioni⁵⁶⁷.

L'intervento dei Maestri Razionali riguardava, in primo luogo, i casi di evasione delle imposte⁵⁶⁸, le controversie relative alla vendita di tratte⁵⁶⁹ o concernenti la riscossione dei diritti relativi ad estrazioni che avessero superato la quantità di tratte in concessione⁵⁷⁰, ma poteva esser diretto all'accertamento del possesso di un diritto all'esenzione dal pagamento oppure all'individuazione di chi avesse un diritto di precedenza nelle assegnazioni sugli introiti delle imposte nel caso vi fossero più pretendenti⁵⁷¹.

La percentuale più elevata tra le controversie che nascevano nell'ambito dell'imposizione fiscale si registrava, tuttavia, in materia di gabelle.

In questo settore, gli argomenti delle questioni erano vari. I Maestri Razionali giudicavano, in primo e secondo grado, sulle questioni afferenti al possesso delle gabelle regie: controversie riguardo all'appalto o al subappalto delle gabelle⁵⁷²,

⁵⁶⁶ Il diritto in questione consisteva in un pagamento addizionale di quattro grani sulle estrazioni delle merci effettuate dai porti e caricatori siciliani che veniva riscosso dai portulani e viceportulani.

⁵⁶⁷ Le tratte venivano rilasciate o rinnovate annualmente dal sovrano a Baroni e mercanti, dietro compenso oppure franche d'imposta. Costoro utilizzandole anche come obbligazioni o titoli di credito, oltre al ritorno economico ne traevano vantaggi sul piano politico. Cfr. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro*, pp. 71-76.

⁵⁶⁸ Causa tra il luogotenente del Maestro Portulano e un mercante genovese, in merito all'estrazione di sale e frumento da Messina. TRP, Atti 10 c.63rv. Causa tra luogotenente del Maestro Portulano e Andrea Pizinu, per i diritti di tratta dovuti sulle estrazioni di frumento dal porto di Agrigento. TRP, Atti 11 c. 63r.

⁵⁶⁹ TRP, Atti 3, c. 84r.

⁵⁷⁰ Causa tra il nobile Giovanni Barbara e Raimondo Campredon sulla richiesta dei diritti dovuti sull'estrazione di grano dal porto di Marsala per una quantità superiore alle tratte assegnate. TRP, Atti 4, c. 84r.

⁵⁷¹ Causa tra Pietro Vacca e Iohan Fernandez de Heredia sull'assegnazione dello *ius granorum* sulle merci estratte dal porto di Licata. TRP, Atti 1, c. 4rv.

⁵⁷² TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c. 3rv.

controversie sul prezzo o sulle modalità di pagamento delle stesse⁵⁷³, o ancora sulle modalità di gestione e riscossione dei tributi; giudicavano sui contrasti relativi al pagamento delle imposte⁵⁷⁴ e alle infrazioni legate alla riscossione: esazioni indebite, doppie imposizioni sul trasferimento dei medesimi beni⁵⁷⁵, mancato riconoscimento di diritti all'esenzione⁵⁷⁶, immissioni fraudolente di merci⁵⁷⁷, soprusi dei gabelloti nei confronti dei cittadini o, viceversa, degli ufficiali nei confronti dei gabelloti⁵⁷⁸; e, infine, sulle cause che vedevano opposti il fisco e le *universitas* sulla gestione delle gabelle cittadine⁵⁷⁹.

Le controversie sui beni demaniali concernevano le concessioni sui redditi ed emolumenti di terre e città demaniali⁵⁸⁰, la vendita o locazione degli introiti di beni e diritti della Regia Corte⁵⁸¹ o le assegnazioni sugli introiti di tasse demaniali, come ad esempio i diritti di sigillo e sulle carceri⁵⁸²; ma riguardavano anche l'esercizio dei diritti civici⁵⁸³ e lo sfruttamento delle acque dei fiumi, per la costruzione di tonnare o l'alimentazione dei mulini, cause diffuse di controversie tra gli abitanti e i

⁵⁷³ Il gabelloto del vino di Randazzo ricorreva in appello ai Maestri Razionali contro il Vicesecreto per i danni economici subiti a causa della distrazione di una vigna ad opera dell'ufficiale perché fosse saldato il prezzo della gabella. TRP, Atti 1, c. 32v-33r.

⁵⁷⁴ TRP, Atti 5, c. 50r.

⁵⁷⁵ Ricorrenti erano le controversie, di primo grado o in appello, tra gabelloti e privati incentrate sulla pretesa di un diritto la cui soluzione era già avvenuta in un altro luogo del regno. Tali questioni nascevano solitamente nell'ambito del trasferimento di merci e schiavi da una città all'altra dell'isola, destinati all'esportazione *extra regnum*, per cui era frequente che il gabelloto della città in cui si procedesse da ultimo all'esportazione richiedesse la soluzione del diritto di *dohana*, già imposto indebitamente dal gabelloto del luogo in cui la merce era stata acquistata con il proposito di trasferirla altrove. TRP, Atti 1, c. 46v.

⁵⁷⁶ TRP, Atti 4, c. 127v; TRP, Atti 6, c. 34v; ; TRP, Atti 8, c. s.n.

⁵⁷⁷ TRP, Atti 2, cc.35v-36v; TRP, Atti 3, c. 32rv; TRP, Atti 10, c. 63r.

⁵⁷⁸ Esempi sono i casi di Secreti che rifiutano di procedere all'appello verso sentenze da loro emanate o di ammettere all'appello la parte che si fosse sentita gravata da una sentenza. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, cc. 24r e 44r.

⁵⁷⁹ La competenza della Corte abbracciava le controversie tra i gabelloti e i Giurati vertenti in materia di gabelle cittadine. Un esempio è dato dalla causa tra il gabelloto della *Baglia* o *Bagliava* dell'università di Piazza e i giurati di quella in merito alla competenza sulla nomina delle guardie notturne della città. TRP, Atti 2, c. 4r. Altro esempio è quello della controversia tra l'*universitas* di Palermo e Ioseph de Amato riguardo lo *ius eligendi* sugli addetti alla revisione e marchiatura delle pelli e il conseguimento dei relativi diritti. TRP, Atti 3, c. 25v-26r.

⁵⁸⁰ La *Magna Curia Rationum* risolve la controversia tra il conte di Caltanissetta, Raimondo de Montecateno, e Battista Platamone vertente sulla percezione di certe somme sui redditi ed emolumenti relativi all'anno 1440-41 della terra di Aci, assegnati ai due contendenti. (1441) TRP, Atti 3, cc. 23v e 24r, TRP, Atti 7, c.98r.

⁵⁸¹ I Maestri Razionali regolano con una *provisio* la questione tra Goffredo Rizzari e Cristofori De Benedictis, che avevano acquistato la *domo carceris* dal Tesoriere del regno, e l'erede di Giovanni de Mirabili, che in qualità di locatore dei diritti si opponeva al fatto che quelli percepissero i diritti a lui spettanti. (1449) TRP, Atti 8, c. s.n.

⁵⁸² Il conte di Caltanissetta e Nicola de Caramanna si contendono gli introiti e i redditi del diritto di sigillo *magno* dell'ufficio della Cancelleria regia. (1446) TRP, Atti 7, c. 8v e c.12v.

⁵⁸³ Le cause riguardavano, ad esempio, i canoni dovuti per la concessione di tenute recintate (difese) nel demanio delle università a danno degli usi comuni (*terraggi*) TRP, Atti 4, c. 55v; i danni causati da animali nei territori demaniali TRP, Atti 7, cc. 52v-53r.

Vicesecreti delle terre demaniali, o tra i concessionari dei beni e quanti se ne servissero abusivamente⁵⁸⁴.

Nell'ambito delle cause vertenti tra privati, la giurisdizione della *Magna Curia Rationum* si estendeva *a li facti di pupilli*⁵⁸⁵.

La gestione dei beni pupillari, sia nel caso di tutela testamentaria che dativa⁵⁸⁶, si trasformava spesso in occasione di dilapidazione del patrimonio del minore, tanto che in alcuni casi era necessario l'intervento del re per assicurare ai pupilli il necessario per il loro sostentamento o per arrestare gli abusi più gravi ai danni del patrimonio di questi ultimi⁵⁸⁷.

La *Magna Curia Rationum* era il tribunale competente alla risoluzione delle controversie legate alla gestione dei beni pupillari.

I giovani baroni lesi nei loro interessi da una pessima amministrazione tutelare, raggiunta la maggiore età potevano agire giudiziariamente nei confronti del tutore o dei tutori presso la *Magna Curia Rationum* (facoltà estesa nel caso di revoca della tutela ai nuovi tutori dei minori), impugnando il rendiconto dell'amministrazione dovuto a fine mandato dai tutori o baliì e denunciando le eventuali frodi subite⁵⁸⁸.

⁵⁸⁴ I Maestri Razionali intervengono su una causa tra i Vicesecreti e un abitante della terra di Santa Lucia in merito allo sfruttamento di una fiumara senza licenza preventiva della Regia Corte, disponendo, tuttavia, una mitigazione nei termini dell'esecuzione disposta contro il condannato; intervengono, inoltre, su una precedente sentenza emanata da un loro predecessore senza aver convocato né sentito il procuratore del Fisco, fortemente lesiva degli interessi della Regia Corte, in merito ai diritti di censo sul salto d'acqua imposto ai detentori dei mulini della stessa terra. (1439) TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67 cc. 87r-88r e 96r. Una *provisio* della Curia interviene nella contesa tra il monastero dell'Ascensione di Messina e il Vicesecreto di Milazzo, sull'esonazione dal pagamento alla Regia Corte del diritto del salto d'acqua rivendicata dal monastero. (1448) Idem, *Atti* 8, c. s.n. Beatrice Speciale, moglie del defunto Nicola, e Pietro de Basurto si contendono in giudizio i diritti di censo sul salto d'acqua nel feudo di San Marco (Noto). (1457) TRP, SP, *Scritture pendenti* 1, 3° fascicolo.

⁵⁸⁵ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 172, c.53r.

⁵⁸⁶ Qualora i baroni defunti non avessero lasciato disposizioni sulla tutela di eventuali eredi minorenni nei loro testamenti, subentrava la *Curia Regis* che con decreto assegnava uno o più baliì ai pupilli fino al raggiungimento della *perfectae aetatis*. Sulla concessione e regolamentazione del baliato si vedano i capitoli di Giacomo, cap. XXXII, e Alfonso, capp. CCXXIX e CCCLXXXVIII, in Testa, *Capitula*, I, pp. 20, 278 e 348-49. La materia era disciplinata anche dalle Consuetudini cittadine. In particolare, sull'assegnazione della tutela testamentaria e dativa, si veda la Consuetudine n. 50 di Palermo, cfr. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, p.194.

⁵⁸⁷ Ai figli del barone di Calatabiano, Joan Cruyllas, vittime dell'arricchimento a loro spese dello zio Berengario Cruyllas, loro tutore, venivano riservate 25 onze l'anno per gli alimenti. Proton 35, c. 154 (pubblicato in Bresc, *Un monde*, p.904, n. 187). Nicola de Caxio, tutore di Vinchitelli de Caxio, cita in giudizio Francesco Ortulena, che aveva sposato in seconde nozze la madre del minore, opponendosi alla vendita effettuata da questi di una schiava appartenente al pupillo e chiedendo, contemporaneamente, il rimborso degli alimenti fornitigli. (1455) TRP, SP, *Effetti pendenti* 1, 2° fascicolo.

⁵⁸⁸ *Constitutiones regni Siciliae*, III, tit. XXX, p. 186: "Quod si fraudolenter eum res minoris administrasse fuerit manifeste comprobatum, omne damnum, quodcunque per fraudem ipsam pupillo contingerit, eidem de rebus suis resarcire cogatur...".

Il barone di Mazzarino, Giovannello Branciforte, ad esempio, nel corso del procedimento avviato presso i Maestri Razionali da uno dei due tutori assegnatigli dal sovrano alla morte del genitore - il quale esaurito il suo compito voleva render conto dell'amministrazione della tutela, secondo il tenore del decreto di nomina, ed essere quindi liberato da ogni obbligo e responsabilità - sollevava eccezioni e opposizioni, accusando il tutore di falso nell'amministrazione dei suoi beni⁵⁸⁹.

Alfonso Cardona, *comitis regii ducatus Calabriae*, conveniva Raimondo Peralta, *ex balio* e tutore di sua moglie Caterina, figlia del conte di Calatamauro Nicola Peralta, su certe incongruenze riscontrate dai Maestri Razionali durante l'esame dei conti relativi al periodo dell'amministrazione tutelare⁵⁹⁰.

Giovanni Filangeri, balio e tutore di Riccardo Filangeri, barone di San Marco, impugnava presso la *Magna Curia Rationum* il rendiconto sull'amministrazione dei beni pupillari presentato da Giovanna Pardo, madre del pupillo e *olim* amministratrice del baliato⁵⁹¹. Ancora, Francesco Lombardo, figlio del *nobilis*

⁵⁸⁹ Giovannello Branciforte figlio di Nicola, barone di Mazzarino e Grassuliati, e di Mansueta de Juvenio, insieme alle sorelle, era stato affidato in tutela dal sovrano ai consanguinei Antonio Branciforte maggiore e Antonio Branciforte minore. I due tutori, secondo le disposizioni del decreto d'elezione, ogni anno dovevano rendere conto ai Maestri Razionali dell'impiego delle 90 onze annue loro assegnate per coprire le spese necessarie al mantenimento del pupillo e all'amministrazione dei beni feudali di quest'ultimo, oltre naturalmente al loro compenso. Al raggiungimento della *perfectae aetatis* (14 anni) del giovane barone, nel novembre del 1440, Antonio Branciforte maggiore convocava il cotutore, Antonio Branciforte minore, e lo stesso barone presso la Curia dei Maestri Razionali affinché presiedessero all'esame dei conti dell'amministrazione tutelare e si procedesse alla liquidazione e al rilascio della quietanza finale. Nel caso di contabilità regolare, il tutore sarebbe stato liberato da ogni obbligo e responsabilità. TRP, Atti 2, cc. 89v (novembre 1440). Poiché tuttavia il barone, contestualmente, scriveva ai Maestri Razionali denunciando delle irregolarità nella conduzione dell'amministrazione del Branciforte maggiore (TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 172, c. 52v), quest'ultimo chiedeva ai Maestri Razionali la nomina di un curatore al barone affinché intervenisse nel procedimento di revisione dei conti e presentasse eventuali opposizioni, tutore che veniva individuato dai magistrati nella persona del Branciforte minore. TRP, Atti 2, cc. 76r-77r, cc. 90r-v (febbraio 1441). La revisione si chiudeva con una *provisio* o sentenza che condannava Antonio Branciforte minore al pagamento di 28 onze, indebitamente percepite dal cotutore nei sette anni dell'esercizio del baliato rispetto al compenso dovutogli come balio, le quali non erano state accettate dai Maestri Razionali nel conto del Branciforte maggiore. TRP, Atti 3, cc. 28r-29r (settembre 1442). Giovannello Branciforte, nondimeno, nel gennaio del 1443, lamentando l'infedeltà dei conti dei suoi tutori e di avere diritto ad accusare di falso nell'amministrazione dei suoi beni il Branciforte maggiore, attraverso una cedola della Regia Gran Corte gli intimava di correggere alcune partite segnate nel conto altrimenti avrebbe proceduto con l'accusa di falso presso il supremo tribunale del regno. I Maestri Razionali, intervenendo su richiesta del tutore, vincolavano l'azione del barone ribadendo essere sede del procedimento la loro curia e intimandogli di presentare loro le sue eccezioni e opposizioni entro un termine di 20 giorni altrimenti gli sarebbe stata preclusa ogni altra via legale e la possibilità di agire in merito ai conti e ai presunti crimini legati all'amministrazione della tutela. TRP, Atti 3, c. 57v (gennaio 1443).

⁵⁹⁰ TRP, Atti 4, c. 26rv (agosto 1444); TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c.28v (maggio 1445).

⁵⁹¹ Giovanna Pardo, che aveva contratto nuovo matrimonio con il nobile Asmar Pardo, era stata nominata nel 1433, con regio decreto, tutrice dei figli Riccardello e Giovan Pietro, alla morte del primo marito Francesco Filangeri. Subentrato nella tutela dei nipoti Giovanni Filangeri, (probabilmente nel 1443) aveva impugnato il rendiconto presentato dalla Pardo, intentando causa nei suoi confronti. Il processo, delegato in prima battuta a tre commissari, su ordine del re nel 1444

Giovanni Lombardo, citava in giudizio Jayme Paruta affinché rispondesse delle discordanze emerse dall'esame dei conti relativi all'amministrazione della tutela dello stesso Francesco e del fratello Mariocte, gestita dal padre del convenuto, Ruggero Paruta⁵⁹².

Tra le controversie legate ad atti di volontaria giurisdizione di competenza dei Maestri Razionali (tutele, curatele) erano annoverate anche le questioni sul riconoscimento della cittadinanza.

Allo *status* di cittadino erano correlate anche prerogative di ordine fiscale come, ad esempio, l'esenzione dal pagamento di certi tributi e gabelle, di conseguenza sede naturale dei procedimenti incentrati sulle attestazioni di cittadinanza ai fini fiscali era la *Magna Curia Rationum*⁵⁹³.

La corte dei Maestri Razionali era anche l'organo designato alla risoluzione delle cause inerenti all'esercizio degli uffici finanziari.

Le questioni sollevate in giudizio dai funzionari tendevano al riconoscimento di diritti ed emolumenti connessi agli uffici, all'accertamento dei titoli di precedenza sull'assegnazione delle cariche, alla definizione delle liti sulla pertinenza dei proventi derivanti da uffici dati in concessione, ma potevano vertere anche sulla vendita degli uffici pubblici oppure sul pagamento dei salari.

viene devoluto alla Curia dei Maestri Razionali, che emanano una prima sentenza il 12 giugno del 1445. La sentenza accoglie alcuni dei capi d'accusa contro la Pardo, che viene condannata a pagare all'attuale tutore una serie di somme corrispondenti a spese ingiustificate della stessa, assolvendola invece in merito a certe vendite di beni del figlio e disponendo la compensazione sul ricavato di certi negozi. Inoltre viene promossa l'esecuzione su alcuni beni di Riccardello rimasti in possesso della Pardo, cui viene intimato di presentare il rendiconto dell'amministrazione del baliato, in forma dettagliata e con l'indicazione delle voci d'introito mancanti, entro un mese dalla sentenza. Una seconda sentenza emanata da Adamo Asmundo (giudice della curia) l'11 dicembre del 1445, a seguito della presentazione dei rendiconti, previa compensazione di certe spese sostenute dalla Pardo, condanna la stessa al pagamento di 80 onze e 13 tari al figlio. TRP, Atti 5, cc. s.n. (giugno 1445); TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, cc. 33rv, 34v-35r, 36v-37r e 44v-45v (giugno-agosto 1445); TRP, Atti 6, c. 6r (novembre 1445); TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173 c. 28v (febbraio 1449).

⁵⁹² TRP, Atti 7, cc. 3v, 4r, 23v, 36r, 95r, 96r e 129v (dicembre 1446- luglio 1447). La causa si concludeva con la condanna del Paruta al risarcimento del Lombardo.

⁵⁹³ I Maestri Razionali, *de consilio* del giudice della Gran Corte, Federico Asmundo, risolvono l'*altercacio* sollevata in Curia circa il riconoscimento e trattamento di Biagio Nastai come cittadino di Ragusa (odierna Dubrovnik), disponendo che questi *tractetur et habeatur pro cive dicte civitatis Ragusie* e ammettendolo di conseguenza alle esenzioni di cui godevano gli abitanti della città croata nei rapporti commerciali con la città di Palermo (*sit liber et francus pro rebus et mercanciis suis tam in ponendo quam in extrahendo in urbe Panormi eo modo et forma quibus in dicta Secrecia tractantur et habentur ut alii cives dicte civitatis Ragusie.*) TRP, Atti 2, c.21v (1441). La questione sollevata dal Fisco davanti ai Maestri Razionali in merito all'esenzione dal pagamento di certe gabelle affermata da Alessandro Zen, mercante oriundo di Venezia, per aver sposato una cittadina palermitana e aver acquistato di conseguenza lo *status* di cittadino e tutti i privilegi ad esso connessi, viene conclusa dalla *Magna Curia Rationum* in favore di quest'ultimo, dopo aver accertato che la donna effettivamente fosse cittadina palermitana e visse nella città. TRP, Atti 4, c. 56r (1444).

Il Viceportulano di Licata e Antonio de Magrono instauravano una lite sull'appartenenza della carica di *spunituri portuus*, che il primo affermava di pertinenza del *portulanatus* opponendosi al secondo che la rivendicava per il figlio sulla base di un privilegio regio⁵⁹⁴. Filippo Viperano, Maestro Notaio dell'ufficio della Cancelleria regia otteneva il riconoscimento a precedere nella riscossione del salario sugli introiti della Secrezia di Catania lo stesso Secreto⁵⁹⁵. Con sentenza a favore del notaio Stefano de Avellino, i Maestri Razionali chiudevano la causa tra questi e Antonio de Iudice, membro della *Magna Curia Rationum*, sulla titolarità della carica di *magister notarius* della Secrezia di Messina⁵⁹⁶. Il Viceportulano di Agrigento veniva citato a presentarsi davanti ai Maestri Razionali dal Secreto di Catania che voleva convenirlo in giudizio a proposito del mancato conseguimento di certe somme di danaro dovutegli *ex iure grani* sui porti e caricatori di Agrigento e Mazzara del Vallo⁵⁹⁷.

Di contro l'avvio di un procedimento nei confronti di un funzionario a richiesta dal Procuratore del regio Fisco seguiva il riscontro di infrazioni nell'amministrazione dell'ufficio, l'inadempimento di un obbligo legale o la commissione di un reato nell'esercizio dell'ufficio.

Ne sono esempi i casi di Pietro Lobet, luogotenente del Maestro Portulano, accusato di aver prestato falso giuramento sui conti presentati ai Maestri Razionali (*asserti periurii facti per Petrum Lobet in Magna Curia Rationum super quibusdam informacionibus presentatis in dicta Magna Curia*) e condannato alla sospensione temporanea dalla carica e a sei mesi di carcere⁵⁹⁸; e di Francesco Martorell, Maestro

⁵⁹⁴ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 61v. Dello stesso tenore la causa tra il notaio Simone de Biliecto e il *nobilis* Pietro Gulpa che si contendevano, invece, l'ufficio dei *tummini* di Mazzara del Vallo. Idem, Atti 8, c. s.n.

⁵⁹⁵ TRP, Atti 2, c.9r.

⁵⁹⁶ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c.25r.

⁵⁹⁷ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c.33v-34r.

⁵⁹⁸ Il 5 ottobre del 1443 Pietro Lobet, denunciato e inquisito a richiesta del Procuratore del regio Fisco *per viam sindicatus* davanti ai Maestri Razionali (secondo il tenore del capitolo regio sugli ufficiali con incarichi amministrativi dotati di giurisdizione civile e criminale), veniva sospeso dall'ufficio e gli si ordinava la presentazione immediata dei registri relativi all'intero periodo della sua amministrazione (TRP, Atti 4, cc. 49v e 18v). Qualche giorno dopo, inoltre, veniva emesso un bando pubblico, per dare la possibilità a chiunque volesse accusare il Lobet, di presentare la sua richiesta ai Maestri Razionali per ottenere giustizia. (Idem, c.49v). I Maestri Razionali, disponendo che il luogotenente non lasciasse la città di Palermo e si presentasse in curia ad ogni loro convocazione (e a questo fine veniva prestata fideiussione in favore del Lobet da parte di alcuni personaggi di rilievo come Gispert Desfar, il conte Ingastonus de Moncada, e il mercante Simone de Risignano, (Idem, c. 95v) ripetutamente gli intimavano di presentare le informazioni richieste, essendo stata presentata fino a quel momento solo documentazione confusa e insufficiente, assegnandogli un termine perentorio, trascorso invano il quale sarebbe stata disposta la carcerazione (Idem, c.20r). Poiché alla scadenza dei termini probatori e difensivi, il Lobet non aveva provato la

Portulano, chiamato a rispondere, in qualità di responsabile dell'ufficio, di alcuni ammanchi di denaro riscontrati nei rendiconti dell'ufficio, dovuti all'indebita appropriazione del suo luogotenente, Matteo Pujades⁵⁹⁹.

Enrico de Vizula, del personale dell'ufficio della Conservatoria, era accusato presso i Maestri Razionali dal reggente dell'ufficio del furto di certi libri, e carcerato sotto la custodia del *porterio* Giovanni Vitali⁶⁰⁰

Una grave caso di frode ai danni della Regia Corte nel 1438 veniva affidato dal sovrano per la risoluzione al Maestro Razionale e giudice della *Magna Curia Rationum*, Adamo Asmundo ed Antonio Caramagna, Conservatore del Real Patrimonio.

Il processo delegato ai due commissari - che ricevevano pieni poteri nella trattazione della causa⁶⁰¹ e venivano autorizzati, qualora nel corso delle indagini fosse emersa la colpevolezza dell'indagato, a condannarlo seguendo la procedura *summarie et de plano* - verteva sull'accusa mossa dal Maestro Portulano, Gispert Desfar, ad Antonio Cachato, suo luogotenente, di frodi nei conti *administrationis extraordinariorum factis et ordinatis et positis coram Magistri Rationalibus et Conservatore per eundem Antonium* e si concludeva con una sentenza di condanna in contumacia nei confronti del Cachato⁶⁰².

sua innocenza riguardo alle accuse rivoltegli, il 26 novembre del 1443, con sentenza emessa *in pleno iudicio dicte Curie Racionum* presso la *salam terraneam regii Hospicii*, veniva condannato in quanto spergiuro a sei mesi continui e completi di carcere, da scontare in un castello a scelta del Viceré, oltre al risarcimento del danno con relativi interessi nei confronti della Regia Corte, qualora fosse stato riconosciuto spettarle. *Idem*, c.50v. Il Lobet, tuttavia, su ordine dei Maestri Razionali veniva liberato nel gennaio del 1444, in seguito ad un capitolo regio che disponeva anche il dissequestro dei suoi beni (*Idem*, c.21r) e tornava a ricoprire l'ufficio di luogotenente di Maestro Portulano.

⁵⁹⁹ TRP, LV 67, c. 62v. In merito cfr. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro*, p. 49.

⁶⁰⁰ (1446) TRP, Atti 7, c.111r.

⁶⁰¹ “*jubemus...audiatis et revideatis, examinetis et diligenter perquiratis et investigatis potissime si quas forte fraudes in dapnum nostre Curie...commississet vel aliquater perpetrasset ad quas reperiendas utamini omnibus et singulis rigoribus et favoribus opportunis etiam si opus fuerit torturis pariter et tormentis dantes et concedentes vobis in premissis et quolibet predictorum cum dependentibus emergentibus et connexis plenissime vices nostras ita et taliter quod nobilis dicti regni vicerex nec alter officialis in omnibus et singulis supradictis nullatenus se impediatur vel aliquatenus se intromictant.*”.

⁶⁰² *Provisum est per nos regios commissarios quod dictus Antonius condepnatur in una manu in unciis quinquaginta et tarenis sex ratione senupli interesse et dapni illati Regie Curie et ratione pene nonupli dictarum unciarum quinquaginta et tarenorum sex condepnatur in unciis quatringsenti una et tarenis XVIII reservata nihilominus pena corporali que ultra penam nonupli de iure possit infrigi in personam dicti Antonii ad quam propter eius fugam et abscentiam non fuerit condepnatus non obstante dicta eius abscentia fuga et continuata sententia condepnatoria in persona esset illusoria reservata etiam decisione reaccusationis propositae per magistrum portulanum de certis fraudibus de quibus Antonius idem eundem Magistrum Portulanum accusavit et aliis delictis commissis ut asseritur per eundem Antonium contra Regiam Curiam in dicto processu reaccusationis contentis et declaratis. Lecta, lata et pronunciata est presens sententia per dictos dominos commissarios dco Antonio requisito abscente et contumace ut constitit. Panormi 3° iulii secunde indicionis 1439*

La Curia, infine, trattava le controversie di natura fiscale in cui erano parte in causa ebrei⁶⁰³, e, in alcuni periodi, le cause tra i mercanti stranieri vertenti sui dazi amministrati dalle Secrezie e dai Portulani, fungendo essa da tribunale d'appello avverso le sentenze emesse dai Consoli delle nazioni⁶⁰⁴.

2. Le procedure giudiziarie utilizzate per la risoluzione delle controversie

L'attività giurisdizionale della *Magna Curia Rationum*, come osservato, veniva esercitata in tutte le controversie di natura fiscale. In questa materia la Curia era giudice esclusivo di primo grado, giudice di appello avverso le decisioni prese dai Secreti, dal Maestro Secreto⁶⁰⁵ e dal Maestro Portulano, nonché giudice di terzo grado nei procedimenti decisi in prima istanza dai Secreti e in appello dal Maestro Secreto⁶⁰⁶.

Durante il periodo alfonso, inoltre, i Maestri Razionali giudicavano in seconda istanza sulle sentenze pronunciate dalle Curie consolari delle diverse *nationes*, nelle

presentibus pro testibus magnifico domino Iaymo de Paruta, nobili Bertino de Renaldo, notario Honofrio de Tucti Sancti, Rodorico De Prades, Iohannecto de Turribus, Bernardo de Rinaldo, Petro Cziczu et quampluribus aliis et presente Paulo Pullastra procuratore dicti Antonii et predictam sententiam audiente. TRP, Atti 2, c.6r-7r.

⁶⁰³ La *Magna Curia Rationum* giudicava, tanto in primo grado quanto in appello, le cause di natura tributaria che sorgevano tra ebrei oppure tra ebrei e cristiani. Nel 1439 i Maestri Razionali terminavano il processo loro devoluto *per viam appellacionis*, tra il fisico, maestro Salamone de Lu Presti e i protti della giudecca di Catania, accusati di aver tassato il fisico oltre le sue possibilità finanziarie. TRP, Atti 2, c.2r-3r. Nel 1441, previa relazione al Viceré, la Curia, nell'ambito del giudizio in primo grado instaurato da Pietro de Ligorio, procuratore della figlia Becta, detentrica del possesso della gabella della *gizia*, contro la giudecca di Monte San Giuliano, condannava quest'ultima al pagamento annuale di otto onze e mezza a Becta. *idem*, c. 24r. Il Maestro Secreto, Giovanni Abbatellis, nel 1450, in seguito al contrasto sorto con i protti della giudecca di Marsala circa la giurisdizione della giudecca di quella terra, decideva di proseguire la contesa in giudizio e *fari sententialiter terminari* la causa dalla *Magna Curia Rationum*. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 13, c.32rv.

⁶⁰⁴ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, p. 88.

⁶⁰⁵ Sin dall'epoca sveva, i Secreti o il Maestro Secreto, a seconda del periodo, identificabili con i Camerari provinciali, avevano competenze esclusivamente civilistiche nel settore amministrativo e fiscale. Essi, *pro sua iurisdictione*, avevano, competenza surrogatoria ed integratrice delle attribuzioni dei Baiuli nelle cause tra i Baiuli e i gabelloti, o con i privati, e competenza in primo grado nelle cause fra ufficiali territoriali sottoposti; inoltre, si occupavano della risoluzione in appello delle cause loro devolute dai Baiuli; (*de causis civilibus tantum, praeterquam de feudalibus, pro sua iurisdictione, ad requisitionem Bajulorum, vel in defectu ipsorum tantum posse cognoscere, et ipsas rationabiliter definire causas, quas inter Bajulos et cabellotos suae jurisdictioni subjectos oriri saepe contingit, ipsas audiri volumus, et sententialiter terminari. Appellationes etiam, quas in civilibus in praesentia Bajulorum a sententiis iudicum ordine iudicario cognoscentium, Constitutiones*, I, tit. 60, p. 61.). I Secreti erano pure competenti in materia di questioni che vedevano parte il Fisco (C. I, tit. 63, *De quaestionibus inter fiscum et privatos movendis*). Le trasformazioni subite dall'ufficio nel corso del tempo non incisero sul piano sostanziale sulle funzioni fondamentali dell'istituto.

⁶⁰⁶ TRP, NP, *Lettere Citatoriali* 172, c. 65rv; TRP, Atti 12, c. 45v.

controversie tra mercanti stranieri relative alle imposte indirette gestite dalle Secrezie e dai Portulani⁶⁰⁷.

Alla *Magna Curia Rationum*, comunque, trattandosi dell'organo supremo in materia finanziaria, si poteva adire *per viam saltus*, rinunciando agli intermedi gradi di giudizio, con risparmio di tempo e denaro⁶⁰⁸.

I procedimenti di primo grado su cui la Curia era chiamata a decidere venivano ordinariamente incardinati direttamente dalla parte attrice, in alcuni casi, tuttavia, potevano essere inoltrati dal Viceré o dai Secreti e Vicesecreti, e dai Portulani, che li ricevevano in prima istanza, o perché indirizzati al primo con supplica, o, ancora, nel caso vi fossero ragioni di opportunità o situazioni di conflitto di interesse⁶⁰⁹.

Allo scopo di ridurre la mole del contenzioso che le veniva sottoposto, nonché per sgravare le parti da spese e oneri eccessivi, nelle cause di modesta entità la Curia usava affidare tali procedimenti a singoli Maestri Razionali o a notai *in loco*, con delega di decidere, emettere sentenza e procedere all'esecuzione della sentenza⁶¹⁰.

Il procedimento davanti alla Curia seguiva le regole definite dalla normativa sveva e, successivamente, dal *Ritus* alfonsino. Gli atti preliminari al procedimento, non disciplinati direttamente dal *Ritus*, erano stabiliti dalla normativa fridericiana e prevedevano, in via ordinaria, l'*oblatio libelli*, che nei giudizi civili specificava la

⁶⁰⁷ Dalla documentazione, tuttavia, sono ricavabili solo pochi esempi di tali procedimenti. Uno di essi concerne una controversia tra un mercante veneziano, Aloysio Thomasini, e uno di origine catalana, *commorante* in Siracusa, Antonio Pasquali, sul pagamento di certi diritti di tratta. La causa era stata trattata in prima istanza in *Curia consulis venetorum* di Siracusa, da un consiglio di nove mercanti, *degentium* nella città, concorrenti alla decisione con il console, Calcerano de Mumpalau, e, successivamente, devoluta alla Curia dei Maestri Razionali *per viam querele*, che emanava la sentenza nel settembre del 1454. TRP, Atti 14, c. 40v-41r. Sull'appello avverso le sentenze dei consoli delle nazioni, come disciplinato dal *Ritus* alfonsino, cfr. Alfonso cap. CLXXXVII (in Testa, *Capitula*, I, p.268). Inoltre, sui fori mercantili, e in particolare, sulla giurisdizione consolare cfr. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, pp. 129-131.

⁶⁰⁸ Esempi di procedimenti *per saltum* sono quelli contenuti in *Atti* 3, c. 32rv, in cui il Credenziere della Secrezia di Palermo denuncia Francesco Morosini, procuratore di Aloisio Bembo, *patronus* di alcune galee venete, per l'immissione fraudolenta di pelli di martora, direttamente innanzi i Maestri Razionali, evitando il procedimento di fronte la Curia della Secrezia; ancora, *Atti* 4, c. 56v, la controversia sulla *peticio* di undici onze, intercorsa tra Michele Dubita, procuratore di Alfonso de Cardinis, possessore della gabella *focolariorum et animalium* di Piazza, e Bernardo Burrano, precedente gabelloto, veniva portata *per saltum* ai Maestri Razionali, anziché alla Corte della Secrezia.

⁶⁰⁹ Un esempio di causa devoluta dal Viceré, tra molti di simile tenore, si rinviene in *Atti* 1, c. 42r, in cui era chiesto di decidere quale, tra due creditori della Regia Corte, avesse diritto di precedenza nella soddisfazione del proprio credito. Un esempio di trasferimento di competenza da parte di un ufficiale inferiore si trova in TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 12, cc. 29v-30r., in cui il Secreto di Messina, Andrea Staiti, devolveva alla Curia un giudizio di competenza del proprio ufficio, che lo vedeva personalmente coinvolto come parte in causa, nella qualità di Console dei Ragusei in Messina. La causa, vertente sul diritto all'esenzione dal pagamento della *statia* o *stadera*, veniva assegnata al Maestro Razionale Corrado Spatafora, che si trovava in loco, per evitare al Secreto, in evidente conflitto di interessi, di decidere una causa che avrebbe dovuto difendere.

⁶¹⁰ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 815, cc 6r-7r.

actionis qualitatis. La prassi in uso innanzi la *Magna Curia Rationum*, tuttavia - come è stato constatato avvenisse già nel Trecento, nei procedimenti trattati dal tribunale civile di Palermo, la Corte Pretoriana⁶¹¹ - era quella di iniziare il procedimento direttamente con una *peticio*, omettendo del tutto l'atto di libello, la quale con ogni probabilità era una richiesta formulata oralmente dall'attore e menzionata negli atti della Curia, fino alla stesura della sentenza⁶¹².

La *peticio* era l'atto prodromico al procedimento, cui seguiva la *citatio* del convenuto. Sulla base della ricevuta *peticio*, la *Magna Curia Rationum* procedeva alla citazione in giudizio del convenuto seguendo due distinte modalità. La prima contemplava la consegna diretta della citazione tramite un *portarius* della Corte, ed era limitata al caso in cui il convenuto si trovasse nella città di Palermo o nel territorio di sua giurisdizione; la seconda, che costituiva la forma più utilizzata dalla Curia, riguardava invece le citazioni dirette a soggetti che si trovavano fuori dalla città e prevedeva l'invio di una *lictera citatoria* agli organi periferici competenti - Baiuli, Vicesecreti, Capitani - in forma di mandato, contenente l'oggetto della citazione, la *peticio* attorea, con l'ordine di citare il convenuto e l'intimazione a farlo comparire in giudizio⁶¹³. La normativa alfonsina prevedeva un termine di validità delle *licterae citatoriae*, fissato in quaranta giorni. Dall'esame dei documenti, tuttavia, risulta che tali *licterae* fissassero termini diversi a seconda della distanza del luogo di citazione, che difficilmente superavano i quindici giorni⁶¹⁴.

Alla *lictera citatoria* doveva avere seguito una *lictera responsales* da parte dell'organo adito, nella quale veniva comunicato l'esito della citazione.

⁶¹¹ Cfr. Pasciuta, *In regia curia*, p. 252.

⁶¹² La menzione del *libello* è, tuttavia, presente in due atti della Corte relativi a procedimenti promossi dal *Procurator regii fisci*. Il primo, dell'ottobre del 1443, riguarda un procedimento *per viam syndicatus* condotto nei confronti del luogotenente del Maestro Portulano, *denunciato et inquisito iuxta capitulum regium ad petitionem Procurator fisci de nonnullis fraudibus et culpis per eum, ut asseritur, commissis in dicto officio locumtenentis et aliis in libello dicte denunciacionis et inquisitionis continendis*. TRP, Atti 4, c.95v. Il secondo, dell'agosto 1444 - nella specie una dichiarazione di contumacia conseguente alla citazione in giudizio a richiesta del Procuratore del fisco del conte di Modica - riguardava la richiesta di certi diritti dovuti alla Regia Corte per le estrazioni di frumento effettuate dal conte dal caricatore di Pozzallo *et petitionis aliorum continendorum in libello predicti Procuratoris regii fisci*. TRP, Atti 4, c.167r.

⁶¹³ La citazione oltre che *per nuncium* (o volgarmente *portarium*) e per *licteram citatoriam* poteva avvenire per bando o proclama pubblico, quando i convenuti da citare erano tanti. Cfr. Genuardi, *La procedura civile in Sicilia dall'epoca normanna al 1446*, pp. 25-26.

⁶¹⁴ Cfr. Alfonso, cap. XCVI, in Testa, *Capitula*, I, p. 241. Le registrazioni delle *licterae citatoriae* inviate dalla Curia sono contenute nei *Quaterni Licterarum* dell'ufficio, o *Lettere Patrimoniali*, attuale denominazione della Serie costituita da tali registri. Cfr. *supra* cap. II, par. 2 d), pp. 89-90. Per un esempio di *lictera citatoria* si rimanda all'appendice al capitolo IV.1, p. 240.

L'attore, nel caso la citazione fosse rivolta ad un minore privo di tutore legittimo o ad un soggetto da lungo tempo assente dal regno, poteva chiedere alla Curia la nomina di un tutore o curatore che ne assumesse la rappresentanza in giudizio. In questi casi solitamente la Corte con un decreto nominava curatore o tutore un *portarius*⁶¹⁵.

I termini fissati per la presentazione in giudizio erano quelli che doveva rispettare il convenuto a pena di dichiarazione della propria contumacia. Alla contumacia seguivano diversi effetti giuridici, quali la *missio in possessionem* dell'attore sul bene oggetto della controversia, oppure su beni del convenuto o somme che equivalessero al danno subito, in base alla natura dell'azione⁶¹⁶.

Nel caso vi fosse la necessità di chiamare un terzo in causa, la procedura utilizzata era quella della *laudatio auctoris*. Nelle cause innanzi la *Magna Curia Rationum*, in ragione della specifica competenza per materia, la chiamata di un terzo in giudizio avveniva generalmente da parte del convenuto che sosteneva di essere garantito da altri per le obbligazioni di natura fiscale sorte a causa di negozi giuridici in precedenza stipulati. Con la *laudatio auctoris* il convenuto trasferiva su un terzo soggetto la propria posizione processuale, sgravandosi del rischio di essere condannato al momento della sentenza.

Lo strumento processuale della *laudatio auctoris* era abbastanza diffuso, perché non era infrequente la presenza di clausole di garanzia inserite all'interno di contratti o negozi stipulati tra le parti, che trasferivano su una delle parti il pagamento dell'imposta e la relativa responsabilità nei confronti del fisco.

Lo strumento era duttile a sufficienza, tuttavia, da consentire al convenuto di difendersi in giudizio chiamando in causa lo stesso fisco a garanzia del proprio diritto.

Per esempio, in un procedimento che lo vedeva opposto all'*Universitas* di Palermo sul possesso di alcune gabelle, Bartolomeo de Magistro Antonio, a cui le gabelle

⁶¹⁵ Ad esempio, i Maestri Razionali su richiesta di Symone de Rosignano, il quale intendeva promuovere esecuzione sui beni di Antonio Olczina suo debitore, assente dal regno, nominavano curatore *eidem magnifico debitori absentis a regno et in longa absentia constituto ad hanc causam*, Giovanni Vitali, detto Passacantando, *portarius* della Corte. TRP, Atti 4, c.128r. Invece, su richiesta di Antonio Caruso, che non poteva procedere nell'esecuzione sui beni del defunto Ruggero Salamone a causa della morte del tutore legittimo degli eredi rimasti senza alcun tutore, la Corte nominava loro curatore Gandolfo de Bonura, *serviens* della Gran Corte, affinché l'esecuzione potesse sortire effetto. TRP, Atti 4, c.126v.

⁶¹⁶ Sulla base del Capitolo XCVII del *Ritus* di Alfonso, l'attore, in caso di azione reale, sarebbe stato immesso nel possesso della *res petita*. In caso, invece, di azione personale, si sarebbe proceduto sui beni o sull'equivalente del danno subito. In generale, sulla contumacia cfr. Cortese, *Contumacia (diritto intermedio)* in Enciclopedia del Diritto, *ad vocem*.

erano state vendute dal sovrano con l'impegno solenne di difenderlo, garantirlo e liberarlo *ab omnibus et singulis personis calupniantibus et molestantibus et de evicione teneri et in causa molestacionis promiserit omnem questionem, litigium et contraversiam in et super se subscipere*, chiamava come terzi in causa l'Avvocato fiscale e il Procuratore fiscale al fine di assumere su di sé l'onere della difesa⁶¹⁷.

a) Svolgimento del processo

I modi di procedere innanzi la *Magna Curia Rationum* erano diversi a seconda dell'entità delle cause o degli specifici rimedi che l'attore intendeva ottenere dalla Corte.

Le procedure in uso non erano diverse da quelle utilizzate nelle altre corti giudiziarie ed erano state oggetto di riordino da parte di Alfonso nel 1446, con l'emanazione dei capitoli del *Ritus Magnae Regiae Curiae et totius regni Siciliae Curiarum*, il quale si basava sul precedente *Novus Ritus magne curie servatur in execucionibus debitorum de quibus instrumenta publica producuntur*⁶¹⁸, introdotto da Federico III nel 1322, oltre che sui riti in uso nelle diverse corti giudiziarie siciliane. Il *Ritus* di Alfonso, quindi, più che introdurre vere innovazioni alle procedure, mirava al riordino del sistema giudiziario, accorpando le varie norme in uso nei tribunali e dando un'interpretazione nuova alle antiche norme di Federico III. Coerentemente, dall'esame degli atti procedimentali custoditi negli archivi della Curia, appare non esservi soluzione di continuità nel periodo precedente e successivo l'entrata in vigore del *Ritus*, in ordine alle procedure in uso presso la *Magna Curia Rationum*.

Secondo il *Ritus*: *In magna Curia quinque modis principaliter procedi consuevit: via scilicet executiva, per modum cedule; summarie; ordinarie; et via informationis*⁶¹⁹.

L'esame della documentazione giudiziaria relativa alla *Magna Curia Rationum* ci consente di affermare che la maggior parte dei procedimenti da questa decisi fossero procedimenti sommari o, come risulta indicato nelle sentenze, *de facto*. Il tipo di controversie di competenza della Corte, infatti, si prestava facilmente all'impiego dei vari procedimenti abbreviati.

⁶¹⁷ TRP, Atti 11, c. 136r-137r.

⁶¹⁸ Cfr. De Vio, *Foelicis et fidelissima Urbis*, p. 85.

⁶¹⁹ Alfonso, cap. XCIX, in Testa, *Capitula*, I, p. 241.

I giudizi per via esecutiva, per cedola e per via di informazione, d'altra parte, erano tutti speciali procedimenti sommari, caratterizzati dall'abbreviazione dei termini e procedure più snelle rispetto a quanto previsto nel modello ordinario.

Il procedimento per via esecutiva era il rimedio utilizzabile dal creditore che potesse provare il proprio credito fin da subito davanti al giudice. Era la stessa norma a chiarire quali fossero i crediti dotati di certezza tale da fare accedere al procedimento esecutivo. I crediti derivanti da scrittura notarile, quelli derivanti da contratto di mutuo, di comodato, di accomandita, dai contratti di vendita di beni immobili e mobili, dai contratti di società; ancora, i crediti risultanti dagli inventari dei tutori e i curatori nelle tutele dei pupilli, adolescenti, furiosi, prodighi, ospedali e Chiese; i crediti derivanti da testamento e da codicilli; quelli derivanti da contratti dotali; i crediti risultanti da cambiale; le obbligazioni a pagare fatte per mezzo di un banchiere; i crediti risultanti dalle scritture bancarie; i contratti per cui era prevista l'*executio brevis manu*⁶²⁰.

Il procedimento per via esecutiva era utilizzato, altresì, per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e di quelle provvisoriamente esecutive.

In questo procedimento il creditore citava il debitore a comparire davanti al giudice. Anche in assenza del debitore, in sua contumacia, il giudice, dopo aver controllato il titolo fonte del credito, emanava una cedola di primo decreto con cui immetteva il creditore nei beni del debitore, per un valore pari al doppio del credito.

Nello stesso decreto il giudice disponeva la prestazione di una fideiussione del valore corrispondente da parte del creditore, al fine di tutelare i diritti del debitore nel caso di credito inesistente o inesigibile⁶²¹.

La cedola di primo decreto veniva emessa in duplice copia nel caso di debiti superiori alle cinque onze. Una copia andava notificata al debitore e l'altra veniva registrata negli atti della Curia. Nelle cause per debiti inferiori alle cinque onze non occorreva la seconda copia, essendo sufficiente la *notatio apud acta*⁶²².

Decorso il termine di quindici giorni dall'immissione nel possesso dei beni del debitore, la Curia procedeva alla *distractio* dei beni, con vendita dei beni per bando pubblico⁶²³.

⁶²⁰ Alfonso, cap. CI, CII e CXIV, in Testa, *Capitula*, I, pp. 242 e 246.

⁶²¹ Alfonso, cap. CI, in Testa, *Capitula*, I, p. 242.

⁶²² Alfonso, cap. CXII, in Testa, *Capitula*, I, pp. 245-46.

⁶²³ Alfonso, cap. CI, in Testa, *Capitula*, I, p. 242.

Prima della vendita dei beni al debitore era consentito di pagare il debito e le spese di esecuzione, in contanti o con offerta reale, con diritto di ripetere i propri beni⁶²⁴.

Il rimedio dato al debitore per difendersi da procedimenti esecutivi non sorretti dal diritto era quello dell'opposizione.

L'atto di opposizione del debitore aveva l'effetto di sospendere il procedimento esecutivo messo in moto dal creditore, dando inizio a un diverso procedimento di tipo oppositorio.

In caso di opposizione del debitore, il creditore aveva l'obbligo, a pena di revoca dell'immissione in possesso e il risarcimento delle spese legali, di inviare un procuratore in giudizio *ad respondendum debitori suo*⁶²⁵.

Nel corso del procedimento oppositorio entrambe le parti erano chiamate a dimostrare i fatti dedotti in giudizio. Il giudice, in questi casi, poteva concedere un termine dilatorio *ad probandum intentionem*⁶²⁶.

Qualora, al termine del procedimento di opposizione, il creditore fosse stato soccombente, il debitore aveva diritto al risarcimento del doppio di quanto richiesto⁶²⁷.

La sentenza emessa a seguito di opposizione era appellabile da entrambe le parti.

In pendenza di appello, comunque, al debitore soccombente era data la possibilità di estinguere il debito, pagando il debito e le spese d'esecuzione.

In caso di appello era richiesta fideiussione del doppio del valore del debito originario, oltre gli interessi⁶²⁸.

In caso di definitiva soccombenza del debitore, il creditore aveva diritto di procedere all'esecuzione in precedenza sospesa. Egli poteva soddisfarsi attraverso il pagamento della garanzia fideiussoria o attraverso la vendita dei beni del debitore.

La vendita dei beni, preceduta dal pignoramento, avveniva solitamente *per publica auctoritate*. Oggetto di pignoramento erano in primo luogo i beni mobili. Nel caso questi ultimi mancassero o fossero insufficienti, si poteva procedere sui beni immobili⁶²⁹.

La vendita avveniva sulla base di un decreto del giudice dell'esecuzione, che ne disponeva la subastazione.

⁶²⁴ Alfonso, cap. CXX, in Testa, *Capitula*, I, p. 249.

⁶²⁵ Alfonso, cap. CVI, in Testa, *Capitula*, I, p. 243.

⁶²⁶ Alfonso, cap. CVII, in Testa, *Capitula*, I, p. 244.

⁶²⁷ Alfonso, cap. CIV, in Testa, *Capitula*, I, p. 243.

⁶²⁸ Alfonso, cap. CIV e CXVI, in Testa, *Capitula*, I, pp. 243 e 247.

⁶²⁹ Cfr. Genuardi, *La procedura civile*, pp. 72-73.

Al debitore veniva offerta la possibilità di estinguere il debito e redimere il bene pignorato, pagando la somma corrispondente all'offerta maggiore avuta nell'asta. Al debitore, inoltre, veniva concesso un ulteriore termine, di quindici giorni per i beni mobili e di quattro mesi per gli immobili, per riscattare il bene venduto⁶³⁰.

Al fine di meglio ricostruire le varie tappe del procedimento esecutivo, insieme alla sua eventuale opposizione, innanzi alla *Magna Curia Rationum*, si è cercato di effettuare la ricostruzione di alcuni singoli procedimenti, partendo dall'esame dei vari atti del procedimento registrati all'interno dei registri della Curia.

I Maestri Razionali su richiesta di Andrea Navarro, collettore dei diritti di decima e tarì spettanti alla Regia Corte, il 2 dicembre del 1448 emettevano una cedola di primo decreto, immettendolo contestualmente nel possesso di certi beni della nobildonna Margherita e del marito, Giliberto La Grua *alias* de Castagna, nei cui confronti veniva esercitata esecuzione secondo il Rito alfonsino⁶³¹. I convenuti si opponevano all'esecuzione instaurando una *quaestio oppositoria* e convenendo il Navarro, rappresentato in giudizio dal Procuratore del regio fisco, sulla *peticio retractacionis et annullacionis execucionis*. Su richiesta degli opposenti, di presentare dei testimoni a Messina e suo distretto, il 2 gennaio 1449 i Maestri Razionali ordinavano al commissario Giovanni de Alfino di recarsi *in loco* ed escutere i 40 testimoni, tra cui gli stessi convenuti, sui capitoli inviati dalla Corte⁶³². Il 3 gennaio 1449 la Curia procedeva alla *puplicacio*, seguita il 16 gennaio dalla *conclusio*⁶³³. Infine, il 7 febbraio 1449 i Maestri Razionali emettevano la sentenza, in contumacia delle parti, confermando l'esecuzione nei confronti degli opposenti⁶³⁴.

Un altro esempio di procedimento sommario *per viam executionis* con conseguente opposizione è costituito dalla causa tra il Procuratore del regio fisco e il *nobilis* Bernardo Requisens sulla *peticio* dei diritti di decima e tarì dovuti da Bernardo in ragione dell'alienazione del castello e della giudecca di Sciacca.

⁶³⁰ Alfonso, cap. CXII e CXIII, in Testa, *Capitula*, I, p. 245-246.

⁶³¹ I beni in questione erano il Casale di Bavuso con gli annessi diritti, territori, pertinenze e giurisdizioni. La cedola di primo decreto veniva registrata negli atti della Curia il 12 dicembre 1448. TRP, Atti 8, c.95v. Il 4 dicembre dello stesso anno, la Curia dava ordine ad un *porterius* di recarsi presso Margherita per consegnarle personalmente la cedola di primo decreto, ed effettuata la consegna di fare relazione al maestro notaio della Curia *cum effectu ut eamdem cedulam rite valeat in actis dicte magne curie registrare*. TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c.13r.

⁶³² TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c.14r.

⁶³³ TRP, Atti 8, cc. 2r e 18v.

⁶³⁴ TRP, Atti 8, cc. 54v-55r.

Il 2 ottobre del 1451 i Maestri Razionali, a richiesta del Procuratore del regio fisco, basandosi sul contratto di vendita e di una sentenza interlocutoria emessa contro il Requisens dalla Gran Corte, decretavano l'immissione del Procuratore nei beni del Requisens, assegnandogli il termine di quindici giorni per pagare il debito o dare eventuale prova dell'avvenuta soluzione, o ancora presentare *alias legitimas excepciones*⁶³⁵. Il Requisens si opponeva all'esecuzione e il 10 dicembre avveniva la *publicacio* sul termine di quindici giorni concessogli dalla Curia nella cedola emessa ad istanza del Procuratore del regio fisco. Seguendo l'ordine delle registrazioni di cui disponiamo, alla *publicacio* seguiva, il 17 dicembre 1451, la *conclusio*, che tuttavia veniva *recisa* il 22 gennaio del 1452 con l'assegnazione al debitore di un termine di quattro giorni *ad reprobandum*, sul quale era fatta *publicacio* il successivo 2 marzo. Il 3 marzo si arrivava alla *conclusio* nella causa, sebbene venisse anche in questo caso *recisa*, su mandato del giudice della Curia, a richiesta del Procuratore del regio fisco *volentes producere testes suos* alla presenza del procuratore del Requisens. Una nuova *publicacio in questione* avveniva l'11 marzo, cui seguiva cinque giorni dopo la *conclusio de communi parcium voluntate et renunciatum hinc inde*⁶³⁶. Non disponiamo della sentenza definitiva del giudizio⁶³⁷.

⁶³⁵ TRP, Atti 11, c. 135rv.

⁶³⁶ TRP, Atti 11, cc. 7r, 33r e 33v, 48v e 49r.

⁶³⁷ La documentazione processuale presenta numerosi casi di esecuzioni promosse attraverso l'esercizio della procedura prevista dal *Novus Ritus* di Federico III. Tuttavia, a causa della lacunosità del materiale, raramente è possibile ricostruire tutte le fasi dei procedimenti. Ne riportiamo sinteticamente alcuni esempi. Simone di Risignano che vantava un credito nei confronti di Antonio Olzina esercitava nei suoi confronti il *Novus ritus* che *ex cedula* di primo decreto, rilasciata dai Maestri Razionali il 16 settembre 1429, sortiva effetto sulla tonnara di Termini in possesso del debitore. Messa all'asta la tonnara e bandita più volte, secondo la procedura, nonostante il curatore dell'asta ne avesse ribassato la stima, non vi erano state offerte per cui il creditore, interpellato il debitore che dichiarava di non poter riscattare il bene, aveva fatto istanza per aggiudicarsela, detraendo dalla stima la somma del credito e pagando le spese effettuate per la stima e l'esecuzione. Ammessa la richiesta, i Maestri Razionali, osservando le dovute formalità, vendevano e aggiudicavano *ex secundo decreto* la tonnara al Risignano il 16 dicembre 1429. TRP, Atti 1, cc. 6r-7r. Guglielmo Lombardo, tutore degli eredi di Ruggero Salamone, si opponeva all'esecuzione promossa nel novembre del 1443 da Antonio Caruso attraverso l'esercizio del *Novus ritus* sui beni del defunto, in virtù di un contratto pubblico. Il 5 dicembre, presta fideiussione di pagamento per i minori. Il 19 dicembre viene fatta l'*apertura testium*; il 13 gennaio 1444 segue la *publicacio* sul termine *prime restitutionis* concesso ai minori, seguita, il 25 dello stesso mese, dalla *publicacio* sul termine *secunde restitutionis*, a favore degli stessi minori. Il 31 gennaio è registrata la *publicacio* sul termine reprobatorio a favore di Guglielmo Lombardo, il 10 e il 14 febbraio, rispettivamente, la *publicacio* sul termine perentorio e quella sul termine restitutorio concesso ancora al Lombardo e, infine, il 27 dello stesso mese la *publicacio* su un nuovo termine restitutorio a Guglielmo Lombardo. La causa si chiude il 13 marzo con l'emanazione della sentenza da parte dei Maestri Razionali *in pleno consilio*, che decreta la prosecuzione dell'esecuzione sui beni del Salamone, in favore del Caruso. TRP, Atti 4, cc. 24v, 32v, 33r, 54v e 126v. Ancora, Antonio Castelli procede all'esecuzione nei confronti degli eredi di Filippo Viperano, e poiché questi, fatti citare a richiesta del castelli non si

Il procedimento *per cedula* era caratterizzato da una fase sommaria, che poteva esaurire la controversia in modo abbastanza rapido, e da una, eventuale, che lo faceva sfociare in un procedimento ordinario.

Il procedimento era utilizzato in tutti quei casi in cui non era possibile esperire il procedimento per via esecutiva, pur sussistendone i presupposti di fatto, o in caso di confessione giudiziale del debitore⁶³⁸.

In questi casi il creditore, con capitoli, si rivolgeva alla Curia per ottenere una cedola, nella quale venivano narrati i fatti di causa. A garanzia del contraddittorio, il convenuto doveva essere citato e interrogato dal giudice. La cedola, emanata dalla Curia dopo un esame sommario dei fatti, veniva notificata alle parti con la previsione dei termini entro cui sollevare eventuali eccezioni⁶³⁹.

La sommarietà del procedimento consisteva nella natura della cedola emanata dalla Curia che aveva valore di sentenza e di cosa giudicata, nel caso fossero decorsi inutilmente i termini per le eventuali eccezioni.

Nel caso fossero presentate prove contrarie o eccezioni entro i termini previsti, il procedimento sarebbe continuato davanti al giudice nei modi e tempi ordinari. Le parti portavano in giudizio le proprie *alligationes* personalmente o per mezzo del proprio avvocato e la Corte decideva una volta esaurita la fase istruttoria con una nuova cedola, *purificatoria* della prima, che aveva valore di sentenza appellabile nei modi ordinari.

Un esempio di procedimento esecutivo sommario esercitato *per viam cedule* è costituito dalla controversia tra il Procuratore del fisco regio e il conte di Modica, Giovanni Bernardo Cabrera, come procuratore della moglie Violante de Prades, sulla *peticio* dei diritti di decima e tarì dovuti dalla nobildonna, *hereditario nomine*, per la vendita del castello di Mussomeli *cum habitacionibus et iuribus suis* fatta dal padre, il defunto conte di Prades.

erano presentati davanti alla Corte dei Maestri Razionali, il 19 agosto del 1452 viene emesso il primo decreto con il quale i Maestri Razionali condannano a pagare i debitori, assegnando loro un termine di quindici giorni per opporsi all'esecuzione. Segue il successivo 21 agosto il mandato di esecuzione di immissione nel possesso dei beni dei debitori. TRP, Atti 11, cc. 72v e 94r.

⁶³⁸ Poteva accadere, infatti, che il debito risultasse da negozio notarile o da sentenza, ma che fossero passati più di dieci anni dalla stipulazione del negozio o più di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, termini entro cui era ammesso procedersi per via esecutiva. In questi casi era ammesso il procedimento *per cedula*, come disposto dal Cap. CXXXII del *Ritus* alfonsino (Testa, *Capitula*, I, p. 251).

⁶³⁹ La formula inserita nel corpo della cedula era la seguente: *Cum quis teneatur, et pluries fuerit et sit requisitus; idcirca Magna Curia providit et determinavit quod nisi probet exceptiones et defensiones suas infra quindecim dies, quod solver debeat*. Ivi.

Non potendosi procedere *per viam executionis brevi mani iuxta ritum dicte Curie in talibus observatur, quia elapsum est decennium*, la Curia, il 30 ottobre del 1450, ammessa la richiesta del Procuratore del regio fisco, che appariva fondata in quanto basata sul contratto della vendita, stabiliva che il conte, qualora entro un termine di quindici giorni dall'emissione della cedola non avesse provato l'avvenuta soluzione della somma dovuta alla Regia Corte *vel de aliis iuribus suis excludentibus dictam petitionem*, fosse condannato al pagamento⁶⁴⁰. All'assegnazione del termine, seguivano, il 17 novembre, la *publicacio*⁶⁴¹ e, due giorni dopo, la concessione al conte di un termine di quattro giorni *ex causa prime restitutionis*⁶⁴².

La questione si concludeva con l'emissione della sentenza l'8 agosto del 1451, e la condanna del conte al pagamento dei diritti alla Regia Corte⁶⁴³.

Agiva *per cedulam*, nel marzo del 1453, anche il notaio Nicola de Leofante, detentore degli *iura relevii* dovuti alla Regia Corte, nei confronti di Raimondo de Sancta Pau.

La *peticio* riguardava il pagamento dello *ius relevii* per tutte le terre, castelli e feudi che il Santa Pau aveva ereditato *ex linea transversali* alla morte del fratello Ughetto. I Maestri Razionali, al termine del procedimento nel quale il convenuto aveva opposto le sue *exceptiones, habito voto* dei giudici della Gran Corte, deputati alla risoluzione della causa in qualità di giudici della *Magna Curia Rationum*, per l'assenza del giudice ordinario della Curia, disponevano che *cedula purificetur* e che il convenuto, cioè Raimondo de Sancta Pau, fosse condannato al pagamento della somma cui ammontavano i diritti di relevio⁶⁴⁴.

⁶⁴⁰ Lo stesso termine veniva inoltre concesso al Procuratore del fisco *nomine Regie Curie ad faciendum supplendum si qua sibi desunt in causa predicta*. TRP, Atti 10, cc.120r-121r.

⁶⁴¹ TRP, Atti 10, c. 121r.

⁶⁴² La *publicacio* sul termine restitutorio avveniva il 12 dicembre 1450. TRP, Atti 10, c. 31r.

⁶⁴³ TRP Atti, 10, c. 71r. L'emissione della sentenza, seguiva, la dichiarazione di contumacia dei procuratori del conte del 26 marzo 1451, citati a richiesta del Procuratore del fisco *super petitione seu executione facienda* e non presentatisi. Idem, c. 65rv.

⁶⁴⁴ La Curia assegnava al Santa Pau, il 20 marzo 1453, un termine perentorio di quattro giorni, cui, il 20 aprile, seguiva la *publicacio in questione*. Il 24 maggio Raimondo Santa Pau riceveva un nuovo termine *ad reprobandum* di quattro giorni, seguito il 29 dello stesso mese dalla *publicacio* sul termine. Infine il 1 giugno, la Corte assegnava a Nicola de Leofante un termine di quattro giorni *ad reprobandum*. Il 12 giugno si arrivava alla *conclusio*, su mandato di Pietro Berlione e Francesco Rizzo, giudici della Gran Corte, *ex quo omnia sunt adimpleta*. La sentenza veniva emessa il 31 agosto 1453. TRP Atti, 12, cc. 1rv, 2r, 21v, 32r, 50v-51v. Costituiscono altri esempi di procedimenti *per cedulam* le cause vertenti tra il Procuratore del regio fisco e il visconte di Gagliano, Sancio Ruiz de Lihori (settembre 1444- gennaio 1445) sulla corresponsione del diritto di *medietatis tarenii* al collettore della decima e tari, dovuto dal visconte per l'aggiudicazione della terra e castello di Chiamonte (TRP, Atti 5, cc. 15r, 13r, 19r e 31r); e tra questi e il conte di Caltanissetta, Raimondo de Montecateno, sul pagamento al collettore della decima e tari dei diritti di decima dovuti dal conte

Ai procedimenti appena visti, che erano comunque sommari in quanto caratterizzati dall'eliminazione di fasi del giudizio previste, invece, nel rito ordinario, il *Ritus* alfonsino affiancava un procedimento a sé stante, definito sommario dalla stessa norma.

Tale procedimento, che snellisce il procedimento ordinario eliminando alcuni atti e prescrizioni alle parti, secondo il *Ritus* di Alfonso, era applicabile alle cause civili di valore inferiore alle cinque onze e a quelle commerciali di valore inferiore alle dieci; in tutte le questioni incidentali *ubi procedebatur ad litis ingressum*; nelle cause di alimenti; nelle cause possessorie; nelle cause in cui fosse in contestazione la nomina a un ufficio; nei conflitti di giurisdizione tra ufficiali regi; nelle cause relative a servitù reali e personali; nelle cause in cui fossero in contestazione diritti di prelazione; nelle cause promosse dal debitore contro il creditore, il quale aveva già ottenuto soddisfazione del proprio credito; nelle cause di stato e di filiazione; nelle cause relative a salari o mercedi; nelle cause tra mercanti; nelle cause dotali in cui si era in presenza di dote promessa *sine scriptura*; nelle cause relative all'amministrazione dei redditi nelle tutele, procure, gestioni di affari, quando il valore non eccedesse le venti onze; nelle cause in cui erano parte i poveri, le chiese, gli ospedali, i pupilli e le vedove⁶⁴⁵.

Esaminando le diverse tipologie di cause per cui era esperibile il procedimento sommario, appare chiaro che in realtà il *Ritus* alfonsino abbia messo ordine in un sistema preesistente e utilizzato di frequente nelle prassi dei tribunali.

Il procedimento sommario, infatti, era già conosciuto dal *Novus Ritus* di Federico III, che lo prevedeva nelle cause promosse dal debitore in caso di doppia petizione del credito da parte del creditore, così come da numerose consuetudini cittadine, che contemplavano l'esercizio dei diritti in modalità sommaria in numerosi casi⁶⁴⁶.

Esaminando le cause decise dalla *Magna Curia Rationum*, come meglio si vedrà tra breve, risulta che il procedimento sommario fosse già in uso negli anni precedenti l'introduzione del *Ritus* alfonsino e, in generale, che fosse quello più utilizzato nelle prassi della Curia.

per la vendita della terra e castello di Castronuovo a Giovanni Abbatellis (dicembre 1444-febbraio 1445) TRP, Atti 5, cc. 10r, 13r, 15v, 19v e 31r.

⁶⁴⁵ Alfonso, cap. CXXXIII, in Testa, *Capitula*, I, p. 251-252.

⁶⁴⁶ Cfr. le consuetudini di Palermo n. 29, 33, 38, 54, 56, 67; quella di Corleone, n. 19; quella di Patti, n. 31; quella di Catania, n. 54; di Siracusa, n. 3, 37; ancora, Messina n. 42. (Genuardi, *La procedura civile*, p. 48; Pasciuta, *In regia curia*, p. 277).

La procedura stabilita nel *Ritus*⁶⁴⁷, ispirata alle norme di diritto canonico⁶⁴⁸, intendeva abbreviare il procedimento ordinario, attraverso l'eliminazione del libello introduttivo del giudizio e della *litis contestatio*.

Il procedimento sommario veniva introdotto direttamente con la presentazione dei *capitula* dell'attore, all'interno dei quali l'attore esponeva le sue pretese. All'attore veniva assegnato un termine dal giudice per provare le proprie accuse nei confronti del convenuto, scaduto il quale, veniva concesso al convenuto un termine *ad defendendum et reprobandum simul*. In alcuni casi, a seconda della situazione, era possibile che al convenuto fosse concessa una o più restituzione di termini, ciò al fine di garantirne l'effettiva difesa.

Il procedimento sommario consentiva ad attore e convenuto l'esercizio ordinario di eccezioni e prove, dando al giudice facoltà di decidere in ordine all'entità dei termini da concedere prima di giungere alla definitiva sentenza.

Con specifico riferimento alle sentenze emanate dalla *Magna Curia Rationum*, occorre fin da subito precisare che mancava nel dispositivo un preciso e letterale riferimento al processo sommario⁶⁴⁹. Al di là del *nomen iuris* dato al procedimento, comunque, non vi è dubbio che la maggior parte delle cause decise dalla *Curia* con sentenza avessero seguito il procedimento sommario.

Ed invero, dall'esame della documentazione relativa alla *Magna Curia Rationum* risulta che per introdurre il giudizio non occorresse il libello né vi fosse *litis contestatio* e che la *Curia* utilizzasse la formula *de facto* tutte le volte in cui non decideva ordinaria⁶⁵⁰.

Venivano trattate con procedimento sommario la controversia tra Agostino de Agostino, *petentis*, e Ubertino de Raymundo, del 1440, sulla *peticio* relativa alla

⁶⁴⁷ Alfonso, cap. CXXXIV, in Testa, *Capitula*, I, p. 252.

⁶⁴⁸ Specificamente alla Decretale di Clemente V *Saepe contigit* (C V, IX, 2), secondo la quale per introdurre il giudizio non era necessario il libello (*necessario libellum non exigat*), né la *litis contestatio* (*litis contestationem non postulet, ...amputet dilationum materiam, litem quanto poterit faciat breviorum, exceptiones, appellationes dilatorias et frustratoria repellendo, partium, advocatorum et procuratorum contentiones et iurgia testiumque superflua multitudinem refragando. Non sic tamen iudex litem abbreviet quin probationes necessariae et defensiones legitima admittantur* (C V, XI, II).

⁶⁴⁹ Diversamente da quanto riscontrato da Pasciuta per le sentenze della Corte Pretoriana, in cui è indicata la formula *processus extitit summarie*. Cfr. Pasciuta, *In regia curia*, p. 281.

⁶⁵⁰ Che vi fosse corrispondenza tra l'espressione *de facto* contenuta in sentenza e l'utilizzo in giudizio del procedimento sommario, oltre che per il significato della stessa espressione, ricorrente in tutti i procedimenti di tipo sommario o abbreviato, lo si desume dal fatto che tale formula veniva indicata in quei processi cui il *Ritus* di Alfonso disponeva l'utilizzo del procedimento sommario. Quando era chiamata a decidere sulla titolarità di una carica pubblica o sull'entità di un salario o una mercede, per esempio, la *Curia* decideva *de facto*. Per un esempio di sentenza emessa a conclusione di un giudizio trattato con procedimento sommario si rimanda all'appendice al capitolo IV.2, p. 241.

titolarità della carica di Credenziere della gabella dell'olio di Palermo, segregata dalla Secrezia regia, e al suo salario⁶⁵¹, e quella tra Giovanni Andrea de Agrigentina, attore, e Matteo Puyades, del 1446, sulla rivendicazione da parte dell'attore di una somma pari a 9 onze⁶⁵². Un altro esempio di controversia cui veniva applicato il rito abbreviato era quella tra Andrea Cucuzza, e Ysabella Ventimiglia, in qualità di tutrice dei figli, sulla *reddicionis calculi* relativa all'amministrazione di Andrea, del 1456⁶⁵³.

Molte delle cause trattate con procedimento sommario, inoltre, riguardavano controversie aventi ad oggetto l'esazione e il pagamento dei diritti di gabella⁶⁵⁴.

L'ultimo procedimento di tipo non ordinario prevista dal *Ritus* alfonsino e, come risulta dalla documentazione esaminata, utilizzato già precedentemente innanzi alla *Magna Curia Rationum*, era quello *per viam informationis*⁶⁵⁵.

Il procedimento *per viam informationis* era utilizzato per l'introduzione di questioni incidentali, *quando contra aliquem principaliter non agitur*, per portare a conoscenza della Curia fatti, diversi da quelli propri del *thema decidendum*, produttivi di effetti giuridici.

La formula utilizzata per introdurre il procedimento, inserita nella memoria presentata dalla parte, era la seguente: *Volo informare iudices me tenere et possidere rem aliquam; vel pauperem fore; vel casum aliquem evenisse, ut moratoriae locus foret, vel extrinseca aliqua, ad effectum executionis fiendae.*

La Curia provvedeva sulla base delle informazioni ricevute, sentiti i testimoni sui capitoli e articoli forniti dalla parte che ne aveva interesse.

⁶⁵¹ TRP, Atti 2, c.21r.

⁶⁵² TRP, Atti 6, c.36v.

⁶⁵³ TRP, Atti 15, c. 66rv.

⁶⁵⁴ Già una novella di Federico II del 1426, la I, 78 (*Auctoritatem etiam Baiulis*) disponeva che i Baiuli, nei casi denunce contro i gabelloti e altri ufficiali minori per *super exactionis* o rapina, potessero procedere sommariamente. *Constitutiones*, I, tit. 78, p. 80. Esempi di controversie in materia di gabelle trattate con procedimento sommario sono costituiti dall'*altercacionis*, del maggio 1441, tra Martino de Barbuto (procuratore di Giovanni de Liria), e Martino de Santa Cruce, al quale erano stati concessi dal sovrano i proventi delle gabelle delle due *planche* della *buchiria* di Palermo fino ai primi di maggio del corrente anno, per accertare se tali diritti spettassero al Santa Cruce in base alla lettera revocatoria ottenuta da parte del Viceré, da Giovanni de Liria.(TRP, Atti 2, c.22r); dalla questione sulla *peticio* del diritto dovuto per la gabella *lignorum* di Palermo su 6.916 cantari di legna vertente in *Magna Curia Rationum*, nel 1443, tra Bartolomeo de Tegano, detentore della gabella e attore, e i tutori dell'erede di Ubertino de Raymundo, convenuti (TRP, Atti 4, c. 50v); dalla questione tra l'*universitas* di Randazzo e il possessore della gabella della *dohana terrae* di Milazzo, del 1448, sulla verifica del diritto di esenzione dal pagamento dei diritti di dazio opposto al gabelloto di Milazzo dal procuratore della città di Randazzo(TRP, Atti 8, c. s.n).

⁶⁵⁵ Alfonso, cap. CLXXV, in Testa, *Capitula*, I,

Esempi di *questio infortoria* sono rappresentati dalle controversie vertenti in Curia tra Thomeo de Manuelli, possessore della gabella della *scannature* di Trapani, attore e informante, e i Sindaci dell'*Universitas* di Trapani convenuti, e tra Giovanni Branciforte, barone di Mazzarino, attore ed informante, e Pietro de Caxio, convenuto. Nel primo caso la questione, svoltasi tra il 1442 e il 1443, aveva ad oggetto la *peticio declaracionis* che i convenuti non promettessero o concedessero ad alcuno la facoltà di macellare carne nelle planche della terra di Trapani senza aver prima corrisposto i corrispondenti diritti di gabella, né tantomeno molestassero l'attore nel possesso e riscossione di tali diritti. Controversia che si concludeva a favore dell'attore⁶⁵⁶.

Nel secondo caso la *peticio* concerneva dell'amministrazione della terra di Mazzarino, in particolare, la presentazione del rendiconto della Secrezia relativo all'anno della VI indizione (1442-43), affinché si procedesse alla liquidazione del conto e all'eventuale condanna del Caxio, ex procuratore del barone e amministratore della Secrezia, al pagamento delle partite non liquidate.

Il 13 agosto 1446 la Curia procedeva alla *publicacio* nella *questione reddicionis calculi*, dopo aver citato il Caxio su richiesta del Branciforte, mentre cinque giorni dopo seguiva la *conclusio* nel procedimento⁶⁵⁷. La sentenza relativa al procedimento veniva emessa il 1 settembre, dal giudice della Curia, Federico Asmundo, e stabiliva la condanna di Pietro Caxio alla liquidazione e pagamento di 43 onze, 21 tarì e 19 grani, ammontare delle partite non liquidate⁶⁵⁸.

Come riferito inizialmente, insieme ai procedimenti descritti, il *Ritus* di Alfonso annoverava l'ordinario tra i procedimenti principali da utilizzare nel Regno.

I capitoli del *Ritus* dedicati al procedimento ordinario vanno dal CLXXI al CLXXIV⁶⁵⁹. Come vedremo subito, però, le disposizioni alfonsine si limitano a regolamentare singole fasi del procedimento, dando per presupposto lo schema processuale, chiaramente utilizzato nella prassi nelle diverse sedi giurisdizionali.

Ricostruire tutte le fasi del rito ordinario, dunque, non è operazione semplice, giacché l'analisi della documentazione conservata in archivio, per quanto ricca, non

⁶⁵⁶TRP Atti 4, c. 48rv. Le fasi del procedimento e la sentenza sono riportati nell'appendice al capitolo IV.3 p. 242.

⁶⁵⁷TRP, Atti 6, cc. 15v e 19v.

⁶⁵⁸ Sulla base della sentenza il barone di Mazzarino procedeva all'esecuzione nei confronti del Caxio, così il 3 settembre 1446 la Curia, procedeva all'*interpositio primi decreti* sui beni del debitore. TRP, Atti, 7, cc. 46r-48r e 126r.

⁶⁵⁹ Alfonso, cap. CLXXI-CLXXIV, in Testa, *Capitula*, I, p. 263-264.

può dirsi esaustiva, anche in considerazione del fatto che non è mai espressamente detto quando si tratti di procedimento ordinario.

Il problema non è di poco conto, perché i procedimenti abbreviati già esaminati, in particolar modo il sommario descritto dal *Ritus*, non si differenziano dall'ordinario se non per alcune peculiarità, essendo mancanti di una o più fasi del giudizio. Le opposizioni al procedimento esecutivo, inoltre, si differenziavano dal rito ordinario solo perché si incardinavano a seguito di procedimento sommario, ma seguivano le fasi del rito ordinario senza discostarsene, una volta iniziate.

L'attenzione del *Ritus* è rivolta principalmente alla scansione temporale dei termini da assegnare alle parti per produrre le proprie prove in giudizio. Lo scopo delle norme è quello di garantire il diritto alla prova delle parti, contemperando l'esigenza di concludere con sentenza il giudizio nel più breve tempo possibile, *ne lites immortales fiant*⁶⁶⁰.

Dal tenore delle norme e dalla differenza con gli altri procedimenti, è possibile ipotizzare che il procedimento ordinario fosse quello che più garantiva, dal punto di vista formale, i diritti di entrambe le parti, poste su un piano di sostanziale parità dall'ordinamento, nel pieno rispetto dei principi del processo ad impulso di parte.

Il *Ritus* chiarisce immediatamente che *in causis ordinariis civilibus proceditur per termini dationem*⁶⁶¹. Compito del giudice, dunque, fino al momento in cui avrebbe dovuto decidere la causa con la sentenza, era quello di attendere che le parti spiegassero tutte le proprie prove ed eccezioni, in un sistema di contraddittorio differito e disciplinato dal giudice nella concessione dei vari termini.

Dall'esame della documentazione relativa alla *Magna Curia Rationum* sembra potersi concludere che il procedimento iniziale iniziasse con la *peticio* dell'attore, o con la presentazione al giudice dei *capitula et interrogaciones* su cui si sarebbe iniziata la causa. In entrambi i casi l'atto introduttivo, che veniva iscritto all'interno di una cedola dalla Curia, era comprensivo della *litis contestatio*.

Non risulta, infatti, quantomeno per ciò che sembra essere stata la prassi diffusa nel periodo preso in esame, che per iniziare la causa fossero necessari il libello o un atto autonomo e precedente di *litis contestatio*.

Con la *peticio* l'attore esponeva i fatti di causa e le domande contro il convenuto. Queste ultime, come detto, potevano essere contenute in un atto autonomo che

⁶⁶⁰ Alfonso, cap. CLXXI, in Testa, *Capitula*, I, p. 264.

⁶⁶¹ Alfonso, cap. CLXXI in Testa, *Capitula*, I, p. 263.

conteneva i *capitula*, insieme ai motivi della lite e lo scopo delle domande. I *capitula* erano indirizzati al giudice, che li avrebbe usati per interrogare il convenuto, il quale avrebbe risposto indirettamente.

Gli atti predetti davano impulso al giudizio, che proseguiva con la citazione del convenuto, *ad respondendum*, da parte della Curia adita.

Il convenuto era tenuto a presentarsi in giudizio se voleva difendersi e avrebbe dovuto sottoporsi all'interrogatorio da parte del giudice, sulla base delle domande presentate dall'attore. L'interrogatorio avveniva sotto giuramento *ad Sancta Dei evangelia*.

Il convenuto poteva rispondere positivamente alle domande proposte dall'attore, negativamente, oppure solo parzialmente in modo positivo.

In caso di risposta negativa, all'attore spettava l'onere della prova contraria. La Curia, in questo caso, concedeva all'attore un termine *ad probandum*, al fine di portare prove contro le dichiarazioni del convenuto.

Quando il convenuto negava soltanto parzialmente, affermando diritti o formulando eccezioni, il termine *ad probandum* era concesso ad entrambe le parti al fine di dare prova delle rispettive affermazioni.

Oltre che rispondere affermativamente o negativamente in sede di interrogatorio, il convenuto poteva presentare al giudice propri capitoli da rivolgere all'attore. Anche in questo caso, il giudice dava all'attore un termine *ad respondendum* per essere interrogato sui capitoli presentati dal convenuto.

Come risulta dalla documentazione e dalle norme del *Ritus*, quindi, sembra che il procedimento ordinario si sviluppasse in un'ordinata scansione di termini dati alle parti dal giudice, al fine di provare, difendersi e replicare alle allegazioni della controparte. Al giudice era demandato il compito di vigilare sulla correttezza e non pretestuosità delle richieste, così da garantire le parti dal rischio di possibili abusi nell'uso dei predetti termini.

Il giudice, inoltre, decideva in modo autonomo sulla concreta misura dei termini concessi. I termini potevano essere più o meno brevi o lunghi a seconda della distanza che separava le parti dalla Curia, o di quella che c'era per raggiungere gli eventuali testimoni. I termini potevano variare anche in relazione alle documentate difficoltà nel provvedere a reperire le prove.

La fase istruttoria del procedimento, disciplinata dal Capitolo CLXXIII del *Ritus* alfonsino, si sviluppava nella concessione di termini *ad reprobandum* nei quali alle parti era consentito citare testi, presentare gli *instrumenta* e ogni altro tipo di atto⁶⁶².

La citazione dei testi era accompagnata dalla citazione della controparte, *ad dictorum testium iuramenta videndus*⁶⁶³. Prima di iniziare con la prova, infatti, alla presenza delle parti *vel altera requisita seu contumace*⁶⁶⁴, il testimone prestava giuramento sui Vangeli, a seguito del quale iniziava la deposizione *de cause sciencie, loco et tempore et aliis circumstanciis iuris oportunis*⁶⁶⁵.

La deposizione avveniva innanzi al Giudice della Curia, se il testimone da sentire risiedeva nel luogo dove si celebrava il giudizio, diversamente, veniva delegata direttamente a un notaio *neutri partium suspectum*⁶⁶⁶, ovvero ai notai delle curie baiulari e capitaniai, o, ancora, a un commissario.

Le deposizioni avvenivano *in scriptis redigende* in lingua volgare⁶⁶⁷, per mano del notaio, e a conclusione della testimonianza venivano lette ai testimoni per essere confermate. Le testimonianze così verbalizzate, infine, venivano inviate ai Maestri Razionali chiuse e sigillate, accompagnate da *lictere responsales*.

Poteva accadere, e accadeva spesso nei procedimenti trattati dalla *Magna Curia Rationum* vista la frequente presenza del fisco come parte in causa, che spirato inutilmente un termine, potesse esserne concesso un altro per la medesima attività.

La *restitutio in terminis*, o anche la *restitutio in integrum* dagli effetti negativi eventualmente patiti a causa del termine scaduto, era ammessa nei confronti dei soggetti restituibili, quali i minori, i pupilli, le donne, il fisco, le chiese, in ragione della qualità personale della parte che stava in giudizio.

Il giudice, a proprio arbitrio, poteva restituire in termini anche soggetti non restituibili, tutte le volte che ricorresse una giusta causa⁶⁶⁸.

⁶⁶² Alfonso, cap. CLXXIII, in Testa, *Capitula*, I, p. 264.

⁶⁶³ TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 13, c. 28v.

⁶⁶⁴ TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 67, c. 64r.

⁶⁶⁵ TRP, NP, *Lettere Citatoriali* 172, c. 74r. La disciplina era quella in uso diritto comune Cfr. Genuardi, *La procedura civile*, p. 44.

⁶⁶⁶ In caso di parzialità del notaio, era data alla parte la possibilità di ricusarlo. Cfr. TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 67, c. 39r.

⁶⁶⁷ La predetta disciplina era contenuta in alcuni Capitoli emanati da Alfonso nel 1433 per regolamentare l'istituto della testimonianza nei giudizi davanti alla Gran Corte. Dall'esame degli atti processuali relativi alla *Magna Curia Rationum* risulta che la prassi fosse la medesima. TRP, NP, *Lettere Patrimoniali* 14, c. 14r.

⁶⁶⁸ *Si personae litigantes sint restituibiles, ut puta mulieres, pupilli, et fiscus, dabitur terminus ex causa primae dierum sex, et eodem modo ex causa secundae. Si vero non sint personae restituibiles, et subsit iusta causa restitutionis, restituantur ad terminum, Iudicis arbitrio statuendum, pro locorum distantia, et demum detur terminus ad reprobandum, infra quem alia pars possit, etiam*

Il procedimento descritto si protraeva finché non si fossero esaurite tutte le formulazioni e le allegazioni di prova portate dalle parti e finché non fossero spirati tutti i termini concessi dal giudice. Esaurita la fase istruttoria, si giungeva alla *conclusio*. Questa era la fase del procedimento che chiudeva la precedente istruttoria e consentiva alla Curia di incamerare la documentazione al fine di decidere con sentenza.

I principi di diritto sviluppati dal diritto comune fissavano con la *conclusio* il punto di non ritorno della causa. Da quel momento non sarebbe stato possibile chiedere nuovi termini per formulare nuove eccezioni, allegare prove o replicare alle allegazioni avversarie⁶⁶⁹.

La prassi processuale in uso presso la *Magna Curia Rationum*, tuttavia, come emerge dalla documentazione, consentiva ulteriori dilazioni e assegnazioni di termini alle parti per nuove allegazioni. In questi casi il Giudice dichiarava *recisa* la *conclusio*, assegnando alle parti, a seconda delle richieste, un nuovo termine *ad probandum* o *ad defendendum*, per giungere a nuova *conclusio*⁶⁷⁰.

Poiché nelle cause di competenza della *Magna Curia Rationum* erano spesso coinvolti interessi pubblici, la fase che precedeva l'emissione della sentenza presentava alcune peculiarità.

Nei procedimenti in cui *de re fiscali agitur*, occorre che il Tesoriere, il Procuratore e l'Avvocato fiscale fossero interpellati prima dell'emanazione della sentenza⁶⁷¹.

Nelle cause più rilevanti, ove avessero ravvisato frodi consistenti nei confronti del fisco, i Maestri Razionali, prima di emanare la sentenza, inviavano una relazione informativa al Viceré⁶⁷².

Alla luce di quanto fin qui descritto, è possibile spiegare perché il rito ordinario, pur essendo quello che meglio garantiva i diritti delle parti, fosse poco utilizzato rispetto ai procedimenti di tipo sommario. I tempi del processo, infatti, potevano dilatarsi di molto e rendere evanescenti i tempi della giustizia.

approbare. Alfonso, cap. CLXXI, in Testa, *Capitula*, I, p. 264. Cfr. TRP, Atti 3, c. 24r; TRP, Atti 7, c.2r; TRP, Atti 8, c.s.n.; TRP, Atti 12 c. 2r.

⁶⁶⁹ *Et scias quod post conclusionem nulla admittitur exception, vel allegation facti, neque testis vel instrumentorum* (Durantis, *Speculum*, lib. II, partic. II, p. 755 3).

⁶⁷⁰ TRP, Atti 6, c.19r; TRP, Atti 8, c. s.n., TRP, Atti 10, c. 9r;

⁶⁷¹ TRP, Atti 8, c. s.n.

⁶⁷² TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c.73r; TRP, Atti 12, cc. 46v-47r.

Dall'esame della documentazione, pur con i limiti dovuti alla sua lacunosità, che non consentono un'analisi completa ed esauriente, infatti, si riscontra che la lentezza della macchina giudiziaria fosse una costante difficilmente risolvibile.

Se alla struttura del processo, di per sé non concepito per essere celere, caratterizzato dalla diversa successione di termini concessi alle parti, si aggiungono i tempi morti, le prassi dilatorie, la concessione di termini lunghi o la rimessione dei medesimi da parte dei giudici, risulta evidente come i tempi per giungere a una sentenza si dilatassero oltremisura.

Si applicava il procedimento ordinario nella causa tra Federico de Guglielmo, attore, e Thomeo de Bertolino, convenuto, vertente, nel 1451, sulla *repeticionis* del pagamento di due onze *racione cabelle caxie pannorum*.

La Corte il 5 aprile del 1451 assegnava all'attore un termine di venti giorni per *facere omnia*⁶⁷³. Alla presentazione delle prove da parte di questi, veniva dato al convenuto di un termine di dodici giorni *ad defendendum et reprobandum*⁶⁷⁴, seguito, a distanza di sedici giorni, dalla *publicacio*⁶⁷⁵. Il seguente 11 giugno, *de communi parcium voluntate* si arrivava alla *conclusio*⁶⁷⁶, che nondimeno veniva *resisa* il 23 dello stesso mese, con la riapertura del procedimento e l'assegnazione ad entrambe le parti di un nuovo termine *ad reprobandum* di quattro giorni, entro il quale dovevano essere prodotti i nuovi atti probatori⁶⁷⁷. Il 25 giugno la Curia procedeva alla registrazione della *conclusio* e le parti si trovavano concordi nel ritenersi citate *ad sentenciam audiendam*; tuttavia poiché prima di otto giorni non poteva essere emessa la sentenza si promettevano reciprocamente *non adere hinc inde in dicto processu, ymmo secundum quod nunc dictus processus est proxime terminari*⁶⁷⁸. I tempi del procedimento venivano nuovamente dilatati con l'ulteriore rescissione del *conclusum* e la Curia, su mandato del giudice delegato alla trattazione della causa consultati gli stessi Maestri Razionali, assegnava, il 5 novembre, un termine di quattro giorni al convenuto *per facere omnia*.

⁶⁷³ TRP, Atti 10, c.3r.

⁶⁷⁴ 12 maggio 1451. TRP, Atti 10, c.3v.

⁶⁷⁵ 28 maggio 1451. TRP, Atti 10, c.3v.

⁶⁷⁶ La Curia inoltre provvedeva il 13 giugno a convocare il convenuto *ad collacionem faciendam in causa*. Idem, c.36r.

⁶⁷⁷ Ivi.

⁶⁷⁸ Inoltre Thomeus, *ex pacto*, si obbligava, nel caso in cui entro venti giorni fosse stata emessa di sentenza a suo sfavore e lui non fosse stato presente, a permettere l'esecuzione della sentenza lasciando che Federico mandasse qualcuno in suo nome nella terra di Caltagirone per procedere alla riscossione della somma e delle spese. TRP, Atti 10, c. 46rv.

La sentenza veniva emessa, dopo la *conclusio* definitiva, il 26 novembre 1451, e condannava il convenuto alla restituzione della somma oggetto della *peticio*⁶⁷⁹.

b) La sentenza

La sentenza della Curia doveva essere letta pubblicamente alla presenza delle parti o dei loro procuratori. Essa recava la formula *Lata, lecta et pronunciata est presens sententia in Magna Curia Racionum*, con l'indicazione di eventuali testimoni. In alcuni casi la formula era più breve: *Pronunciata in Magna Curia Racionum*.

L'esame delle decisioni provenienti dalla *Magna Curia Racionum* ci consente di descrivere che esse, comunque, potessero essere date *in pleno iudicio* (o, alcune volte, *in plena Curia dictorum Magistrorum Rationalium*), ovvero alla presenza di un singolo maestro Razionale. In casi come questo, la formula era *Lata, lecta et pronunciata per magnificum dominum Adam de Asmundo Magistrum Racionalem et Iudicem dicte Magne Curie Racionum*.

La particolare posizione di Adamo Asmundo che, nel periodo in cui fu in carica, dal 1432 al 1450, deteneva sia la carica di Maestro Razionale che quella di giudice della Curia, probabilmente consentiva la prassi peculiare appena descritta, diversa da quella in uso in altre corti, che richiedeva che la sentenza fosse data dal giudice con il concorso e la necessaria presenza del magistrato, unico titolare di *iurisdictio*⁶⁸⁰.

La stessa peculiarità si riscontra per gli anni 1450-51, allorché Goffredo Rizzari fu chiamato a ricoprire le cariche di Maestro Razionale e di Giudice della Curia.

Altra peculiarità evidenziata dall'esame della documentazione risulta essere quella relativa alla sede di pronuncia della sentenza. Se ordinariamente la sentenza veniva letta nella sede della Curia, sono documentati casi in cui questa era pronunciata in casa di un Maestro Razionale, oppure, alla presenza di un Maestro Razionale, in casa del Giudice che l'aveva redatta. Una sentenza pronunciata dal giudice e Maestro Razionale Adamo Asmundo, datata 16 settembre 1439, per esempio, veniva data *apud domum dicti domini Adde*⁶⁸¹.

⁶⁷⁹ TRP, Atti 11, cc. 3r e cc. s.n. La sentenza è riportata nell'appendice al capitolo IV.4, p. 245. Il 29 novembre i Maestri Razionali emettevano un'ingiunzione nei confronti di Thomeo de Bertolino affinché pagasse il debito più le spese del giudizio, altrimenti si sarebbe proceduto all'esecuzione sui suoi beni in Caltagirone. Idem, cc. 119v.

⁶⁸⁰ Sul funzionamento delle corti giudiziarie e la necessità della presenza fisica del Magistrato e dei Giudici *pro tribunali sedentes*, cfr. Pasciuta, *In Regia Curia*, p. 129 e i relativi riferimenti bibliografici.

⁶⁸¹ TRP, Atti 2, c. 9r.

Quale che fosse la sede di lettura del provvedimento, il *Ritus* di Alfonso disponeva la necessarietà di una apposita citazione *ad audientiam sententiam*, nel caso la causa fosse pendente da più di sei mesi⁶⁸².

Numerose erano le prescrizioni normative che fissavano termini entro cui i giudici avrebbero dovuto emanare le proprie sentenze. Dal momento in cui la causa era incamerata per la decisione a quello dell'effettiva pubblicazione della sentenza, infatti, poteva passare molto tempo senza alcun rimedio per le parti. Già un antico capitolo di Giacomo fissava per la decisione il termine perentorio di due mesi. Due capitoli di Alfonso del 1433 prevedevano termini molto stretti, dodici e dieci giorni, per l'esame delle cause e l'emanazione della sentenza⁶⁸³.

La realtà processuale era, però, diversa. Difficilmente la Curia decideva le controversie rispettando i termini previsti.

A seconda del procedimento, le sentenze della *Magna Curia Rationum* si aprivano con la formula *Providendus est processus* oppure *Providendum est de facto altercationis vertentis in Magna Curia Racionum inter*, cui seguiva l'indicazione delle parti e l'oggetto della controversia.

Il dispositivo della sentenza generalmente era introdotto con la formula *Provisum est per dictam Magna Curia Racionum* o anche *Provisum est per nos Magistros Rationales*.

Dal 1450, anno di cessazione dalla carica di Adamo Asmundo, viene documentata una variazione nelle formule contenute in sentenza, con ogni probabilità in ragione della riorganizzazione interna alla Curia. La sentenza datata 14 dicembre 1450 è la prima di una serie che risulta data con la formula *Lata, lecta et pronunciata est presens sententencia per magnificos dominos Goffridum Rizari, Magistrum Racionalem et iudicem supredicte Curie Racionum, Calceranum de Corberia et Petrum Gaytanum, Magistros Rationales, pro tribunali sedentes*⁶⁸⁴.

Per decidere le controversie aventi carattere eminentemente tecnico, la *Magna Curia Rationum* si avvaleva di consulenti esterni, soprattutto mercanti, esperti della materia in oggetto. In questi casi nel dispositivo della sentenza vi era la formula *habito nichilominus consilio mercatorum in his peritorum*⁶⁸⁵.

⁶⁸² Alfonso, cap. XCVIII

⁶⁸³ Giacomo, cap. XVI, *Capitula*, I, p. 13-14. Alfonso, cap. III e IV, *Capitula*, I, p. 207-208.

⁶⁸⁴ TRP, Atti 10, cc. 76r-77r.

⁶⁸⁵ TRP, Atti 4, cc. 57v-58v; Idem, Atti 12, c. 49rv. I consulenti tecnici, tuttavia, potevano variare a seconda dell'oggetto della *peticio*. Ad esempio, in una controversia avente ad oggetto la vendita di

Come già esaminato, la *Magna Curia Rationum* era dotata stabilmente di un proprio Giudice, *legum doctor*. Per molti anni, tra l'altro, il giurista Adamo Asmundo assunse contemporaneamente la carica di Giudice della Curia e di Maestro Razionale.

Poteva avvenire, tuttavia, che la sentenza della Curia venisse emanata con il *consilium sapientis*. In particolare, sono documentate sentenze emanate con il *consilium* di uno o più Giudici della Gran Corte, in particolar modo nel periodo di *vacatio* della carica del Giudice, avvenuto a cavallo degli anni 1452 e 1454. Le emanande sentenze della *Magna Curia Rationum* in quel periodo venivano delegate ai Giudici della Gran Corte e la pronuncia era del tenore: *lata, lecta et pronunciata est presens sententia per nobilem et egregium ..., l.d. Iudicem ad hanc causam delegatum per magnificos Magistros Rationales*⁶⁸⁶.

La prassi di delegare decisioni a Giudici esterni, comunque, era preesistente, essendovi diverse testimonianze che depongono in tal senso. Lo scopo era, probabilmente, quello di ridurre il carico delle cause pendenti davanti alla Curia.

In questi casi, la delega a un Giudice esterno avveniva con il consenso delle parti.

Per esempio, in un procedimento *de facto* riguardante la titolarità dell'ufficio di Credenziere della gabella del vino di Palermo, i Maestri Razionali delegavano la decisione della causa al *legum doctor* Jacopo de Fuca, *vive vocis oraculo interveniente consensu utriusque partis*. La relativa sentenza, successivamente, veniva pronunciata dal giudice delegato *necnon per magnificum Franciscum de Casasaia unius ex Magistris Racionalibus ordinariis*⁶⁸⁷.

Un altro strumento deflattivo delle cause pendenti innanzi alla *Magna Curia Rationum* era la conclusione transattiva della causa. Le parti potevano sempre transigere la causa, senza preclusioni in ordine alla fase del procedimento, evitando in questo modo le spese del giudizio. Diverse sono le testimonianze di atti di rinuncia al giudizio, anche in fase di appello⁶⁸⁸.

alcune botti di tonno la sentenza veniva data *habito prius consilio expertorum in talibus*. TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, cc. 108v-109r.

⁶⁸⁶ TRP, Atti 13, c. 69r.

⁶⁸⁷ TRP, Atti 6, c. 33r.

⁶⁸⁸ In un procedimento avente ad oggetto i diritti della gabella *scannarie* di Palermo, uno degli attori prima dell'emanazione della sentenza presente *in iudicio Magne Curie Racionum cessit liti*. TRP, Atti 1, c.46r. Nella causa vertente tra Pietro Speciale e il Procuratore del fisco, sulla ritrattazione dell'esecuzione promossa contro Pietro Speciale, a cedere la lite era il Procuratore ritenendo valide le eccezioni opposte dal suo avversario nonchè riconoscendone la buona fede. TRP, Atti 7, c.92v.

c) Le impugnazioni delle sentenze

Diversi erano i rimedi dati contro le sentenze. Nella qualità di organo giurisdizionale centrale supremo, la *Magna Curia Rationum* era giudice di appello delle sentenze rese dalle magistrature inferiori⁶⁸⁹, nonché giudice di appello delle proprie sentenze rese in primo grado.

La *Magna Curia Rationum*, inoltre, poteva decidere le cause impuginate con supplica per revisione. In questo caso, la parte impugnava la sentenza con una supplica rivolta al Re o al Viceré, che delegava la *Curia Rationum* a decidere in sua vece. Poteva avvenire, così, che la Curia fosse chiamata a decidere in terza istanza su una decisione già presa in primo e, successivamente, in secondo grado in appello. Il *Ritus* alfonsino differenziava principalmente due tipi di impugnazione. L'appello in *via ordinaria* era concesso per le impugnazioni di sentenze rese con rito ordinario e dal valore superiore a un'onza. Per le decisioni rese in cause dal valore compreso tra quindici tari e un'onza, nonché per quelle emesse sulla base di procedimenti sommari, il rimedio esperibile era l'appello *per viam gravaminis*⁶⁹⁰.

La differenza tra i due riti consisteva nel fatto che l'appello per via ordinaria portava a una nuova istruzione processuale. Le forme del processo, tra l'altro, erano le stesse previste per il procedimento ordinario di primo grado. L'appello *per viam gravaminis* non consentiva una nuova istruzione e costituiva una semplice rivisitazione degli atti di causa prodotti in primo grado.

Sia che si trattasse di appello per via ordinaria che *per viam gravaminis*, il termine entro cui poteva impugnarsi una sentenza era stabilito in dieci giorni⁶⁹¹. Esistevano, tuttavia, diversi termini più favorevoli, disciplinati dalle varie consuetudini cittadine.

Alla dichiarazione di appello, che poteva farsi anche oralmente e contestualmente alla pronuncia della sentenza e, comunque, entro i dieci giorni appena visti, seguiva la presentazione dello stesso. Era onere dell'appellante, infatti, richiedere gli atti processuali di primo grado, fornire al giudice di primo grado *chartam et pecuniam* necessari per predisporre tali atti e inviare il fascicolo così confezionato al giudice di seconda istanza.

⁶⁸⁹ Per un esempio di procedimento trattato in appello dalla *Magna Curia Rationum* cfr. appendice al capitolo IV.6, p. 247.

⁶⁹⁰ Alfonso, cap. CLXXX, in Testa, *Capitula*, I, p. 266.

⁶⁹¹ Alfonso, cap. CLXXXIII, in *Capitula*, I, p. 266-267.

I tempi e i modi per provvedere all'appello erano specificamente disciplinati dal *Ritus*⁶⁹². Entro cinquanta giorni dalla sentenza, salvo impedimenti non dovuti all'inerzia dell'appellante, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ricevere gli atti relativi all'appello, pena la decadenza dello stesso. Erano previste sanzioni contro il *Magister Notarius* e il *Notarius actorum* qualora il ritardo nella spedizione delle carte fosse loro imputabile⁶⁹³.

Come detto, l'appello poteva essere formulato oralmente fin dal momento dell'emanazione della sentenza. A formulare l'appello poteva essere la parte personalmente o un proprio procuratore, sia quello presente in primo grado, che uno appositamente nominato per l'appello.

La richiesta degli atti processuali e gli *apostoli* doveva essere formulata per iscritto, per mezzo di una *peticio*, registrata presso la cancelleria della Curia, con contestuale versamento di denaro e carta necessari.

La presenza degli *apostoli* e degli atti processuali presso il giudice di appello è attestata dalle richieste di appello presentate ai Maestri Razionali, che ne documentavano l'allegazione⁶⁹⁴.

In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti per la presentazione di appello, a conferma delle disposizioni contenute nel *Ritus*, l'appello veniva dichiarato deserto dalla Curia⁶⁹⁵. Alla parte, in questi casi, non restava altro rimedio che l'eventuale richiesta di supplica al sovrano o al Viceré.

Dall'esame della documentazione, nonostante la dottrina dei Glossatori sostenesse l'automatico effetto sospensivo dell'appello⁶⁹⁶, risulta che, in pendenza di appello, si potesse procedere all'esecuzione della sentenza.

⁶⁹² *Si fuerit appellatum a sententiis latis in curiis inferioribus, vel in magna Curia, appellans teneatur infra decem dies, computandos a tempore sententiae, non autem cedulae, dare chartam et tertiam partem pecuniae, debitam pro expeditione processus: et infra alios decem dies proxime frequentes teneatur dare aliam tertiam partem pecuniae debitam pro expeditione processus eiusdem: et infra alios decem dies proxime futuros teneatur dare magistro notario actorum, ad quem spectat processum scribi et expediri facere, totum restans pecuniae, quod debet pro expeditione ipsius processus solvere.* Alfonso, cap. CLXXXIII, in *Capitula*, I, p. 266-267.

⁶⁹³ *Si vero magister notarius, seu notarius actorum, ad quem spectat dictum processum scribi et expediri facere, fuerit negligens in predictis, ita quod propter eius negligentiam non potuerit processum infra dictos quinquaginta dies expediri et compleri. Eu casu, non imputetur parti appellanti, nec appellatio habeatur pro deserta, sed magister notarius seu actorum notarius in poenam suae negligentiae teneatur restituere parti appellanti quicquid habuerit pro scriptura et expeditione dicti processus; et nihilominus teneatur processum ipsum expediti facere ipse magister notarius, seu actorum notarius incontinenti infra alios X dies sumptibus suis et ipsum parti appellanti consignare.* Alfonso, cap. CLXXXIII, in *Capitula*, I, p. 266-267.

⁶⁹⁴ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 92r; idem, *Lettere patrimoniali* 67, c. 89r, c. 93r, c. 95v.

⁶⁹⁵ TRP, Atti 12, c. 48r.

⁶⁹⁶ Cfr. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello*, pp. 151-155.

Il rimedio dato alla parte appellante che si riteneva pregiudicata da tale esecuzione era l'emissione di un provvedimento da parte della Curia che disponesse l'arresto del procedimento esecutivo fino alla conclusione del processo di appello. Tale provvedimento era inserito all'interno della *lictera de presentacione processus* che la Curia inviava al tribunale che aveva emesso la sentenza di primo grado⁶⁹⁷.

Dalla documentazione presa in esame, comunque, sembra che non fossero infrequenti le doglianze delle parti che si ritenevano vessate da ingiuste esecuzioni in pendenza di appello. Da una lettera dei Maestri Razionali inviata ai Giurati di Caltagirone risulta, per esempio, che l'appello alla decisione presa dai Giurati medesimi contro tale Simone di Fidi, fosse stato sottoposto alla condizione del pagamento della somma prevista in condanna dalla sentenza di primo grado. In questo caso i Maestri Razionali, esprimendo sorpresa per questa prassi operativa dei Giurati, giudicata vessatoria, nel concedere l'appello, ordinavano a questi ultimi la restituzione delle somme riscosse in sua pendenza⁶⁹⁸.

Come già anticipato in precedenza, essendo dato alla parte il rimedio della revisione, anche le decisioni della Curia potevano essere oggetto di gravame, per mezzo di supplica al re o al Viceré.

Le sentenze pronunciate dalla *Magna Curia Rationum*, inoltre, potevano essere devolute in appello al Viceré, nel caso in cui *aliqua de novo emergant*, anche dopo l'esecuzione della sentenza⁶⁹⁹.

Gli atti di appello appena visti e le suppliche di revisione inoltrati dalla parte al Viceré o al re, venivano da costoro rimessi al Sacro Regio Consiglio, che decideva *presentibus ipsis Magistris Rationalibus*⁷⁰⁰.

3. L'esercizio della funzione di "amministrazione attiva"

La *Magna Curia Rationum*, nell'esercizio della propria *iurisdictio*, emetteva diversi provvedimenti vincolanti per i destinatari, che con il linguaggio contemporaneo definiremmo di "amministrazione attiva".

⁶⁹⁷ *Et quia appellacione pendente nihil debet innovari, vobis dicimus, auctoritate officii committentes, quatenus vigore dicte vestre sentencie contra eundem appellanem nullatenus procedere debeat, et si forte in aliquo processistis illud in pristinum redducetis.* TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 64v. Per la lettura integrale di una *lictera de presentacione processus* si rimanda all'appendice al capitolo IV.5, p. 246

⁶⁹⁸ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, cc. 5v-6r.

⁶⁹⁹ Alfonso, cap. CCCLXXV, in Testa, *Capitula*, I, p. 217.

⁷⁰⁰ Cfr. Baviera Albanese, *L'istituzione*, pp. 88-90.

Questa tipologia di provvedimenti, come osservato in precedenza, si differenziava da quelli emanati nell'ambito del procedimento giudiziario anche sotto il profilo formale⁷⁰¹.

L'attività provvedimentale dei Maestri Razionali veniva attivata dall'impulso della parte richiedente che si rivolgeva direttamente agli stessi, ovvero utilizzava il canale indiretto della supplica al sovrano o al Viceré.

Le suppliche dei privati indirizzate al re o al Viceré venivano riferite in seno al Sacro Regio Consiglio dal *referendarius*. Il Consiglio, in base all'oggetto delle richieste, demandava le diverse suppliche agli organi competenti, sicché alla *Magna Curia Rationum* venivano devolute quelle concernenti la materia finanziaria o situazioni che vedevano coinvolto il regio Fisco⁷⁰².

Le richieste di provvedimento indirizzate direttamente ai Maestri Razionali assumevano le forme della supplica, della querela, della petizione, della citazione, a seconda che si fosse o meno all'interno di un procedimento giudiziario, e provenivano dai privati o dagli ufficiali pecuniari locali, che le presentavano, oralmente o in forma scritta, direttamente ai Maestri Razionali, presso la sede della Curia in Palermo, o nelle città dell'isola ove di volta in volta si spostava il Viceré con la *Corte formata*.

A seconda della rilevanza della questione, il provvedimento richiesto - che sfociava in una *provisio* o in ordini e istruzioni rivolte agli ufficiali subalterni incaricati di provvedere - veniva emanato da un singolo Maestro Razionale, dal giudice della Curia, ovvero dal collegio *in pleno consilio*.

In casi di particolare rilevanza, prima di emanare il provvedimento, veniva inviata una relazione al Viceré⁷⁰³. Inoltre, a seconda della fattispecie in esame, quando ritenuto necessario, i Maestri Razionali si avvalevano della consulenza tecnica di altri organi dell'apparato finanziario - nei casi in cui erano direttamente coinvolti gli interessi della Regia Corte, ad esempio, si rivolgevano al Tesoriere, al Maestro

⁷⁰¹ Sulla distinzione tra provvedimenti amministrativi e giudiziari, si veda *supra*, cap. II, p.5, p.

⁷⁰² Sul procedimento di formazione dell'atto cfr. *supra*, cap. II, par. 5 a), nota 330, p. 94 ; cfr. inoltre Burgarella, *Verbali*, pp.159 e ss. Dalle informazioni documentarie è possibile notare come l'emanazione dei provvedimenti relativi alle suppliche presentate al Viceré avvenisse generalmente in un breve lasso di tempo dalla rimessione della richiesta. La *provisio* di solito seguiva la supplica di alcuni giorni, ma poteva ritardare anche di mesi in relazione all'importanza del provvedimento.

⁷⁰³ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 74v. Idem, Atti 2, c. 24r.

Secreto, all'Avvocato del Fisco⁷⁰⁴ - o dei mercanti, esperti conoscitori delle regole del diritto commerciale e finanziario⁷⁰⁵.

I dati presi in esame, pur presentando delle lacune cronologiche dovute all'assenza della relativa documentazione o all'impossibilità di fruirne a causa del pessimo stato di conservazione in cui versa, denotano come soltanto una modesta percentuale dei provvedimenti amministrativi emessi dalla Curia scaturisse dalle suppliche o dalle petizioni rimesse all'ufficio dal Viceré, mentre nella maggioranza dei casi l'intervento dei Maestri Razionali era sollecitato da richieste inoltrate direttamente all'ufficio⁷⁰⁶.

Le provvidenze richieste alla Curia afferivano a questioni che si voleva venissero risolte senza dar corso ad un procedimento giudiziario.

L'intervento più frequente dei Maestri Razionali si registra in materia di gabelle.

La riscossione delle gabelle e, in generale, tutta l'attività ad essa sottesa, infatti, necessitava di azioni di intervento certe e rapide, che difficilmente potevano essere ottenute attraverso gli ordinari canali giudiziari. I procedimenti giudiziari, anche quelli maggiormente sommari, essendo strutturati per garantire i diritti e gli interessi delle parti, richiedevano un grosso dispendio di tempo, attività e risorse, evitabile nel caso di risoluzione extragiudiziale della controversia.

Le richieste di intervento stragiudiziale indirizzate alla Curia, nelle quali comunque esercitava la propria *auctoritas*, costituivano una sorta di canale parallelo rispetto all'attività giurisdizionale vera e propria, in cui in ogni caso era possibile giungere, nel caso che i motivi della controversia non si fossero esauriti.

I casi in cui la Curia era chiamata a provvedere in via stragiudiziale riguardavano il pagamento dei diritti di gabella⁷⁰⁷, la concessione di moratorie ai gabelloti quando a causa di carestie, danni causati da agenti atmosferici, peste, o altri imprevisti non potevano procedere al saldo del prezzo pattuito al momento della locazione della

⁷⁰⁴ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 14r.

⁷⁰⁵ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c. 65rv; TRP, Atti 12, c. 49rv e Atti 4, cc.57v-58v.

⁷⁰⁶ Ad esempio delle 26 lettere *spachate* dai Maestri Razionali, di cui disponiamo relativamente all'anno indizionale 1428-29, solo 4 vengono emesse su iniziativa viceregia. Delle 39 emesse nell'anno successivo, soltanto 3 derivano dall'iniziativa del Viceré, mentre delle 37 lettere relative all'anno 1430-31, quelle di iniziativa viceregia sono 7. Ancora di 69 lettere *spachate* dall'ufficio nell'anno 1435-36, solo 9 derivano dall'iniziativa viceregia, mentre delle 107 dell'anno 1444-45, quelle delegate dal Viceré sono 4. Nell'anno indizionale 1448-49 su 117 lettere *spachate* dai Maestri Razionali, quelle di iniziativa viceregia sono 7. Tale media si mantiene anche per gli anni successivi.

⁷⁰⁷ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 173, c. 29r-30r. Si veda in merito anche il provvedimento riportato in appendice al capitolo II. 3, p. 219.

gabelle⁷⁰⁸, gli accertamenti in ordine all'esistenza di franchigie sui dazi e le gabelle⁷⁰⁹, la legittimità di soprattasse imposte dai giurati⁷¹⁰, i casi di imposizione indebita⁷¹¹, le molestie degli Ufficiali in ordine a pagamenti asseritamente indebiti⁷¹².

La Curia, inoltre, veniva sollecitata tutte le volte in cui veniva lamentata l'inerzia, la negligenza o il rifiuto a provvedere degli ufficiali del regno. In questi casi veniva richiesto alla Curia l'emanazione di un ordine al fine di costringere l'ufficiale ad agire correttamente.

Come appare evidente dalla tipologia di richieste ad essa indirizzate, le controversie per cui si richiedeva un provvedimento della *Magna Curia Rationum* in gran parte erano le stesse per cui la Curia era chiamata a decidere nella qualità di giudice.

Poiché le controversie citate vedevano coinvolti soggetti pubblici (ufficiali del regno) o pubblici interessi (il diritto di imposizione e i relativi limiti), l'intervento sollecito e autoritativo della Curia risolveva le questioni sorte, nel breve tempo necessario ad istruire la pratica e inviare i necessari provvedimenti.

L'instaurazione di un procedimento giudiziario non era necessario, se non nei casi in cui la Curia decideva di non provvedere, o perché la questione era complessa e richiedeva l'esame più lungo e complesso proprio del giudizio, o perché l'intervento della Curia non risultava risolutivo.

Nei casi in cui la parte non si riteneva sufficientemente tutelata nei propri diritti, essa poteva procedere nelle forme del giudizio, ed è questo il motivo per cui è dato trovare, nei diversi archivi documentali, provvedimenti giudiziari o stragiudiziali che vertevano sulle medesime problematiche.

Essendo unitaria la *iurisdictio*, l'esercizio di tale potere presentava elementi di duttilità per cui diversi sono gli esempi di "amministrazione attiva" della Curia, chiamata ad esprimersi o a provvedere nelle situazioni più disparate: con una *provisio* del 1444, per esempio, i Maestri Razionali scioglievano un patto di noleggio di una nave, intercorso tra Oliviero Raffa, *patronus* della nave, e il Tesoriere del regno per conto della Regia Corte⁷¹³.

⁷⁰⁸ TRP, NP, *Lettere citatoriali* 172, c.22r; Idem, *Lettere patrimoniali* 13, c. 15v-16r; Idem, *Lettere patrimoniali* 14, c. 74v; Idem, *Lettere patrimoniali* 815, c.2rv.

⁷⁰⁹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 20r.

⁷¹⁰ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 14, c. 9v.

⁷¹¹ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 12, c. 31v-32r.

⁷¹² TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 815, c. 9v-10r.

⁷¹³ TRP, Atti 5, c. 24r. La nave era stata noleggiata dal Tesoriere del regno, per conto della Regia Corte, per caricare una certa quantità di frumento dal caricatore di Agrigento e trasportarla a Genova.

Ancora, su mandato del sovrano i Maestri Razionali venivano incaricati di verificare la stima di una galea, il cui prezzo era stato anticipato da Ruggero Paruta, il quale diventava, in questo modo, creditore della Regia Corte⁷¹⁴.

Su delega del Viceré, nel 1436, i Maestri Razionali, venivano investiti del delicato compito di fissare il prezzo delle tratte, che relativamente al periodo precedente non era stato fissato dalla Regia Corte⁷¹⁵.

Con una lettera, ancora del 1436, i Maestri Razionali, dando corso a una precedente disposizione del Viceré, danno istruzioni al Vicesegretario in ordine al trattamento fiscale da riservare a un soggetto, Giovanni Barbara, da considerarsi come siciliano⁷¹⁶.

Tuttavia nel tragitto verso Agrigento, a causa di una tempesta, si era spezzato l'albero della nave per cui il carico non era stato prelevato né portato a destinazione. I Maestri Razionali, avuta conferma attraverso la relazione di alcuni esperti (*naucherii et certorum officialium navis predictae, deputatorum ad videndum dictam arborem, qui cum iuramento retulerunt prefatam arborem esse fracta propter causam tempestatis*) della fortuità del caso, deliberano che il *patronus* della nave venga liberato dagli obblighi contrattuali.

⁷¹⁴ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, 74r-75r.

⁷¹⁵ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 34r.

⁷¹⁶ TRP, NP, *Lettere patrimoniali* 67, c. 68v.

APPENDICI AL CAPITOLO I

1. MAESTRI RAZIONALI E COMPONENTI DELL'UFFICIO DELLA *MAGNA CURIA RATIONUM*

Ind ⁷¹⁷	Anni	Maestri Razionali		Ufficio della cancelleria		<i>Auditor Compotorum</i>	<i>Advocatus fiscalis</i>	Altre cariche	Segnatura
X	1416-17	<i>Salariati</i>	Nicola Castagna Giovanni Crisafi Andrea Castello Pietro Saccano	<i>Magister notarius:</i>	Filippo Viperano		Adamo Asmundo,		Mercedes ⁷¹⁸ f. 5 (1416-17)
		<i>Iudex</i>	Nicola Sottile, l.d.	<i>notari</i>	Giovanni de Ayuto Giovanni Carastono Antonio de Guarino Antonio de Urso Giovanni de Xeres Nardo Calava				
XI	1417-18	<i>Salariati</i>	Nicola Castagna Giovanni Crisafi Andrea Castello Pietro Saccano	<i>Magister notarius:</i>	Filippo Viperano		Adamo Asmundo		Mercedes f. 6 (1417-18)
		<i>Iudex</i>	Nicola Sottile, l.d. Antonio Carbone, l.d. (sostituto di N.S.)	<i>notari</i>	Giovanni de Ayuto Giovanni de Xeres Giovanni Carastono Antonio de Guarino Nardo Calava				
XII	1418-19	<i>Salariati</i>	Nicola Castagna Giovanni Crisafi Andrea del Castel Pietro Saccano	<i>Magister notarius:</i>	Filippo Viperano		Adamo Asmundo		Mercedes f. 7 (1418-19)
		<i>Iudex</i>	Nicola Sottile, l.d. Bernardo Platamone, l.d.	<i>notari</i>	Iohan de Xeres Iohan de Harasto Antonio de Guarino Antonio de Urso				

⁷¹⁷ Indizione

⁷¹⁸ Mercedes – ASP, Conservatoria del Registro, *Mercedes*.

			(sostituto di N.S.)	<i>archivarius</i>	Nardo Calava Matteo de Ansalone				
XIII	1419-20	<i>Salariati:</i>	Nicola Castagna Giovanni Crisafi Andrea Castello Pietro Saccano Federico Ventimiglia	<i>Magister notarius:</i>	Filippo Viperano		Adamo Asmundo Guglielmo Perno		Mercedes f.8 (1419-20)
		<i>Iudex</i>	Nicola Sottile, l.d.	<i>notari</i>	Giovanni de Xeres Giovanni Carastono Antonio de Urso Antonio de Guarino Nardo Calava				
XIV	1420-21	<i>Salariati</i>	Giovanni Crisafi Pietro Saccano Nicola Speciale Federico Ventimiglia	<i>Magister notarius:</i>	Filippo Viperano		Adamo Asmundo Battista Platamone		Mercedes f.9 (1420-21)
		<i>Iudex:</i>	Nicola Sottile, l.d. Andrea Castello Raymundo Beringel de Lorach	<i>notari</i>	Antonio de Urso Giovanni de Xeres Nardo Calava Matteo Ansalone Giovanni Carastono Antonio de Guarino				
XV	1421-22	<i>Salariati</i>	Pietro Saccano Nicola Speciale Federico Ventimiglia	<i>Magister notarius:</i>	Filippo Viperano		Adamo Asmundo ⁷¹⁹ Battista Platamone	Adamo Asmundo e Pietro Sardella, entrambi l.d. e giudici della Gran Corte deputati alle cause fiscali.	Mercedes f.9 (1420-21)
		<i>Iudex:</i>	Nicola Sottile	<i>notari</i>	Giovanni de Xeres Matteo Ansalone				
IV	1425-26	<i>Salariati</i>	Federico Ventimiglia Pietro Saccano Ruggero Paruta	<i>Magister notarius:</i>	Filippo Viperano		Battista Platamone		Mercedes f.13 (1422-26)

⁷¹⁹ Svolge l'incarico fino al 19 febbraio perché viene nominato giudice della Gran Corte, al suo posto subentra Battista Platamone

		<i>Iudex:</i>	Giovanni Crisafi Antonio Speciale, l.d. ⁷²⁰	<i>notari</i>	Matteo Ansalone Antonio de Guarino				
V	1426-27	<i>Salariati</i>	Giovanni Casasagia Pietro Saccano Federico Ventimiglia Filippo Viperano	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Filippo Viperano Matteo Ansalone Antonio Guarino		Battista Platamone Aloysio Dasti ⁷²¹		Mercedes f.14 (1426-27)
		<i>Iudex:</i>	Antonio Speciale, l.d.						
VI	1427-28	<i>Salariati</i>	Giovanni Crisafi Pietro Saccano Federico Ventimiglia Ruggero Paruta Filippo Viperano	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Filippo Viperano Matteo Ansalone Antonio de Guarino		Aloysio Dasti		Mercedes f.11 (1421-27)
		<i>Iudex:</i>	Antonio Speciale, l.d.						
VII	1428-29	<i>Salariati</i>	Giovanni Crisafi Pietro Speciale Federico Ventimiglia Filippo Viperano	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Filippo Viperano Matteo Ansalone Antonio de Guarino		Aloysio Dasti		Mercedes f.15 (1427-28)
		<i>Iudex:</i>	Antonio Speciale, l.d.						
VIII	1429-30	<i>Salariati</i>	Pietro Speciale Federico Ventimiglia Filippo Viperano	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Filippo Viperano Matteo Ansalone Andrea Fiscata ⁷²²				Mercedes f.15 (1427-28)
		<i>Iudex:</i>	Antonio Speciale, l.d.						
IX	1430-	<i>Salariati</i>	Alferio de Leofante	<i>Magister</i>			Aloysio Dasti		Mercedes

⁷²⁰ Succede nella carica per la morte di Nicola Sottile

⁷²¹ Nominato Avvocato fiscale per la rinuncia di Battista Platamone

⁷²² Poiché Andrea Fiscata muore i Viceré nominano al suo posto Guglielmo Banquerio

	31	<i>Iudex:</i>	Giovanni Crisafi Pietro Saccano Pietro Speciale Federico Ventimiglia Ruggero Paruta Filippo Viperano Antonio Speciale, l.d. Simone de Mazarie (nominato non come ordinario ma “honoris causa”)	<i>notarius:</i> <i>notari</i>	Filippo Viperano Matteo Ansalone Antonio de Guarino Guglielmo Banquerio				f.15 (1427-28)
X	1431-32	<i>Salariati:</i>	Giovanni Crisafi Pietro Speciale Federico Ventimiglia Ruggero Paruta Filippo Viperano Alferio de Leofante	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Filippo Viperano Matteo Ansalone Antonio de Guarino Guglielmo Banquerio		Antonio de Bonayuto. ⁷²³		Mercedes f.16 (1431-36)
XI	1432-33	<i>Salariati:</i> <i>Iudex:</i>	Pietro Speciale Ruggero Paruta Filippo Viperano Corrado Spatafora Bartolomeo Scayo Angelo de Constancio Adamo Asmundo, l.d.	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Filippo Viperano Matteo Ansalone Antonio de Guarino Guglielmo Banquerio Bartolomeo Scayo ⁷²⁴				Mercedes f.16 (1431-36)
XII	1433-34	<i>Salariati:</i>	Filippo Viperano	<i>Magister notarius:</i>	Filippo Viperano ⁷²⁵		Francesco de Aricio ⁷²⁶		Mercedes f.16

⁷²³ Succede nella carica di Avvocato fiscale per la morte di Aloysio Dasti

⁷²⁴ Figlio del Maestro Razionale Bartolomeo Scayo, nominato scrittore dell'ufficio dei Maestri Razionali.

				<i>notari</i>	Matteo Ansalone Antonio de Guarino Guglielmo Banquerio Bartolomeo Scayo				(1431-36)
XIII	1434-35	<i>Salariati:</i>	Pietro Speciale	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Giovanni Vitellino Matteo Ansalone Antonio de Guarino Guglielmo Banquerio		Francesco de Aricio		Mercedes f.16 (1431-36)
XIV	1435-36	<i>Salariati:</i>	Pietro Speciale Federico Ventimiglia Giacomo Gravina	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Giovanni Vitellino Matheus de Ansalone Antonius de Guarino Guillelmus de Banquerio		Francesco de Aricio		Mercedes f.16 (1431-36)
II	1438-39	<i>Salariati</i> <i>Iudex:</i>	Pietro Speciale Federico Ventimiglia Filippo Viperano Corrado Spatafora Giovanni Vitellino Giovanni Crisafi Adamo Asmundo, l.d.	<i>magister notarius:</i> <i>notari</i> <i>Coadiutor Officii racionum.:</i>	Matteo Ansalone Guglielmo Banquerio Pino Carastono Antonio de Guarino Raimondo de Parisio Michele de Cardinali,	Leonardo Banquerio			Mercedes f.18 (1438-39)
III	1439-40	<i>Salariati:</i>	Federico Ventimiglia Antonio de Iudice	<i>Magister notarius:</i>	Matteo Ansalone	Leonardo Banquerio	Francesco de Aricio		Mercedes f.20

⁷²⁵ Filippo Viperano nell'anno XIII indizione permuta la carica di maestro notaio della *Magna Curia Rationum* con quella di maestro notaio della cancelleria ricoperta da Giovanni Vitellino.

⁷²⁶ In carica dal 1 gennaio XII ind (1434).

		<i>Iudex:</i>	Filippo Viperano ⁷²⁷ Adamo Asmundo, l.d.	<i>notari</i>	Guglielmo Banquerio Antonio de Garoccio		Goffredo Rizzari		(1439-1444)
		<i>Non salariati :</i>	Corrado Spatafora Giovanni Vitellino Pietro Speciale Michele de Riccio						
V	1441-42	<i>Ordinari e salariati</i>	Battista Platamone Gabriele Cardona Antonio de Carosio Pietro Gaytano ⁷²⁸	<i>Magister notarius:</i>	Matteo Ansalone				Mercedes f.22 (1443-1444)
		<i>Iudex: Non salariati:</i>	Adamo Asmundo l.d Pietro Speciale Corrado Spatafora Giovanni Vitellino Federico Abatellis Anthonio de Iudice Federico Ventimiglia ⁷²⁹	<i>notari</i>	Guglielmo Banquerio Pino Carastono Antonio de Guarino Raimondo de Parisio Antonio de Garoccio				
VII	1443-44	<i>Ordinari e salariati:</i>	Antonio de Carusio Antonio de Iudice Pietro Gaytano	<i>Magister notarius:</i>	Francesco Martorell (sostituito da Gilifortis de Ursa)	Leonardo Banquerio	Goffredo Rizzari		Mercedes f.23 (1443-1444)
		<i>Iudex: Non salariati:</i>	Adamo Asmundo, l.d. Federico Ventimiglia	<i>notari</i>	Guglielmo Banquerio Pino Carastono				

⁷²⁷ Oltre ad essere uno dei Maestri Razionali Filippo Viperano è anche il maestro notaio dell'ufficio della Cancelleria regia.

⁷²⁸ "Noviter ordinatus" dal re. Si aggiunge al collegio da giugno.

⁷²⁹ Per privilegio viene ricompreso tra i Maestri Razionali ordinari.

			Pietro Speciale Battista Platamone Corrado Spatafora Federico Abatellis Giovanni Vitellino		Antonio de Guarino Armando de Parisio Antonio de Garoccio				
IX	1445-46	<i>Ordinari e salariati:</i> <i>Iudex:</i> <i>Non salariati:</i>	Antonio de Carosio Pietro Gaytano Calcerando de Corbera Giovanni Casasagia Adamo Asmundo, l.d. Federico Ventimiglia Antonio de Iudice (qui erat ordinarius) Pietro Speciale Battista Platamone Corrado Spatafora Federico Abatellis	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Francesco Martorell (sostituito da Gilifortis de Ursa ⁷³⁰) Guglielmo Banquerio Pino Carastono Raimondo de Parisio Pietro de Faraone Giacomo Formosa	Leonardo Banquerio	Goffredo Rizzari,	Francesco de Aricio, l.d. giudice della Gran Corte ⁷³¹ Bernardo Pinos, l.d., giudice della Gran Corte	Mercedes f.26 (1445-1446)
X	1446-47	<i>Ordinari e salariati:</i> <i>Iudex:</i> <i>Non salariati:</i>	Calcerando de Corbera Pietro Gaytano Francesco Casasagia Adamo Asmundo, l.d. Federico Ventimiglia ⁷³² Antonio de Iudice Battista Platamone	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Francesco Martorell, (sostituito da Raimondo de Parisio) Guglielmo Banquerio Pino Carastono Pietro Faraone Nicola de Orlando Giacomo Formosa ⁷³³	Leonardo Banquerio	Goffredo Rizzari, (in assenza di Goffredo l'ufficio è gestito da Matteo de Pissibus, l.d.)	Francesco de Aricio, l.d., giudice della Gran Corte	Mercedes f.28 (1446-1447)

⁷³⁰ A sua volta sostituito da Antonio de Iudice e Giovanni de Mallono

⁷³¹ È indicato come uno dei tre giudici che decidevano le cause fiscali.

⁷³² Nella documentazione è specificato che è stato reintegrato tra i Maestri Razionali ordinari.

			Corrado Spatafora Federico Abbatellis		Gaspar de Xaxa (o de Sasso) (<i>unus ex comtoribus</i>)				
XI	1447-48	<i>Ordinari e salariati</i> <i>Nuovi ordinari salariati:</i> <i>Iudex: Non salariati:</i>	Federico Ventimiglia Calcerando de Corbera Pietro Gaytano Francesco Sasasagia Antonio de Carusio Giulio Sancio Platamone Goffrido Rizzari Adamo Asmundo, l.d. Antonio de Iudice Battista Platamone Corrado Spatafora ⁷³⁴ Federico Abatellis Federico Spatafora noviter creatus	<i>Magister notarius:</i>	Francesco Martorell, (sostituito da Raimondo de Parisio) Guglielmo Banquerio Pino Carastono Pietro Faraone Gaspere de Sasso, (<i>unus ex comtoribus</i>) Nicola de Orlando (<i>unus ex comtoribus</i>) Giacomo Formosa	Leonardo Banquerio	Goffredo Rizzari, e Cristoforo de Benedictis, noviter ordinatus	Francesco de Aricio, l.d giudice della Gran Corte	Mercedes f.29 (1447-1448)
XII	1448-49	<i>Ordinari e salariati:</i> <i>Altri ordinari</i>	Federico Ventimiglia Calcerando de Corbera Pietro Gaytano Francesco Casasagia Antonio de Carioso	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Gilifortis de Ursa ⁷³⁵ (sostituito G.Banquerio) Guglielmo Banquerio	Leonardo Banquerio	Goffredo Rizzari Giovanni de Chimino, (sostituito di G.Rizzari) Cristoforo de	Francesco de Aricio, l.d., giudice della Gran Corte	Mercedes f.30 (1448)

⁷³³ Giacomo fuit creatus in officio Magne Curie Racionum in notarium extra ordinarium registrarum predicti officii ob mortem Anthoni de Garocio per dominum viceregem cum provisione unciarum duodecim ad regium beneplacitum vigore provisionis dicti domini viceregis data in Panormi, 25 iulii VIII ind.

⁷³⁴ Il sovrano ha previsto che diventi uno degli ordinari con salario ordinario.

⁷³⁵ Viene nominato Maestro notaio a causa della rinuncia di Francesco Martorell alla carica. Gilifortis de Ursa nomina suo procuratore e sostituto nella carica Guglielmo Banquerio, che esercita la funzione durante la sua assenza.

		<i>salariati:</i>	Corrado Spatafora Giulio Sancio Platamone Goffredo Rizzari Guglielmo Pignano, noviter creatus magister rationalis		Pino Carastono Pietro Faraone Gaspere de Sasso (<i>unus ex comtoribus officii</i>) Nicola de Orlando, (<i>unus ex comtoribus</i>) Giacomo Formosa		Benedictis, Giacomo de Perollo, l.d (sostituto di C. De Benedictis)		
		<i>Iudex: Non salariati:</i>	Adamo Asmundo, l.d. Antonio de Iudice Battista Platamone Federico Abatellis Federico Spatafora						
XIII	1449- 50	<i>Ordinari e salariati:</i>	Calcerando Corbera Pietro Gaytano Francesco Casasagia Federico Ventimiglia Antonio de Carosio	<i>Magister notarius:</i>	Gilifortis de Ursa	Leonardo Banquero	Goffredo Rizzari Cristoforo de Benedictis	Francesco de Aricio, l.d giudice della Gran Corte	Mercedes f.19 (1438-1449)
		<i>Altri salariati:</i>	Goffredo Rizzari Corrado Spatafora Giulio Sancio Platamone Guglielmo Pignano Giovanni de Bononia (noviter creatus)	<i>notari</i>	Guglielmo Banquero Pino Carastono Pietro Faraone Giacomo Formosa				
		<i>Iudex:</i>	Adamo Asmundo, l.d. Federico Asmundo ⁷³⁶	<i>comtoribus officii Racionum:</i>	Gaspere de Sasso Nicola de Orlando				
		<i>Non salariati:</i>	Antonio de Iudice Battista de Platamone Federico Abatellis Federico Spatafora						

⁷³⁶ Figlio di Adamo, erede della carica del padre alla sua morte, a vita, con tutti i diritti e le preminenze ad esso spettanti e sostituto del padre durante la sua assenza.

XIV	1450-51	<i>Ordinari e salariati</i>	Calcerando de Corbera Pietro Gaytano Antonio de Carioso	<i>Magister notarius:</i>	Gilifortis de Ursa	Leonardo Banquero	Cristoforo de Benedictis Giacomo de Playa (sostituto)		Mercedes f.31 (1450-51)
		<i>Iudex: Non salariati:</i>	Goffredo Rizzari, l.d. Federico Ventimiglia Corrado Spatafora Giulio Platamone Guglielmo Pignano Giovanni de Bononia Pietro Speciale	<i>notari</i>	Guglielmo Banquero Pino de Carastono Pietro Faraone Gaspere de Sasso Giovanni de Carbono Nicola de Orlando Giacomo Formosa				
XV	1451-52	<i>Ordinari e salariati:</i>	Federico Ventimiglia Calcerando de Corbera Pietro Gaytano Antonio de Carioso	<i>Magister notarius:</i>	Gilifortis de Ursa	Leonardo Banquero	Giacomo de Playa		Mercedes f.32 (1451-1457)
		<i>Non salariati:</i>	Corrado Spatafora Giulio Sancio Platamone Guglielmo Pignano Antonio de Iudice Federico Abatellis Federico Spatafora Giovanni de Bononia	<i>notari</i>	Guglielmo Banquero Pino Carastono Pietro Faraone Gaspere de Sasso Iohannes de Carbono Nicolaus de Orlando				
I	1452-53	<i>Ordinari e salariati</i>	Calcerando de Corbera Pietro Gaytano Anthonio de Carusio Federico Ventimiglia	<i>Magister notarius:</i>	Gilifortis de Ursa	Leonardo Banquero	Giacomo de Playa		Mercedes f.34 (1453)
		<i>Non salariati:</i>	Tommaso de Gilaberto Antonio de Iudice Pietro Speciale	<i>notari</i>	Guglielmo Banquero Pino Carastono Pietro Faraone Gaspere de Sasso Giovanni de Carbono Iaymus Vives				

			Corrado Spatafora Giulio Sancio Platamone Federico Abatellis Antonio de Iudice Giovanni de Bononia						
II	1453-54	<i>Ordinari e salariati:</i> <i>Non salariati</i>	Calcerando de Corbera Antonio de Iudice Antonio de Carusio Tommaso de Gilaberto Alessandro Zen Pietro Speciale Corrado Spatafora Giulio Sancio Platamone Federico Abatellis Giovanni de Bononia	<i>Magister notaries:</i> <i>notari</i>	Gilifortis de Ursa Guglielmo Banquerio Pino Carastono Gaspere de Sasso Giovanni de Carbone Nicola Pipi Francesco de Milacio	Leonardo Banquerio	Giacomo de Playa Giovanni Chiminus (sostituto)		Mercedes f.35 (1453-54)
III	1454-55	<i>Ordinari e salariati:</i> <i>Altri salariati</i> <i>Iudex:</i> <i>Non ordinari, né salariati:</i>	Calcerando de Corbera Antonio de Carioso Antonio de Iudice Tommaso de Gilaberto Alessandro Zen Giovanni Vitali Giacomo de Bonanno Pietro de Berlione, l.d. Pietro Speciale Corrado Spatafora Giulio Sancio Platamone Federico Abatellis	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Gilifortis de Ursa Guglielmo Banquerio Pino de Carastono Pietro Faraone Gaspere de Sasso Giovanni de Carbone Nicola Pipi Francesco de Milacio	Leonardo Banquerio	Giacomo de Pilaya		Mercedes f.37 (1454-55)

			Giovanni de Bononia						
V	1456-57	<i>Ordinari e salariati</i>	Antonio de Carioso Galcerando de Corbera Tommaso de Gilaberto Giovanni Vitali Guglielmo Pignano Alessandro Zen Aloysio Saccano Giacomo de Bonanno Aloysio de Campo Ughetto Ventimiglia Arcimbao de Leofante Bartolomeo Corbera <i>Iudex:</i> Pietro de Berlione, l.d.	<i>Magister notarius:</i> <i>notari</i>	Gilifortis de Ursa Guglielmo Banquerio Pietro Faraone Gaspare de Sasso Giovanni de Carbone Nicola Pipi Francesco de Milacio Giacomo de Cathania	Leonardo Banquerio	Giacomo de Pylaia Giacomo de Bonanno (sostituto)		Mercedes f.38 (1456-57)

2. I GIUDICI DELLA *MAGNA CURIA RATIONUM* dal 1416 al 1458

1) Nicola Sottile l.d., (1416 – 1422)

- Ricopre soltanto la carica di giudice dei Maestri Razionali.
- Viene sostituito durante la sua assenza, nell'anno 1417-18 da Antonio Carbone, l.d.⁷³⁷, e nell'anno 1418 - 19 da Bernardo Platamone, l.d.⁷³⁸.
- salario 50 oz.

2) Antonio Speciale l.d., (1424 – 1431)

- Nominato giudice in seguito alla morte di Nicola Sottile (provisio regia, Barcellona 2 settembre 1424).
- Ricopre soltanto la carica di giudice dei Maestri Razionali.
- salario 50 oz.

3) Giovanni de Gractalluxio l.d.⁷³⁹, (1431 (luglio) – 1432)

- Nominato giudice dei Maestri Razionali perché la carica era vacante⁷⁴⁰.
- Circa 4 mesi prima, nel marzo 1431, era stato nominato giudice della Corte Capitaniale di Palermo⁷⁴¹.
- Rimosso dalla carica senza infamia. Aveva, infatti, ottenuto l'ufficio ex commissione regia fino a nuove disposizioni del sovrano.
- salario 50 oz.

4) Adamo Asmundo l.d., (1432 – 1450)

- Nominato a vita (privilegio regio rilasciato a Catania 17 luglio 1432).
- Viene nominato *Iudex Racionum* e, al contempo, Maestro Razionale (come ricompensa per aver nobilmente rinunciato, per cause attinenti al servizio regio, all'ufficio di luogotenente della Gran Corte)⁷⁴².
- Con privilegio regio rilasciato il 25 ottobre 1446, Federico de Asmundo, l.d., figlio di Adamo, viene incaricato giudice dei Maestri Razionali per i periodi di assenza del padre (alla cui morte subentrerà come giudice a vita, *in capite iudex, pro principali iudice dicte curie*)⁷⁴³.
- salario 100 oz.

5) Goffredo Rizzari l.d., (1450 – 1451)

- Nominato giudice per la morte di Adamo Asmundo, ma già nel 1448 aveva ottenuto la carica di Maestro Razionale a vita.
- Condannato a rimettere la carica, nel 1451, perché reo di crimini commessi durante lo svolgimento dei suoi numerosi incarichi pubblici.

⁷³⁷ ASP, Conservatoria del registro, *Mercedes* 6, c.223r.

⁷³⁸ ASP, Conservatoria del registro, *Mercedes* 7, c.240r.

⁷³⁹ ASP, Conservatoria del registro, *Mercedes* 16, c.426r-v.

⁷⁴⁰ ASP, Protonotaro 31, c.159v.

⁷⁴¹ ASP, Protonotaro 31, c.85v.

⁷⁴² ASP, Conservatoria del registro, *Mercedes* 16, c. 426r-v.

⁷⁴³ ASP, Conservatoria del registro, *Mercedes* 29, c. 428r.

- salario 100 oz.

6) Pietro de Berlione u.i.d., (1454 – 1458)

- Nominato a vita (privilegio regio rilasciato a Castello nuovo di Napoli, 4 agosto 1454).

- Ricopre soltanto la carica di giudice dei Maestri Razionali.

- salario 50 oz.

3. LETTERA VICEREGIA CON INSERTA LETTERA DI ALFONSO IN RISPOSTA AD ALCUNI DUBBI SOLLEVATI DAI MAESTRI RAZIONALI IN MERITO ALLA NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO DEL COLLEGIO (1446)

Consultatoria inserta in executoria viceregia una cum responsali lictera nostri regis preinserta facta per Magistros Racionales super facto magistri racionalatus domini Anthonio de Carosio.

Alfonsus ecc..

Vicerex ecc... nobilibus dicti Regni Sicilie Magistris Racionalibus et Conservatori regii patrimonii, regii consiliariis et dilectis salutem. Cum dictus serenissimus dominus noster rex noviter per eius responsales licteras nobis scribat ac declaret et mandet in hac forma:

Lo rey darago et dels dos Sicilies ecc. Visrey vestra lictera consultatoria havem rebut supra lo fet delaamat conseller e Mestre Racional de aquey regne mosser Anthoni Caruse del tenor sequente: Sacra Regia Maiestas , humillima et debita recomendacione premissa. Noviter pro parte de mosser Anthoni Caruso ni fu presentata una provision per la quali vestra Maiestati fachendu mencioni dili provisioni chi primu havia, voli inter alia chi sia lu primu dili quatu Mastri Racionali ordinarii et salariati di quistu nostru regnu cum unzi chentu di provisioni annuali trenta videlicet supra lu officiu di Mastru Secretu, trenta supra la Secrecia di Palermu et li quaranta supra la secrecia di Missina et chi li sia pagatu cussi per lu passatu comu daviniri et eu per obediri li comandamenti di vestra maiestati di incontinenti indi fichi fari et signari la executoria. Et li Magistri Racionali chi si trovanu iza Nardu Banqueri, regenti lu officiu di Conservaturi, vinendusi appassari perloru registri chi havinu oppositu et alleganu, Vestra Maiestati, per unu dili capituli dilu memoriali chi portay haviri ordinatu quatu per Mastri Racionali ordinarii et salariati in quistu vestru regnu videlicet a misser Adam, a misser Calcerandu de Corbera, a Ffranchiscu Casasagia et a Peri Gaytanu, et per la dicta commissioni si conteni lu misser Anthoni sia lu primu dili quatu ordinarii et non di appari ammotu alcunu, ne dilu dictu capitulu si fa specifica mencioni, et cussi resta indubiu si divi essiri admisu non obstanti lu dictu capitulu et si per quintu oy si sarra lu quartu comu mostra prime facie la dicta provisioni, et si per quartu, cui si intendira ammotu dili altri dicti quatu, et ammotu chindi fussi comu si providira dilu salariu dilu primu terzu passatu di quistu annu a lu dictu mosser Anthoni essendu quartu, ca ia indi e stata facta assignacioni ali supra nominati et eciam alleganu quamtu ala prioritati chi conteni la dicta provisioni di misser Anthoni chi pregiudica a misser Adamu et eciam ali altri chi foru creati Mastri Racionali per Vestra Maiestati multi anni innanti chi misser Anthoni indi havissi provisioni alcuna. Et cussi essendu resultati quisti dubii hannu deliberatu per obediri vestri comandamenti chi si passi la dicta executoria simpliciter iuxta la continencia di vestra provisioni et consultari super hiis Vestra Maiestati et interim suprasediri in li executorii supra la consequicioni dilu salariu dilu dictu misser Anthoni. Per tantu, notificandu ala Vestra Maiestati li facti predicti, supplicu humilimenti vestra benigna merci chi vi plaza super hiis providiri et comandarini quillu chi plachenti vi sarra chi digia exequiri ca di continenti observiro secundu mi comandira vestra maiestati. In gracia et merci di la quali, capite inclinato et genibus flexis, sempri mi accomandu. Scripta Panormi, die VIII^o mensis marcii, VIII ind. Senyor de vestra signoria humel servidor Lop Ximen Durrea. Alaquial vos responent primerament

quant a que dien que non saben si deu esser lo primer o si deu esser lo quart ols quint, e segons los provisions que el ten del dit officii azo ia es prou clar com en aquelles sia expresse que el sia dels primens quatre ordinariis e per a zo quat a questa part nos par chi sia pron satisfet, pero per que sian plus clar de nostra voluntat vos diem que lo dit mosser Anthoni sia des primers quatre Mestres Racional ordinariis et que a ell sia axi ben respost de son salarii e drets com anego dels altres ordinariis tam del passat com del present edevenidos segons in sos provisions pus largament si conte. Al que deu que los salaris de Mestres Racionals del temp passat et ia destribuit vus diem que nos su maxi informats del contrarii perosat che chi fos com vus dien volem que in tot cas lo dit mosser Anthoni sia pagat de tot lo que li sia degut del temps passat sins ahuy e a questa e nostra final inconmictabli intencion et voluntat feu don(..)s axi sia executada e per res non hagia falla. Dada en lo Castell non dela ciutat de Napols a 24 de marc, anni 1446, Rex Alfonsus, este es mi voluntat.

Nos itaque cupients regiis ut tenemur obedire mandatis eiusque provisiones et licteras suam, debitum sortiri effectum dicimus et mandamus vobis expresse quatenus provisionem regiam preinsertam omniaque et singula in eodem contenta exequimini observetis et compleatis iuxta ipsius provisionis seriem et continenciam pleniorum. Data in urbe felici Panormi, die 22 aprilis VIII ind. Lop Ximen Durrea.

ASP, Conservatoria di Registro, *Mercedes* 26, cc. 283v- 284v.

APPENDICI AL CAPITOLO II: ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE

1. LETTERA DEI MAESTRI RAZIONALI AL SECRETO DELLA CITTA' DI MESSINA (1441).

Pro Bernardo Insallan mercator cathalano et Guillelmo Torrenti

Nos Regni Sicilie Magistri Racionalis, nobili et egregio Andree de Stayti, militi, Secreto et Magistro Procuratori nobilis civitatis Messane, amico nostro carissimo, salutem. Noviter e statu inanti di nui Bernardu Insalian, mercanti cathalanu, et havi querulanter expostu comu fachendu extrahiri di quissa chitati tri sclavi fimmini, per minari in Palermu, per mandarili in Cathalogna, di li quali extraccioni vui li fachistivu pagari la raxuni di la caja et dohana. Et exinde volenduli extrahiri di quista chitati di Palermu per mandarili in Cathalogna lu Secretu di quista chitati li fichi pagari lu dictu dirictu iterum in quista chitati in grandi preiudiciu et dapnu di lu dictu mercanti. Et exinde supplicavit chi divissimu super premissis de iuris remedio providere. Cuius supplicacione audita volendu achasquidunu ministrari complimentu di iusticia viduta et examinata la lictera chi scriviti a lu secretu di iza di quista materia tenoris subscripti:

Magnifice et reverende frater, salutem. Istis diebus proxime elapsis richippi una vestra lictera ad petitioni di lu honorabili Bernardu Insallan, mercanti cathalanu, lu quali infra presentem mensem iuanuarii, extrassi da quista chitati, sclavi tri bianchi, fimmini, animo et proposito di tramectirili in Cathalogna, li quali essendu in la felichi chitati di Palermu animo quo supra, ipsu Bernardu vi presentau una apodixa comu li havia spachatu in quista regia secrecia, havendu pagatu tarì unu per vurma di lu preczu di li dicti sclavi et omni altra raxuni debita et consueta, la quali apodixa secundu ipsu dichì et vui scriviti non li e stata per vui ne per li vestri officiali acceptata allegandu et dichendu lu dictu tarì divirisi pagari in la Regia Secrecia di Palermu, da chi si divinu da lu portu di la dicta felichi chitati caricari et extrahiri. Et per quistu, auctoritate officii, mi requiditi et ex vestra parte mi pregati chi eu li diia fari restituiri lu dirictu predictu, prisu per lu dictu cabellotu. Et per tantu volendovi fari resposta vi declaru et notificu chi certu diviti essiri chi in quista regia Secrecia iammay si prindi dirictu alcunu per lu cabellotu exceptu cum deliberata declaracioni principaliter mia et da poy di lu Mastru Credenceri et di li altri officiali a cui apparti, et cussi fachendu non si po connectiri erruri alcunu, declarandovi chi multi et multi volti in simili casu chi vui scriviti vi haiu factu risposta comu li mercanti cathalani et omni altra persuna volendu extrahiri sclavi da quista chitati per extra regnum ancora chi li immettanu in la chitati di Palermu oy in altru locu per viam passagii divinu pagari lu dictu drictu in quista regia Secrecia et non in altru locu per raxuni di lu animu et proposito chi ia hannu declaratu et quista e la pura veritati observata et praticata in quista regia Secrecia ab eo tempore quo memoria hominum non existit, ma per volirindi meglu declarari la vestra fraternitati vi diviti ben recordari et haviri memoria chi anno proximo preterito prime indicionis essendu eu in la chitati di Palermu simili casu fu examinatu et tractatu in presencia di lu magnificu misser Adam de Asmundo, mastru racionalis, undi intervinniru multi curiali et pensu chi la beata anima di lu signuri Vicere, vestru patri, di la cui morti Deu mi sia testimoni, hindi haiu havutu gravi dispiachiri per multi raxuni, mi recordu havirindi havutu noticia et consultacioni ad talchi in futurum non si havissi a dibactiri tal materia, et finaliter post multa et multa, fu conclusu, decisu, declaratu et determinatu, chi in simili casu ut predicatur lu dictu dirictu si divissi pagari in quista regia Secrecia et non aliter nec alio modo. Quia propter versa vice, auctoritate officii, vi riqueyu et ex mei parte vi pregu chi sencza impedimentu vi

placza cumandari a li cabelloti et altri officiali di quista regia Secrecia chi, volendu lu dictu Bernardo Insalia oy altru persi extrahiri li dicti sclavi per Cathalogna non li sia datu impachu alcunu per lu predictu dirictu ia per ipsu iustamenti pagatu in quista regia secrecia cussi comu voli ut predicatur omni debitu ordini di raxuni. Scripta Messane 28 ianuarii, III indicionis. Presto a vestro honuri et comando Andrea de Stayti, Magnifico et egregio domino Iaymo de Paruta, militi regio secreto et magistro procuratori felicis urbis Panormi ecc. suo reverendo fratri.

Havimu provistu et per li presenti vi dichimu et declaramu chi volendu servari lu tenuri di la pandecta supra la extracioni di sclavi et cosi vivi, quando lu navili non e preparatu extrahendu di una terra in altra li sclavi et cosi vivi ancora chi si extrahinu animo extrahendi for di Regnu li mercanti divinu pagari in quillu locu undi si fa la ultima extracioni et non da undi si extrahinu primo loco, exceptu chi li navili fussi preparatu et tunc paga illa undi primo loco si extrahinu et la terminacioni chi fichimu iza in Palermu secundu vui scriviti, supra extracioni di sclavi si ben vi ricorda lu casu fu altramenti chi quistu, ca non haviriamu terminatu contra lu tenuri di la pandecta et vexari li mercanti di dupli et indebiti solucioni. Et quistu vi dichimu auctoritate officii mandantes chi chi faczati restituiri a lu dictu mercanti tuctu quillu chi vi haviti factu pagari illocu per raxuni di la prima extracioni ca non divia pagari ex quo stectiru in Palermu per multu tempu da undi foru extracti. Scripta Panormi, die 13 februarii, quarte indicionis, post scripta similiter Guillelmu Terrenti, mercanti cathalanu havi extractu da illocu, unu sclavu blancu per terram di lu quali li haviti factu pagari la raxuni di la dohana et volendu extrahiri da Trapani per mandarilu in Cathalogna, lu Secretu di la dicta terra di Trapani lu fichi pagari iterum la dicta cabella, de quo multu sindi grava. Per tantu vi dichimu chi illocu non divi pagari secundu lu tenuri di la pandecta, ma divi pagari undi ultimo loco fu extractu extra Regnum et per quista causa vi cumandamu chi li diati restituiri tuctu quillu chi li haviti factu pagari illocu per la extracioni di lu dictu sclavu. Scripta ut supra, notificandovi chi per vestra declaracioni vi mandamu lu capitulu di la extracioni di sclavi et cosi vivi di la quali et di lu subscriptu tenuri: Sit omnibus notum quod inter alia capitula contenta in pandecta regie secrecie Panormi continetur capitulum infrascriptum videlicet: Item pro pellibus agnorum et aliorum animalium generis cuiuscumque auripellis lino, cuctono, cera linusa, cannape filato, sulfure, amugdol(...), lagnello (o lignello), prunis et aliis fructibus, siccis, arangiis, aliisque mercibus et rebus undecumque infra Siciliam et dictas insolas Meliveti et Gaudisii proveniant sint supra emendis ibidem et extrahendis de portubus et maritimis supradictis per quascumque persunas ut supra vendicionis similiter rerum et mercium predictarum teneantur et debeant solvere cabellotis seu exercitoribus cabelle predictae pro qualibet uncia valoris seu precii rerum et mercium earundem biscocto et pane in Sicilia faciendis, vassellis, assis assarciis, corredis et guarnimentis aliis navigacioni et armacioni dictorum vassellorum necessariis inde exclusis tarenum unum inferius et modo superius in precedentii capitulo explicatis in terris videlicet et locis in quibus res et merces ipse fuerint assignate. Et similiter solvatur dictus dirictus dictarum cabellarum pro mulis, someriis equis roncinis ac servis utriusque sexus de dictis Sicilie portubus extrahendis et ab inde extra regnum ferendis, exceptis equis et roncinis quos a Sicilia portubus extrahi in futurum contigerit de regio beneplacito et mandato ad predictam racionem de tareno uno per unciam precii seu valoris ipsorum per extractores eorum cuiuscumque condicionis existant ultra scilicet dirictum pro extracione ipsorum animalium ab olim per regiam curiam exigere et haberi provisum.

Scripta ut supra Adam de Asmundo, Magister Racionalis.

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione provvisoria, *Lettere citatoriali*
172 cc. 55r-56v

2. LETTERA DEI MAESTRI RAZIONALI AL CAPITANO DI NOTO (1449).

Pro aliquibus hominibus Nothi contra officialis et collectoris regie collecte anni Xe indictionis.

Nos ecc.. Nobili capitaneo terre Nothi ecc.. Per virtuti et auctoritati di una nostra commissione facta olim anno XI indictionis proximo preterito, a li nobili Petru di Salonia, tunc capitaneu, ad Iohanni Speciali et a Bartholomeu Bellassay e stata pronunciata una sententia condepnatoria certo modo in eadem sententia declarato, contra li nobili officiali et collecturi di la regia collecta anni Xe indictionis proxime preterite di la quali li dicti officiali sentendusi gravati appellaru, la quali appellacioni nunc prosequero ymo elapsis fatalibus fuit dicta appellacio diserta et declarata nulla et sic ipsa sententia rata mansit. Cuius vigore volendu li dicti commissarii farila deduchiri ad debita execucionem etiam cum iniuncioni penali ut informamur non su stati obeduti, de quo si ita est simu forti meraviglati di tanta et tali disobediencia et renitencia. Et pertantu essenduni supplicatu chi super his divissimu de remedio oportuno providirichi. Admissa eadem supplicacione vi dichimu officii auctoritate requirendu sub pena florenorum mille regio fisco applicandorum chi di continenti omni excepcione et cavillacione remotis digiati deduchiri la dicta sententia di li dicti commissarii contra li prefati officiali et collecturi ad debitu effectum secundu sua continencia et tinuri, constringenduli in bonis et persona et si opus fuerit cum penarum iniuncione. Et causa quo renitentes fuerint quod non credimus li digiati riquidiri chi infra iorni ... si digianu presentari in magna curia rationum ad petitionem regii fisci super denunciacione penarum per vos impositarum. Et premissa exequiriti cum effectum ca nui per la presenti vi damu auctoritati et bastanti potestati, comictendu eciam vobis vices et voces nostras. Scripta Pa, 7 february, XIIe indictionis (1449).

Post Scripta super expremissis ministririti a li dicti parti complimentu di iusticia. Scripta ut supra, vidit Goffridus magister racionalis

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione Provvisoria, *Lettere citatoriali* 173, c. 24rv

3. LETTERA DEI MAESTRI RAZIONALI AL VICESECRETO DI TAORMINA (1436).

Amice carissime, comu sapiti pridie ad petitioni et instancia di Lancza de Larchianum et compagni, cabelloti di lu vinu di quissa terra anni proxime preterite XIII indictionis, vi scripsimu cumandandu chi li divissivu fari pagari la cabella di lu vinu a quilli persuni chi vinderu lu vinu et li dicti cabelloti non foru pagati cussi cussi comu in la dicta lictera lacius si conteni. Noviter vero lu dictu Lancza e vinutu ad nui et querulanter ni dichi chi vui non li haviti volutu exequiri lu tenuri et continencia di la dicta nostra lictera in grandi preiudiciu et dapnu di li dicti cabelloti. Per tantu, si ita est, meraviglanduni assay di vui, havimu provistu et per la presenti iterato vi dichimu et cumandamu expresse chi diati exequiri et conpliri ali dicti cabelloti la continencia et tenuri di la dicta nostra prima lictera. Et si forte alcuna causa allegassivu per laquali non haviti volutu exequiri la dicta nostra prima lictera ni diati informari ad czochi poczamu providiri de iusticia. Scripta Cathanie, quinto madii XIIIe indictionis (1436).

Post datam diati exequiri lu presenti cumandamentu sub pena unciarum quinquaginta. Scripta ut supra, Adam de Asmundo, magister racionalis

Marco Mariano, vicesecreto Tauromeni

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione provvisoria, *Lettere patrimoniali* 67, c.23r.

4. LETTERA DEI MAESTRI RAZIONALI ALLO STRATIGOTO DI MESSINA (1450)

Nos ecc... Vir nobilis et amice carissime tamquam frater. Perochi havendu nui noviter pro indepnitati Regie Curie factu a li subscripti officiali et administraturi pecuniarii di la Regia Curti supra li dubii chi si restanu di solviri et satisfari in loru cunti di li anni passati una iniunctioni di lu tenuri sequenti:

Die ultimo mensis iunii XIIIe indictionis apud Panormum. Iniunctum et mandatum fuit et est per magnam Regiam Curiam officii Racionum, magnificis ac nobilibus viris Anthonio Sin, militi, huius regni Thesaurario seu Iohanni de La Rosa, dictu Thesaurerie officium pro eodem thesaurario ob sui absenciam regenti in presenciarum et administranti, Iohanni de Abbatellis dicti regni Magistro Secreto et Petro Lubet, locumtenenti officii Magistri Portulani nec non Iaymo de Paruta, Secreto et Magistro Procuratori felicis urbis Panormi, Andree de Stayti, Secreto nobilis civitatis Messane et Anthonio de Castellis, Secreto Cathanie, quatenus officiales ipsi et quilibet eorum debeant per totum mensem augusti proximo futurum satisfacisse et verificasse et solvisse omnia et quecumque dubia remanent solvenda in eorum comptis et racionibus annorum preteritorum ac cautelas et scripturas assignasse et alia que dicere et allegare voluerint, nec non reservaciones omnes tam de introytu quam in exitu que sunt in presentacione librorum facte posuisse, facta per Magistros Racionales et apposita hactenus in marginibus partitarum tam introytuum quam exituum dictorum conpotorum tempore examinacionis et discussionis eorundem aliis, eo termino elapso et dictis dubiis seu aliquo ipsorum per quem incumbat nondum solutis procedetur in eorum contumaciam per eosdem magnificos ad ipsorum dubiorum decisionem prout eis iusticia mediante videbitur opportunum.

Esti necessariu la dicta iniunctioni intimarisi inter alios a lu dictu misser Andria di Stayti comu Secreto et Mastru Procuraturi di la dicta chitati di Missina tantu per putiri exequiri et compliri li cosi contenti in la iniunctioni predicta infra lu terminu in quilla expressu et declaratu, comu per non putiri alligari in futurum la dicta iniunctioni aliquatenus ignorari. Vi dichimu, auctoritate officii regia ex parte requirendu et comictendu, chi pro servicio Regie Curie digiati incontinenti receptis presentibus fari intimari coram testibus et legiri et declarari a lu dictu misser Andria la iniunctioni predicta, et exinde per vestri responsali licteri formam presencium continenti notificarini lu iornu di la dicta intimacioni innanti di cui et tuctu quillu chi in premissis haviriti executu. Scripta Panormi die tercio, mensis iulii, XIIIe indictionis. Vidit Goffridus

Similis facta fuit domino Anthonio de Asmundo Capitaneo civitatis Cathanie pro domino Anthonio de Castellis ipsius civitatis Secreto. Scripta Panormi ut supra et signata manu domini Goffridi Riczari.

TRP, Numerazione provvisoria, *Lettere patrimoniali* 13, c. 34rv

APPENDICI AL CAPITOLO III: ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE

1. INFORMAZIONIE SUMMARIE DEI CONTI DEL TESORIERE, ANTONIO SIN, DAL 1440 AL 1449

Thmo

Informacione primarie d'Antonio Sin Nobili
 missi Antonio Sin Regni Theroi scdm h' appa
 ruit d'isti p' examinat' d'Antonio Sin d'Ala m'g
 And h' su creatu d'isti p' creatu h' d'Antonio Sin
 Et h' su scab' p'ntat' p' examinat' p' d'Antonio Sin
 quantitat' h' m'ntam h' p'ntat' p' d'Antonio Sin
 forma h' p'ntat' calculat' lib' d'Antonio Sin p'ntat' no
 d'Antonio Sin p' notam h' equal' p' h' d'Antonio Sin
 soluz' p'ntat' d'Antonio Sin diffinition' p' d'Antonio Sin
 d'Antonio Sin equal' soluz' p'ntat' d'Antonio Sin
 d'Antonio Sin p'ntat' h' p'ntat' p' d'Antonio Sin
 la d'Antonio Sin d'Antonio Sin p'ntat'

Introytus lu p'ntat' d'Antonio Sin
 Et m' p'ntat' scdm sta ut supra
 calculatu lib' d'Antonio Sin d'Antonio Sin
 Exitus d'Antonio Sin m' p'ntat' d'Antonio Sin
 Et sic Introytus d'Antonio Sin m' p'ntat'
 supat Exitum p'ntat' d'Antonio Sin

Introytus d'Antonio Sin p'ntat' d'Antonio Sin
 Exitus d'Antonio Sin p'ntat' d'Antonio Sin

Et sic Exitus p'ntat' supat d'Antonio Sin
 Introytum p'ntat' d'Antonio Sin

Introytus d'Antonio Sin p'ntat' d'Antonio Sin
 Exitus d'Antonio Sin p'ntat' d'Antonio Sin

Et sic Introytus d'Antonio Sin supat exitum
 p'ntat' d'Antonio Sin

Introitus Anny vij^{to} f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o
Exitus Eb^o Anny vij^{to} f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

Et sic Introitus Eb^o Anny f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

Introitus Anny vij^{to} f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o
Exitus Eb^o Anny vij^{to} f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

Et sic Exitus Eb^o Anny f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

Introitus Anny vij^{to} f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o
Exitus Eb^o Anny vij^{to} f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

Et sic Exitus Eb^o Anny f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

Introitus Anny vij^{to} f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o
Exitus Eb^o Anny vij^{to} f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

Et sic Introitus f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

Et sic f^o d^o collatione & d^o d^o Introitus
Et vij^o d^o vij^o Anny f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o
apparuit sup^o p^o f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o
et notandum h^o d^o d^o Introitus
f^o d^o b^oij^o m^o lxxvij^o h^o xxxvij^o g^o vij^o

2. QUIETANZA DI PAGAMENTO SUI CONTI DEL TESORIERE DEL REGNO DELLA XV INDIZIONE (1435-36).

Alfonsus Dei gracia Rex Aragonum Sicilie ac ducatarum Athenarum et Neopatrie ecc...

Vicerex in dicto Regno Sicilie. Pateat universis presens scriptam quietacionem inspecturis, quod nobilis Antonius de Carusio, miles, dicti Regni Sicilie Thesaurarius ordinatus per Regiam Maiestatis cum eius opportuno privilegio, dato Gayete, die XIV mensis februarii anno a nativitate Domini MCCCXXXVI. Vocatus per Magnam Regiam Curiam officii Racionum ad ponendum de administracionem dicti sui officii Thesaurerie anni XIVE indictionis, videlicet a tempore adeptonis possessionis dicti officii per totum dictum annum, post videlicet mortem Andree de Speciali, militis, condam eius predecessoris, finalem et debitam racionem, et satisfaciendum Regie Curie de toto eo in quo per finale examen dispuncionem et terminacionem racionis predictae ipsi Curie forte debitor appareret. Tandem die XXVIII septembris XVe indictionis proxime preterite apud felicem urbem Panormi, presens in dicta curia posuit et assignavit racionem ipsam consistentem in uno quaterno particulares introitus et exitus continenti, cum mandatis, apocis, cautelis et scripturis aliis facientibus adiuncionem predictam cuius racionis introitum posuit et ostendit recepisse et habuisse ac ad eius manus pervenisse multis et diversis regiis officialibus et administratoribus regiarum pecuniarum, ac etiam ex multis compositionibus fiscaliis, mutuis et aliis pecuniis ad dictam Regiam Curiam spectantibus et pertinentibus infra dictum tempus, uncias auri sex mille sexcentas quatuor tarenos viginti octo et grani sex, ac etiam recepit et habuit pro parte dicte Regie Curie frumenti salmas duasmille octingentas septem, et biscocci cantarium mille quadringenta quidecim, et casey cantaria octuagintaseptem et septuagintaquinque. Et primo de pecuniis predictis, in hunc modum, videlicet: a Raymundo Camporotundo, dicti regni Sicilie tunc Magistro Portulano de pecuniis Regie Curie dicti magistri portulanatus officii, uncias septingentas decem et octo tarenos tresdecim et grana decem et octo; et a nobili Gisperto Dezfar, milite, Magistro Portulano ex inde ordinato per Regiam Maiestatem, de pecuniis dicti magistri portulanatus officii infra dictum tempus, uncias trecentas trigintaquinque tarenos vigintiquinque; Item a dicto nobile Gisperto Dezfar tamquam commissario ordinato per dictam Regiam Maiestatem de pecuniis Regie Curie perventis ad eius posse, racione dicte commissarie, uncias trecentas trigintatres tarenos vigintiquinque grana novem; item a nobis tamquam Magistro Secreto de pecuniis Regie Curie dicti magistri secreciatus officii perventis racione quinte impositae eodem anno XIVE indictionis, uncias vigintiseptem tarenos vigintitres; item a Iacobo de Paruta, milite, Secreto et Magistro Procuratore Secrecie urbis Panormi, de pecuniis Regie Curie dicte Secrecie, uncias mille centum vigintitres tarenos sex et grana quindici; item ab Andrea de Stayti, milite, Secreto et Magistro Procuratore Secrecie civitatis Messane, de pecuniis Regie Curie dicte Secrecie computatis in hiis pecuniis habitis pro quintis, uncias decem et septem tarenos duodecim; item a Branca de la Rocca, cabelloto cabelle Sicile dicte civitatis Messane tamquam de pecuniis et introitibus dicte cabelle quam de pecuniis quinte, uncias triginta octo tarenos viginti; item ab Antonio de Castello, milite, Secreto et Magistro Procuratore civitatis Cathanie, de pecuniis Regie Curie dicti officii, uncias duodecime tarenos sexdecim; item a Dyonisio de Parisio, regenti officium Secrecie terre Castri Iohannis, pro parte nobilis Guillelmi Raymundi de Moncata, militis, Secreti dicte

Secrecie, de pecuniis Regie Curie dicti officii, uncias nonaginta; item a subscriptis personis nomine mutui pro subvencione Regiarum necessitatum uncias noningentas viginti vide licet: ab Antonio de Cachato, uncias triginta, de quibus habuit debitoriam restituenda super officio Magistri Secreti, a Iohanne de Ferro, milite uncias triginta quas mutuavit pro confirmacione seu donacione eidem militi facta ad vitam de consulatu Ianue interra Drepani, a nobis quas mutuavimus Regie Curie pro expedicione equorum in primo viagio transmissorum Regie Maiestati Gayetam, et fuerunt nobis restitute per Secretum Panormi eodem anno XIVE, uncias tricentas, a Baptista Allata, campsores, uncias sexaginta mutuatas per eum pro expedicione equorum predictorum sibi restitutas de pecuniis Secrecie Panormi eodem anno XIVE indictionis, a nobis in alia manu, uncias centum quinque solutas Bernardo Miro pro speciali regio servicio et restitutas per dictum Thesaurarium, a dicto Baptista Allata in alia manu, uncias nonaginta per eum mutuatas pro expedicione equorum predictorum in secundo viagio, sibi restitutas ut supra, ab eodem Thesaurario quas mutuavit de suis propriis pecuniis uncias tricentas solutas Antonio Zampani ut infra patebit, pro servicio Regie Curie, et a nobili Raymundo de Capraria, milite, pro expedicione equorum Francisci de Pannono, militis, transmissorum ut supra, uncias quinque; item a diversis et variis personis de bonis dicti condam Andree de Speciali, militis, Thesaurarii, uncias ducentas nonagintaseptem tarenos decem et octo et granum unum cum dimidio; item a diversis collectoribus et personis recolligentibus nomine Regie Curie, pecunias subvencionis impositis tempore dicti Andree, condam Thesaurarii in principio anni XIVE indictionis, pro expedicione galearum et fustium euncium, cum illustre domino Infante ad Portum Veneris s. de residuis dicte subvencionis (.....) ipsius integra solucione uncias ducentas nonaginta (...) sex; item uncias quinquaginta tarenos sex recepta ex redditibus Episcopatus Pactarum per manus diversarum personarum post mortem don Arcit(..) accomendatarii Episcopatus predicti; item uncias quingentasvigintiocto tarenos sexdecim et grana quatuor cum dimidio receptas et habitas per eum infra dictum tempus anni XIVE indictionis a diversis et variis personis pro diversis compositionibus infra dictas personas et Regiam Curiam factis; item a subscriptis Iudaycis pro collecta imposita pro passagio dicti illustris domini Infantis per manus subscriptorum collectorum et personarum uncias septingentas quatragesima, vide licet: a Iudayca Panormi uncias centum quinquaginta, a Iudayca Cathanie, per manus Nicolay de Paternione, commissarii, uncias octuagesima, item a Iudaycis Camere Reginalis per manus notarii Antonii de Nieli, commissarii, uncias ducentas decem, a Iudaycis Policii, Castri Iohannis, Calaxibecte, Nicosie, Randacii, Castriregalis, Sancte Lucie et Tauromenii, per manus Iohannis de Sancto Honorato, militis collectoris et commissarii, uncias centum trigintatres, a Iudaycis Drepani, Xacce, Montis Sancti Iuliani, Salem, Agrigenti et Marsalie, per manus Aloysii de Podio, collectoris et commissarii, uncias auri centum sexagintaseptem; item uncias trecentas per manus dicti Gisperti Dezfar quas ipse Gispertus habuit et recepit a Regie Maiestate in civitate Gayete, assignatas dicto Thesaurario pro empicione frumentorum Regie Curie per bancum Antonii de Septimo; item a Stephano Zacco, procuratore magnifici comitis Mohac, pro confirmacione certo rum capitulorum eidem comiti per Regiam Maiestatem indultorum, uncias ducentas; item a Lando Homodey, tutore heredum condam Iohannis de Calatagirono, Secreti Panormi, uncias duas et tarenos quindici; item a dicto Lando, tutore ut supra, uncias octuagesimaquatuor tarenos undecim pro certis dubiis factis in compotis dicti Iohannis; item quas habuit a Bernardo Pasquali et sociis pro precio ducentarum quinquaginta salmarum frumenti eiusdem venditarum in carricatorio Castri ad Mare de Gulfo ad tarenos XVII pro qualibet salma expeditarum in orlo

navis, uncias centum quatráginta unam tarenos viginti; item quas habuit a Iohanne Barbara, milite, pro medietate decime et tarení Castri Sale, venditi nobis per dictum Iohannem pro uncini septingentis, uncias quadragintasex tarenos viginti qui relique uncie XXXXVI tarenos XX ad complementum tocius dicti decime et tarení fuerunt nobis relaxate per illustrem dominum infantem predictum; item unciam unam et tarenos viginti quos recepit a Nicolao Cabila pro precio duorum equorum de equis domini Regis venditis dicto Nicolao; item tarenos septem et grana decem quos recepit a Corrado Spatafora, milite, pro censu unius paris calcarium ad quos quolibet anno tenetur Regie Curie pro Castro Solanti; item uncias decem et novem recepta ab universitatis Agrigenti tam pro interesse certorum frumentorum quam pro certis aliis causis de quibus fuerat actum ante mortem dicti condam Andree de Speciali, per manus Antonii Caramagna, Antonii Iacobi et Luchini de Gisulfis; item unciam unam et tarenos novem quos recepta ab universitatis civitatis Pactarum, pro residuo certe quantitatís frumenti quid restabat in posse dicte universitatis; item quas recepit a dicto Antonio Caramagna tamquam locumtenente dicti condam Andree de Speciali, de pecuniis Regie Curie sue administracionis, uncias decem; item quas recepit a Iohanne Traversa alias de Rigio, pro confirmacione eidem Iohanni facta de cabella Randacii per obitum Petri de Rigio, uncias vigintiquinque; item quas recepit a Laurencio lu Brognu de Messana pro confirmacione et donacione iudicatus meridiane dicte civitatis, uncias decem; item quas recepit a Salvatore Chanino de Messana pro quadam lictera graciae seu exempcionis sibi facta per dominum Infantem, uncias quinque; item quas recepit a Francisco Romeo de summa compoti quod habebat cum dicto condam Andrea de Speciali, uncias duodecim; item quas recepit de bonis Iohannis Porta condam, uncias quinquaginta; item quas recepit a fratre Iacobo Crisafi pro concessione sibi facta de Abbatia Sancte Marie de Scala, terre Paternionis, uncias viginti quinque; item quas recepit a fratre Iacobo de Monsono, collectore Camere Apostolice, de pecuniis dicte collecte sue commissionis, uncias quadragintaquinque tarenos XXVIII; item quas recepit de bonis Ianuensium remanentibus in posse dicti condam Andrea de Speciali, uncias trigintanovem tarenos viginti octo grana decem et quas recepit ex precio certarum speciorum que erant in posse dicti Francisci Romey nomine dicti condam Andree de Speciali, delatarum Panormum cum galea Arnaldi Serria, uncias centumquinquagintaduas tarenos decem et grana sexdecim; et dicto vero frumento recepit a subscriptis personis infrascriptas quantitates vide licet: a Baldassarre Bonconte salmas octingentas, ab eo emptibus ad tarenos duodecim pro qualibet salma, item ab Antonio de Septimo salmas septingentas decem et septem ad tarenos duodecim in machaczenis Castri admare, item ab eodem Antonio salmas sexcentas in machazenis terre Termarum, ad tarenos duodecime et grana decem pro qualibet, item ab eodem Antonio ordeí salmas octuaginta ad tarenos sex pro qualibet, item a Thomasio Denti frumenti salmas trigintaquatuor ad tarenos duodecim pro qualibet in machazenis Castri ad mare, item a Raynerio Rosignano salmas tricentas quatrágintaseptem chantara undecim cum dimidio ad tarenos duodecim pro qualibet, item a Friderico Porchello salmas sexaginta ad tarenos duodecim, et a Rogerio de Salamone salmas centum sexaginta chantara quatuor cum dimidio de frumento Regie Curie penes eum existente; dictum biscoctum recepit subscripto modo vide licet: a Thomasio Denti, cantaria octingenta ab eo empta ad tarenos novem pro quolibet cantario, a Rogerio Salamone cantaria centum ab eo empta ad tarenos octo pro quolibet cantario in terra Termarum, a dicto Thomasio Denti in alia manu cantaria quatricenta per eum vendita Regie Curie, tempore dicti Andree de Speciali, soluta sibi per Antonium de Caramagno locumtenente dicti Andree, a notario Raymundo de Parisio, cantaria septuagintasex ab eo empta in terra

Thermarum ad tarenos octo; et in alia manu recepit cantaria trigintanovem per eum confectas in urbe Panormi ad tarenos octo pro quolibet cantario; et dicta cantaria casey octuagintaseptem, septuagintaquinque recepit per manus Bartholomey de lu Blancu, patroni barce delate de terra Xacce cum sua barca. Et per exitum dictarum pecunia rum frumenti biscocti et casey solvisse, distribuisse et assegnasse multis et diversis personis, ad diversa mandata tam domini Regis quam domini Infanti set viceregum, subscriptam pecuniarum frumentorum, biscoctorum et casey quantitates, modo et forma, inferius declarates. Et primo, de pecuniis solutis subscripto modo, vide licet: diversis officialibus ordinariis Regie Curie, tam in comptum eorum provisionum anni XIIIe indictionis, quam dicti anni XIVE indictionis, vigore dictorum mandatorum sibi et dicto eius predecessori directorum uncias auri quingentas nonaginta quatuor tarenos quindici et grana tres comptatis uncini octuaginta penes eum retentis de summa CL, sue ordinarie provisionis a tempore quo possessionem dicti officii habuit per totum eundem annum; item a Bernardo Muro, pro precio certe quantitates frumenti empte per eum nomine Regie Curie, vigore mandati dicti domini Infantis pro deferendo gavetam, uncias centumquinque; item nobis Rogerio de Paruta quas mutuavimus eidem Thesaurario pro parte Regie Curie pro emptione frumenti empti per dictum Bernardum, uncias centumquinque; item Nicolao in canto patrono navis ipsius Serenissimi tamquam creditori dicti condam Andree de Speciali, Thesaurarii, in maiori summa virtute cuiusdam licere cambii, de mandato dicti illustris uncias viginti; item pro precio certe quantitates cere et factura octo caxiarum vilictunorum misso rum domino Regi cum dicta navi de in canto uncias decem et octo tarenos decem et grana quatordecim; item Adinolfo Fornayo in comptum unciarum sexaginta quatuor tarenos XXII, sibi debitarum pro suo salario quando accessit cum frumentis Curie oneratus supra dicta navi de in canto, uncias triginta; item Antonio de Septimo pro parte Apollonii Bursayo, in comptum solucionis frumenti capti per dominum Regem in civitatis Gaiete, uncias trecentas; item dicto Appollonio in comptum sui debiti unciarum septingentarum tarenorum XXVII, uncias ducentas octuagintatres tarenos XV; item Miano de Gangiis in comptum unciarum viginti quatuor sibi assignatarum super excadenciis quolibet anno, uncias tresdecim; item Bartholomeo Gallina pro suis missionibus et expensis factis in viaggio quod fecit in Sardinia pro serviciis domini Regis, uncias decem; item Martino Anselmo, patrono navecte in comptum sui debiti pro nauulo salmarum CLXX frumenti transmissi Gayetam, uncias sex; item Thomasio Denti pro precio cantario biscocti DCCC ad rationem tarenorum novem pro cantario, uncias ducentas quatraviginta; item Baltassari Bonconti pro precio salmarum frumenti octingentarum ad tarenos XII et grana X pro qualibet, uncias tricentas trigintatres tarenos decem; item pro stipendio certorum hominum euncium cum dicto illustri domino Infanti Caietam, cum quadam galea per manus Mariano de Benedicto, uncias decem et octo; item a Iohanni di Aricio graciose concessas per dictum Illustrem pro certo servicio prestito pro utilitate Regie Curie, uncias decem; item dicto Apollonio Bursayo, pro precio certe quantitates biscocti et frumenti venditi Regie Curie (.....); item Rogerio Salamone pro precio centum cantaria biscocti per eius venditi Regie Curie ad tarenos octo et grana decem pro quolibet in terra Thermarum uncias viginti septem tarenos quindici; item Francisco Bosquet sibi datas graciose per dictum Illustrem uncias duodecim; item Miano de Iohanni, Antonio Ferranti, magisteri fabricatoribus qui fabricarunt in castro Gaiete, uncias octo et tarenos quindici; item dicto Rogerio de Salamone ex restanti precii salmarum CCC frumenti venditi per eum dicto Andree de Speciali, Thesaurario, pro parte Regie Curie pro confeccione biscoctorum olim anno XIIe indictionis, uncias trigintaquinque; item Baptista Aglata quas mutuaverat

Regie Curie pro expeditione equorum domini Regis uncias sexaginta; item Benenato de Belpuch pro parte Paulii eius filii, in computum unciarum decem et octo sibi debitarum per Regiam Curiam pro precio salmarum XXXV ordei quas ab eo habuit dominus Rex in civitatis Caiete unciarum quinque tarenorum viginti; item dicto Baptista Aglata quas mutuaverat Regie Curie sibi restitutas uncias nonaginta; item pro precio salmarum frumenti mille octingentarum triginta octo XI computatis salmis octuaginta ordei emptarum a diversis personis ad diversa precia uncias septingentas vigintinovem tarenos quatuordecim et gran() tresdecim cum dimidio; item Antonio de Septimo sibi relaxatas graciosae de summa tractarum noningentarum per eum extractarum a carricatorio Agrigenti, uncias quindecim; item restitute fuerunt Micaeli Vignes, accusati olim tempore dicti Andree de Speciali pro qua ipse receperat uncias sex deinde de mandato viceregum restitute sibi uncias sex; item Nicolao Micheli pro factura et impugnatura caxiarum octo de vilictionibus, uncias octo tarenos decem; item Ubertino de Rynaldo pro precio caxarum decem vilictionibus ad unciam unam et tarenos sex pro qualibet caxia, uncias duodecim; item Baptista Allata pro precio frumenti salmarum CCL per eum venditarum in magazzeni Castri ad mare ad tarenos duodecim pro qualibet, uncias centum; item Baptiste de Plathamone, in computum precii illarum salmarum mille salis per eum Regie Curie venditarum tempore dicti Andree de Speciali, uncias quinque; item Philippo Amarlich pro luicione cuiusdam cinti de auro dicti Illustris uncias quatraginta; item Iohanni Vaccaro, in computum unciarum XXIII quas habet super fiscalis quolibet anno uncias duas tarenos vigintiquatuor; item Alvaro Vacca, in computum sue assignacionis unciarum viginti sibi assignatarum anno quolibet, uncias undecim; item dicto notario Raymundo de Parisio, in computum unciarum viginti tarenos octo sibi debitarum pro precio septuaginta cantaria biscocci ad tarenos octo pro quolibet, uncias quatuordecim; item dicto Gisperto Dezfar, Magistro Portulano, de summa tractarum mille venditarum in carricatorio Agrigenti Ieronimo Poch, recepta per dictum Magistrum Portulanum a dicto Ieronimo de summa CLXVI unciarum, XX tarenorum, precii dictarum tractarum, uncias septuagintatres tarenos viginti; item Luchino de Gisulfis pro precio seu valore L dublarum assignatarum Tunisi fratri Iuliano de Mayali, ambaxiatori regio uncias decem tarenos viginti quinque; item quas penes se retinuit pro precio trigintanovem cantaria biscocci quod fieri fecit in urbe Panormi ad tarenos octo pro quolibet cantaria, uncias decem et tarenos duodecim; item pro cartis ad opus secretariorum pro quadam gracia facta per dictum Illustris pro biscocci pro certis commissariis, transmissis pro serviciis Curie, pro expensis factis ad opus comitis Antonius de Calabria, pro certis confeccionibus in torchis et candelis ad opus domini Regis pro expedimentis et ornacione certorum frumentorum missorum dicto Serenissim, pro precio certarum rerum missarum Regi Thunisi pro precio certarum balistarum et concia thafarearum ac pro aliis expensis necessariis et extraordinariis dicte Regie Curie, computatis unciis duabus pro cartis ad opus sui officii, uncias tricentas viginti quinque tarenos sexdecim et grana duodecim cum dimidio; item quas solvit et assignavit variis et diversis personis de Domo Regia pro eorum accurrimentis et eorum equorum et pro expeditione thaforarum deferencium equos, pro regiis serviciis computatis scangius faxiis magisterio et aliis necessariis pro predicto passagio et subvencione patronorum dictarum thafarearum, uncias octingentas quatraginta quatuor tarenos tresdecim et grana unum cum dimidio; item quas solvit et consignavit dicto illustri Infanti Petro et pro eo eius Thesaurario, et certis et diversis personis transeuntibus in eius comitiva in Calabria, tam pro eorum accurrimento quam pro substentacione sue domus, uncias mille sexcentas decem octo; item quas solvit diversis patronis thafarearum, galearum et aliarum fustium ac

pro concia duarum thafarearum, uncias quatercentas quinquagintatres tarenos quatuordecim grana decem. Et sic totum exitus est in summa unciarum auri sex mille sexcentarum decem et septem tarenorum vigintiseptem et grana unius. De frumento vero dedit et consignavit Nicolao In canto patrono dicte navis domini Regis apportandas ad suam Maiestatem ad dictam civitatem Gaiete salmas mille noningentas quinquagintaseptem, item que consegnate fuerunt Nardo Longo, patrono Thaforee apportandas ad dictum Serenissimus ad eandem civitatem frumenti salmas ducentas. Item que consegnate fuerunt Martino Anselmo patrono navecte in terra Thermarum apportandas, ut supra, salmas centum septuaginta frumenti; item que consegnate et onerate fuerunt super Sagictia Thomei de Magistro Antonio, in dicta terra Thermarum apportandas, ut supra, frumenti salmas ducentas septuaginta; item quas consignavit dicto Gisperto Dezfar, Magistro Portulano, oneratas super navi de Infalco apportandas, ut supra, ordei salmas octuaginta; item dicto Magistro Portulano oneratas super dicta navi apportandas, ut supra, frumenti salmas trecentas triginta; de biscocto vero predicto consignavit subscriptas quantitates, videlicet: diversis patronis galearum, thafarearum et aliarum fustium existencium in servicium domini Regis in diversis vicibus et temporibus infra dictum annum pro subvencione dictarum fustium, biscocti cantaria mille trecenta trigintaduo; item dicto Gisperto Dezfar Magistro Portulano, de biscocto quod vendidit notario Raymundo de Parisio cantaria septuagintasex, et Antonio de Cachato cantaria sexdecim; et de caseo cantaria quinquagintanovem, recepto trigintaduos vendita Babptiste Allata, de quibus facit sibi introytum super; item Arnaldo Sarria patrono galee Francisci de Belvis, pro subvencione dicte galee cantaria decem, et Angilino Fornaro patrono thafaree, pro eius subvencione, cantaria duo. Itaque facta finali et debita collazione de introytibus et exitibus tam dictarum pecuniarum quam frumenti, biscoctorum et casey, exitus dicte pecunie superat dictum introytum in unciis duodecim tarenos viginti octo et grana sexdecim, in quibus Regia Curia dicte Thesaureria remansit et est debitor et requalitrix frumento et biscocto dicti introytus et exitus remanent, et fuit equales, computatis salmis octuaginta ordei. De caseo, vero, introytus superat exitum in cantaria XVI et quatragintaduabus quod fuit devastatum et deperditum in machazenis in posse dicti Bartholomey de lu blancu, ubi dicta quantitas casey existebat, et ita dictus Thesaurarius non tenetur ad restitutionem ipsius prout in dicta racione particulariter continetur. Et propterea dictus Thesaurarius nobis humiliter supplicavit ut eum heredes et successores suos ab omni et quolibet onere posicionis ulterioris racionis dispuncionis et examinis predictae racionis liberare et absolvere deberemus. Cuius supplicatione admissa, quia de percepcione et habicione ac solutione predictarum pecuniarum victualium, biscoctorum et casey quantitatum per mandata apocas, cautelas et scripturas alias facentem ad racionem predictarum dicte Magne Curie Racionum assignatas et in archivio dicte curie una cum dicta racione servatas visis prius nichilominus mandatis cautelis apocis et scripturis ipsis ac diligenter examinatis iuxta ritum magne curie supra dicte nobis et eidem curie constitit satisfacere eundem nobilem Antonium Thesaurarium, heredes et successores suos predictos ab omni et quolibet onere, posicionis ulterioris racionis dispuncionis et examinis racionis predictae necnon de perceptis et habitis solutis et assignatis et penes se retentis ut supra, tenore presentis auctoritate regia qua fungimur absolvimus quietamus et perpetuo liberamus. In cuius rey testimonium presens scriptum quietancie sibi ex inde fieri fecimus regio magno sigillo in dorso monito data in urbe felici Panhormi die XXVIII Iunii, I indictionis anno domini M CCCC XXXVIII. Rogerius de Paruta. Notatur quod in dicto introytu ubi continetur dictum Thesaurarium recepisse pro parte Regie Curie frumenti salmas duas mille

octingentas septem comprehenduntur in numero salmarum frumenti salme octuaginta ut patet in exitu presentis quietancie et particularius in quaterno conpoti presentatum per dictum Thesaurarium Gallina.

Ego Adam de Asmundo, regni Sicilie Magister Racionalis, premissis interfui et testor

Ego Iohannis de Vitellino, Magister Racionalis testor

Leonardus de Banquerio, Auditor Compotorum

Matheus de Ansalone, Magister Notarius ex provisione Magne Curie Racionum, et concordat cum collatione

Notatur in officio Conservatoris per Bartholomeum Gallina, locumtenentem

Registratam in Cancellaria, registratam penes Racionales.

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, *Numerazione provvisoria* 1, cc. 130r-135r.

3. INGIUNZIONI A PRESENTARE I CONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SECREZIA DI PALERMO, EMESSE NEI CONFRONTI DEL SECRETO JAYME PARUTA

SEGNATURA ⁷⁴⁴	PROVVEDIMENTO	DATA
Atti 2, c.88r	Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, perché presenti i conti della Secrezia, della II e III indizione (1438-39 e 1439-40) ai Maestri Razionali, entro il lunedì successivo, pena il pagamento di 1000 fiorini al regio fisco.	4 nov, IV ind, 1440
Atti 2, c.88v	Ingiunzione a Jayme Paruta dei Maestri Razionali e del Conservatore a presentare i conti della Secrezia di Palermo, con tutte le scritture e cautele, della II e III indizione (1438-39 e 1439-40), entro 20 giorni del presente mese. Pena il pagamento alla Regia Corte di 1000 fiorini.	9 nov, IV ind, 1440
Atti 2, c.88rv	Ingiunzione a Jayme Paruta di assegnare a Giacomo Carastono, reggente dell'ufficio della Tesoreria, <i>per totam diem hodiernam perentorie</i> , le 50 onze <i>restantes ex informacione per eum tradita dicte Curie de introytibus dicte secrecie anni III ind preterite</i> , pena il pagamento di 1000 fiorini alla Regia Corte <i>irremissibiliter solvendorum, reservato tamen Regie Curie id quod plus apparebit in liquidacionem conpoti dicti anni preteriti possit petere et habere</i> .	10 nov, IV ind 1440
Atti 2, c.89r	Ingiunzione dei Maestri Razionali a Jayme Paruta, a pena del pagamento di 1000 fiorini al regio fisco, che entro il successivo mercoledì debba presentare i conti della II indizione <i>et informacionem integram introitus anni III indictionis</i> . E qualora non lo facesse nel suddetto termine incorrerà nella pena predetta.	21 nov, IV ind, 1440
Atti 2, c.95rv	In seguito alla <i>provisio</i> regia con la quale si ordinava ai Maestri Razionali di esaminare i conti della Secrezia di Palermo della II e III indizione, dandone quietanza, Jayme Paruta aveva presentato in Curia le scritture ed era stato sentito in proposito. Tuttavia subito dopo si era ammalato, per cui la revisione del conto era stata interrotta. Il Tesoriere del regno, più volte aveva fatto istanza che il Secreto mandasse qualcuno dell'ufficio esperto affinché venisse sentito dai Maestri Razionali sulle <i>rationes</i> , e si procedesse alla liquidazione. Infine Jayme mandò a tal scopo Nicola Sanguigno e il notaio Giacomo de Marco, ai quali la Curia dichiarò che il Secreto, risultato dai conti debitore, doveva pagare alla Regia Corte, per la III indizione, 300 onze, osservandogli quietanza e riservando la decisione sul resto da pagare a quando Jayme Paruta si fosse ripreso per essere sentito. Nel frattempo i Maestri Razionali ordinarono che il Secreto paghasse le 300 onze al Tesoriere.	18 ago, IV ind, 1441
Atti 3, c.52r	Cedola a favore della Regia Corte contro il Secreto di Palermo, Jayme Paruta. Il Secreto deve pagare al Tesoriere, entro 10 giorni, il disavanzo rilevato in seguito alla	2 sett, V ind, 1441

⁷⁴⁴ Atti – ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Atti.

LP – ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione provvisoria, *Lettere patrimoniali*.

	liquidazione dei conti della Secrezia della II e III indizione (1438-39 e 1439-40). (Emanata su richiesta del Tesoriere il 9 settembre e notificata il 15 settembre).	
Atti 3, c.53v	Cedula diretta a Jayme Paruta, che si era rifiutato di pagare il debito emergente dai rendiconti dell'amministrazione della Secrezia, con la quale si ordina l'esecuzione sui suoi beni.	26 sett, V ind, 1441
Atti 3, c.85v	Ingiunzione della <i>Magna Curia Rationum</i> con la quale si convocano, mediante notifica del maestro notaio, il Maestro Secreto, Giovanni Abbatellis, il Secreto di Palermo, Jaime Paruta, e il luogotenente del Maestro Portulano, Pietro Lobet, affinché presentino i loro conti per la V indizione (1441-42). Il Maestro Secreto risponde che è preparato ma presenterà il conto al ritorno del suo luogotenente, Dyonisio De Parisio, mandato per il regno a ricevere i conti dei Vicesecreti. Il Paruta risponde che è pronto ma per certi impedimenti gli manca l'ammontare della gabella <i>pili et mercium</i> . Il Lobet, infine, risponde che presenterà i conti il prima possibile.	17 nov, VI ind, 1442
Atti 3, c.88v	Mandato dei Maestri Razionali al <i>portarius</i> regio, Giovanni Damiata, affinché riferisca a Gispert Dezfar, a Francesco Morosini, al Secreto di Palermo, all'erede di Antonio de Cachato, al Maestro Secreto, Giovanni Abbatellis, ad Anton Giacomo Speciale, commissario, e a Raimondo Campredon di mettere a punto e consegnare i rispettivi conti, in modo da poterli portare al sovrano a Napoli.	10 apr, VI ind, 1443, Pa
Atti 4, c.23r	Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, a recarsi perentoriamente in <i>Magna Curia Rationum</i> , entro 8 giorni, e presentare tutte le apoche, cautele e ogni altra scrittura relative ai conti dell'amministrazione dell'ufficio della Secrezia degli anni V (1441-42) e VI (1442-43) indizione, già presentati ai Maestri Razionali, altrimenti scaduto il termine i conti saranno chiusi e liquidati.	10 gen, VII ind, 1444
Atti 4, c.24r	Ingiunzione a Jayme Paruta, pena il pagamento di 100 onze al regio fisco, a presentare entro il giorno successivo il conto dell'amministrazione della Secrezia di Palermo della VI indizione (1442-43), con le dovute e necessarie cautele e scritture.	23 mar, VII ind 1444
Atti 6, c.13v	Ingiunzione, su mandato del Viceré e dei Maestri Razionali, ad Antonio Bayamonte, luogotenente nell'ufficio della Secrezia di Palermo, e al notaio Iacobo de Marco, maestro notaio dell'ufficio della Secrezia, a presentare entro 15 giorni agli stessi Maestri Razionali i <i>quaterna</i> degli introiti ed esiti e i conti della VIII indizione (1444-45). Il luogotenente, inoltre, deve presentarsi ai Maestri Razionali per la liquidazione dei conti degli anni passati presentati da Jayme Paruta, pena il pagamento di un'ammenda di 100 onze alla Regia Corte da parte del Secreto e la privazione dell'ufficio.	13 gen, IX ind, 1446
		Eodem
	Antonio Bayamonte risponde che, in quanto luogotenente del Secreto, non è adeguatamente informato sui conti degli anni passati e non si assume l'onere di presentarli al posto del titolare. Suggestisce quindi di far convocare il Paruta, cui spetta la liquidazione ed <i>expedicio</i> di quei conti, accettando di presentare quelli della VIII indizione e seguenti, sui quali aveva già dato istruzioni e che saranno pronti ed <i>expediti</i> presso i Maestri Razionali.	Eodem

	Il notaio Iacobo de Marco risponde similmente che è pronto a presentare ed esibire ai Maestri Razionali tutte le scritture, cautele e <i>quaterna</i> esistenti nell'ufficio della Secrezia, ma che tuttavia presso lui non vi sono i conti e tutte le cautele della VI indizione (1442-43), in possesso di Jayme o di chi li ha copiati, per cui declina la responsabilità della loro spedizione e liquidazione.	Eodem
Atti 7, c.9v	Mandato al Vicesecreto di notificare la suddetta ingiunzione a Jayme Paruta, il quale risponde che, provvederà prima possibile, trovandosi il Secreto fuori dal regno. Ingiunzione ad Antonio Bayamunti, luogotenente nell'ufficio della Secrezia di Palermo, a presentare immediatamente i conti, le cautele ed altre scritture e mandati pertinenti ai conti della VI (1442-43) e VIII (1444-45) indizione, nonché le apoche, scritture e quant'altro per definire i conti presentati nell'ufficio della <i>Magna Curia Rationum</i> .	10 dic, X ind, 1446
Atti 7, c.11r	Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, o al suo luogotenente, di presentare, entro 8 giorni, il conto dell'ufficio per l'VIII (1444-45) indizione, a pena del pagamento di 100 onze al regio fisco, e quello della IX indizione (1445-46).	23 gen, X ind, 1447
LP 13, c.2v-3r	Ordine al Secreto di Palermo, o al luogotenente dell'ufficio, di presentare entro 10 giorni dalla ricezione del mandato, gli introiti delle gabelle della Secrezia per la XII indizione (1448-49), indicando singolarmente e specificamente quanto realmente ha reso ciascuna di essa. Qualora risultassero contraffazioni, il Secreto sarà condannato ad una pena di 1000 fiorini da pagare al regio fisco più le eventuali spese sostenute nel frattempo. (I Maestri Razionali avevano già ricevuto <i>informazione</i> sui detti introiti <i>in summa et non particulariter nec decise</i>).	21 dic, XIII ind, 1449
Atti 9, c.s.n.	Ingiunzione ad Antonio Sin, Tesoriere, o Giovanni La Rosa, reggente l'ufficio della Tesoreria in assenza del Tesoriere, Giovanni Abbatellis, Maestro Secreto, Pietro Lobet, luogotenente nell'ufficio del Maestro Portulano, Jayme Paruta, Secreto di Palermo, Andrea de Stayti, Secreto di Messina, e Antonio de Castellis, Secreto di Catania, di verificare e pagare entro l'agosto successivo i <i>dubia</i> rimasti a pagare nei loro conti e razioni degli anni precedenti, e consegnare le cautele e scritture e ogni altra cosa vorranno allegare, nonché le riserve tanto nell'introito quanto nell'esito poste nei libri presentati, mosse dai Maestri Razionali e poste ai margini delle partite di tali conti al tempo del loro esame e discussione. Trascorso tale termine, qualora i dubbi o alcuno di essi per cui incombono non saranno pagati, i Maestri Razionali procederanno in contumacia alla loro decisione, secondo la loro giustizia, mediante quanto sembrerà loro opportuno.	30 giu, XIII ind, 1450 “““
	Ingiunzione intimata presenti Giovanni La Rosa, Giovanni Abbatellis e Pietro Lobet, nello Steri. Al La Rosa, inoltre, dietro sua richiesta ne venne rilasciata copia.	1 luglio XIII ind, 1450

	Ingiunzione intimata a Jayme Paruta presente davanti ai Maestri Razionali.	
Atti 9, c.138	Ingiunzione a Jaymo Paruta, ad istanza e convocazione del Procuratore del regio fisco, entrambi presenti in Curia. Poiché il Secreto non aveva presentato a tempo debito i conti dell'amministrazione dell'ufficio relativi all'anno precedente, XII indizione (1448-49), e al primo semestre del presente anno, secondo il tenore di una Prammatica e ordinanza regia, si deve procedere all'esecuzione nei suoi confronti. Pertanto, entro 4 giorni deve informare e istruire sui diritti ed eccezioni a lui competenti contro tale <i>peticio</i> , in quanto trascorso tale termine si procederà secondo <i>forma iuris</i> .	1 luglio XIII ind, 1450
	Termine prolungato a 6 giorni, alle stesse condizioni.	4 luglio
Atti 9, c.s.n.	Ingiunzione a Nicola de Magistro Antonio, luogotenente nella Secrezia di Palermo per l'assenza di Paruta, e al notaio Iacobo de Marco, maestro notaio della Secrezia, che si presentino, cancellato ogni altro impegno, alla 20° ora dello stesso giorno in <i>Magna Curia Rationum</i> per iniziare l'esame dei conti del primo e ultimo semestre del Secreto della XII indizione (1448-49).	2.. luglio XIII ind, 1450
Atti 10, c.s.n.	Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, che entro 20 giorni sciolga, verifichi e paghi tutti i <i>dubia</i> rimasti insoluti nel suo conto del primo semestre relativo alla XII indizione passata. Trascorso il termine se i conti o solo qualcuno di essi, saranno rimasti insoluti, si procederà in sua contumacia alla decisione come sembrerà più giusto.	Ottobre, XIV ind, 1450
Atti 10, c.s.n.	I Maestri Razionali ordinano al Secreto di Palermo, Paruta, presente in Curia, di curarsi, entro 6 giorni di liquidare presso la <i>Magna Curia Rationum</i> ogni dubbio che appare e si trova nei suoi conti, altrimenti se inadempiente, provvederanno alla cancellazione delle partite alle quali sono stati poste le annotazioni. (Il sovrano, con memoriale affidato al Viceré, aveva ordinato che gli fossero mandati tutti i conti degli amministratori del Regno, così i Razionali procedono all'ingiunzione nei confronti del Paruta affinché i suoi conti liquidati possano essere spediti al re insieme con gli altri).	18 mag, XIV ind, 1451
	Simile ingiunzione viene fatta, lo stesso giorno, a Pietro Lobet, luogotenente del Maestro Portulano, presente in <i>Magna Curia Rationum</i> .	
Atti 11, c.119r	Ingiunzione Poiché nei giorni passati, più volte era stato convocato J. Paruta, Secreto di Palermo, per rendere i conti dell'amministrazione del suo ufficio per la XIII indizione passata (1449-50) e per sciogliere e pagare tutti i dubbi rimasti negli altri conti degli anni precedenti, e questi non si era curato minimamente di provvedere, i Maestri Razionali nuovamente gli ingiungono di presentare, entro lo stesso giorno, il conto della XIII ind completo delle informazioni e cautele necessarie, nonché di soddisfare i dubbi rilevati nei conti degli anni precedenti. Pena il pagamento di 1000 fiorini al regio fisco e promozione di procedimento in contumacia nei suoi confronti, come parrà più opportuno.	18 sett, XV ind 1451

Atti 11, c.122r	<p>Il Paruta nella stessa sede oppone che non può adempiere a tutto nello stesso momento perché gli occorre più tempo.</p> <p>Ingiunzione a Jaime Paruta, Secreto di Palermo, che a pena di 1000 fiorini e della privazione dell'ufficio, deve, entro il giorno successivo, consegnare l'<i>informazione</i> generale di tutti gli introiti delle gabelle della Secrezia, depositare tutte le somme delle restanti gabelle riservate al re pervenute nelle sue mani nel banco di Giovanni Vinaya di Palermo, e soddisfare Leonardo Banquerio delle 36 onze dovutegli. Altrimenti dovrà presentarsi nelle carceri e incorrere nelle suddette pene.</p>	17 lug, XV ind, 1452
Atti 11, c.123v	<p>Ingiunzione a J. Paruta che entro il giorno successivo deve aver presentato presso i Razionali l'<i>informazione</i> veridica e giurata di tutti gli introiti e proventi delle gabelle e diritti della Secrezia di Palermo, dell'anno in corso fino al giorno stesso, nonché deve aver pagato e assegnato presso il banco di Giovanni Miraballi, entro 4 giorni, gli introiti e i proventi di tutte le gabelle riservate per sua Maestà, pena il pagamento di 1000 onze al regio fisco.</p>	7 agosto XV ind, 1452
Atti 12, c.104r	<p>Ingiunzione</p> <p>Nei giorni passati i Maestri Razionali avevano ingiunto a J. Paruta, Secreto di Palermo, di assegnare al Tesoriere, Antonio Sin, gli introiti e proventi provenienti dalle gabelle riservate della Secrezia dell'anno precedente (XV indizione, 1451-52) e dalle pecunie della quinta e della modifica delle imposte avvenuta nella Secrezia lo stesso anno, cosa cui lo stesso non aveva provveduto.</p> <p>Pertanto a pena di 1000 fiorini da pagarsi al regio fisco e della privazione dell'ufficio, gli viene intimato che entro l'ottavo giorno di settembre, perentoriamente, deve provvedere ai pagamenti perché la Corte ne ha grande necessità, <i>maxime</i> per i cambi ordinati dal sovrano.</p>	3 sett, I ind, 1452
Atti 12, c.104v	<p>Ingiunzione contro il Secreto di Palermo, perché non aveva trattenuto le quinte sulle assegnazioni degli ufficiali della Secrezia dell'anno passato e di quello in corso.</p>	1 dic, I ind, 1452
Atti 12, c.106r	<p>Ingiunzione al Secreto di Palermo, e per la sua assenza al luogotenente dell'ufficio, a indicare specificamente tutte le somme e le cose acquisite dalla Corte, nella Secrezia di Palermo, derivanti dalla punizione delle frodi ai danni delle gabelle e diritti della Regia Corte, da chiunque commesse nelle estrazioni e immissioni di mercanzie, pena il pagamento di 1000 fiorini al regio fisco.</p>	19 apr, I ind, 1453
Atti 12, c.106v	<p>Ingiunzione a J. Paruta, Secreto di Palermo, presente in Curia, che, a pena del pagamento di 1000 fiorini al regio fisco, debba, da questo momento a 15 giorni tassativi, aver ordinato e avuto presso sé tutte le cautele e scritture che è necessario esibire nella sua <i>racione</i> e conto della XIII indizione (1449-50). Trascorso questo termine il Secreto dovrà <i>continue esse apud dictum officium pro reddencione dicti compoti videlicet omni mane tempestive et post prandium incontinenti pulsatis XVIII huris usquequo compotum ipsum examinetur et expediatur et aliis ecc.. declarando quod dicta pena intelligatur causa quo dictus secretus defecerit inveniando apud dictum officium tempore supra declarato, quo vero si defecerit in non exhibendo post dictum terminum cautelas</i></p>	25 mag, I ind, 1453

necessarias in partitis dicte sue rationis et compoti predicti magistri racionalis mandabunt cassare et cancellare a dicta sua racione omnes illas partitas super quibus non haberet post dictum terminum necessarias cautelas in illis exhibendas et hoc maxime habito respectu quod compotum ipsum in quodammodo anticum obquod secretus ipse maximum tempus et dilacionem habuit recuperandi et habendi necessarias cautelas et scripturas dicti sui compoti.

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| Atti 13, c.s.n. | Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, e per la sua assenza a Stefano de Ponte, che entro 15 giorni tassativi esibisca e presenti il conto e <i>racione</i> in debita forma della XV e I indizione (1451-52 e 1452-53). | 9 ott,
II ind,
1453 |
| Atti 13, c.s.n. | Ingiunzione a J. Paruta, Secreto di Palermo, che entro 15 giorni debba pagare l'assegnazione del conte di Adernò, Maestro Giustiziere, per la XV e I indizione, e altra somma concessa a questi dal sovrano sul conto del salario del suo ufficio, in particolare sulla gabella della dohana di terra della Secrezia di Palermo. | 22 nov,
II ind
1453 |
| Atti 13, c.s.n. | Ingiunzione al maestro credenziere, credenziere, gabelloti ecc.. della Secrezia di Palermo, a pena dell'ammenda di 100 onze da versare al regio fisco, che, di ogni reddito e provento delle gabelle, debbano procedere entro il mese di novembre dell'anno seguente, alla collazione con tutti i conti delle gabelle dell'anno precedente. Devono, inoltre, liquidare tutti i conti dei mercanti e fare la stima delle mercanzie rimanenti dell'anno precedente. | 9 apr,
II ind
1454 |
| Atti 13, c.s.n. | Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo.
Poiché nell'esaminare il conto della XIV indizione (1450-51) i Maestri Razionali sollevarono dei dubbi su certe partite annotate e descritte ai margini delle partite stesse, dei quali era stata data copia a Jayme Paruta, viene ingiunto a tutela della Regia Corte al medesimo, presente in Curia, di esibire, entro 15 giorni debba tutte le scritture e cautele richieste nei <i>dubia</i> e pagare e liquidare le relative somme. | 7 mag
II ind
1454 |
| Atti 13, c.s.n. | Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, che entro 8 giorni perentoriamente debba verificare dei pagamenti che allega aver fatto e relative partite che ha posto come pagate negli anni XIII(1449-50), XIV(1450-51) e XV(1451-52) indizione. | 4 giu,
II ind,
1454 |
| Atti 13, c.s.n. | Poiché i Maestri Razionali avevano ingiunto a Jayme Paruta, oralmente e per iscritto , e in sua assenza a Stefano de Ponte, che entro certa dilazione, ormai passata, dovessero presentare i conti e <i>raciones</i> in debita forma della XV e I indizione (1451-52 e 1452-53), e nessuno si era curato, né si curava di farlo, per l'indennità della Regia Corte ingiungono loro che entro 15 giorni perentoriamente debbano provvedere, pena il pagamento di 100 onze al regio fisco. | 10 lug,
II ind
1454 |
| Atti 13, c.s.n. | Ingiunzione a Jayme Paruta e al maestro credenziere che, di tutte le mercanzie <i>et bonis acquirendis et de cetero lucrefaciendis eidem secrecie pro contrabbando vel seu ex fraudibus commictendis per extrahentes et immictentes mercancias</i> nella città in frode ai diritti di gabella della Secrezia di Palermo e contro i capitoli e ordinanze della stessa, si debba fare debito introito nella <i>racione</i> della Secrezia, e nell'informazione da dare ai Maestri Razionali | 19 lug,
II ind,
1454 |

	sugli introiti della stessa. Inoltre di tali introiti va data ogni anno particolare informazione separata, secondo quanto disposto con un'altra ingiunzione loro inviata il 19 aprile 1453, affinché l'ufficio dei Maestri Razionali possa farne notamento a tutela della R. Corte.	
Atti 13, c.s.n.	Mandato agli ufficiali della Secrezia di Palermo. Poiché Jayme Paruta era stato sospeso dall'incarico per non aver saldato il debito verso la Regia Corte, cui era tenuto ex collacionibus dei suoi conti, devono obbedire a Giovanni De Benedictis, nominato reggente dell'ufficio per il tempo in cui il Paruta rimarrà inadempiente.	3 ago, II ind 1454
Atti 14, c.s.n.	Ingiunzione a Jayme Paruta, al maestro credenziere, al credenziere della <i>dohana</i> e credenziere del <i>pili et mercium</i> della Secrezia di rimanere fino a sera <i>in domo dohane secrecie</i> potendosi allontanare solo per andare a dormire, fino a quando il Secreto non avrà presentato ai Maestri Razionali i conti della Secrezia della XV indizione (1451-52) e gli altri ufficiali le informazioni sulle gabelle e diritti della Secrezia della II indizione (1453-54).	4 nov, III ind, 1454
Atti 14, c.s.n.	Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, affinché entro 3 giorni notificati e presenti le partite di somme che restano da annotare nell'esito nel conto della XV indizione (1451-52), le relative scritture, e la documentazione mancante, altrimenti le partite non verranno accettate dai Maestri Razionali.	29 nov, III ind, 1454
Atti 14, c.s.n.	Poiché i Maestri Razionali hanno sollevato dei dubbi nelle partite dei conti della XIV(1450-51) e XV indizione (1451-52), presentati da Jayme Paruta, e mancano ancora delle scritture e cautele necessarie alla definizione dei conti, che fino a quel momento il Secreto non si è curato di consegnare, gli viene assegnato un termine di 8 giorni per provvedere, altrimenti i Maestri Razionali procederanno alla cancellazione delle partite di cui non sono state esibite le scritture.	23 gen, III ind 1455
Atti 15, c.103r	Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, perché presenti immediatamente i conti del suo ufficio relativi alla II indizione (1453-54), affinché i Maestri Razionali li esaminino.	25 ott, IV ind, 1455
Atti 15, c.105r	Nuova ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, il quale, a pena di un'ammenda di 200 onze, deve presentare entro 8 giorni perentori i conti della Secrezia della II indizione (1453-54), ed entro 15 giorni quelli della III indizione (1454-55).	20 gen, IV ind 1456
Atti 16, c.104r	Ingiunzione a Jayme Paruta, Secreto di Palermo, presente in Curia, affinché entro 15 giorni perentori presenti i conti di III (1454-55), IV (1455-56) e V indizione (1456-57), altrimenti si procederà alla sua sospensione dall'ufficio.	20 sett, VI ind 1457
Atti 16, c.109v	Ingiunzione a Jayme Paruta, al maestro credenziere, ed ai credenzieri ed esercitori delle gabelle della Secrezia di Palermo, che le informazioni relative alle gabelle vadano presentate, integre e senza diminuzioni, entro il mese ottobre (ad eccezione di quelle delle gabelle <i>pili et mercium</i> e <i>dohane</i> che devono esser presentate entro dicembre).	11 gen, VI ind 1458
Atti 16, c.117r	Poiché era già stato ingiunto a Jayme Paruta che dovesse presentarsi in Curia con le informazioni e altre scritture, richieste per l'esame e liquidazione del conto della III	13 apr, VI ind, 1458

indizione (1454-55) - ingiunzione che il secreto negligeramente aveva ignorato, per cui ancora i Maestri Razionali non avevano potuto vedere ed esaminare il conto - gli si ordina, pena il pagamento di 1000 fiorini al regio fisco, che da oggi in avanti si debba presentare in Curia altrimenti si procederà in sua contumacia e all'esecuzione della pena contro di lui.

APPENDICI AL CAPITOLO IV: ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE

1. *LICTERA CITATORIA*:

Citatoria ad petitionem domini Nicholai de Leofantis contra Pasqualem de Libiano

Nos ecc..

Salutem. Quia fidelis regius Pasqualis de Libiano de terra Placie tenet et possidet feudum de Bubundelli, ad eum perventum ex successione predecessorum suorum, propter quod pro eodem debetur domino Nicolao de Leofantis ius relevii velitque et intendat propterea idem dominus Nicolaus prefatum Pasqualem impetere et convenire in Magna Curia Rationum super huiusmodi iure relevii sibi debito per eundem Pasqualem pro feudo predicto, idcirco vobis de cuius fide confidimus tenore presencium commictimus officii auctoritate mandantes quatenus vos ad dictam terram Placie personaliter conferentes prelibatum Pasqualem ad petitionem et instanciam dicti domini Nicolai ex parte regii culminis perentorie citetis et requiratis ut IVO post citationem ipsam debeat in predicta Magna Curia Rationum legitime comparere prefato domino Nicolao responsurus. Relaturus proinde in reddito vestro eidem Magne Curie Rationum, die citationis eiusmodi coram quibus et quitquid in premissis per vos actum fuerit. Scripta Panormi die III february prime indictionis (1453). Petrus Gayetanus, Magister Racionalis.

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione Provvisoria, *Lettere patrimoniali* 18, c.51rv.

2. SENTENZA EMESSA A CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTO SOMMARIO

Processo vertente in Curia tra il Vicesecreto della terra di Castro Regalis, Antonio Viperano, e Giovanni de Girardo, sulla pretesa esenzione dalla soluzione dello *ius exiturae* dovuto alla Regia Corte per l'estrazione di miele dalla suddetta terra.

Providendum est de facto petitionis exemptionis et libertatis solutionis cabelle extracture mellis a terra Castri Regalis, que vertitur in Magna Curia Racionum inter notarium Antonium de Viperano, Vicesecretum dicte terre, petentem nomine Regie Curie ius extracture certe quantitates mellis extracti ab eadem terra per Iohannem de Girardo de eidem terra, actorem, ex una parte, et prefatum Iohannem de Girardo, conventum, ex altera.

Provisum est per eandem Curiam Magnam Rationum quod declaretur quod habitatores dicte terre Castri Regalis habentes eorum cupiglones apium sint exenti, liberi et penitus immunes a solutione cuius vis debitas exiture pro extraccione mellis provenienti ex dictis eorum cupiglonis apium. Hanc nostram in exstraptis sentenciam preferentes.

Lecta, lata et pronunciata est presens sentencia in loco debito et consueto, die XXVIo novembris, XIIe indictionis (1448). Presentibus domino Antonio Sin, domino Filippo Campulo et Virgilius de Iurdano.

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Atti 10, c. 53v

3. ESEMPIO DI PROCEDIMENTO INTRODOTTO PER VIAM INFORMATIONIS:

Controversia vertente in *Magna Curia Rationum* tra Thomasio de Manuelli e l'*Universitas* di Trapani

Data	Provvedimento	Segnatura
16 maggio 1442, V ind.	Cedola in favore di Tommaso de Manuelli. Tommaso de Manuelli, possessore della gabella della "scannaria" di Trapani che gli era stata concessa dal sovrano con privilegio, accusava presso la <i>Magna curia Rationum</i> alcuni cittadini di Trapani, che facendo una <i>planca</i> di loro iniziativa <i>ad libitum</i> , arrecavano danno economico alla gabella e a Tommaso che ne percepiva i diritti, chiedendo <i>sibi de remedio iuris adiuvare</i> . I Maestri Razionali, riconoscendo <i>iusta et racionabilis</i> la richiesta del Manuelli provvedevano emanando un'ingiunzione nei confronti dei molestatori del richiedente, ordinando loro di togliere e distruggere la <i>planca</i> e, per il futuro, di non macellarvi più carne, pena il pagamento di 1000 fiorini al Regio fisco ad ogni infrazione dell'ingiunzione. La cedola veniva consegnata ad Antonio Bentivegna, Andrea de Syragusia <i>bucheriis</i> , Franciscu lu Vastu, Iacobo, barone di Ferla, e Masino Bellecto, dal <i>portarius</i> della Curia, recatosi a Trapani, l'8 agosto 1442, ed era seguita, contestualmente, dalla <i>protestacio</i> di questi ultimi.	Atti 3, c. 56v
20 marzo 1442, (V ind)	Citazione dei Giurati dell' <i>universitas</i> di Trapani I Maestri Razionali ordinano al Baiulo di Trapani di citare i Giurati dell' <i>universitas</i> , <i>ad petitionem</i> di Tommaso de Manuelli, affinché si presentino in <i>Magna Curia Rationum</i> entro quattro giorni dalla citazione.	Atti 3, c. 75r
11 aprile 1442, V ind.	Registrazione della contumacia dei Giurati	Atti 3, c. 75r
30 aprile 1442, V ind.	Proposizione della causa da parte di Tommaso de Manuelli Un rappresentante dei Giurati di Trapani si presenta in Curia per opporsi alla richiesta del Manuelli. Contestualmente il Manuelli presenta la nota delle spese sostenute a causa della contumacia dei Giurati <i>et ex inde proponit causam suam</i> .	Atti 3, c. 75v
16 maggio 1442, V ind.	Assegnazione del termine di 12 giorni all' <i>universitas</i> di Trapani <i>ad defendendum et reprobandum</i> . La notifica del termine è stata fatta ad un cittadino di Trapani che si trovava a Palermo, il quale si presentò in Curia insieme ad un Giurato e ad un cittadino della città <i>offerentes se responsuros in eadem causam pro parte dicte universitatis</i> .	Atti 3, c.2r
4 giugno 1442, V ind.	<i>Publicacio super termine defensorio probatorio</i> concesso ai Sindacatori e Procuratori della città di Trapani.	Atti 3, c. 11r
6 giugno 1442, V ind.	Assegnazione del termine di 8 giorno alla città di Trapani <i>ex cause prime (restitutionis)</i> .	Atti 3, c.2r
18 giugno 1442, V ind.	Assegnazione del termine di 6 giorni alla città di Trapani <i>ex cause secunde (restitutionis)</i> .	Atti 3, c.2r
10 luglio 1442, V ind	<i>Publicacio super termine secunde restitutionis</i> concesso alla città di Trapani e notificato all'avvocato della città, Giovanni de Tarento.	Atti 3, c.2r
16 luglio, 1442, V ind.	Assegnazione del termine di 8 giorni <i>ad perentorias</i> all' <i>Universitas</i> di Trapani.	Atti 3, c.2r
9 luglio 1443, VI ind.	Registrazione della contumacia dell' <i>Universitas</i> di Trapani, <i>civiliter citate ad petitionem</i> di Thomasio de Manuelli <i>ad sentenciam audiendam et ad omnem faciendum</i> .	Atti 3,c.3v

10 luglio, 1443, VI ind.	Assegnazione di un termine di 4 giorni all' <i>Universitas</i> di Trapani <i>ad reprobandum protestata ultimo loco presentata.</i>	Atti 3, c.3v
20 agosto 1443, VI ind.	<i>Publicacio</i> sul termine reprobatorio assegnato alla città di Trapani.	Atti 3, c.12r
21 agosto 1443, VI ind.	<i>Conclusio</i> nella causa.	Atti 3, c.18r
10 settemb 1443, VII ind.	Emanazione della sentenza. La Curia, previa relazione al Viceré, stabilisce che i giurati non possono concedere tutte le planche della terra di Trapani ai borgesesi che vogliono macellare in quella terra i loro animali.	Atti 4, c.48rv

Testo della sentenza:

Providenda est questio informatoria Thomasii de Manuelii, actoris et informantis, ex una parte, contra Iohannem de Symone et Nardisium de Burdili, Gilibertum de Ferro et Iacobum de Consentino, iuratos syndicos et procuratores universitatis terre Drepani, conventos, ex altera, que vertitur in *Magna Regia Curia Rationum* petitionis declaracionis conventos eosdem, nomine quo supra, non posse nec valere permictere vel concedere alicui persone facere volenti carnes in plancis dicte terre sine solucione iuris cabelle scannature, nec in aliquo posse se intromictere et impedire, et quod permictant dictum Thomasium cabellam scannature tenere et possidere pacifice et quiete sine aliquo impedimento, petendo super predictis sibi iusticiam ministrari. Et e contra pro parte dicte universitatis petitur declarari iuratos eiusdem universitatis posse.. concedere ad eorum arbitrium et voluntatem plancas dicte terre eorum burgensibus pro macellando eorum animalia absque solucione alicuius iuris cabelle scannature.

Provisum est per eandem Magnam Regiam Curiam Rationum, facta prius relazione magnifico et potenti domino viceregi, quod dicti iurati terre Trapani non possint omnes plancas dicte terre concedere burgensibus eiusdem terre volentibus eorum animalia macellare in eisdem plancis, et si dicti burgenses voluerint eorum animalia in plancis dicte terre macellare, debeant id declarare iuratis dicte terre in mense iunii anni precedentis, qui iurati possint et valeant facta eis declaracione predicta iuxta quantitatem animalium macellandorum assignare dictis burgensibus plancas. Itatamen quod assignacio eorum non excedat medietatem plancarum dicte terre, reliqua medietate remanente pro aliis macellatori bus eiusdem terre, que sit eque bona sicut pars assignanda burgensibus cabelle, si tamen burgenses infra annum vellent macellari facere eorum animalia in modico numero vide licet infra quinque capita animalium pro mandra, id facere possint et iurati possint infra annum assignare plancas predictas limitatas ut supra, si vero voluerint facere maiori numero debeant denunciare de mense iunii ut dictum est supra. Quo vero ad ius cabelle scannature dicti burgenses manuteneantur in possessionem in qua sunt de presenti de non solvendo dictum ius pro eorum animalibus macellandis in plancis predictis, nullo tamen per hanc sententiam preiudicio generato Regie Curie, reddentem dicta cabella scannature ad eadem Regiam Curiam.

Pronunciata Panormi, in pleno iudicio Magne Curie Racionum, die decimo mensis septembris septime indictionis MCCCCXXXIIIo, citata universi tate predicta et contumace ut constitit ad licteras responsales. Presentibus magnifico Anthonio Syn,

milite, regio Thesaurario, Antonio Iacobi de Speciali, Thomasio Scalisi de Placia et pluribus aliis.

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Atti 4, c. 48rv.

4. SENTENZA EMESSA A CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTO ORDINARIO.

Pro Friderico de Guillelmo contra Thomeum de Bertolino

Providenda est causa repeticionis unciarum duarum racione cabelle caxie pannorum solutarum, vertentis inter Fridericum de Guillelmo, actorem, ex una parte, et Thomeum de Bertolino, conventum, ex altera, in Magna Curia Magnificorum dominorum Regni Sicilie Magistrorum Racionalium, prout in processu continetur.

Provisum est per dictam Magnam Curiam Racionum, habito consilio Nobilis et Egregii domini Iacobi de Chirco, utriusque iuris doctoris, quod dictus conventus condempnetur ad restituendum et assignandum dicto actori dictas uncias duas, hanc nostram in scriptis sentenciam preferentes.

Pronunciata est presens sentencia in pleno iudicio dicte Curie, per dictum dominum Iacobum, die XXVI mensis novembris, XVe indictionis (1451). Presentibus nobili Leonardo de Banquerio, Laurencio Perugl, locumtenentis Magistri Portulani, ac notario Nicolao de Iacio. Requisito ad eandem sentenciam dicto Thomeo per Passacantandum, regium porterium.

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Atti 11, cc. s.n.

5. LICTERA DE PRESENTACIONE PROCESSUS

De presentacione processus pro Antonio Quartararo de civitate Cathanie

Nos regni Sicilie magistri Rationales. Nobilibus Iuratis civitatis Cathanie, amicis nostris ut fratribus carissimis salutem et animum ad grata paratum. Pro parte Antonii de Quartararo fuerit coram nobis presentata quedam interlocutoria per vos lata in altercacione que olim vertebatur inter nobilem dominum Andream de Castello, militem, actorem ex una parte, et Antonium Quartararum predictum, conventum ex altera petitionis tocius complimenti precii cabelle caxie vini forensis civitatis Cathanie predictae. Per quamquidem interlocutoriam fuit provisum per vos ipsum Antonium solvere et assignare debere eidem domino Andree dictum ius cabelle predictae, non obstante allegacione facta per ipsum Antonium quod debebat sibi bonum fieri illud interesse quod passus fuit idem Antonius anno preterito ex eo quare forum mensis augusti non fuit factum ut solitum est fieri propter infirmitatem et distemperancias temporis supervenientes et occurrentes in ipsa civitate a qua interlocutoria Antonius idem, se reputans gravatum, ad nostrum auditorium infra tempus legitimus appellavit in quaquidem appellacione admisistis sub quamdam condicione quod ponente in banco dictam pecuniam positam per ipsum dominum Andream et eodem Antonio allegante eum minime ponere debere dictam pecuniam in banco nisi prius discusso negotio ut hec et alia in vestri licteris sub data Cathanie XXVI^o ianuarii octave indicionis et interlocutoria per vos lata ultimo decembris indicione instantis plenius vidimus contineri. Et propterea pro parte eiusdem Antonii in eodem nostro auditorio procuratore legitimo constituto, vobis presentis lictere de huiusmodi presentacione eiusdem interlocutorie dirigitur et nichilominus quare dicta vestra condicio quod idem Antonius poneret pecuniam in banco non poterat fieri nec per nocere appellacioni per quam omnis actus suspenditur vobis hactenus serie dicimus auctoritate qua fungimur mandantes quatenus eundem Antonium minime molestetis ad deponendum aliquam pecuniam in banco actento quod appellacio non admittitur condionate cuius fuerit et sit pro sublevacione procuratore a iure introducta, et appellacione pendente nil de iure debet innovari, et si aliquid dicta inter(.)ta et pendente appellacione fuerit actum ad petitionem eiusdem domini Andree contra eundem Antonium eiusque bona illud presencium auctoritate revocetis et annulletis, omnia reducendu ad pristinum statum. Hocque exequamini et observetis nullo alio super hoc cum pena expectato mandato. Data Panormi 3^o marcii VIII ind (1445), vidit Iacobus de Pilaya

ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione Provvisoria, *Lettere patrimoniali* 12, c.19rv.

6. ESEMPIO DI PROCEDIMENTO *PER VIAM APPELLACIONIS*

Controversia vertente in appello davanti alla *Magna Curia Rationum* tra Antonio Quartararo e Giovanni Romano.

Data	Provvedimento	Segnatura ⁷⁴⁵
21 agosto 1452, XV ind.	Emissione della sentenza da parte dei Giurati di Catania, con la quale, a seguito di procedimento sommario trattato in primo grado, si condannava Antonio Quartararo, attore, a pagare 20 onze al convenuto, Giovanni Romano, nella <i>causa renunciacionis cabelle caxie vini forensis</i> di Catania.	SP 3, fascicolo 1
13 sett. 1452, I ind.	<i>Lictera de presentacione processus.</i> Poiché Antonio Quartararo vuole ricorrere in appello contro la sentenza emessa dai Giurati davanti alla <i>Magna Curia Rationum</i> , i Maestri Razionali, ammettendo la richiesta, ordinano a questi ultimi di inviare in Curia gli atti del processo, sospendendo l'esecuzione della sentenza.	LP 18, c.5v- 6r
29 sett. 1452, I ind	I Giurati, in seguito alla presentazione della <i>carta e pecunia</i> da parte di Antonio Quartararo, inviano gli atti del processo di primo grado ai Maestri Razionali.	SP 3, fascicolo 1
8 ottobre 1452, I ind.	Deposito degli atti processuali presso l'ufficio della <i>Magna Curia Rationum</i> .	SP 3, fascicolo 1
5 marzo 1453, I ind.	Antonio Quartararo presenta i <i>capitula</i> di interrogatorio sui quali vuole che siano interrogati i testimoni che intende produrre nella causa in appello contro Giovanni Romano.	SP 3, fascicolo 1
5 marzo 1453, I ind.	<i>Lictera de audiencia testium.</i> I Maestri Razionali inviano ai Giurati di Catania i capitoli di interrogatorio da sottoporre ai testi che Antonio Quartararo intende produrre. (Lettera di cui si dà notizia a Giovanni Romano il 6 marzo).	LP 18, c.66v 67r
10 aprile 1453, I ind.	<i>Publicacio</i> in causa.	Atti 12, c.21r
11 aprile 1453, I ind.	Assegnazione di un termine di 4 giorni <i>ad reprobandum</i> a Giovanni Romano.	Atti 12, c. 1r
18 aprile 1453, I ind.	Presentazione delle repliche e <i>iura replicatoria</i> da parte di Giovanni Romano.	SP 3, fascicolo 1
18 aprile 1453, I ind.	<i>Conclusio</i> nella causa.	Atti 12, c.31r
19 aprile 1453, I ind.	<i>Recisio</i> della <i>conclusio</i> in seguito alla presentazione di <i>protestata</i> da parte del Quartararo, che allega contestualmente delle <i>defensiones et replicaciones</i> .	SP 3, fascicolo 1
20 aprile	Assegnazione di un nuovo termine di 4 giorni <i>ad reprobandum</i> a	Atti 12, c. 1v

⁷⁴⁵ SP – ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Scritture Processuali, *Scritture Pendenti*.

LP – ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione Provvisoria, *Lettere Patrimoniali*.

Atti - ASP, Tribunale del Real Patrimonio, Atti.

1453, I ind.	Giovanni Romano.	
24 aprile 1453, I ind.	Presentazione delle repliche da parte di Giovanni Romano.	SP 3, fascicolo 1
26 aprile 1453, I ind.	<i>Restitutio ex causa</i> ad Antonio Quartararo <i>per hodiernum diem</i> .	Atti 12, c. 1v
26 aprile 1453, I ind.	Presentazione delle <i>opposiciones</i> e <i>iura replicatoria</i> da parte di Antonio Quartararo.	SP 3, fascicolo 1
28 aprile 1453, I ind.	<i>Conclusio</i> nella causa.	Atti 12, c. 31r
17 maggio 1453, I ind.	Emissione della sentenza da parte dei Maestri Razionali <i>cum consilio</i> di Giacomo De Chirco, u.i.d, con la quale si conferma la condanna emessa in primo grado, stabilendo tuttavia una diminuzione della somma dovuta.	Atti 12, c. 48rv
19 maggio 1453, I ind.	Lettera ai Giurati di Catania con la quale i Maestri Razionali ordinano di dare esecuzione alla sentenza.	LP 18, c.78v- 79r

BIBLIOGRAFIA

ABULAFIA D., *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Bari 2001

AYMARD M., *En Sicile dimes et comptabilités agricoles*, in *Etudes rurales*, 34, Parigi 1969

AYMARD M., *Il sistema delle gabelle nelle città siciliane fra cinquecento e settecento*, in F. Benigno, L. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1995.

ALBINI G., a cura di, *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII, Introduzione*, Torino 1998, on line in “Reti Medievali – Biblioteca”, url: <http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/volumi.htm#GiulianaAlbini>.

ALESSI G., *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2004.

ARTIFONI E. – PESANTE M.L., a cura di, *Linguaggi politici*, in “Quaderni storici”, 102, 1999, pp. 591-731.

ASCHERI M., *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in “Quaderni Storici” 101, 2/1999.

BARBERO A., *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma – Bari 2002.

BARTOLI LANGELI A., *La documentazione negli stati italiani nei secoli XIII-XIV: forme, organizzazione, personale*, ora in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, on line in Reti Medievali – Biblioteca, url: <http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/volumi/albini/Langeli.zip>.

BARTOLI LANGELI A., *Cancellierato e produzione epistolare*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento*, Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’Ecole française de Rome e dal Dipartimento di storia dell’Università degli studi di Trieste, (Trieste, 2-5 marzo 1993) a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 251-261.

BAVIERA ALBANESE A., *L’istituzione dell’ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del regno di Sicilia nel sec. XV (Contributo alla storia delle magistrature siciliane)*, in “Il Circolo giuridico”, 1958; ora in Ead, *Scritti minori*, Soveria Mannelli, 1992.

BAVIERA ALBANESE A., *L’ufficio del Consultore del Viceré nel quadro delle riforme dell’organizzazione giudiziaria del sec. XVI in Sicilia*, “Rassegna degli Archivi di Stato”, anno XX, n. 2, 1960.

BAVIERA ALBANESE A., *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in “Archivio Storico Siciliano”, s. III, XIX, 1969.

BAVIERA ALBANESE A., *Problemi della giustizia in Sicilia nelle lettere di un uomo di toga del Cinquecento*, in “Studi dedicati a Carmelo Trasselli”, a cura di G.Motta, pp.99-118.

BAVIERA ALBANESE A., *Una inchiesta sull'amministrazione finanziaria nella Sicilia dell'ultimo Cinquecento*, in “Archivio Storico Siciliano”, s. IV, vol. V, 1979, pp.59-84.

BAVIERA ALBANESE A., *Studio introduttivo*, in “Acta Curie felicis urbis Panormi”, vol. 3, a cura di L. Citarda, pp. XV- LXVIII, Palermo 1984.

BIANCHINI L., *Storia delle finanze del regno delle due Sicilie*, ediz. A cura di L. De Rosa, Napoli, ESI 1971.

BIANCHINI L., *Storia economico – civile di Sicilia*, t.I, Napoli 1841.

BRESC H., *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile, 1300- 1450*, Roma-Palermo, 1986.

BRESC H., *Livre et société en Sicile (1299 – 1499)*, Palermo 1971.

BURGARELLA P., *Nozioni di diplomazia siciliana*, Palermo 1978.

BURGARELLA P., *Verbali del Sacro Regio Consiglio di Sicilia del secolo XV*, in “Archivio Storico Siciliano”, s. IV, 7 (1981), pp. 115-210.

CALDARELLA A., *Il governo di Pietro d'Aragona in Sicilia (1423-38)*, in « Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo », s. IV, XIII (1953), pp. 5-78.

CANCILA R., *Fisco, ricchezza, comunità nella Sicilia del Cinquecento*. Palermo 2000.

CANCILA R., *Il Parlamento del 1505. Atti e documenti*, Catania 1993.

CANDINI F., *Codex iuris siculi*, Panormi 1798- 1807.

Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia, a cura di S. Giambruno e L. Genuardi, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo 1918

Capitula Regni Siciliae, a cura di F. Testa, 2 voll. Panormi 1741 (rist. an. A cura di A. Romano, *Capitula Regni Siciliae*, tomi I-II, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, voll. VI 1-2, Soveria Mannelli (CZ) 1999)

CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994.

CARUSO A., *Il controllo dei conti nel Regno di Sicilia durante il periodo svevo*, in “Archivio Storico per le province Napoletane”, N.S., a. XXV, 1939.

CHIAUDANO M., *La finanza sabauda nel secolo XIII*, 3voll., Torino 1933-1938 (BSSS 131-133).

CLANCHY M.T., *From memory to written record. England 1066 – 1307*. Londra 1979 (II ed. 1993).

CLANCHY M.T., *Literacy, Law, and the Power of the State*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'Ecole française de Rome (Rome, 15-17 octobre 1984), pp. 25-34.

COLLIVA P., “*Magistri Camerarii*” e “*Camerarii*” nel Regno di Sicilia nell'età di Federico II. *Disciplina legislativa e prassi amministrativa*, in “*Rivista di Storia del Diritto Italiano*”, XXXVI (1963), pp. 5-79; ora in Ead., *Scritti minori*, Milano 1996.

CONSTABLE G., *Letters and letter collections*. (*Typologie des sources du Moyen Age occidental A – II*), Turnout 1976.

Constitutiones regni Siciliae, a c. di G. Carcani, Napoli 1786 (rist. an. a c. di A. Romano, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, v. I, Messina 1992).

CORRAO P., *Governare un regno. Potere, società, istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, 1991.

CORRAO P., *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Sicilia del basso Medioevo*, in “*Ricerche storiche*”, 2 (1991), pp.473-491.

CORRAO P., *Amministrazione ed equilibri politici nel regno di Sicilia (1416-1443)*

CORRAO P., *Ceti di governo e ceti amministrativi nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in M. Tangheroni (a cura di), *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII- XV*. Napoli 1988.

CORRAO P., *Mediazione burocratica e potere politico: gli ufficiali di Cancelleria nel Regno di Sicilia (secoli XIV-XV)*, in “*Ricerche storiche*”, Anno XXIV, n. 2, 1994.

CORRAO P., “*De la Vostra Gran Senyoria Humil e Affectuos Servidor*”. *Corrispondenza di due funzionari iberici in Sicilia con la corte d'Aragona (1415-1417)*, in “*Cultura ed Istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*”, a cura di Andrea Romano,

CORRAO P., *Gli ufficiali nel Regno di Sicilia del Quattrocento*, in “*Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*”, Serie IV Quaderni, 1997.

CORRAO P., *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in “*Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia*”, a cura di Andrea Romano, Messina, Accademia peloritana dei Pericolanti, 1992.

CORRAO P., *Progettare lo stato, costruire la politica: Alfonso il Magnanimo e i regni italiani*, in *Il principe Architetto. Atti del Convegno Internazionale*, Mantova

21-23 ottobre 1999, a cura di A. Calzona, F. P. Fiore, A. Tenenti, C. Vasoli, Firenze 2002.

CORRAO P., *L'Ufficio del Maestro Portulano in Sicilia fra Angioini e Aragonesi*, in Atti del Congresso Internazionale “ *La società mediterranea all'epoca del Vespro*”, VII centenario del Vespro Siciliano, IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Palermo 1982.

CORRAO P., *Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterraneo ed Europa (secoli XI-XV)*, in Corrao, Gallina, Villa, *L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà*, 2001.

CORRAO P., *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 187-206.

CORRAO P., *Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e XV)*, in *La Mediterrània de la Corona d'Aragò. Segles XIII-XVI (XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia 2004)*, I, Valencia 2005, pp. 99-144.

CORRAO P., *Dal re separato al re assente. Il potere regio nel regno di Sicilia nel '300 e nel '400*, in *El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV – XV)* (Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón), III/1, Zaragoza 1996, pp.65-78.

CORTESE E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, 2 voll., Milano 1962-64.

CORTESE E., *Fisco (diritto intermedio)*, in Enciclopedia del diritto, v. XVII, pp. 676-683, *ad vocem*.

CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Roma 1995.

CRUSELLES GOMEZ E., *El Maestre racional de Valencia: funciòn pública y desarrollo administrativo del oficio público en el siglo XV*, Valencia 1989.

COSTA P., “*Iurisdictio*”. *Semantica del potere politico nella giuspubblicistica medievale (1100 – 1433)*, Milano 1969.

D'ALESSANDRO V., CORRAO P., *Geografia amministrativa e potere nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII e XIV*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1994.

D'ALESSANDRO V., *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963

D'ALESSANDRO V., *Mercato e mercanti stranieri nell'economia siciliana tra XIV e XV secolo*, in “*Schede medievali*”, n. 14-15, 1988, pp. 49-54.

D'ALESSANDRO V., *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in *Storia d'Italia*, in *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino, UTET 1989.

De Curia semel in anno facienda. L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo, Atti del convegno internazionale di studi (Palermo 4-6 febbraio 1999) a cura di A. Romano, Milano 2002.

DELLE DONNE R., *Alle origini della regia Camera della Sommaria*, in "Rassegna storica salernitana", 15, 1991.

DELLE DONNE R., *Regis servitium nostra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese*, in "Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna", a cura di G. Petti Balbi e G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 91-150.

DELLE DONNE R., *Le Cancellerie dell'Italia meridionale (secoli XIII – XV)*, in "Ricerche storiche", XXIV/2 (maggio – agosto 1994), pp.361-388.

DEL TREPPO M., *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a c.di G. Rossetti, Napoli 1986.

DEL TREPPO M., *Il Regno aragonese*, in Romeo R. – Galasso G. (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, v. IV, t. I, Roma 1986, pp. 88-201.

DENTICI BUCCELLATO R.M., *Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo*, in *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, v.2, Palermo 1983.

DE VIO A., *Foelicis et fidelissimae urbis panormitanae selecta aliquot privilegia*, Panormi 1760 -68 (rist. an. Palermo 1990).

DI BLASI G. E., *Storia cronologica de' Vicerè, luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, a cura di I. Peri, voll. I, II, III, Edizioni della Regione siciliana, Palermo 1974.

DI BLASI F.P., *Pragmaticae Sanctiones regni Siciliae*, t. I, Panormi 1791.

DI MARTINO G., *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia*, in "Archivio Storico Siciliano", n.s. IV-V 1938-39.

DOGLIO M.L., *L'arte delle lettere. Idee e pratica della scrittura epistolare tra Quattro e Seicento*, Bologna, 2000.

DUPRE' THESEIDER E., *La politica italiana di Alfonso d'Aragona*, Bologna 1956.

DURANTIS WILHELM (GUILLAUME DURAND), *Speculum iudiciale*, Basileae 1574 (rist. an. Verlag Aalen 1975).

ENZENSBERGER H, *Il documento pubblico nella prassi burocratica nell'età normanno-sveva. Problemi di metodologia ed analisi*, in "Schede medievali" 17, 1989, pp. 299-317.

EPSTEIN S.R., *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XIV*, Torino, Einaudi, 1996

FERRER I MALLOL, M.T., *El patrimoni real i la recuperació del senyoriu jurisdiccional en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, in "Annario de estudios medievales", 7 (1970-71).

FERRER I MALLOL M.T., *Nobles catalans arrelats a Sicilia: Guillem Ramon i de Montcada*, in "Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta", v. I, pp. 419-431.

Fisco, religione e stato nell'età confessionale, a c. di H. Kellenbenz – P. Prodi, Bologna 1989.

FODALE S., *Castagna Nicolò*, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, *ad vocem*.

GALASSO G., *Storia d'Italia. Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, XV, Torino 1992.

GALASSO G., *Storia d'Italia. Il regno di Napoli. Il mezzogiorno spagnolo*, XV, Torino 1992.

GAMBERINI A., *Introduzione, a Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005.

GAMBERINI A., *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo*, in *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005.

GENICOT L., *Les actes publics. (Typologie des sources du Moyen Age occidental A – III.2)*, Turnout 1972.

GENTILE P., *Lo stato napoletano sotto Alfonso d'Aragona*, in "Archivio Storico per le province napoletane" 23 (1937), pp.1-56.

GENUARDI L., *L'ordinamento giudiziario in Sicilia*, in "Il Circolo Giuridico", XXXVI, 1905, pp.261-278.

GENUARDI L., *La procedura civile in Sicilia dall'epoca normanna al 1446*, Palermo 1906.

GENUARDI L., *Una raccolta di memoriali di Alfonso il Magnanimo al Vicerè di Sicilia Nicola Speciale (1423 – 1428)*, in "Ad Alessandro Luzio", Gli Archivi italiani vol.1, Firenze 1933, pp. 151-159.

GIARDINA C., *Capitoli e privilegi di Messina*, Palermo 1937.

GIARRIZZO G., *La Sicilia dal Regno al Vicerego*, in *Storia della Sicilia*, a cura di R. Romeo, vol. VI, Napoli 1978.

GIARRIZZO G., *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, vol. XVI, *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989.

GIUFFRIDA A., *La giustizia nel medioevo Siciliano*, Palermo 1975

GIUFFRIDA A., *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, Caltanissetta – Roma, 1999.

GIUFFRIDA R., L'Archivio del T.R.P. e la sua funzione di archivio centrale del Regno di Sicilia alla fine del sec. XVIII, in A.S.S., SIII, 1958

GIURATO S., *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico: tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468 – 1523)*, Catanzaro 2003.

GREGORIO R., *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in “Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia”, Palermo 1873.

GREGORIO R., *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, in “ Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia”, Palermo 1873.

GREGORIO R., *Dei reali archivi di Sicilia. Memoria inedita del canonico Rosario Gregorio pubblicata per cura del dottor G. La Mantia*, Palermo 1899.

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma – Bari 1995.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Roma 1986.

HUILLARD BREHOLLES J. L. A., *Historia diplomatica Frederici secundi*, 6 voll., Parigi 1852-61.

KANTOROWICZ, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino 1989.

KLEIN F., *Costruzione dello stato e costruzione d'archivio*, in “ Reti Medievali – Rivista”, IX, 2008, url: <http://www.retimedievali.it>.

La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516), Atti del IX Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, 3 voll., Napoli 1978.

La Corona d' Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, 2 voll., Napoli 2000

LA MANTIA V., *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900.

LA MANTIA V., *Consuetudini della città di Palermo*, Palermo 1901.

LA MANTIA V., *Le pandette delle gabelle regie antiche e nuove di Sicilia nel secolo XIV*, Palermo 1906.

LA MANTIA V., *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, 2 voll., Palermo 1866-1874.

LA MANTIA G., *Su l'uso della registrazione nel Regno di Sicilia dai Normanni a Federico III d'Aragona(1130-1377)*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S., XX – XI.

LA MANTIA G., *L'Archivio generale, poi grande Archivio di Palermo (1799-1866)*, in “*Ad Alessandro Luzio*”, *Gli Archivi italiani* vol.2, Firenze 1933.

LALINDE ABADIA J. M., *Ensayo de Tipologia organica de la administracion superior en la historia de España*, in “*Annali della fondazione italiana per la storia amministrativa*”, 4, 2, (1967), pp. 9-34.

LAZZARINI I., *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci gonzagheschi fra Tre e Quattrocento*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P.Mainoni, Milano 2001, pp 87-124.

LAZZARINI I., *La nomination des officiers dans les états du bas moyen age (Milan, Florence, Venise). Pour un essai d'histoire documentaire des institutions*, in *Bibliothèque de l'Ecole des Chartes*, CLIX (2002), pp.389 – 412.

LAZZARINI I., *La communication écrite et son role dans la société politique de l'Europe méridionale*, in *Rome et l'Etat moderne européen: une comparaison typologique* (Colloque organisé par l'Ecole française de Rome et le Laboratoire de medievistique occidentale de Paris I- Sorbonne, Roma 31 gennaio – 2 febbraio 2002).

LAZZARINI I., *Introduzione*, on line in “*Reti Medievali – Rivista*”, IX, 2008, url: <http://www.retimedievali.it>. (*Scrittura e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV – XV secolo)*, a cura di...)

LAZZARINI I., *Introduzione*, on line in “*Reti Medievali – Rivista*”, X, 2009, url: <http://www.retimedievali.it>. (*I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione nell'Italia tardo medievale*, a cura di, *Atti della giornata di studi*, Isernia 9 maggio, 2008).

LAZZARINI I., *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento*, on line in “*Scrineum*” 2 (2004), url: <http://scrineum.unipv.it/rivista/2-2004/intro-lazzarini.html>.

LEVEROTTI F., *Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento*, in “*Ricerche storiche*”, 24 (1994), pp. 277-424.

LIGRESTI D., *Patriziati urbani di Sicilia: Catania nel Quattrocento*, in *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, a cura di Id., Catania 1990.

LIGRESTI D., *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e di idee.*, Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche; 3. Palermo 2006.

LIGRESTI D., *Progetto per i Parlamenti di Sicilia nell'Età Moderna*, in “Quaderni di Scienze Storiche Antropologiche e Geografiche”, appendice, 1983.

LIONTI F., *Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo*, in “Documenti per servire alla storia di Sicilia” I, s.15, 1891.

MACRI G., *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI- XIX)*, Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche; 6, Palermo 2007

MANNORI L., *Per una “preistoria” della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività di pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in “Quaderni fiorentini”, XIX (1990), pp. 345-399.

MANNORI L., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.

MANNORI L., *Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime*, in *Magistrati e potere nella storia europea*, a cura di R. Romanelli, Bologna 1997, pp.39-65.

MANNORI L. – SORDI P., *Storia del diritto amministrativo*, Bari 2001.

MARLETTA F., *Un uomo di stato del quattrocento: Battista Platamone*, in “Archivio Storico per la Sicilia orientale”, I, 1935.

MARLETTA F., *I siciliani nello studio di Padova nel quattrocento*, in “Archivio Storico per la Sicilia”, II-III, 1936-37, Palermo.

MASIÁ A., *El Maestre Racional en la Corona de Aragón: una pragmática de Juan II*, Hispania, 38 (1950).

MASTRILLI G., *De magistratibus eorumque imperio et iurisdictione*, Palermo 1616.

MATEU LLOPIS F., *Maestre Racional y Tresorer General*, in *Studi storici e giuridici in onore di A. Era*, pp. 243-254, Padova 1963.

MATEU LLOPIS F., *Archivos valencianos. Notas sobre los del Maestre Racional, Real Audiencia y Justicias*, en « Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 58 (1952), pp. 23 -52.

MAZZARESE FARDELLA E., a cura di, J. LUCA DE BARBERIIS, *Liber de Secretiis*, Milano 1966.

MAZZARESE FARDELLA E., *Aspetti della legislazione di Federico III d'Aragona re di Sicilia*, in « Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo », v. XLVI, 2000, pp.213-225.

MAZZARESE FARDELLA E., *Osservazioni sulle leggi pazionate in Sicilia*, in « Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo », s. IV-XVI (1955-56), pp.78 ss.

MENZINGER S., *Fisco, giurisdizione e cittadinanza nel pensiero dei giuristi comunali italiani tra la fine del XII sec. e l'inizio del XIII sec.*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken" (2005), pp. 36-73.

MINEO E. I., *Gli Speciale. Nicola Vicerè e l'affermazione politica della famiglia*, in « Archivio Storico per la Sicilia Orientale », 79, 1983.

MONTAGUT I ESTRANGUES T., *El Mestre racional a la Corona d'Aragò: (1283-1419)*, Barcelona 1987.

MONTAGUT I ESTRANGUES T., *Sobre la recepció del ius commune a Catalunya en matèria de retiment de comptes: els racionals i els oidors de comptes*, in "Glossae. Revista de historia del derecho europeo", 5-6, 1993-94, pp. 365-390.

MONTAGUT I ESTRANGUES T., *La recepció del derecho feudal comun en Cataluna (Notas para su estudio)*, in "Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluna bajomedieval", M. Sanchez Martinez (comp.), Barcelona 1993, pp.153-175.

MORANDI U., *Libri d'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna: reg. 27 (1258, I semestre), ...*

MOSCATI R., *Alfonso V*, in Dizionario Biografico degli Italiani, v.2. *ad vocem*

MOSCATI R., *Lo stato "napoletano" di Alfonso d'Aragona*, in IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Na, 1973), I, Relazioni, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria 1978.

MOSCATI R., *Primo censimento di fonti aragonesi per la storia di Sicilia*, in *Studi medievali in onore di A. Di Stefano*, Palermo 1956, pp. 359-363.

MUSI A., *Stato moderno e mediazione burocratica*, in "Archivio Storico Italiano" 144 (1986), pp.75 ss.

NATALE A.R., *Stilus Cancellarie. Formulario Visconteo sforzesco*, Milano 1965.

ODDO F.L., *Dizionario di antiche istituzioni siciliane*, Palermo 1983.

PADOA SCHIOPPA A., *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio. II. I glossatori civilisti*, Milano 1970.

PAPAGNO G., *I feudalesimi: la ricchezza e il potere politico*, in "Storia d'Italia, Annali I: Dal feudalesimo al capitalismo", Torino 1978, pp. 120-145.

PARRINO PICCIONE G., *I "Capitula regni Siciliae" in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario*, in A.S.S., serie III, XIX, 1969.

- PASCIUTA B., *Cabellotus*, in Enciclopedia Fridericiana, *ad vocem*.
- PASCIUTA B., *In regia Curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003
- PASCIUTA B., *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005
- PASCIUTA B., *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*,
in “La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume. (Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997), a cura di G. D’Agostino – G. Buffardi, Napoli 2000, v. I, pp.641-656.
- PASCIUTA B., *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, in “Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo”, XL V.2 (1998)
- PASCIUTA B., *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. L’esempio del Tribunale Civile di Palermo (sec. XIV)*, in “Quaderni Storici”, n.s. 97, 1998, pp.143-169.
- PASCIUTA B., *Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel XIV secolo*, “Reti Medievali – Rivista”, IX, 2008, url: <http://www.retimedievali.it>.
- PETRALIA G., *Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese*, Pisa 1989.
- PETRALIA G., *Fiscalità, politica e dominio nella Toscana fiorentina alla fine del Medioevo*, in “Lo stato territoriale fiorentino nei secoli XIV-XV: ricerche, linguaggi, confronti”, atti del seminario di San Miniato 7-8 giugno 1996, Pisa.
- PETRUCCI A., *Scrivere lettere. Una storia plurimillennaria*, Roma 2008.
- POLLACI NUCCIO F. – GNOFFO D., *Registri di lettere, gabelle e petizioni. 1274-1321*, in “Acta Curie Felicis Urbis Panormi” n.1, Palermo 1982.
- Regni Siciliae Pragmaticarum Sanctionum ... per illustrissimum don Raymundum Raymondettum*, Panormi 1582.
- RODOLICO N., *Siciliani allo studio di Bologna*, in “Archivio storico siciliano”, n.s. XX, 1895.
- ROMANO A., *Tribunali, giudici e sentenze nel “Regnum Siciliae” (1130-1516)*, in “Judicial records, law reports, and the growth of Case law”, ed. J.H. Baker, Berlin.
- ROMANO A., *“Legum doctores” e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli*, Milano 1984.

- ROMANO A., *Giuristi siciliani dell'età aragonese*, Milano 1979.
- RUCK P., *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, Roma 1977 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 48).
- RYDER A., *Alfonso The Magnanimous. King of Aragon, Naples, and Sicily (1396-1458)*. Oxford 1990
- RYDER A., *The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford 1976.
- RYDER A., *La politica italiana di Alfonso d'Aragona*, in "Archivio Storico per le province napoletane", n.s., anno XXXVIII (1959-60), pp.43-106.
- SALAMONE L., *La numerazione provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio nell'Archivio di Stato di Palermo*, in *Archivio storico messinese*, n.73, Messina 1997
- SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in "Storia del diritto italiano", a cura di P. Del Giudice, v.III, parte prima-seconda, Milano 1925.
- SANCHEZ MARTINEZ M., *Una aproximacion a la estructura del dominio real en Cataluna a mediados del siglo XV: el "capbreu o memorial de les rendes et drets reyls" de 1440-1444*, in "Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluna bajomedieval", M. Sanchez Martinez (comp.), Barcelona 1993, pp.381-453.
- SARDINA P., *Federico Spatafora: l'ascesa di un miles messinese al servizio dei Martini*, in "Quaderni catanesi" 6 (1994), pp. 493 – 531.
- SAVAGNONE G., *Le forme del procedimento orale e scritto nel loro svolgimento storico*, Palermo 1887.
- SCIUTI RUSSI V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983.
- SCIUTI RUSSI V., *I Parlamenti del Regno di Sicilia nelle "Memorie Istoriche" di Antonino Mongitore*, Catania 1993.
- SCIUTI RUSSI V., *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia*, in "Rivista storica italiana", LXXXVIII, II (1976), pp. 342-355.
- SENATORE F., *"Uno mundo de carte". Forme e struttura della diplomazia sforzesca*. Napoli 1997.
- SENATORE F., *Ai confini del "mundo de carte". Origine e diffusione della lettera cancelleresca italiana (XIII – XVI secolo)*, on line in "Reti Medievali – Rivista", X, 2009, url: <http://www.retimedievali.it>.

SENATORE F., *Le ultime parole di Alfonso il Magnanimo*, in *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, Napoli 2000, pp. 247 -270.

SICILIANO VILLANUEVA L., *Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzione ed illustrazione storico-giuridica*, Palermo 1859.

Siculae Sanctiones, tt.I, ed. N. Gervasi, Palermo 1750.

SILVESTRI G., *Cronaca del Grande Archivio di Palermo*, in “Archivio Storico Siciliano”, II, 1874.

SILVESTRI G., *Sul Grande Archivio di Palermo e sui lavori in esso eseguiti dal 1865 al 1874*, Palermo 1875.

SILVESTRI G., *Sullo stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici Archivi in Italia*, in “Rivista Sicula di lettere, scienze ed arti”, anno II, v. IV, Palermo 1871.

Storia della Sicilia. Dalle origini al Seicento, a cura di Benigno F. e Giarrizzo G., Bari 2003

TORRE A., *Percorsi della pratica*, 1966-1995, in “Quaderni storici” 90, 1995, pp. 799-829.

TRASSELLI C., *Sul debito pubblico in Sicilia sotto Alfonso V d'Aragona*, in “Estudios de historia moderna”, VI (1956-59), pp. 71-112.

TRASSELLI C., *Lineamenti di una storia del fisco siciliano dal Medioevo al secolo XVIII*

TRASSELLI C., *L'archivio del Patrimonio del Regno di Sicilia. Prima nota su un riordinamento in corso*, in “Notizie sugli Archivi di Stato”, XIV, 3, 1954.

TRASSELLI C., *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo. Parte II: I banchieri e i loro affari*, Palermo 1968.

TRASSELLI C., *Mediterraneo e Sicilia all'inizio dell'epoca moderna. Ricerche quattrocentesche*. Cosenza 1977.

TRASSELLI C., *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*.

VALLERANI, *Introduzione a Sistemi di eccezione*, “Quaderni storici”, 131, 2/2009.

ZAPPERI R., *Asmundo Adamo*, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, v. 4, ad vocem.

ZURITA J., *Anales de Aragón*, Zaragoza 1976 – 1989 , 9 voll.